

Margherita Frare

# Tribuno contro tribuno

Tiberio Gracco *versus* Marco Ottavio

PADOVA  
**UP**



P A D O V A   U N I V E R S I T Y   P R E S S

Prima edizione 2021, Padova University Press  
Titolo originale TRIBUNO CONTRO TRIBUNO. Tiberio Gracco *versus* Marco Ottavio

© 2021 Padova University Press  
Università degli Studi di Padova  
via 8 Febbraio 2, Padova

[www.padovauniversitypress.it](http://www.padovauniversitypress.it)  
Redazione Padova University Press

Progetto grafico Padova University Press  
This book has been peer reviewed

ISBN 978-88-6938-260-4



This work is licensed under a Creative Commons Attribution International License  
(CC BY-NC-ND) (<https://creativecommons.org/licenses/>)

Margherita Frare

# **TRIBUNO CONTRO TRIBUNO**

**Tiberio Gracco *versus* Marco Ottavio**



# Indice

INTRODUZIONE	9
CAPITOLO PRIMO	
I PROTAGONISTI DELLO SCONTRO	13
1.1. Premessa. L'inizio della fine?	13
1.2. Tiberio Gracco: la formazione culturale	15
1.3. Tiberio e i 'suoi' giuristi	25
1.4. Marco Ottavio: chi era costui?	35
1.5. Uno scontro tra ceti	44
CAPITOLO SECONDO	
I TEMPI E I LUOGHI DELLA VOTAZIONE	51
2.1. Una storia in tre atti	51
2.2. La prima votazione e il primo veto	52
2.3. La seconda votazione e il secondo veto	60
2.4. La terza votazione e la destituzione di Ottavio	68
2.5. Il discorso di Tiberio al popolo	70
CAPITOLO TERZO	
LE RAGIONI POLITICHE DELLO SCONTRO	79
3.1. La situazione delle campagne	79
3.2. I destinatari della terra	88
3.3. Le ragioni di Tiberio	94
3.4. Le ragioni di Ottavio	98
CAPITOLO QUARTO	
GLI ESITI COSTITUZIONALI DELLO SCONTRO	105
4.1. Potentior est qui intercedit?	105
4.2. Brevi cenni sull'evoluzione storica del ius intercessionis	110

4.3. Intercessio e vox populi: una possibile antinomia	124
4.4. Tiberio e il 'suo' collegio	134
4.5. Sacrosanctitas 'assoluta' o 'funzionale'?	139
4.6. Un nuovo esempio	159
Il lascito di Tiberio. Considerazioni conclusive	171
INDICE DELLE FONTI	179

Ch'ei si opponga o non opponga,  
io mi rivolgo a te, popolo intento:  
in chi riponi intera la tua fede?  
Tempo è di fare e non di sciocchi giochi.  
Se eguali per diritto e dignità  
sono i tribuni, il popolo sentenzi  
chi veramente è il suo tribuno.

da *Tiberio Gracco. Tragedia in cinque atti* di Romualdo Pantini, rappresentata per la  
prima volta il 10 febbraio 1912 al Teatro Argentina di Roma





## INTRODUZIONE

L'*abrogatio* del tribuno della plebe Marco Ottavio, chiesta e ottenuta da Tiberio Gracco per superare il veto ripetutamente opposto dal primo alla *Lex agraria* del 133 a.C., è passata alla storia come un atto incostituzionale ed eversivo.

Incostituzionale perché Tiberio, invece che piegarsi al dissenso di Ottavio, come i principi dell'*intercessio* gli avrebbero imposto, decise con procedura del tutto inusuale, almeno con riferimento alla carica tribunizia, di mettere ai voti la destituzione dell'avversario avanti ai concili della plebe. Una scelta persino oltraggiosa, perché attentava ad uno dei più solidi baluardi dell'ordine repubblicano, la sacra inviolabilità dei tribuni.

In un clima politico già arroventato dalla propaganda riformista di Tiberio, tanto vicina alla plebe rurale quanto invisa ai ricchi possidenti terrieri (la legge agraria limitava il possesso di *ager publicus* a 500 iugeri, prevedendo che le eccedenze venissero distribuite ai cittadini meno abbienti), l'*abrogatio* di Ottavio non poteva che risultare anche eversiva. Pur di portare a compimento il proprio progetto legislativo, Tiberio aveva infatti sfruttato il favore del popolo nel modo più estremo, affidandogli la destituzione del collega ostruzionista. Si erano così spalancate le porte a un conflitto sociale che, a detta di molti, condusse inesorabilmente al tracollo delle istituzioni e alla crisi della repubblica.

Questo è, in breve, il giudizio espresso sull'episodio dalla tradizione storiografica (confluita principalmente in Plutarco e Appiano), ma che non ha trovato sempre concordi gli studiosi moderni e che, anche per questo, ci pare meriti una rilettura.

Non vi è dubbio che il procedimento abrogativo adottato da Tiberio, fino ad allora sconosciuto all'ordinamento romano, presupponesse un giudizio di responsabilità nei confronti di un magistrato che doveva viceversa considerarsi immune finché era in carica. Ma ciò porta di per sé a concludere, come sostenuto dall'oligarchia antigraecana, che si trattasse di un atto incostituzionale? Il problema, già lungamente discusso, dovrà essere affrontato partendo da un punto fermo (che, forse, è anche un punto di arrivo): l'ordinamento romano non possedeva una costituzione scritta, né tanto meno un assetto normativo chiuso e immutabile che impedisse la creazione di nuove prassi e, attraverso di esse, di nuove norme. Ciò non significa che non esistessero dei principi cardine, avvertiti come insuperabili, ma essi attenevano alla stessa esistenza della *forma rei publicae* e alla sua salvaguardia.

A questo proposito la posterità romana ci offre forse già una risposta, avendo dimostrato di ritenere 'volevole' e degno di recepimento il precedente di Ottavio, attraverso l'approvazione di successive abrogazioni, non solo di tribuni, ma anche di magistrati dotati di *imperium*. Per contro, la reiterazione da parte di Tiberio della carica appena ricoperta nel 133 a.C., venne avvertita come un tentativo di instaurazione della tirannide e un attentato alla *res publica*, tanto grave da giustificare, di lì a poco, l'uccisione del tribuno.

Vi è però un ulteriore aspetto che varrebbe la pena considerare. La deposizione di Ottavio si deve a un'iniziativa di Tiberio, ma fu il *populus* romano che da ultimo la approvò, senza ricevere il veto di nessuno dei tribuni, nemmeno dello stesso Ottavio. Possiamo ancora dire che Tiberio agì contro la legge e contro la *sacrosanctitas* tribunizia avendo, peraltro, nel corso della votazione abrogativa ripetutamente implorato Ottavio di ritirare il veto alla *Lex agraria*?

Plutarco riferisce che Tiberio venne apertamente sfidato da un oppositore a dimostrare «di aver agito legalmente nel deporre un tribuno che era sacro e inviolabile». Dopo un primo tentennamento, lo fece davanti al popolo, con un discorso rimasto celebre.

Le parole usate da Tiberio per giustificare il proprio operato sono, a detta dello stesso Plutarco, un perfetto esempio di eloquenza e di persuasione. Ma sono anche qualcosa di più. È infatti nelle motivazioni teoriche addotte a sostegno della destituzione, più che nella destitu-

zione in sé, che si coglie la reale portata rivoluzionaria del pensiero di Tiberio. Egli delinea, forse ispirato dai propri maestri greci, l'idea che i tribuni siano «consacrati al popolo» di cui debbono, quindi, garantire la difesa. Il tribuno che venga meno a tale dovere non può conservare la carica e l'assemblea che l'ha votato ha diritto di sfiduciarlo e di rimuoverlo. Viene così delineato un potere di rappresentanza che trae fondamento dal mandato affidato dai cittadini al tribuno, ai quali questi resta fermamente vincolato. Ovviamente è presto per trarre delle conclusioni sull'effettiva portata rivoluzionaria di tali principi, ma si può scartare quantomeno un'ipotesi: che Tiberio li abbia 'confezionati' a posteriori per esigenze meramente retoriche. Come meglio vedremo, ad escluderlo è già il racconto parallelo di Appiano il quale riferisce che prima di rimettere ai voti la legge agraria (avendo già ricevuto il primo veto di Ottavio) Tiberio sollevò anzitempo la questione, assolutamente centrale, «se un tribuno che si pone in contrasto con il popolo debba rimanere in carica».

Da un punto di vista metodologico, ci sembra utile premettere che nell'amplissimo spazio dedicato dagli storici alla *Lex agraria* e all'*abrogatio* di Marco Ottavio sono confluite molte conclusioni autorevoli ma non sempre convergenti. Anche per evitare un eccessivo condizionamento delle diverse elaborazioni, abbiamo scelto di prendere le mosse direttamente dalle fonti e da una loro comparazione, tenendo tuttavia a mente che esse risultano spesso 'schierate'. La perdita del segmento liviano dedicato all'età dei Gracchi ci costringe ad affidarci quasi esclusivamente alle versioni dei fatti fornite da Appiano e da Plutarco. Quest'ultima, nonostante sia stata spesso relegata al rango di fonte secondaria a causa del suo stampo spiccatamente biografico, resta di assoluta rilevanza avendo tramandato, in modo ritenuto fededegno, il più celebre discorso al popolo di Tiberio Gracco nel quale è racchiusa l'essenza stessa del suo pensiero politico.



# CAPITOLO PRIMO

## I PROTAGONISTI DELLO SCONTRO

### 1.1. Premessa. L'inizio della fine?

La Storia ci insegna che un processo sociale, seppur di lunga genesi, può essere accelerato da taluni fatti decisivi (una battaglia, una scoperta geografica, una invenzione scientifica) che finiscono per fungere da spartiacque epocali. Fatti magari non repentini (perché propiziati da una preesistente riflessione politica e culturale), ma comunque avvertiti come tali dalla società che li ha originati e che ne ha poi raccolto gli esiti.

Se volgiamo lo sguardo alla storia di Roma e alla sua periodizzazione, ci accorgiamo che già la storiografia antica, che pur cercava di valorizzare una certa continuità istituzionale tra passato e presente, aveva individuato alcuni punti di rottura dell'assetto costituzionale romano determinanti per la nascita di un nuovo regime e, con esso, di una nuova epoca.

Tuttavia, mentre il passaggio da Monarchia a Repubblica è tradizionalmente legato a un atto radicale e subitaneo, la cacciata del re etrusco Tarquinio il Superbo, molto più sfumati sono i confini temporali che segnano il passaggio dalla Repubblica al Principato. Anche qui abbiamo una data (il 27 a.C.) e un episodio, meno – se non per nulla – burrascoso (Ottaviano trasferisce la *res publica* nella libera disposizione del senato e del popolo romano, venendo insignito del titolo

di agosto) che, per convenzione, è fatto coincidere con l'inizio del *principatus*.

Ma quali furono i primi germi della crisi della Repubblica? Essi vanno certamente ricercati in epoca precedente all'avvento di Ottaviano, ma non è poi così facile individuarne i fattori scatenanti.

L'*abrogatio* del tribuno della plebe Marco Ottavio potrebbe essere considerata uno dei primi fattori del lento epilogo repubblicano?

Un giudizio in questo senso era già stato espresso da Appiano nell'*incipit* del primo libro delle sue Guerre Civili<sup>1</sup> dove egli svolge una riflessione preliminare sui 'meccanismi armonici' con cui il Senato e il popolo affrontavano le questioni che potevano variamente interessare la *res publica*: dalla presentazione delle leggi alla elezione dei magistrati, dalla remissione dei debiti alla divisione delle terre. Un confronto, prosegue lo storico, che, seppur acceso, era sempre stato condotto, con la sola eccezione del caso (invero più leggendario che storico) di Marcio Coriolano, arrivato a muovere guerra alla patria per difendere gli interessi della plebe, senza l'uso della violenza e delle armi.

Questo almeno fino a che Tiberio Gracco, «mentre proponeva delle leggi<sup>2</sup>», per primo fu ucciso in una sommossa.

La linea di demarcazione tra la rottura della *concordia ordinum* e un susseguirsi di sedizioni che porteranno «alla dittatura vita<sup>3</sup>» di Silla viene dunque tracciata proprio a partire da Tiberio Gracco e in particolare dall'approvazione della sua legge agraria. Per quanto anche i fatti che seguirono, come la decisione di destinare ai poveri il tesoro conferito a Roma dal re Attalo, presa da Tiberio senza consultare il senato, cui spettava l'amministrazione dell'erario, e il tentativo di farsi

<sup>1</sup> Per le traduzioni dei passi de Le guerre civili di Appiano riportate nel presente lavoro ci siamo basati sull'edizione dell'opera curata da Emilio Gabba, *Appiani Bellorum Civilium Liber Primus. Introduzione, testo critico e commento con traduzione e indici*, La «Nuova Italia» Editrice, Firenze 1958<sup>1</sup>. Nel corso del presente lavoro abbiamo tuttavia proposto una diversa interpretazione di alcuni passaggi che ci è parsa più coerente con il contesto politico-costituzionale della destituzione di Marco Ottavio.

<sup>2</sup> App., *Bell. Civ.* 1.1.4: «νόμους ἐσφέρων». Il plurale «leggi» non ritengo sia causale potendo riferirsi, oltre che alla riforma agraria, anche alla legge che destituì dalla carica di tribuno Marco Ottavio e alla proposta di destinazione del tesoro di Attalo a favore del popolo. In Gabba, *Appiani Bellorum Civilium* cit., p. 350, che traduce l'espressione «nel mezzo dell'attività legislativa», si perde questa sfumatura.

<sup>3</sup> App., *Bell. Civ.* 1.9.

rieleggere al tribunato per l'anno venturo, valsero a fomentare l'odio tra le parti sociali.

Seppur in modo implicito, vedremo in seguito che anche Plutarco individua nella destituzione di Marco Ottavio la causa di una rottura istituzionale di grande portata, benché lasci intendere che, per quanto non convenzionali, i mezzi usati da Tiberio per far approvare la legge agraria miravano proprio a salvaguardare (più che ad oltraggiare) le fondamenta della repubblica.

Il giudizio dei due storici, volutamente enfatizzato (per quanto riguarda Plutarco) e ideologicamente orientato (per quanto riguarda Appiano) va, credo, scavato con maggior attenzione<sup>4</sup>.

Dobbiamo cioè chiederci se il disegno politico di Tiberio abbia avuto un'effettiva carica rivoluzionaria. La sensazione, che allo stato rimane tale, è che il programma di Tiberio, per quanto sgradito all'élite senatoria, non avesse una particolare forza dirompente, tale da stravolgere l'assetto dello stato.

L'aspetto eversivo della riforma agraria di Tiberio risiede, dunque, propriamente nel suo iter approvativo, come sembra suggerirci Appiano? O, forse, nemmeno in quello? In altri termini: l'abrogazione di Marco Ottavio lese l'inviolabilità tribunitia o, come ci pare più corretto, tentò di preservare quel potere, (ri)legittimandolo su una base autenticamente popolare? E se così fosse, perché ancora oggi alcuni studiosi<sup>5</sup> rintracciano in tale episodio l'inizio della fine della *res publica*?

## 1.2. Tiberio Gracco: la formazione culturale

<sup>4</sup> Appiano è anche molto più conciso di Plutarco nel riferire l'iter approvativo della *Lex agraria*. Secondo J. CARCOPINO, *Autour des Gracques. Études critiques*, Les Belles Lettres, Paris 1928, p. 11, questa sua 'brevitas' corrisponderebbe a una precisa scelta narrativa.

<sup>5</sup> In questo senso cfr. recentemente P. CERAMI, *Iuris publici interpretatio e contentio de iure publico (a proposito di alcune riflessioni di Alberto Burdese)*, in «Annali del seminario giuridico della Università di Palermo», LIX, 2016, pp. 204-205. Sull'influenza che il tema della violenza politica, scatenata a partire della morte di Tiberio, ha esercitato nella «successiva riflessione storiografica» che lo avvertì come «un momento di rottura» cfr. C. GABRIELLI, *Violenza e giustificazione del delitto politico a partire dai Gracchi*, in «Klio», C (III), 2018, pp. 827-876.

Parlare dell'abrogazione di Marco Ottavio significa in primo luogo parlare di Tiberio Gracco che ne fu il promotore e il responsabile politico.

Sarebbe interessante soffermarsi sulle sue imprese militari e diplomatiche<sup>6</sup> (al fianco di Scipione Emiliano, prima, e del console Gaio Mancino, poi<sup>7</sup>), imprese che indubbiamente ne forgiarono il carattere e ne accrebbero il prestigio sociale, poi tradotto in consenso elettorale.

Tuttavia, per comprendere appieno l'azione politica di Tiberio e i suoi risvolti costituzionali, risulta più utile concentrarsi sulla for-

<sup>6</sup> Sul punto si veda, soprattutto sulla spedizione numantina: P. FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi. La tradizione storica sulla rivoluzione graccana*, Lapi, Città di Castello 1914 (rist. 1967), p. 43 ss.; R.F. ROSSI, *Dai Gracchi a Silla*, in *Storia di Roma*, IV, Cappelli Editore, Bolona 1980, pp. 39-49; N. BARCA, *I Gracchi. Quando la politica finisce in tragedia*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2019, pp. 26-30.

<sup>7</sup> I meriti principali Tiberio li acquisì proprio al seguito di Gaio Mancino, durante la spedizione militare contro la città di Numanzia. Accerchiati dai nemici dopo una serie di clamorose sconfitte, secondo Plutarco i soldati romani furono risparmiati proprio grazie al provvido intervento di Tiberio, scelto dagli stessi numantini per trattare la tregua invocata da Mancino. Una soluzione che non piacque affatto a Roma, perché ritenuta infamante, e che rischiò di compromettere fin dai suoi esordi la carriera di Tiberio. Ma già allora il popolo si schierò dalla parte di quest'ultimo, chiedendo che Mancino venisse riconsegnato al nemico e che Tiberio invece fosse risparmiato. Per contro, il blando interessamento dimostrato da Scipione Emiliano nei confronti di Tiberio pare sia da attribuirsi (cfr. Plut., *Tib. Gr.* 7.5-6) a una distanza ideologica, ancor prima che politica, già maturata tra i due e ciò, secondo Plutarco, a causa da un lato dell'ambizione – forse giudicata eccessiva – di Tiberio, dall'altro lato dell'incitamento che questi riceveva dai suoi amici e «*sophistoi*». L'allusione ai maestri greci è piuttosto evidente. Si sarebbe quindi già palesato un coinvolgimento di Tiberio con taluni ambienti filosofici sgraditi alla pur filoellenica famiglia degli Scipioni o forse così piacque far credere allo storico greco per esaltare la carica antiaristocratica del fronte graccano. Come ha ben evidenziato FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi*, pp. 43-54, nelle altre fonti manca il tono apologetico che si scorge nella versione di Plutarco, a cominciare dal fatto che Tiberio non è presentato come l'unico protagonista e fautore del trattato di pace. L'aspetto che viene privilegiato (cfr. Cic., *Brut.* 103; *id.*, *har. resp.* 43; Vell. 2.2.1-2; Quint., *inst.* 8.4.13) è invece quello della frizione creatasi tra questi e il senato che aveva disconosciuto, assieme al trattato di pace, la sua opera di intermediazione. Proprio questa rivalità con il senato avrebbe dato la stura, in particolare secondo Cassio Dione (24, fr. 83.2-3), alla politica demagogica di Tiberio. Questa tesi è stata ripresa da alcuni studiosi moderni tra i quali, recentemente, M. BEARD, *SPQR. Storia dell'antica Roma*, Mondadori, Milano 2016, p. 205, a cura di Aldo Piccato, ed. or. *SPQR. A History of Ancient Rome*, Profile Books, London 2016. A noi sembra, invece, che la 'svolta' democratica tentata da Tiberio, oltre ad essere stata sostenuta dai suoi precettori e consiglieri, si ponga sulla scia di una tradizione familiare già iniziata dal padre (cfr. *infra* p. 78). L'affare numantino servì certamente a rafforzare Tiberio nei suoi propositi, ma non al punto da alimentare in lui un desiderio di 'rivalsa' personale nei confronti del senato.



mazione culturale del giovane tribuno e in particolare sull'influenza esercitata dagli ideali che egli ebbe ad apprendere dal retore Diofane di Mitilene e dal filosofo stoico Blossio di Cuma.

Riporta infatti Plutarco che furono questi ultimi, «a detta dei più»<sup>8</sup>, a incitare Tiberio a proporre un disegno di legge agraria. Dunque, secondo un'opinione comunemente condivisa (si deve ritenere, più nelle sedi del potere che negli ambienti popolari) dietro a Tiberio si sarebbe celata una nuova *intelligentia* di matrice greca.

Invero del legame tra Tiberio e Diofane non è rimasta sostanzialmente traccia. Poco sappiamo della vita stessa del retore greco, se non che era esule di Mitilene e che finì ucciso assieme ad altri seguaci graccani nei violenti scontri del 133 a.C. Cicerone<sup>9</sup> lo annovera tra i precettori che formarono Tiberio sin dall'adolescenza e lo definisce come l'uomo più facondo dei suoi tempi (*Graeciae temporibus illis disertissimum*) anche se, aggiunge, non gli fu concesso molto tempo per trasmettere tale talento al suo allievo, con ciò alludendo probabilmente alla repentina e tragica fine di entrambi. Non possiamo dire se la leggendaria abilità oratoria di Tiberio<sup>10</sup> sia dovuta solo a Diofane o anche agli altri *exquisitos e Graecia magistros*, genericamente richiamati da Cicerone<sup>11</sup>. Comunque sia, vi è da credere che il retore di Mitilene ebbe buona parte in tale formazione, se è vero (e non vi è motivo di dubitarne) che rimase a fianco di Gracco fino alla fine<sup>12</sup>, al punto da essere ucciso come suo congiurato.

Poiché a turbare la rigida aristocrazia romana furono le idee di Tiberio più che il suo modo di presentarle, ci sembra tuttavia, pur senza voler sminuire il contributo offerto dalla retorica alla propaganda graccana, che tra i due precettori meriti un'attenzione particolare il filosofo cumano. Se poi di Blossio – come vedremo – abbiamo anche maggiori informazioni non è da ritenersi solo una fortunata coinci-

<sup>8</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.6.

<sup>9</sup> Cic., *Brut.* 104.

<sup>10</sup> Ampiamente riconosciuta dallo stesso Cicerone (Cic., *Brut.* 103), da Plutarco (Plut., *Tib. Gr.* 9.4) e da Appiano (App., *Bell. Civ.* 1.9.35), l'eloquenza di Tiberio viene celebrata anche dall'Autore del *De viris illustribus* (64.2) con riferimento alla tregua da questi ottenuta dai Numantini di cui si è fatto cenno alla nt. 7 e, sempre in ordine a tale episodio, da Quintiliano (*Inst.* 7.4.13) seppur da parte di quest'ultimo con una vena critica.

<sup>11</sup> Cic., *Brut.* 104.

<sup>12</sup> Plut., *Tib. Gr.* 20.4-5.

denza, ma il segno tangibile che in qualche modo riuscì a lasciare il segno nella cultura e, forsanche, nella politica romana.

A differenza di Diofane, egli non era un esule straniero bensì un *municeps*<sup>13</sup> appartenente alla famiglia campana dei *Blossii*, tradizionalmente ostile a Roma<sup>14</sup>. Ora non è chiaro come abbia preso a frequentare Tiberio, se dietro interessamento di Cornelia<sup>15</sup>, che possedeva una villa nei pressi di Cuma<sup>16</sup>, o se attraverso la comune amicizia con la famiglia dei *Mucii Scaevolae*<sup>17</sup>. Pare comunque che la conoscenza tra i due sia sfociata in un legame affettivo, oltre che culturale, di cui troviamo testimonianza anche fuori dal racconto di Plutarco. Valerio

<sup>13</sup> Sul punto cfr. D.R. DUDLEY, *Blossius of Cumae*, in «JRS», XXXI, 1941, p. 96 e A. GRILLI, *Politica, cultura e filosofia in Roma antica*, M. D'Auria Editore, Napoli 2000, p. 197.

<sup>14</sup> La prova di questa antica ostilità risiederebbe nei fatti accaduti nel 210 a.C. a Capua, ove dei fratelli *Blossii* avrebbero guidato una rivolta contro un presidio romano (cfr. Liv. 27.3.4-5). Cfr. DUDLEY, *Blossius of Cumae* cit., pp. 94-99; F. LA GRECA, *Blossio di Cuma*, in *Studi di Storia e Geostoria antica*, Napoli, 2000, pp. 59-123; C. D'ALOJA, *Il lessico della riforma nella tradizione su Tiberio Gracco*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto Romano*, II, 2012, p. 36.

<sup>15</sup> Di questa opinione è Cicerone (*Brut.* 104).

<sup>16</sup> Plutarco (*Cai. Gr.* 40.2) attesta che Cornelia, dopo la morte di Caio Gracco si sarebbe definitivamente stabilita nella sua dimora nel Miseno, di cui Cuma era il principale centro urbano, ove avrebbe continuato a circondarsi di intellettuali greci. Sulla figura di Cornelia cfr. F. MÜNZER, s.v. *Cornelia*, n. 407, in «RE», IV, 1900, coll. 1592-1595; C. PETROCELLI, *Cornelia, la matrona*, in *Roma al femminile*, a cura di A. Fraschetti, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 21-70; S. DIXON, *Cornelia, Mother of the Gracchi*, Routledge, London 2007; K. K. HERSCH, *Cornelia mother of the Gracchi*, in *The Encyclopedia of Ancient History*, Blackwell Publishing Ltd., Oxford 2012, pp. 1790-1791. Un'attestazione del prestigio e, al tempo stesso, dell'influenza politica esercitata dalla madre dei Gracchi è fornita dalla statua collocata «in Metelli publica porticu» (Plin., *nat.* 34.31) che la raffigurava «*insignis*» con ai piedi dei «sandali senza laccio»; avere un monumento dedicato rappresentava per una donna un indubbio privilegio: Plinio il Vecchio (*ibid.*) riferisce a tal proposito che Catone il Censore aveva osteggiato la presenza di statue femminili nelle province romane e tuttavia non aveva potuto evitare che ciò accadesse a Roma, portando ad esempio proprio il caso di Cornelia. Per un approfondimento sulla peculiarità e sulla rilevanza di tale statua cfr. M. KAJAVA, *Cornelia Africana f. Graccorum*, in «Arctos. Acta Philologica Fennica», XXIII, 1989, pp. 119-131. La statura morale di Cornelia ricorre frequentemente, oltre che in Plutarco, anche in altre fonti, come in Seneca (*ad Marciam* 16.3) che le attribuisce l'orgogliosa affermazione: «Non mi riterrò mai sfortunata, io sono colei che ha dato la vita ai Gracchi».

<sup>17</sup> Di cui sappiamo era *hospes*: cfr. Cic., *Lael.* 37. Si è anche sostenuto (cfr. LA GRECA, *Blossio di Cuma* cit., p. 68) che tra la famiglia di Blossio e quella dei Gracchi intercorressero dei rapporti di clientela che potrebbero spiegare lo smodato attaccamento del filosofo al suo allievo.

Massimo, pur accusando Tiberio di aver colpevolmente messo in pericolo la salvezza dello stato, si sentiva egualmente di lodare Blossio per l'amicizia e la lealtà da questi immutabilmente dimostrata al tribuno *in hoc tam pravus propositus*<sup>18</sup>. Cicerone era stato ancora più drastico, vedendo in Blossio non solo il visionario compagno della follia di Tiberio (*comitem illius furoris*), ma addirittura il suo capo (*dux*)<sup>19</sup>. Un giudizio, questo, sulla cui attendibilità credo sia lecito dubitare, perché smentito dallo stesso Cicerone il quale, in altri luoghi<sup>20</sup>, tratteggia Tiberio come un riformatore dissennato, ma pur sempre padrone delle proprie scelte.

Se possiamo escludere con sufficiente certezza che Tiberio sia stato una 'pedina' nelle mani del suo maestro, resta però da definire se e in che misura la legge agraria abbia recepito gli ideali democratici professati dallo stoicismo di Blossio<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Cfr. Val. Max. 4.7.1. Nello stesso passo Valerio Massimo riferisce un aneddoto (riportato in termini simili già in Cic., *Lael.* 37) che chiarisce bene la natura di tale legame. Essendo stata ordinata ai consoli, dopo la morte di Tiberio, una sorta di epurazione dei graccani, Blossio si era rivolto a Gaio Lelio, sperando potesse intercedere per lui e giustificando il proprio agire in nome della sua intimità con Tiberio. Al che gli era stato chiesto se in nome di tale amicizia, di cui tanto si vantava, avrebbe dato fuoco, su ordine di Tiberio, al tempio di Giove. Commenta Valerio Massimo che nessuno lo avrebbe ritenuto un infame se avesse scelto di non rispondere o avesse detto qualcosa a propria disculpa. Ma a quanto pare Blossio decise di non perseguire la propria salvezza («*salutem suam*»), né con un decoroso silenzio («*silentio honesto*»), né con un saggio discorso («*prudenti sermone*»), pur di difendere il ricordo di quella infelice amicizia.

<sup>19</sup> Cic., *ibid.*

<sup>20</sup> Alcuni riferimenti significativi si trovano in Cic., *har. resp.* 19.41: «*Ti. Gracchus convellit statum civitatis, qua gravitate vir, qua eloquentia, qua dignitate!*», *id.*, *Brut.* 103: «*Propter turbulentissimum tribunatum, ad quem ex invidia foederis Numantini bonis iratus accesserat, ab ipsa re publica est interfectus*» e, soprattutto in *id.*, *Lael.* 41: «*Ti. Gracchus regnum occupare conatus est, vel regnavit is quidem paucos menses [...] Hunc etiam post mortem secuti amici et propinqui quid in P. Scipione effecerint, sine lacrimis non queo dicere*». In quest'ultimo passo, dove si palesa il forte il sentimento antipopolare di Cicerone, Tiberio emerge come un *leader* assoluto, capace di trascinare il suo seguito anche quando tutto era ormai perduto.

<sup>21</sup> Rispetto a questa domanda gli studiosi si sono variamente schierati. Vedono un'ascendenza filosofica nelle riforme di Tiberio: LA GRECA, *Blossio di Cuma* cit., pp. 59-123, in particolare p. 95 e, seppur con qualche dubbio, M. SORDI, *I maestri greci di Tiberio Gracco e la polemica antigraecana*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, I, Jovene, Napoli 1984, pp. 125-136. Di parere contrario: DUDLEY, *Blossius of Cumae* cit., p. 97; C. NICOLET, *L'inspiration de Tibérius Gracchus*, in «*REA*», LIVIII, 1965, pp. 142-58 e *id.* (a cura di), *Demokratia e Aristokratia. A propos de Caius Gracchus: mots grecs et réalités romaines*, Publications de la Sorbonne, Parigi 1983; E. GABBA, *Il tentativo*

Dobbiamo prima di tutto considerare che la riforma graccana si inserì in un clima senz'altro propizio, per convergenti ragioni storico-culturali, a veicolare talune idee riformiste.

Con la distruzione ad opera di Scipione Emiliano della ispanica Numanzia si chiude, proprio nel 133 a.C., un lungo periodo di guerre di espansione da cui Roma esce ricca, temibile ma anche socialmente instabile, principalmente a causa di una inadeguata distribuzione, ormai protrattasi da troppo tempo, dei territori conquistati. L'osservazione della realtà delle campagne italiche, pesantemente colpite dalle continue incursioni militari<sup>22</sup>, rendeva più che mai urgente una presa di posizione nei confronti dei piccoli proprietari terrieri, da sempre svantaggiati rispetto ai grandi assegnatari di *ager publicus*.

Ad alimentare ulteriormente questo vento di cambiamento furono i nuovi ideali importati dagli intellettuali greci, sempre più presenti tra le élites romane. L'incontro tra politica e filosofia stoica, favorito dall'aristocratico Circolo degli Scipioni, aveva tra l'altro stimolato una riflessione sulla funzione sociale della proprietà privata e sulla necessità che essa fosse equamente distribuita<sup>23</sup>, anche con riferimento al possesso dei terreni pubblici. Rispetto a questo tema, le componenti più illuminate della oligarchia dirigente, seppur scongiurando ogni torsione democratica, si erano dimostrate propense a trovare una soluzione della questione agraria, come dimostra l'iniziativa presa da uno dei più illustri membri del Circolo Scipionico: il ricco plebeo Gaio

---

*dei Gracchi*, in *Storia di Roma*, a cura di A. Schiavone, II, *L'impero mediterraneo*, I. *La repubblica imperiale*, Einaudi, Torino 1990, p. 673 e D'ALOJA, *Il lessico della riforma nella tradizione su Tiberio Gracco* cit., p. 45.

<sup>22</sup> Di cui danno conto sia Appiano (in particolare *Bell. Civ.* 1.7.30) che Plutarco (*Tib. Gr.* 8.9), attribuendo alla incessante leva militare la causa dello spopolamento delle regioni italiche e dell'inarrestabile afflusso di schiavi braccianti.

<sup>23</sup> Ciò, almeno, è quanto traspare dal pensiero di Ecatone di Rodi (cfr. *Cic., off.* 3.63, su cui *infra* p. 102), allievo del filosofo greco Panezio che, come è noto, era amico di Scipione Emiliano e assiduo frequentatore del suo circolo (cfr. *Vell.* 1.13.3; *Cic., Mur.* 66; *id., fin.* 4.23).

Lelio<sup>24</sup>. A lui si deve la presentazione, attorno al 145 a.C.<sup>25</sup>, di una riforma cui accenna Plutarco<sup>26</sup> volta ad arginare la sfacciata sottrazione delle terre ai contadini. La proposta viene tuttavia osteggiata dai ricchi e Lelio, temendo l'insorgere di tumulti, cautamente desiste, atteggiamento che gli varrà il titolo di *sapiens*<sup>27</sup>.

Quando, una decina di anni dopo, Tiberio propone la sua legge agraria si inserisce, quindi, nel solco di una strada che era stata già stata battuta, seppur da una isolata e illuminata minoranza aristocratica. Lo fa però esponendo un programma che, almeno *in thesi*<sup>28</sup>, palesava una forte carica democratica e si coniugava con le idee progressiste di Blossio. Quest'ultimo era stato ad Atene il discepolo prediletto del filosofo Antipatro di Tarso, i cui ideali si erano diffusi anche a Roma, come attesta un passo, conosciutissimo, del *De officiis*<sup>29</sup>, ove quest'ultimo è polemicamente contrapposto al suo maestro, Diogene di Babilonia. Vi si discute se sia conforme all'onesto che un commerciante venda a caro prezzo il proprio grano a una città ridotta in carestia, senza attendere l'arrivo, che egli sa essere prossimo, di altri approvvigionamenti. Antipatro sul punto è perentorio: egli, pur non trovando ostacoli nel diritto, dovrebbe astenersi dalla vendita, perché l'utile individuale è inseparabile dall'utile comune, e la difesa di ciò che è

<sup>24</sup> La notorietà del personaggio, che data la scarsità delle fonti potremmo considerare abbastanza marginale nella scena politica romana, è dovuta principalmente al tributo offertogli da Cicerone nel suo *Laelius*. Cfr. G. PETROCCHI, *I Lelii, gli Scipioni e il mito del «sapiens»*, in «Ciceroniana», I, 2, 1959, pp. 21-77. Un recente affresco sulla possibile influenza di Lelio nel dibattito filosofico e politico di età graccana si trova in F. SANTANGELO, *Roma repubblicana. Una storia in quaranta vite*, Carocci Editore, Roma 2019, pp. 157-163.

<sup>25</sup> Nel 140 a.C. Lelio aveva ricoperto il consolato, nel 145 a.C. la pretura e in data ancora precedente, nel 151 a.C., il tribunato della plebe. Non è quindi possibile stabilire se si trattasse di una proposta di legge o di un plebiscito. A dire il vero, la vaghezza con cui si esprime Plutarco non ci consente nemmeno di comprendere se l'opposizione da parte dei possidenti giunse durante le *conciones* o, ancora prima, impedendo addirittura che la *rogatio* venisse pubblicata.

<sup>26</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.5.

<sup>27</sup> Plutarco (*ibid.*) conosce e dà conto della polisemia del termine latino (ἐκάτερον γὰρ δοκεῖ σημαίνειν ὁ σαπίης) che traduce con σοφός (saggio) ἢ φρόνιμος (prudente).

<sup>28</sup> Al di là dei possibili fini demagogici, ne è esempio il discorso di Tiberio precedente alla votazione della legge (Plut., *Tib. Gr.* 9.5) nel quale vengono polemicamente contrapposti i «tanti romani» che non possedevano nemmeno «una zolla di terra» e quei pochi che invece vivevano nel lusso.

<sup>29</sup> Cic., *off.* 3.51.

proprio non deve mai andare a scapito degli altri consociati. Ribatte Diogene che seguendo tale ragionamento si arriverebbe al paradosso che nessuno sarebbe legittimato a possedere alcunché e che le cose, invece che venderle, bisognerebbe regalarle. Dalla prima posizione emerge uno stoicismo integrale e convintamente egualitaristico che Blossio sembra aver coerentemente seguito anche quando, dopo il suo esilio forzato da Roma, fonderà assieme ad Aristonico di Pergamo una ideale città degli uguali.

Ma è anche uno stoicismo che predica un inflessibile fronte attivo. Lo dice espressamente Antipatro: «bisogna fare tutto ciò che è in nostro potere, costantemente e indefessamente, per ottenere quello che per natura è di primaria importanza<sup>30</sup>». Un afflato rivoluzionario che era stato forse incoraggiato da due celebri episodi di cui sia Antipatro che Blossio dovevano avere chiara memoria. Il primo riguardava la vicenda di Aristodemo, che sul finire del VI secolo aveva rovesciato l'oligarchia, allora reggente la città di Cuma, guadagnandosi il favore del popolo attraverso la distribuzione delle terre confiscate ai nobili e l'abolizione dei debiti<sup>31</sup>. Il secondo era quello di Sfero di Boristene, che da maestro e consigliere di Cleomene III di Sparta pare avesse convinto il re ad abolire l'eforato e a distribuire quattromila lotti di terreno, sottratti ai latifondisti, a coloro che erano stati precedentemente esclusi per insufficienti requisiti di censo.

Ebbene, l'afflusso di nuovi ideali democratici, i tentativi – seppur sfortunati – di tradurli in pratica presso taluni regimi oligarchici<sup>32</sup>, il mito creato intorno a questi avvenimenti e al ruolo del saggio che affianca colui che detiene il potere o tenta di sovvertirlo, tutti questi elementi che pur si incrociavano nel panorama culturale romano della fine del II secolo a.C. accendendo i toni della politica, non sono tuttavia sufficienti per sostenere che la legge di Tiberio fosse frutto delle

<sup>30</sup> Stob., *Ecl.* 2.7.13-15 (ed. Wachsmuth, Berolini apud Weidmannos, Berlin 1884, rist. 1958).

<sup>31</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 7.8. Dionigi è però molto critico rispetto all'assegnazione delle terre e alla remissione dei debiti disposte da Aristodemo, ritenendole delle riforme demagogiche e finalizzate a ottenere un potere tirannico, opinione che viene riproposta con riferimento a Tiberio in 34-35.33, *exc. de Virt. et Vit.* pp. 310-312 (su cui infra nt. 473, p. 158).

<sup>32</sup> Aristodemo fu assassinato da una fazione aristocratica e Cleomene costretto alla fuga da Arato, stratego della lega achea schieratasi contro il re spartano.

spinte egualitarie di Blossio. Ciò in effetti non traspare nel disegno agrario di Tiberio.

Da Plutarco desumiamo addirittura il contrario, che era, cioè, la legge «più mite e benigna mai scritta<sup>33</sup>» e che, «nonostante fosse così mite», il popolo era disposto a scordare le ingiustizie passate, temendone di ulteriori. Appiano<sup>34</sup> conferma questa ricostruzione, spiegando che Tiberio non mirava ad espropriare i terreni privati dell'aristocrazia, ma a ridistribuire le eccedenze di *ager publicus* da questa illegalmente detenute, nell'ennesimo tentativo – perché in precedenza ve ne erano stati altri<sup>35</sup> – di ristabilire la legalità violata<sup>36</sup>. Sembrerebbe, dunque, che il popolo si fosse accontentato di fare un piccolo passo avanti, temendo di veder ulteriormente peggiorare la propria condizione.

Insomma, nella legge di Tiberio non vi è traccia di quella utopia egualitaria vagheggiata da Blossio e da Antipatro. La verità è che la questione agraria toccava un problema, quello della destinazione dei territori occupati o sottratti al nemico, che Roma aveva dovuto affrontare fin dalle sue origini. Un problema che si era variamente ripresentato nel tempo e al quale veniva ora offerta, tramite Tiberio Gracco, una soluzione pur sempre 'romana', sulla scia di precedenti norme romane, prime fra tutte la famosa legge Licinia Sestia *de modo agrorum*.

Che ruolo hanno avuto allora le idee democratiche di Blossio? I loro frutti non vanno cercati nel linguaggio della legge, ma in quello della politica. Ci sono almeno due occasioni<sup>37</sup> in cui le parole di Tiberio rivelano obiettivi democratici ben più ampi della sua riforma agraria: quando, a seguito del veto di Ottavio, egli pone all'assemblea della plebe la questione «se un tribuno che si pone contro il popolo debba rimanere in carica<sup>38</sup>» e, ancor più marcatamente, quando egli spiega le ragioni dell'abrogazione di Ottavio nel famoso discorso riportato

<sup>33</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.2.

<sup>34</sup> App., *Bell. Civ.* 1.9.

<sup>35</sup> La misura massima di iugeri da attribuire in concessione a ciascun assegnatario era già stata fissata da precedenti norme legislative e veniva ora solo riconfermata da Tiberio. Su questo aspetto rimandiamo al capitolo 2, § 1.

<sup>36</sup> Un accenno all'inosservanza di una precedente normativa agraria e al contenuto non 'espropriativo' della riforma si trova anche in Plut., *Tib. Gr.* 10.4.

<sup>37</sup> Una terza occasione si ha nel discorso di presentazione della legge di cui si è fatto cenno alla nota 28.

<sup>38</sup> App., *Bell. Civ.* 1.12.51.

da Plutarco, sul quale avremmo modo di soffermarci. Qui basti dire che tale discorso non mirava a giustificare la legge in sè, quanto il suo procedimento approvativo nel corso del quale, contro ogni previsione, la volontà del popolo deliberante era stata anteposta a quella espressa, attraverso il proprio veto, da Ottavio.

Si direbbe che il doveroso rispetto degli interessi del popolo fosse diventato, al tempo stesso, per Tiberio un mezzo di legittimazione del proprio operato e per i suoi avversari politici un mezzo di delegittimazione di quello stesso operato. Tiberio è il difensore del popolo, Tiberio è il nemico della patria. Due conclusioni opposte, fondate su due concezioni del potere tribunizio altrettanto divergenti: l'una, che rimanda ai principi della democrazia greca, incentrata sulla fiducia che il popolo ripone nel *suo* magistrato e sulla pretesa che tale fiducia non venga disattesa, l'altra ancorata al più tradizionale principio della *sacrosactitas* romana, che impone a tutti, popolo compreso, il rispetto della volontà dei tribuni.

Non conosciamo il contenuto della proposta del 'sapiens' Lelio; è però da credere che fosse ancor più mite di quella di Tiberio, eppure anch'essa fu duramente osteggiata. La diversità allora sta proprio nell'atteggiamento dei due proponenti: Tiberio insiste, ora possiamo dirlo, stoicamente, ignorando addirittura il veto del collega, mentre Lelio prudentemente indietreggia.

Se quindi non possiamo sostenere che Blossio sia stato l'ispiratore della legge agraria, è comunque verosimile che abbia accompagnato Tiberio lungo il suo percorso di riforme, rafforzandone i propositi democratici. E forse non sbaglia Fernando La Greca<sup>39</sup> quando intravede, dietro la ferrea volontà di Tiberio, quel *daimònion* socratico che Antipatro stesso invitava a seguire come una luce interiore, senza lasciarsi deviare da eventuali segni premonitori. Un suggerimento che lo stesso Blossio pare avesse rivolto a Tiberio quando questi si accingeva a salire al Campidoglio per farsi rieleggere al tribunato, il giorno in cui fu poi ucciso. Al manifestarsi di una serie di presagi funesti (i polli dai quali si solevano trarre gli auspici avevano rifiutato il becchime, Tiberio stesso era inciampato procurandosi una ferita, alcuni corvi erano stati visti lottare lasciando cadere una pietra a terra) tutti, anche i più

<sup>39</sup> LA GRECA, *Blossio di Cuma* cit., p. 75.



coraggiosi tra i graccani, avevano ritenuto prudente rincasare. Solo Blossio, stando a Plutarco, lo aveva incitato a non curarsi delle usanze romane che gli avrebbero imposto di interpretare negativamente quei presagi «perché sarebbe stato il colmo della vergogna e della umiliazione (αἰσχύνην ἔφη και κατήφειαν) se Tiberio, difensore del popolo romano, per paura di un corvo non avesse risposto alla chiamata dei cittadini<sup>40</sup>». L'episodio, sebbene di dubbia storicità, ci restituisce tutto il senso dell'insegnamento di Blossio. Anche qui, come nel celebre discorso che Tiberio pronuncerà ai concili della plebe dopo l'abrogazione di Ottavio, si affaccia una concezione giusfilosofica nuova, anche qui c'è un popolo che chiama (e si aspetta di essere soddisfatto). A ben vedere anche il lessico che ricorre è quello proprio della filosofia greca, dove αἰσχύνη è la vergogna piena di rimorso che secondo Aristotele si prova rispetto a un comportamento immorale, ancor prima che anti-giuridico<sup>41</sup>.

Ma torniamo a Plutarco, il quale dopo aver annoverato altre possibili ragioni ispiratrici di Tiberio (la sua personale ambizione di distinguersi, le pressioni ricevute in tal senso dalla madre o, ancora, la presa di coscienza dello stato di abbandono delle campagne dell'Etruria) conclude chiudendo il cerchio rispetto all'opinione iniziale che enfatizzava l'influenza dei due maestri greci: «ma fu il popolo stesso ad alimentare al massimo la sua passione e la sua ambizione, esortandolo con scritte sui portici, sui muri e sulle tombe<sup>42</sup>, a far restituire ai poveri

<sup>40</sup> Plut., *Tib. Gr.* 17.5.

<sup>41</sup> Si veda Arist., *Eth. Nic.* 1128b 32-35, che distingue appunto tra una vergogna precedente e inibitoria (αἰδώς) che deriva dal rispetto che si prova verso gli altri e una vergogna successiva (αἰσχύνη) che deriva da una azione immorale e turpe.

<sup>42</sup> A giudizio di FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* cit., p. 62 non è verosimile «che il popolo stesso» abbia «dato a Tiberio la più forte spinta ad agire con iscrizioni sui muri». In particolare dubita che tali avvisi possano risalire ai tempi della campagna elettorale: Tiberio avrebbe tenuto scientemente nascosto il suo programma per non destare scalpore, presentando la riforma agraria a elezioni concluse, nei mesi precedenti la sua entrata in carica ufficiale, il 10 dicembre. La notizia delle iscrizioni pubbliche acquisterebbe attendibilità in relazione a questa fase intermedia (tra l'elezione e l'entrata in carica del tribuno). Ora, può essere che Tiberio abbia prudentemente atteso di essere eletto prima di svelare i suoi piani ma, a nostro avviso, ciò non esclude affatto che, come in effetti crediamo, al momento della candidatura egli avesse già raccolto le sollecitazioni provenienti dai piccoli proprietari terrieri e dai nullatenenti che da tempo impegnavano il dibattito pubblico e culturale romano. Si deve infatti tener conto che la legge di Tiberio si pose sulla scia della precedente proposta di Gaio Lelio che, per quanto

la terra pubblica<sup>43</sup>». A emergere come ispiratore dell'iniziativa gracca nella versione di Plutarco è allora il *demos* inteso, questa volta sì, in termini greci più che romani. Il popolo che, secondo uno stoico 'puro' qual era Blossio di Cuma, doveva costituire la base legittimante e al tempo stesso il fine ultimo dell'azione dei tribuni della plebe.

### 1.3. Tiberio e i 'suoi' giuristi

Il racconto di Plutarco è stato giudicato poco attendibile<sup>44</sup> quando attribuisce agli intellettuali greci sopra ricordati e, nel contempo, al «pontefice massimo Crasso», «al giurista Mucio Scevola, allora console», e ad «Appio Claudio, suocero di Tiberio», il ruolo di consiglieri di quest'ultimo<sup>45</sup>.

La contraddizione è però solo apparente e, anzi, può essere facilmente superata.

Abbiamo visto che in un primo momento Plutarco riferisce che Tiberio si mise in azione (ὤρμησε τὴν πρᾶξιν) per rimediare all'iniqua gestione dell'*ager publicus*, spinto a ciò da Blossio e da Diofane. Questa, almeno, era l'opinione comune, alla quale se ne contrapponevano altre, poi tralasciate da Plutarco e di cui abbiamo già accennato. Lo storico greco prosegue dicendo che comunque (οὐ μὴν, come a dire: al di là di chi o cosa ispirò Tiberio da un punto di vista teorico) questi non predispose (συνέθηκε) da solo la legge agraria, ma si fece assistere «da coloro che primeggiavano per virtù e buona reputazione<sup>46</sup>», tra i quali vengono per l'appunto annoverati Publio Mucio Scevola, il di lui fratello Publio Licinio Crasso Muciano e Appio Claudio Pulcro<sup>47</sup>.

I piani sono evidentemente diversi ma non si autoescludono: uno attiene all'iniziativa politica che, in una prospettiva filosofica, deve essere sempre accompagnata da retti propositi (πρᾶξις), l'altro alla pe-

---

incompiuta, aveva riportato in auge il problema della spartizione della terra pubblica e risollevato le speranze della plebe rurale.

<sup>43</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.10.

<sup>44</sup> Di questa opinione è SORDI, *I maestri greci di Tiberio Gracco* cit., p. 129.

<sup>45</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.1.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Console nel 143 a.C., censore nel 136 a.C. (Plut., *Tib. Gr.* 4.2) e, successivamente, *princeps senatus*, morì poco dopo Tiberio, in data imprecisata (cfr. App., *Bell. Civ.* 1.18.73).

rezza richiesta per tradurre in legge quei propositi e di cui Tiberio era verosimilmente sprovvisto. Ci sembra di cogliere nelle pieghe del discorso di Plutarco la stessa distinzione (che non è però contrapposizione) tra *πρᾶξις* e *ποίησις* già usata da Aristotele<sup>48</sup> (di cui non a caso lo storico greco recepì numerose dottrine<sup>49</sup>) per spiegare, in una dimensione sociale, il senso dell'agire umano. Mentre la *πρᾶξις* è l'azione morale che si giustifica da sola, come avviene per la politica, l'insegnamento e tutte quelle attività collettive nel cui ambito agire moralmente rappresenta di per sé già un risultato, la *ποίησις* è l'azione finalizzata alla produzione di un oggetto materiale o anche immateriale, ma pur sempre percepibile e fruibile dall'esterno, come appunto una poesia o, per quanto qui interessa, una legge.

Seguendo la partizione aristotelica, è dunque su quest'ultimo fronte che vengono in aiuto di Tiberio i tre illustri personaggi citati da Plutarco (e, per quanto riguarda Scevola e Crasso, come vedremo anche da Cicerone). Un aiuto concreto, fattivo, finalizzato ad ottenere un risultato pratico. Anche il verbo usato da Plutarco, *συντίθημι*, letteralmente 'mettere insieme', ci sembra renda bene l'idea del comporre, in senso tecnico e giuridico, un atto legislativo (il cui testo era anche sotto il profilo formale strutturato in parti distinte).

Da un'attenta lettura del testo greco, comprendiamo anche che Tiberio non aveva chiesto dei suggerimenti generali, per esempio sui tempi e sui modi di presentazione della proposta, ma dei veri e propri *responsa* (questo è infatti il significato corretto da attribuire al participio medio aoristo *χρησάμενος*: da *χράω*, consulto, ma anche – e qui più propriamente – domando un responso) che nessuno meglio del

<sup>48</sup> La divisione è tipizzata in due passaggi dell'Etica Nicomachea: «Chiunque produca, produce in vista di qualche fine e non è un fine assoluto (ma rispetto a qualcosa e di qualcosa) ciò che viene prodotto, bensì lo è ciò che è oggetto d'azione. Infatti agire bene è un fine, mentre l'appetito è appetito di questo fine» (Arist., *Eth. Nic.*, 6.1139b.2-4). «Il fine della produzione (*ποίησις*) è diverso (dalla *ποίησις*) mentre non potrebbe esserlo quello dell'azione (*πρᾶξις*) perché lo stesso agire bene è un fine» (Arist., *ivi*, 6.1140b.6-7)» (traduzione di L. Caiani, in *Etiche di Aristotele*, UTET, Torino 1996, p. 343).

<sup>49</sup> Gli autori moderni (per tutti: H. ERBSE, *Die Bedeutung der Synkrisis in den Parallelenbiographien Plutarch*, in «Hermes», LXXXIV, 1956, p. 400) concordano nel sostenere che vi siano numerose coincidenze concettuali tra le opere dello storico greco, specialmente tra il *De virtute morali*, e le opere aristoteliche.

giurista Publio Mucio Scevola e del futuro<sup>50</sup> pontefice massimo Crasso Muciano, poteva offrirgli.

Non dobbiamo poi dimenticare che, per quanto Tiberio fosse già popolarissimo sia grazie alla sua dimostrata abilità oratoria, sia grazie alla sua illustre ascendenza<sup>51</sup>, sotto il profilo della carriera politica era ancora alle prime armi<sup>52</sup> e risulta difficile credere che potesse condurre da solo una campagna legislativa che si prospettava da subito insidiosa.

Sciolti i dubbi su una possibile conflittualità tra il ruolo dei precettori greci e quello degli 'esperti di settore', è lecito addirittura pensare che tra di essi fosse sorta una collaborazione o comunque vi fosse stato uno scambio di idee che li aveva portati a condividere una comune linea politica. È notizia che non trova smentita quella riportata da Cicerone<sup>53</sup> secondo cui Blossio di Cuma era *hospes* della famiglia di Publio Mucio, per cui i rapporti intercorrenti tra i due dovevano essere intimi, oltre che stabili.

Ma anche senza la testimonianza di Cicerone saremmo in grado di valorizzare la vicinanza tra i due personaggi. Ormai uscito dal monopolio del collegio pontificale, il sapere giuridico iniziava a subire, proprio negli anni in cui fu attivo Tiberio, proficue contaminazioni da parte delle tecniche diairetiche appartenenti al pensiero stoico greco, ragion per cui dovevano ritenersi sempre più frequenti i punti di contatto tra la filosofia, il diritto e tra i rispettivi esponenti delle due discipline<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> È da escludere che Crasso sia stato pontefice massimo proprio nel 133 a.C., ciò per due ragioni: da un lato perché, come attestato altrove (Plut., *Tib. Gr.* 21.6; App., *Bell. Civ.* 1.16.68), in quell'anno la carica era ricoperta da Scipione Nasica, dall'altro lato perché, quando Plutarco nomina i tre principali consiglieri di Tiberio, solo con riferimento a Publio Mucio Scevola precisa che era allora (τότε) console. R.A. BAUMANN, *Lawyers in Roman Republican Politics. A study of the Roman jurists in their political setting, 316-82 BC*, C.h. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1983, p. 304 ritiene, seguendo T.R.S. BROUGHTON (in *Magistrates of the Roman Republic*, I, American Philological Association, New York 1951, p. 499), che Crasso sia divenuto pontefice massimo successivamente a Nasica, nel 132.

<sup>51</sup> È noto che Tiberio era il figlio maggiore dell'omonimo Tiberio Sempronio Gracco di origine plebea e di Cornelia, figlia di Publio Cornelio Scipione Africano, di antica famiglia aristocratica.

<sup>52</sup> Tiberio arrivò al tribunato avendo ricoperto in precedenza la carica di questore.

<sup>53</sup> Cic., *Lael.* 37.

<sup>54</sup> Lo stesso Crasso Muciano è ricordato come un fervente studioso della lingua greca e

In quegli stessi anni i giuristi laici iniziano anche ad emanciparsi dalla politica e a legittimare i propri *responsa* in base all'autorevolezza del proprio sapere e della propria indipendenza di giudizio, qualità che sia Publio Mucio<sup>55</sup> che il fratello Crasso Muciano incarnavano alla perfezione. Ne dà prova il famoso aneddoto riportato nel *De oratore*<sup>56</sup> a proposito di quel contadino che aveva chiesto un parere a Crasso ricevendo una risposta '*pro veritate*' che lo scontentava, perchè contraria ai suoi interessi, seppur avvallata anche da Publio Mucio. Venuto a conoscenza della questione e delle necessità pratiche dell'interpellante, il console Servilio Galba era poi facilmente riuscito, a colpi di oratoria e facendo leva sull'equità della propria opinione, a smontare la tesi di Crasso che era invece saldamente ancorata allo *ius*. Qui non interessa indagare il rapporto, messo in evidenza dal brano, tra il diritto, sostenuto dalla tradizione e l'equità, sostenuta dall'oratoria quali linee direttive della *interpretatio prudentium*<sup>57</sup>. Ciò che rileva è che, in

---

dei suoi dialetti (cfr. Val. Max., 8.7.6 e Quint., *Inst.* 11.2.50).

<sup>55</sup> Su Publio Mucio giurista si veda M. BRETONE, *Publius Mucius et Brutus et Manlius, qui fundaverunt ius civile* (D.1,2,2,39), in *La critica del testo. Atti del II Congresso internazionale della società italiana di Storia del Diritto* (Venezia, 18-22 settembre 1967), Leo S. Olschki, Firenze 1971, pp. 103-116 e G. GROSSO, *P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica*, in «Archivio Giuridico», CLXXIV, 1968, p. 204 ss. (ora anche in *id.*, *Tradizione e misura umana del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano 1976, pp. 105 ss.) La posizione politica assunta dal medesimo, prima e dopo l'uccisione di Tiberio, è stata attentamente vagliata e approfondita da A. GUARINO, *La coerenza di Publio Mucio*, Jovene, Napoli 1981, *passim* il quale non scorge una contraddittorietà nel suo modo di rapportarsi alla vicende graccane: se in un primo tempo egli si era rifiutato di procedere contro Tiberio, che il senato considerava un tiranno, e aveva poi dichiarato legittimo il suo assassinio da parte di Scipione Nasica, non fu per opportunismo politico ma perché le due situazioni erano giuridicamente diverse. Come console non poteva ordinare l'uccisione di un cittadino che non fosse stato previamente sottoposto a processo (Plut., *Tib. Gr.* 19.4), mentre Nasica, agendo come un privato cittadino, aveva legittimamente (cfr. *dom.* 91 e *Planc.* 88) eseguito una pena contro un nemico dello Stato. In sintonia con la tesi di Guarino si è recentemente espresso F.M. SILLA, *Violenza, potere e forme giuridiche. I cd. 'Senatusconsulta ultima'*. *Casistica*, in *La dittatura romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli, Jovene 2017, p. 296. L'«indifferenza personale» con cui Publio Mucio rendeva i propri responsi emerge, secondo A. PALMA, *Publio Mucio Scevola e la "dote di Licinia"*, in *Fraterna Munera, Studi in onore di Luigi Amirante*, I, Lipotipografia Gutenberg, Salerno 1998, pp. 323-333, anche in un parere, richiamato in D.24.3.66 pr., che egli aveva prestato a favore della moglie di Caio Gracco, rilevando la responsabilità di quest'ultimo nella causazione della *seditione* che aveva condotto alla sua stessa morte, al solo fine di meglio tutelare le pretese della propria assistita.

<sup>56</sup> Cic., *orat.* 1.239-240.

<sup>57</sup> Su cui rimandiamo all'approfondimento di A. SCHIAVONE, *Publio Mucio e la nascita*

questa alternanza di vie, secondo Cicerone ‘i giuristi di Tiberio’ stavano rigorosamente dalla parte dello *ius*, e dobbiamo pensare che ciò abbiano fatto anche nel contribuire alla redazione della legge agraria.

È un ulteriore indizio da cui ricaviamo che la riforma di Tiberio non fosse lesiva dei diritti, ma piuttosto degli interessi, avvertiti come intangibili per quanto giuridicamente sprovvisti di tutela, degli aristocratici i quali dovevano per questo giudicare la legge iniqua, più che illegittima.

In questo senso Floro<sup>58</sup>, che non è certo un simpatizzante graccano, può far testo sui motivi di opposizione della aristocrazia quando, riferendosi alle leggi di Tiberio e di Caio, dice che esse avevano solo una parvenza di equità (*species aequitatis*) e si domanda con quale mezzo la plebe potesse riottenere la terra senza rovinare i possessori che facevano pur sempre parte del popolo.

Il punto è che trovare un equilibrio tra le parti sociali che scongiurasse la sedizione si prospettava come un compito assai arduo e, in fondo, estraneo al ruolo di un giurista, per quanto autorevole e preparato, come Publio Mucio. In presenza di uno *status quo* stratificato e strenuamente difeso da chi reggeva il potere, muoversi sulla linea rigorosa del diritto poteva non essere sufficiente per mettere al sicuro la riforma, come in effetti dimostrerà il veto, evidentemente strumentale, di Ottavio. Il dibattito giuridico sulla legge di Tiberio trascende quindi da subito la legittimità dei suoi contenuti spostandosi invece sulla legittimità della sua anomala approvazione. Ed è qui, di fronte all'*intercessio* esercitata da Ottavio, che torna ad essere necessario il parere di un giurista.

Il ruolo, tutt'altro che comprimario, giocato da Publio Mucio in tale circostanza è stato particolarmente valorizzato da Antonio Guarino<sup>59</sup>, a giudizio del quale fu proprio costui a sostenere la proposta di *abrogatio* avanzata da Tiberio ritenendolo un atto legittimo nella misura

---

della letteratura giuridica romana, in *Roma tra Oligarchia e Democrazia. Atti del Convegno di diritto romano (Copanello 28-31 maggio 1986)*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1998, pp. 155-158.

<sup>58</sup> Flor., *epit.* 3.13.

<sup>59</sup> Cfr. GUARINO, *La coerenza di Publio Mucio* cit, p. 111 ss. e *id.*, *L'abrogazione di Ottavio*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli», LXXXI, 1970, pp. 236-266 (ora anche in GUARINO, *Pagine di diritto romano*, III, Jovene, Napoli 1994, pp. 303-331, da cui citeremo).

in cui veniva rimesso alla decisione popolare<sup>60</sup>; l'autorevolezza di tale parere avrebbe, di rimando, influenzato lo stesso Ottavio, inducendolo a non intercedere per evitare la propria destituzione.

Quest'ipotesi non ha convinto Pietro Cerami<sup>61</sup> secondo il quale Ottavio non si oppose alla proposta di *abrogatio* proprio perché la giudicava inammissibile. In altri termini, se interpretiamo bene i rilievi mossi a Guarino, Ottavio avrebbe considerato non solo inutile ma addirittura pericoloso apporre il veto ad un'iniziativa che, in quanto 'incostituzionale', era destinata ad essere caducata, a prescindere dall'esito della votazione, mentre il veto avrebbe portato a riconoscere, almeno in astratto, la sua legittimità.

Anche a nostro parere è poco probabile che Marco Ottavio avesse subito l'ascendente di Publio Mucio, ma per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate da Cerami<sup>62</sup>. Per prima cosa apprendiamo da Plutarco che Ottavio in realtà aveva cercato di opporsi alla procedura abrogativa. Come vedremo meglio in seguito, quando i concili della plebe si riunirono la seconda volta per deliberare la legge agraria, poiché il collega non desisteva dall'*intercessio*, Tiberio propose come unico rimedio che uno dei due venisse privato della carica: «allora esortò Ottavio a far votare il popolo prima su di lui»<sup>63</sup>, dicendo che sarebbe tornato subito alla vita privata se questa era la volontà del popolo.

Ottavio però si rifiutò di mettere ai voti tale proposta; un rifiuto che Tiberio fu costretto ad accettare non potendo costringere un collega

<sup>60</sup> Secondo Guarino (ivi, pp. 329-330) sarebbe stato Publio Mucio ad aprire la strada ad una nuova concezione di 'sovranità popolare' in occasione della pace conclusa con i Numantini (su cui *supra* nt. 7): giudicandone oltraggiose le condizioni, i romani disposero la *deditio* del console Mancino che le aveva pattuite. Poiché a loro volta i Numantini lo riconsegnarono a Roma, si pose il problema se Mancino godesse ancora dello *status civitatis*. Fu allora che Publio Mucio si espresse nel senso che se il popolo aveva deciso la *deditio* (*iussisset dedi*), non era più possibile contravvenire a tale volontà, con la conseguenza che «*ex civitate expulsisse videtur* (D. 50.7.18 (17))».

<sup>61</sup> P. CERAMI, "Abrogatio magistratuum", in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, I, Jovene, Napoli 1984, pp. 353-354.

<sup>62</sup> Ovviamente Ottavio non poteva approvare l'*abrogatio* proposta contro di lui ma non risulta che abbia inteso sollevarne l'invalidità. Diodoro Siculo (34-35.7, *exc. de Sent.*, pp. 386-387) sembra anzi attestare il contrario quando afferma che Ottavio, dopo essere stato destituito, per quanto non accettasse tale situazione, «tuttavia non osò esercitare la tribunicia potestà, rimanendosene cheto a casa».

<sup>63</sup> Intende Tiberio Gracco (Plut., *Tib. Gr.* 11.7).

coperto da *sacrosanctitas* a compiere un atto contro la sua volontà. Se la plebe si fosse espressa su Tiberio, è molto probabile che lo avrebbe confermato in carica e, per come era stata posta la questione, a essere destituito sarebbe stato Ottavio<sup>64</sup>. È quindi comprensibile che egli, senza dover ricorrere a consulti giuridici, si fosse opposto alla richiesta di dare impulso all'*abrogatio*, costringendo così Tiberio a sciogliere l'assemblea e a disporre un ulteriore rinvio per poter tornare a votare, questa volta su Ottavio.

Resta ora da capire perché, quando si trattò di votare su di lui, non abbia nuovamente provato a fermare Tiberio. Possiamo a nostra volta tentare di avanzare un'ipotesi. In questo caso, se Ottavio avesse posto il veto lo avrebbe fatto palesemente a favore di sé stesso, esponendosi non solo al discredito pubblico ma anche a possibili conseguenze sanzionatorie al termine della carica. Come avremo modo di esaminare più avanti, l'abuso dei poteri tribunizi era già stato sanzionato in passato proprio con riferimento all'ipotesi in cui l'*intercessio* venisse esercitata contro gli interessi della plebe o per fini personali. Il pericolo di ripercussioni, anche giuridiche, non doveva dunque essere ignoto ad Ottavio, tanto più che già si era attirato numerose critiche per aver osteggiato la *Lex agraria*. La sua posizione risultava compromessa e questo, più che l'autorevolezza della (supposta) presa di posizione di Mucio Scevola in ordine alla legittimità dell'*abrogatio*, lo spinse a non interrompere la votazione su se stesso.

<sup>64</sup> Non ci sembra plausibile l'ipotesi di Diodoro Siculo, secondo il quale Ottavio avrebbe potuto far votare al tempo stesso su sé stesso e su Tiberio (34-35.7, *exc. de Sent.*, pp. 386-387: «κάκεινον ἅμα ψήφισμα περιέχον τὴν ἀφαίρεσιν τῆς Γράκκου δημαρχίας») di modo che, se la votazione fosse stata legittima (ἐννόμων), entrambi sarebbero ritornati privati cittadini, mentre se fosse stata illegittima (παρὰ νόμῳ), sarebbero rimasti in carica. Questa possibilità, di una votazione simultanea sui due tribuni, avrebbe avuto poco senso e infatti non viene adombrata né da Plutarco né da Appiano. Si pensi solo al caso in cui Tiberio e Ottavio fossero stati riconfermati in carica: si sarebbe riproposto il problema del veto di Ottavio che difficilmente avrebbe deciso di ritirarlo. Non ci sembra poi accoglibile la seguente traduzione proposta da G. BEJOR (a cura di), *Diodoro Siculo, Biblioteca Storica. Libri XXI-XL. Frammento su Roma e l'ellenismo*, Rusconi, Milano 1988, p. 244: «avrebbe potuto acconsentire anch'egli ad una votazione che rimuovesse Gracco dal tribunato». Correttamente P. BOTTERI, *Les fragments de l'histoire des Gracques dans la Bibliothèque de Diodore de Sicile*, Librairie Droz, Genève 1992, p. 56-57 sottolinea che l'avverbio ἅμα indichi «en même temps» che è l'unico significato che motivi l'eventuale contemporanea destituzione o permanenza in carica dei due colleghi tribuni.



Se da un lato ci sembra dunque improbabile che Publio Mucio abbia condizionato le scelte di Ottavio, appare invece verosimile che egli, da giurista più che da console, abbia sostenuto Tiberio, sia per quanto riguarda la proposta di destituzione sia per quanto riguarda la redazione della legge agraria.

Di questo suo coinvolgimento abbiamo vari riscontri nelle fonti.

Come rileva Guarino<sup>65</sup>, negli *Academica Priora*<sup>66</sup> Cicerone fornisce una testimonianza importante affermando che i *seditiones cives*, per allontanare da sé ogni accusa di eversione contro lo stato, erano soliti sostenere che dalla loro parte si erano schierati anche i cittadini più specchiati. E porta ad esempio proprio i due *sapientissimos et clarissimos fratres* Publio Licinio Crasso e Publio Mucio Scevola i quali, a detta di tali facinorosi cittadini, sarebbero stati coautori delle leggi di Tiberio (*aiunt T. Graccho auctores legum fuisse*), «il primo invero, come è noto, apertamente (*quidem, ut videmus, palam*), il secondo, come si sospetta, in modo più occulto (*alterum, ut suspicantur, obscurius*)». Che a redigere la legge fossero stati due insigni giuristi come Crasso e Scevola<sup>67</sup> era un dato prezioso che i seguaci di Tiberio, stando a Cicerone, sfruttarono abilmente o, potrebbe anche sorgere il sospetto, ebbero interesse a far passare per vero. A una collaborazione dei due giuristi sembra però credere lo stesso Cicerone dal momento che per primo sente il bisogno di precisare in che termini essa sarebbe stata effettivamente (*quidem*) prestata, dall'uno (*palam*) e dall'altro (*obscurius*).

Ora, che Crasso si fosse schierato dalla parte del 'popolo' è provato dal fatto che fece parte della commissione di attuazione della riforma agraria, subentrando proprio a Tiberio dopo la sua uccisione<sup>68</sup>. Ciò evidentemente avvalora anche la tesi di un suo fattivo coinvolgimento

<sup>65</sup> GUARINO, *La coerenza di Publio Mucio* cit., p. 28 ss.

<sup>66</sup> Cic., *acad. pr.* 2.5.13.

<sup>67</sup> BAUMANN, *Lawyers in Roman Republican Politics* cit., p. 248, dubita che l'apporto di Crasso Muciano sia stato significativo, ritenendo Publio Mucio «*the major contributor*»; questa ipotesi troverebbe sostegno proprio in Plutarco che si limita a ricordare Muciano come pontefice, mentre di Publio sottolinea espressamente che era un giurista. Ad ogni modo, secondo l'Autore le conoscenze giuridiche di Muciano erano inferiori rispetto a quelle del fratello e tale inferiorità si sarebbe tradotta anche in una collaborazione meno attiva da parte del primo nella redazione del testo legislativo. Muciano doveva comunque godere di una certa fama come giurista. Un suo contemporaneo, Sempronio Asellione, sosteneva infatti che fosse *consultissimus* (fr. 8 Pet. = Gell. 1.13.10).

<sup>68</sup> Plut., *Tib. Gr.* 21.1.

nella preparazione del testo della legge e nelle ulteriori fasi approvative.

Qualche domanda in più dobbiamo porcela invece rispetto al ruolo, giudicato *'obscurius'*, di Publio Mucio. Innanzitutto non è chiaro il significato dell'espressione usata da Cicerone. Oscuro, ovvero ambiguo, perché Publio inizialmente aiutò Tiberio a scrivere la riforma, ma poi, alla resa dei conti finale, non condannò l'iniziativa omicida mossa contro quest'ultimo da Scipione Nasica? Oppure oscuro nel senso di *'meno visibile'* come in effetti si conveniva al suo ruolo di console, magistrato della *res publica* e non della (sola) plebe? La rettitudine del personaggio, su cui nemmeno gli autori antichi sembrano dubitare, farebbe propendere per questa seconda interpretazione.

Quali che siano stati i modi scelti da Publio Mucio e da Crasso per interagire nel procedimento della *Lex agraria*, ci sembra di poter confermare la nostra impressione iniziale, ovvero che essi costruirono con Tiberio una collaborazione stabile e duratura. E non è forse un caso che Cicerone li qualifichi come autori delle sue leggi (*legum*, al plurale). Pare infatti che i progetti presentati nel 133 a.C. furono due, quello contro il quale venne opposto il primo veto e quello, emendato, contro il quale venne opposto il secondo veto. Ma, a ben vedere, anche la votazione che destituì Ottavio aveva natura di legge<sup>69</sup>. E allora quando Cicerone attribuisce ai due giuristi in questione la paternità delle *'leggi'* graccane, forse intende riferirsi a tutte le iniziative di Tiberio, ivi inclusa la proposta abrogativa della carica di Ottavio che era anche la più ardita e bisognosa di supervisione giuridica.

Che Tiberio avesse chiesto un responso ai *prudentes* nel momento cruciale, ovvero prima di proporre l'abrogazione del collega, oltre a trovare una labile traccia nelle parole di Cicerone, ci sembra quindi del tutto verosimile.

Quasi certamente non venne chiesto il parere preventivo (l'*auctoritas*) del Senato<sup>70</sup>. Tale conclusione ci è suggerita dalle fonti che tacciono sul punto, ma anche da intuibili ragioni politiche: il senato, che si

<sup>69</sup> Su questo aspetto rinviamo al capitolo 2 § 4.

<sup>70</sup> Requisito che probabilmente non era nemmeno obbligatorio per l'approvazione dei plebisciti. Sul tema si veda J. L. FERRARY, *Dall'ordine repubblicano ai poteri di Augusto. Aspetti della legislazione romana*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2016, pp. 10-11 e la postilla alle pp. 39-40.

era già rivelato contrario alla legge ed era stato anche ufficiosamente interpellato - senza successo - da Tiberio tra la seconda e la terza votazione, avrebbe certamente espresso parere negativo.

Conscio di avere la *nobilitas* contro, Tiberio si sarà allora rivolto a coloro che, oltre a essere i massimi giuristi dell'epoca, avevano partecipato in prima persona alla redazione della legge agraria. È da escludere tuttavia che la decisione di far destituire Ottavio sia stata presa unicamente interpellando Scevola (o chi per lui), posto che tale *modus operandi* svilirebbe il valore della collegialità del tribunato della plebe. Verosimilmente Tiberio si rivolse per primi agli altri tribuni, i quali dovettero essere altrettanto propensi ad eludere il veto di Ottavio, non avendolo opposto a loro volta. Nondimeno, la scelta dello strumento attraverso il quale vanificare l'opposizione di Ottavio, prima ancora che dell'opinione di Scevola e degli altri giuristi consiglieri di Tiberio, risentì probabilmente di quella di Blossio di Cuma. Questi, avendo osservato da vicino il funzionamento della democrazia ateniese, era infatti in grado di suggerire a Tiberio di mettere ai voti l'*abrogatio* di Ottavio, sulla scia della procedura adottata nelle pritanie greche<sup>71</sup> per rimuovere dalla carica i magistrati infedeli.

L'azione di Tiberio non fu quindi condotta 'in solitaria', ma sfruttando sinergicamente vari saperi e competenze.

#### 1.4. Marco Ottavio: chi era costui?

Le fonti attestano che Tiberio incrociò lungo il suo breve percorso politico molti avversari ma non vi è dubbio che, tra questi, Marco Ottavio abbia esercitato il ruolo più ostativo.

Ciò nonostante, la storiografia gli dedica scarsa attenzione. Plutarco si limita a precisare che Ottavio aveva un contegno serio e mite e che era ottimo amico di Tiberio, tanto che, inizialmente riluttante, sarebbe stato forzato dai ricchi ad esercitare la propria *intercessio*. La pacatezza dei toni avrebbe accompagnato tutte le fasi del loro confronto, persino quella della votazione finale, nel corso della quale Tiberio pare avesse compiuto un estremo tentativo di convincere Ottavio a ritirare il proprio veto, abbracciandolo davanti al popolo. E per poco

<sup>71</sup> Ce ne informa Aristotele in *Ath. Pol.* 43.4 e, in particolare, *ibid.* 61.2.

non vi sarebbe riuscito se, ancora una volta, i ricchi presenti non avessero intimorito Ottavio, inducendolo a portare fino in fondo la sua opposizione.

Dato atto della conclusione delle operazioni di voto, il registro del racconto cambia radicalmente. Plutarco si affretta a concludere che Ottavio fu trascinato giù dalla tribuna su ordine di Tiberio e che poco mancò che la folla lo uccidesse. Una simile veemenza è descritta anche da Floro secondo il quale fu Tiberio in persona a rimuovere il collega dai rostri arrivando a usare le mani contro di lui (*iniecta manu depulit rostris*<sup>72</sup>).

Appiano è altrettanto parco di dettagli e comunque smentisce l'esistenza di una amicizia tra Tiberio e Ottavio, affermando che tra i due tribuni vi furono dal principio ripetuti scontri verbali che diedero luogo a sollevazioni anche all'interno del popolo e del senato<sup>73</sup>. Questa versione appare, nella sua struttura interna, senza dubbio più coerente rispetto a quella di Plutarco, oltre che più fedele ad un contesto storico nel quale le opposte fazioni avevano già abbandonato la linea del dialogo e si preparavano alla lotta<sup>74</sup>.

Un'ulteriore conferma dell'animosità esistente tra i due ci viene poi da Cassio Dione: secondo lo storico greco, Ottavio si oppose costantemente a Tiberio con un livore che aveva portato entrambi a smarrire il senso della misura e dello stato, senza disdegnare la violenza in tutti i luoghi istituzionali pur di primeggiare, «al punto che la chiamavano città, ma la confondevano con un accampamento<sup>75</sup>». Allineandosi alle versioni di Appiano e di Floro, anche Cassio Dione dipinge dunque una situazione politica in cui prevale l'aggressività sul *fair play*, ma – a differenza degli altri storici – non parteggia per nessuno dei tribuni, dei quali parimenti disapprova la vanagloria e l'opportunismo politico.

Per un momento, però, Dione poggia il proprio sguardo solo su Ottavio per spiegare le ragioni che avrebbero indotto quest'ultimo a scagliarsi contro Tiberio. Purtroppo lo fa con una espressione tutt'altro che cristallina che ha dato origine a molti dubbi: Ottavio si oppo-

<sup>72</sup> Flor., *epit.* 3.14.

<sup>73</sup> App., *Bell. Civ.* 1.12.51.

<sup>74</sup> App., *ibid.* 1.10, descrive un vero e proprio stato di allerta precedente alla votazione della legge.

<sup>75</sup> Cass. Dio, 24, fr. 83.6.

neva a Tiberio διὰ φιλονεικίαν συγγενικήν, a causa cioè di una rivalità familiare (come viene più frequentemente<sup>76</sup> tradotto l'aggettivo συγγενικός<sup>77</sup>). Il veto di Ottavio contro Tiberio sarebbe allora riconducibile ad antichi dissapori tra le due famiglie? Oppure a un odio maturato all'interno della stessa *gens* di Ottavio? Qui è difficile andare al di là delle ipotesi, perchè se dei Gracchi si sa molto e nel dettaglio, della famiglia di Marco Ottavio, almeno fino all'età che lo ha preceduto, le notizie sono decisamente più incerte e confuse.

Da un celebre passo di Svetonio<sup>78</sup> apprendiamo che la *gens Octavia*, una delle più ricche di Velletri, fu elevata al rango senatorio dal re Servio Tullio, ritornando plebea nei secoli successivi per essere infine reintegrata nella sua antica dignità da Giulio Cesare. Gli stessi storici romani non prendono tuttavia in seria considerazione questa fonte e in effetti gli *Octavii* non vengono mai menzionati prima del III sec. a.C.<sup>79</sup>.

Al di là delle oscure origini della *gens*, non può però essere messo in dubbio che all'epoca dei fatti che ci riguardano essa fosse di estrazione plebea, stante l'inaccessibilità al tribunato per i patrizi. È poi sicuro che il padre e il fratello di Marco Ottavio ricoprirono il con-

<sup>76</sup> Così nelle edizioni Loeb Classical Library: *Dio's Roman history*, di E. CARY on the basis of the version of H. B. FOSTER, London-Cambridge, 1879; Artemis: *Cassius Dio, Romische Geschichte*, eingeleitet von G. WIRTH, übersetzt von O. VEH, Zurich-Stuttgart, 1985-1987. Propendono per questa interpretazione anche F. TAEGER, *Untersuchungen zur römischen Geschichte und Quellenkunde. Tiberius Gracchus*, Kohlhammer, Stuttgart 1928, p. 77 e D.C. EARL, *M. Octavius, trib. pleb. 133 B.C., and his successor*, in «Latomus», XIX, 1960, p. 662 il quale non dubita che Cassio Dione intendesse dire che i due tribuni «had inherited a political rivalry from their fathers». Il sintagma è stato alternativamente tradotto (cfr. G. URSO, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana» (XXI-XXX)*, LED, Milano 2013, pp. 94-95 e gli autori ivi richiamati a sostegno) con 'rivalità innata' legata dunque al peculiare temperamento di Ottavio, che esclude alla radice un problema di 'faide' familiari.

<sup>77</sup> Cass. Dio, 24, fr. 83.4. Si tratterebbe, tra l'altro, di un *hapax* in Dione. Sul passo interessanti approfondimenti di G. URSO, *op. cit.*, p. 94.

<sup>78</sup> Svet., Aug. 2.1: «*Ea gens a Tarquinio Prisco rege inter minores gentis adlecta in senatum, mox a Servio Tullio in patricias traducta, procedente tempore ad plebem se contulit, ac rursus magno intervallo per Divum Iulium in patriciatum redit*».

<sup>79</sup> La prima notizia della *gens* risale al 230 a.C., quando Gneo Ottavio Rufo ricoprì la carica di censore. Sul punto e, in generale, sugli *Octavii* si veda s.v. *Octavia gens*, in *A Dictionary of of Greek and Roman Mythology by various writers*, edited by W. Smith, III, Spottiswoode and Co, London 1872, p. 5, F. MÜNZER, in Pauly- Wissowa, «RE» XVII, 2 (1937), 1820-1822 e EARL, *M. Octavius cit.*, p. 657.

solato rispettivamente nel 165 e nel 128 a.C. e che egli provenisse dal ramo più illustre della famiglia, quello discendente da Gneo Ottavio, pretore nel 205 a.C., come riporta lo stesso Svetonio<sup>80</sup>. L'elevatezza del rango di cui godeva la famiglia è attestata anche dall'ubicazione della casa del padre di Marco Ottavio sul colle Palatino<sup>81</sup>, divenuto in età repubblicana il luogo di abitazione prediletto dalla classe politica e dai maggiorenti della città. Anche i Gracchi sono annoverati da Plutarco tra coloro che scelsero di ubicarvi la propria dimora<sup>82</sup>.

Fino al famoso veto di Marco Ottavio, dalle fonti non si ricavano invece episodi che giustifichino una vicendevole rivalità tra le due famiglie, nè una peculiare avversione degli *Octavii* nei confronti dei Gracchi. Certamente il prestigio acquisito da Tiberio e dai membri della propria famiglia doveva suscitare l'invidia di molti, forse anche quella di Ottavio, ma le ragioni che misero i due tribuni l'uno contro l'altro vanno cercate altrove.

Sarebbe per esempio utile indagare quali legami vi fossero tra Ottavio e i componenti del senato, il che porterebbe anche a capire perché scelsero proprio lui per sferrare un colpo così duro alla legge di Tiberio. Una risposta, tranciante, sembra suggercela Appiano: Ottavio fu sobillato o, forse, addirittura corrotto<sup>83</sup> dai potenti. Dunque secondo il

<sup>80</sup> *Ibid.*: «*Primus ex hac magistratum populi suffragio cepti C. Rufus. Is quaestorius CN. et C. procreavit, a quibus duplex Octavioorum familia defluxit conditione diversa. Si quidem Gnaeus et deinceps ab eo reliqui omnes functi sunt honoribus summis. At Gaius eiusque posteri, seu fortuna seu voluntate, in equestri ordine constiterunt usque ad Augusti patrem*».

<sup>81</sup> Cfr. E. PAPI, s.v. *Domus: Cn. Octavius* in *Lexicon Topographicum Urbis Romae - Suburbium*, a cura di A. La Regina, II, Edizioni Quasar, Roma 1995, p. 147.

<sup>82</sup> Lo storico greco (Plut., *Cai. Gr.* 12.1) riferisce che Caio Gracco decise di lasciare la propria abitazione sul Palatino per trasferirsi in una zona limitrofa al Foro dove risiedevano persone di modeste condizioni, nel preciso intento di 'avvicinarsi' al popolo. Sulla casa dei Gracchi cfr. M.A. TOMEI, *Scavi francesi sul Palatino: le indagini di Pietro Rosa per Napoleone III (1861-1870)*, École française de Rome, Roma 1999 p. 194 che sul punto richiama W. ECK, s.v. *Domus: C. Sempronius Graccus; Ti. Sempronius Graccus*, in *Lexicon Topographicum* cit., p. 147.

<sup>83</sup> L'espressione «*παρεσκευασμένος*» usata da Appiano (*Bell. Civ.* 1.12.48) con riferimento ad Ottavio, comprende tra i suoi significati sia l'essere indotti', sia, in senso più marcato, l'essere subornati' a compiere una determinata azione (nel caso di specie a porre il veto). Quest'ultima possibilità non era di certo infrequente negli scenari politici della *res publica*: Cicerone (*Sest.* 73) riferisce, per esempio, che il tribuno Atilio Gaviano era stato comprato per opporsi al rientro dello stesso Arpinate dall'esilio, ma poi non aveva osato farlo («*nec ausus est, cum esset emptus, intercedere*») limitandosi a chiedere un rinvio della votazione per poter meglio riflettere; così, per forzare una sua decisione,

più classico tra i moventi, il che però non convince del tutto. C'è un momento<sup>84</sup> in cui Tiberio, sperando di condurre Ottavio dalla sua parte, si offre di indennizzarlo con le proprie risorse di tutte le perdite che questi avesse subito a seguito delle riassegnazioni previste dalla legge agraria. Ottavio rifiuta, perchè, si potrebbe pensare, voleva dar prova di coerenza di fronte al popolo oppure perchè aveva già stretto un accordo con il senato, come suggerisce Appiano. Va tuttavia considerato che Ottavio, stando a Plutarco, possedeva molta terra pubblica<sup>85</sup> sicchè il desiderio di conservarla<sup>86</sup> poteva costituire di per sè una ragione personale per opporsi alla legge o, comunque, rappresentava una prospettiva più allettante di un millantato risarcimento da parte di Tiberio. In definitiva, convincere Ottavio a porre il veto non dovette essere poi così difficile per i possidenti, dal momento che egli ne condivideva in pieno gli interessi e poteva essere disposto a difenderli anche senza ricevere nulla in cambio.

Non abbiamo quindi elementi per dire che Ottavio covasse nei confronti di Tiberio un odio ereditato dalla famiglia, né che lo nutrisse per ragioni diverse dalla necessità di difendere i propri interessi e quelli della classe sociale di cui era latore. Fu semmai la sua destituzione

---

gli era stato raddoppiato il prezzo («*interea deliberatori merces longa interposita nocte duplicata est*»). Nella traduzione di Gabba (*Appiani Bellorum Civilium* cit., p. 357) si legge che Marco Ottavio «era stato sobillato dai ricchi» (in termini simili si veda la versione inglese di HORACE WHITE, *Appian's Roman History*, III, The Loeb Classical Library, William Heinemann Ltd, London 1913 (rist. 1934), p. 25: «*Marcus Octavius ... who had been induced by those in possession of the lands*»). Lo stesso Gabba, *Bellorum civilium*, cit., p. 33 tuttavia infine sostiene che, secondo Appiano, Ottavio «intercedette perché subornato»). Per quanto abbiamo appena detto, non ci sentiamo di escludere che Appiano pensasse all'alternativa più grave, che Ottavio fosse stato corrotto (in questo senso opta la traduzione di P. MARTINO, *Appiano di Alessandria. I gracchi. Storia di una lotta di classe*, in *Academia.Edu* 2015 ([https://www.academia.edu/17336586/Appiano\\_di\\_Alessandria\\_I\\_Gracchi\\_storia\\_di\\_una\\_lotta\\_di\\_classe](https://www.academia.edu/17336586/Appiano_di_Alessandria_I_Gracchi_storia_di_una_lotta_di_classe)).

<sup>84</sup> Precisamente tra la prima e la seconda votazione. Cfr. Plut., *Tib. Gr.* 10.5.

<sup>85</sup> Plut., *Tib. Gr.* 10.7.

<sup>86</sup> La ricchezza fondiaria della famiglia è attestata dall'iscrizione del *Lapis Aesinensis* recuperato nel 1969 dal letto del fiume Esino. Il testo epigrafico, risalente alla fine del I sec. a.C., ricorda che una via «*lat(am) ped(es) XVI*» fu costruita grazie ad un cospicuo lascito di terre («*per suum privatum*») da parte di un certo *Marcus Octavius Asiaticus*, al fine di creare un collegamento tra la via Salaria Gallica e la via Picena. Sulla ricostruzione del tracciato della via *Octavia* e sul *Lapis Aesinensis* rimandiamo a I. DI COCCO, *La bassa valle dell'Esino: centuriazione e viabilità*, in «*Journal of Ancient Topography. Rivista di Topografia antica*», XIII, 2003, pp. 94-100.

a far nascere tra gli *Octavii* un preciso risentimento nei confronti di Tiberio e dei suoi congiunti ma, ancora una volta, le testimonianze scarseggiano.

Appiano annota brevemente che Ottavio, successivamente alla sua abrogazione, venne ridotto a privato cittadino e sostituito nella carica da un certo Quinto Mummio. Plutarco dice ancora meno, ovvero che venne sostituito da tale Mucio, un cliente di Tiberio. Un diverso accenno al successore di Ottavio si ha infine in Paolo Orosio<sup>87</sup>, che lo riporta invece con il nome di Minucio. Sembrerebbe la definitiva parabola del fiero oppositore di Tiberio.

C'è però un indizio che farebbe pensare a una possibile ripresa della sua carriera, sempre sul fronte antigraccano. La notizia è di Cicerone: nel secondo libro del *De officiis* egli censura la *Lex frumentaria* votata nel 123 a.C. su proposta di Caio Gracco, ritenendola così *magna* da prosciugare l'erario e contrapponendola a quella, *modica*, di tale *Marcus Octavius*. Considerando che il passo si inserisce in un più ampio attacco alla politica agraria dei Gracchi, e di Tiberio in particolare<sup>88</sup>, l'autore di tale *modica largitio* potrebbe essere proprio il 'nostro' Ottavio.

Questa conclusione è stata indirettamente avallata dagli storici moderni che in un primo tempo hanno collocato la *frumentatio* in questione a pochi anni di distanza da quella di Caio Gracco<sup>89</sup>, renden-

<sup>87</sup> Oros., *hist.* 5.8.3. EARL, *M. Octavius* cit., p. 666 ritiene che tra i vari nomi riportati dalle fonti il più probabile sia Mucio, ipotizzando che si trattasse di un membro dei *Mucii Scaevolae*, ai quali Tiberio era vicino. Plutarco dice però che tale Mucio era un cliente di Tiberio e tale qualifica ci sembra contraddica la tesi di Earl. L'esiguità delle notizie non consente comunque di andare oltre le congetture e l'esatta identità del sostituto di Ottavio è destinata a rimanere oscura.

<sup>88</sup> La critica ai Gracchi è svolta a partire da una considerazione generale, ossia che lo Stato non può arrogarsi il diritto di diminuire ciò che rientra nel patrimonio dei privati (cfr. Cic., *off.* 2.73: «*Neque de bonis privatorum publice deminutio fiat*». È piuttosto evidente il riferimento alla *Lex agraria* che non toccava la proprietà ma, appunto, ciò che ciascuno aveva *in bonis*, propriamente il possesso). L'attacco prosegue attraverso uno specifico confronto con soggetti politici ritenuti più ragionevoli, come il tribuno Marcio Filippo che ritirò - a differenza di Tiberio- la legge agraria che aveva proposto.

<sup>89</sup> Di questa opinione sono, tra gli altri, M. ROSTOWZEW, s.v. *Frumentum*, in «RE», VII, 1910, col. 173; G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Società editrice libraria, Milano 1912, p. 317; G. CARDINALI, s.v. *frumentatio*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, a cura di E. De Ruggiero, III, Roma 1922, pp. 230-231 e P. A. BRUNT, *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, Clarendon Press, Oxford 1971, p. 377.



do così verosimile che a disporla sia stato lo stesso Ottavio che era interceduto contro la *Lex agraria* del 133. Attualmente gli studiosi<sup>90</sup> tendono tuttavia a escludere una datazione 'alta' del provvedimento sul rilievo che, proprio Cicerone, passando in rassegna nel *Brutus* gli oratori di età immediatamente precedente alla sua, loda quel Marco Ottavio che fu tanto valente come oratore «da far abrogare dal popolo, a larga maggioranza, la *Lex Sempronia frumentaria*<sup>91</sup>» e che, per ragioni cronologiche, non potrebbe essere lo stesso Ottavio che fronteggiò Tiberio, ma semmai un suo più giovane parente. Lo stesso discorso vale per la *modica largitio* citata nel *De officiis* che è fatta coincidere con la *Lex (Octavia)* citata nel passo sopra richiamato del *Brutus* e, conseguentemente, collocata in epoca più recente rispetto a quella dei Gracchi.

La questione della repentina 'eclissi' di Marco Ottavio, non può però ritenersi del tutto chiusa. Bisogna infatti tenere presente che lo stesso anno in cui propose la *Lex frumentaria*, Caio Gracco presentò un altro disegno di legge (ricordato dagli autori moderni come '*de abactis*') che vietava ai magistrati precedentemente destituiti di ricoprire in futuro la stessa (e, forse, qualsiasi altra) carica pubblica<sup>92</sup>. Un provvedimento, invero, immediatamente riferibile alla vicenda personale di Ottavio. Viene allora da chiedersi: se quest'ultimo si era definitivamente ritirato dalla scena politica, che bisogno aveva Caio Gracco

<sup>90</sup> Cfr. H.B. MATTINGLY, *Saturninus' Corn Bill and the Circumstances of bis Fall*, in «CR», LXXXIII, 1969, pp. 267-270; J. G. SCHOVANEK, *The date of M. Octavius and his Lex Frumentaria*, in «Historia», XXI, 1972, pp. 235-243; G.V. SUMNER, *The orators in Cicero's Brutus: Prosopography and Chronology*, University of Toronto Press, Toronto 1973, p. 115; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Gallimard, Paris 1976, p. 260 nt. 3; J. G. SCHOVÁNEK, *The Date of M. Octavius and his 'Lex Frumentaria'*, in «Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte», XXI, 1972, pp. 235-243 e in particolare p. 242; G. RICKMAN, *The Corn Supply of Ancient Rome*, Clarendon Press, Oxford, 1980, p. 162 ss.; F. REDUZZI MEROLA, «*Leges frumentariae*» da Gaio Gracco a Publio Clodio, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, II, Napoli 1984, pp. 544-545. In verità già G. NICCOLINI, *I fasti dei tribuni della plebe*, Giuffrè, Milano 1934, pp. 426-428 riteneva che la legge in questione fosse quanto meno successiva a quella di Druso del 91 a.C.

<sup>91</sup> Cic., *Brut.* 222.: «*M. Lucullum, M. Octavium Cn. f., qui tantum auctoritate dicendoque valuit ut legem Semproniam frumentariam populi frequentis subfragiis abrogaverit*».

<sup>92</sup> La questione dell'ampiezza del divieto, se esso fosse cioè esteso ad altri magistrati oltre che al tribunato, è aperta. Per una sintesi sullo stato della dottrina si rinvia a C. BUSACCA, *Sulla pretesa 'Lex Sempronia de abactis'*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, VII, Giuffrè, Milano 1987, pp. 87-123 e in particolare p. 88 e nt. 7.

di far votare una legge appositamente pensata contro di lui, visto che non consta fossero seguiti altri casi di abrogazione? Forse il suo intento era quello di scoraggiare la reiterazione di condotte 'infedeli' da parte di altri magistrati, ma non può nemmeno escludersi che volesse scongiurare il ritorno di Ottavio in persona<sup>93</sup>. Se poi, come pare<sup>94</sup>, seguendo i consigli della madre ritirò la proposta, fu probabilmente perché temeva che venisse giudicata eccessivamente personale e aprisse un nuovo fronte di polemiche che, in una situazione di equilibrio così precario, avrebbe inutilmente nuociuto a tutti.

Sembra infatti che Cornelia, in una lettera indirizzata al figlio Caio, lo avesse invitato a desistere dalla vendetta nei confronti dei nemici, se essa avesse recato danno alla repubblica<sup>95</sup>. Un consiglio valevole, in generale, nei confronti di coloro che si erano mossi contro Tiberio<sup>96</sup>, ma che poteva includere anche Ottavio e il desiderio di Caio di impedirgli la prosecuzione del *cursus honorum*. Più che di una vendetta dovette quindi trattarsi di un puro calcolo politico. È vero che Ottavio non aveva ricoperto altre magistrature dopo il 133 d.C., ma questo non lo rendeva del tutto inoffensivo, né ancora necessariamente invisibile alla plebe. Fallito il progetto della *Lex de abactis*, non vi era dunque nulla, se non la sua personale coscienza politica, che impedisse a Marco Ottavio di accedere al tribunato, considerata anche la sua giovane età, di cui abbiamo contezza da Plutarco<sup>97</sup>. In fondo proprio Cicerone sembrerebbe suggerire l'ipotesi che Ottavio fosse tornato ad essere, seppur per poco, politicamente attivo quando loda la perseveranza con cui egli era riuscito a domare Tiberio *iniuria accepta*, dunque dopo (o

<sup>93</sup> Secondo L. PERELLI, *I Gracchi*, Salerno Editrice, Roma 1993, p. 92 la legge non intendeva colpire nello specifico Marco Ottavio e Caio l'avrebbe ritirata in nome dell'antica amicizia che lo legava a Tiberio.

<sup>94</sup> Plut., *Tib. Gr.* 4.2.

<sup>95</sup> Cfr. Nep., fr. 59 (= Cornelia epist. fr. 1.2): «*Dices pulchrum esse inimicos ulcisci. Id neque maius neque pulchrius cuiquam atque mihi esse videtur, sed si liceat re publica salva ea persequi*». Per un commento e un'analisi critica del testo, anche in ordine ai dubbi sollevati sulla sua autenticità, cfr. N. HORSFALL, *Cornelius Nepos. A selection, including lives of Cato and Atticus*, Clarendon Press, Oxford 1989, pp. 41-42. Era comunque nota ai romani l'eloquenza di Cornelia di cui la stessa aveva dato prova in un epistolario ricordato con ammirazione anche da Quintiliano (*Inst.*, 1.7).

<sup>96</sup> Come Popillo Lenate che aveva perseguito, senza processo, i seguaci di Tiberio.

<sup>97</sup> Plut., *Tib. Gr.* 10.1.

meglio: anche dopo) aver subito un'offesa (forse proprio l'*abrogatio*) da parte di quest'ultimo<sup>98</sup>.

Non ci è consentito andare oltre, data la penuria di fonti, ma l'impressione è che non solo dalla parte dei Gracchi, ma anche dalla parte di Ottavio, la partita fosse ancora aperta. A prescindere dalla sua paternità, la stessa *Lex Octavia* che abrogò la legge frumentaria di Caio testimonia che l'opposizione avviata nel 133 a.C. da Marco Ottavio contro il fronte graccano proseguì, seppure con altri mezzi e, molto probabilmente, con altri esponenti della *gens*.

Gli *Octavii* ebbero infatti ulteriore occasione di svelare la propria vicinanza all'aristocrazia senatoria in occasione di un altro triste capitolo della storia repubblicana. Nell'87 a.C., il console Gneo Ottavio,

<sup>98</sup> Cic., *Brut.* 95: «*Iniuria accepta fregit Ti. Gracchum patientia*». Sul significato da attribuire al termine *iniuria* è tuttavia d'obbligo la cautela. In dottrina A.E. DOUGLAS (edited by), *M. Tulli Ciceronis. Brutus*, Clarendon Press, 1966, p. 82 e J. LINDERSKI, *Patientia fregit: M. Octavius and Ti. Gracchus (Cicero, Bruts 95)*, in «*Athenaeum*», LX, 1982, p. 246, lo associano chiaramente alla deposizione di Ottavio, ritenendo inoltre che fu l'instancabile opposizione (*patientia*) di quest'ultimo a causare la caduta di Tiberio Gracco (*fregit Graccum*). Questa interpretazione ha sollevato varie critiche, per esempio da parte di D.F. EPSTEIN, *Inimicitia between M. Octavius and Ti. Gracchus, Tribuni Plebis*, 133 B.C., in «*Hermes*», CXI, 1983, pp. 296-300, il quale pensa che «*the iniuria was received before Octavius's persistent opposition*», come in effetti indicherebbe il participio perfetto *accepta*. Per altro verso, sempre secondo Epstein, la deposizione segnò il termine finale della carriera oratoria di Ottavio e della sua azione ostativa. In conclusione, secondo questa tesi, l'offesa ricevuta da Ottavio troverebbe origine in qualche altro comportamento oltraggioso (in questo si veda già FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* cit., p. 96) da parte di Tiberio che servì a rafforzare la carica oppositiva del collega, fino alla sua destituzione. La lettura delle fonti non ci consente di fare chiarezza sul punto, ma ci sembra che con *iniuria*, proprio perchè genericamente evocata, Cicerone intendesse riferirsi all'*abrogatio* di Ottavio, ovvero all'episodio più noto che colpì Ottavio e che tutti erano in grado di richiamare immediatamente alla mente senza necessità di spiegazioni. In alternativa si potrebbe pensare che Cicerone intendesse 'ingiurioso' da parte di Tiberio il fatto di non aver tenuto conto del veto del collega, rifiutandosi di ritirare la sua proposta di legge, ma continuiamo a ritenere migliore la precedente ipotesi. Quello che in assoluto le fonti non ci raccontano è se, come potrebbe far credere il significato letterale del passo, Ottavio continuò a osteggiare il programma di Tiberio anche dopo aver perso la carica (subito l'*iniuria*). Epstein osserva che Ottavio aveva posto fine alla sua attività oratoria nel momento stesso in cui era tornato ad essere un privato cittadino. Pur senza ricoprire una carica pubblica, crediamo che ben avrebbe potuto continuare ad esprimere il proprio dissenso nell'agone politico, seppur con minor autorevolezza. Quello che non possiamo sostenere, nel silenzio delle fonti, è, piuttosto, se lo fece o meno. Più in generale sull'abilità attribuita ad Ottavio in questo passo cfr. M.B. ROLLER, *Models from the Past in Roman Culture: a world of exemple*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, p. 192 e nt. 93.

d'accordo con il senato, fece destituire il collega Lucio Cornelio Cinna che aveva proposto un'equa distribuzione dei neo cittadini (ex italici) nelle varie tribù. Un altro caso di abrogazione, dunque, questa volta però eseguita direttamente dal Senato (*ex auctoritate senatus consultus ei abrogatus est*, ci riferisce Velleio Patercolo<sup>99</sup>) e con l'evidente intento di reprimere le iniziative dei *populares*<sup>100</sup>.

Che la famiglia di Ottavio fosse quindi tradizionalmente antigracca e antipopolare è una conclusione che possiamo trarre sulla scorta dei fatti che seguirono più che di quelli che precedettero l'abrogazione del tribuno. Quando allora Cassio Dione scorge una matrice 'familiare' nell'ostilità di Ottavio sta probabilmente anticipando un giudizio che, da postumo osservatore, si era formato non su di lui, bensì a partire da lui, secondo una tecnica narrativa che non è sconosciuta allo storico greco<sup>101</sup>.

### 1.5. Uno scontro tra ceti

Al di là delle possibili ragioni personali alla base della loro conflittualità, non vi è dubbio che dietro ai protagonisti dello scontro si nascondano le due anime della società repubblicana: da un lato il popolo, composto dai piccoli agricoltori e da un proletariato urbano in crescita; all'altro lato i grandi proprietari terrieri, in prevalenza aristocratici, ma non solo. In altri termini, i poveri e i ricchi.

L'utilizzo del termine πένης (povero) in contrapposizione a πλούσιος (ricco) o a δυνάτης (ricco e, al contempo, potente) è in effetti frequentissimo sia nel racconto di Plutarco che in quello di Appiano e testimonia quanto fosse centrale il problema della disparità economica delle parti sociali in gioco<sup>102</sup>. Siamo ormai lontani dalle lot-

<sup>99</sup> Vell. 2.20.4.

<sup>100</sup> Cfr. App., *Bell. Civ.*, 1.65.296. Il caso di Cinna sarà ripreso più avanti quando ci occuperemo dei profili di 'legittimità costituzionale' dell'*abrogatio* di Marco Ottavio.

<sup>101</sup> Come osserva URSO, *Cassio Dione e i sovversivi* cit., p. 98, Dione esprime dei pregiudizi che valgono ad informare il lettore di alcuni fatti che seguiranno; nel libro quarantaquattresimo, per esempio, accenna subito all'assassinio di Cesare svolgendo delle considerazioni sui cesaricidi, sulla condotta dei quali si soffermerà nei capitoli successivi.

<sup>102</sup> Sulla predetta contrapposizione presente nel racconto dello storico alessandrino si è recentemente soffermato MARTINO, *Appiano di Alessandria. I gracchi* cit., *passim*. Più in

te combattute nel V e IV secolo dai plebei (ricchi o poveri che fossero) contro i patrizi al fine di ottenere un accesso paritario alle magistrature e un'equa suddivisione delle terre pubbliche.

Quello che si prospetta ora è uno scontro tra ceti contraddistinti principalmente dalla diversa condizione economica più che dalla diversa genealogia, che continua a pesare ma su un piano secondario: a indirizzare Ottavio, per portare forse l'esempio più eclatante, sarebbero stati – come abbiamo già visto in Plutarco – non i patrizi bensì, genericamente, i ricchi al potere (οἱ δουνατοί) che da tempo includevano una significativa componente plebea, della quale lui stesso faceva parte.

Le ricorrenze di queste coppie dicotomiche (πένης /πλούσιος – πένης /δουνατός) sono numerose e tutte significative, per cui ci sembra utile passarle brevemente in rassegna, a partire da Plutarco.

Nel fare un *reportage* sull'origine e sulla gestione degli *agri vectigales*, lo storico greco riporta che poichè i ricchi (πλούσιοι) concessionari avevano cominciato a offrire allo stato dei canoni maggiori, i poveri (τοὺς πένητας) erano stati scacciati dai campi<sup>103</sup>; che per porre freno a tale situazione venne introdotta una legge agraria a sostegno di questi ultimi<sup>104</sup>, ma col tempo i ricchi (πλούσιοι) confinanti erano rientrati in possesso di gran parte delle terre<sup>105</sup>; e, ancora, che i poveri esclusi dai campi non si prestavano più alla leva militare, sicchè l'Italia si ritrovò piena di schiavi impiegati dai ricchi (πλούσιοι) nelle coltivazioni.

L'antitesi si ripresenta anche nell'ambito dell'approvazione della legge agraria quando, avendo premesso che la proposta di Gaio Lelio era caduta a causa dell'opposizione dei δουνατοί<sup>106</sup>, Plutarco racconta che i ricchi (πλούσιοι) e i possidenti (κτηματικοὶ) avevano parimenti osteggiato quella di Tiberio, facendola passare per una pericolosa manovra rivoluzionaria<sup>107</sup>; che tali accuse erano tuttavia cadute nel vuoto perchè Tiberio si era dimostrato imbattibile dalla tribuna quan-

---

generale sul contrasto tra 'ricchi' e 'poveri' nel contesto storico sociale della questione agraria cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, Jovene, Napoli 1964, p. 402.

<sup>103</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.2.

<sup>104</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.3.

<sup>105</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.4.

<sup>106</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.5.

<sup>107</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.3.

do parlava dei poveri (περὶ τῶν πενήτων<sup>108</sup>) e in loro difesa; che però, giunto il giorno della votazione della legge, le urne erano state asportate dai ricchi (ὑπὸ τῶν πλουσίων<sup>109</sup>) per impedire il compimento delle operazioni.

Se poi Tiberio aveva adottato una soluzione «inusuale e sconveniente<sup>110</sup>» (l'abrogazione di Marco Ottavio) era stato perchè il senato non era riuscito a venire a patti con lui, a causa dell'influenza esercitata, al suo interno, dai ricchi (διὰ τοῦς πλουσίους<sup>111</sup>). E, durante la votazione finale, ad Ottavio era bastato volgere lo sguardo verso di loro (πρὸς τοῦς πλουσίους καὶ τοῦς κτηματικούς<sup>112</sup>) per determinarsi a mantenere fermo il veto. Ancora, è grazie all'intervento dei πλούσιοι che egli, ormai destituito, era riuscito a mettersi in salvo dalla folla che era sul punto di linciarlo<sup>113</sup>. Dopo l'abrogazione del collega, Tiberio veniva nuovamente insultato in senato dai possidenti (δουνατοί<sup>114</sup>) e, essendosi accorto che fra tutte le sue azioni quella era la più sgradita non solo a costoro, ma anche alla massa (τοῖς πολλοῖς), aveva pronunciato al popolo il famoso discorso sulla natura e sui limiti del potere tribunizio. Infine, erano stati i ricchi (πλούσιοι) a decidere in una

<sup>108</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.4.

<sup>109</sup> Plut., *Tib. Gr.* 11.1.

<sup>110</sup> Plut., *Tib. Gr.* 11.4: «οὐ νόμιμον οὐδὲ ἐπιεικές». Concordiamo con CERAMI, "Abrogatio magistratuum" cit., p. 354, che l'interpretazione di tale espressione, nel senso di 'né legale, né giusto' sia da respingere, per quanto invalsa (così: A. RIBERA, *Plutarco. Vite parallele*, II, 1960, Casini, Roma p. 271. Similmente si vedano le traduzioni di B. PERRIN, *Plutarch's lives*, X, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, 1921 (rist. 1968), p. 171: «illegal and unseemly»; C. CARERA, *Plutarco. Vite parallele*, III, Mondadori, Milano 1974, p. 346: «un mezzo brusco e illegale»; G. MARASCO, *Vite di Plutarco*, V, Utet, Torino 1994, p. 913: «un'azione illegale e violenta» e D. MAGNINO, *Plutarco. Vite parallele. Agide e Cleomene. Tiberio e Caio Gracco*, Bur Rizzoli, Milano 20188, p. 325: «un'azione brusca e illegale»). Come meglio diremo, l'abrogatio di Ottavio non può essere considerata 'illegale', bensì 'inconsueta' (e più azzardata che ingiusta) rappresentando un 'nuovo esempio' che venne recepito all'interno di un sistema costituzionale 'aperto', qual era quello romano. Anche sotto un profilo semantico va osservato che il principale significato di νόμιμος è 'usuale, conforme alle usanze', mentre ciò che è 'contrario alla legge' in greco potrebbe essere meglio reso con l'aggettivo νόμοκος. Vi è da credere che anche Plutarco, nell'esprimere un giudizio sulla destituzione di Ottavio, abbia tenuto conto di tale sfumatura semantica, intendendo quindi rimarcare la novità introdotta da Tiberio Gracco rispetto alla precedente prassi costituzionale.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Plut., *Tib. Gr.* 12.4.

<sup>113</sup> Plut., *Tib. Gr.* 12.6.

<sup>114</sup> Plut., *Tib. Gr.* 13.2.

drammatica seduta del senato, di uccidere Tiberio, nonostante Publio Mucio Scevola, in veste di console, avesse espresso parere contrario<sup>115</sup>.

In questi ultimi passaggi vediamo la voce dei poveri confondersi con quella del popolo deliberante, mentre quella dei possidenti continua a distinguersi, anche all'interno dello stesso senato, e a risultare determinante. È un aspetto, questo, da non trascurare perché rivela una non perfetta coesione della *nobilitas* senatoria proprio per via della diversa condizione economica dei suoi componenti. La maggioranza di essi è anche una maggioranza ricca ed è in ragione della propria ricchezza che si oppone al programma di Tiberio. Un'opposizione, lo abbiamo premesso e qui ne riceviamo conferma, fondata dunque sul censo e non sulla stirpe, sulla difesa di interessi di natura socio-economica e non (tanto) di natura socio-politica. Non a caso il senato torna ad essere compatto quando si tratta di discutere questioni che non toccano direttamente il patrimonio dei possidenti, come accade in occasione della *Lex frumentaria* disposta da Caio Gracco per offrire un sostegno al proletariato urbano. Essa viene approvata senza particolari difficoltà<sup>116</sup> perché grava sulle casse della *res publica* e la necessità di preservarle, in una prospettiva tristemente moderna, non è avvertito come un obiettivo primario e indefettibile, qual era, evidentemente, la difesa dei beni privati<sup>117</sup>. Lo dirà anche Machiavelli, che pur criticava aspramente le riforme agrarie dei Gracchi: «la nobiltà romana sempre negli onori cede senza scandoli straordinari alla plebe; ma come si venne alla roba fu tanta la ostinazione sua nel difenderla<sup>118</sup>».

Ciò che si avverte è, insomma, la miopia politica di una classe dirigente che non era stata in grado di sacrificarsi al momento opportuno per garantire continuità a una repubblica già in bilico e di cui, nondimeno, continuava a sfruttare le risorse pur di mettere a tacere una plebe urbana sempre più oziosa, turbolenta e manipolabile.

<sup>115</sup> Plut., *Tib. Gr.* 18.3.

<sup>116</sup> Un'opposizione era stata inizialmente tentata dal ricco plebeo Lucio Pisone Frugi, console nel 133 a.C. assieme a Publio Mucio Scevola. Dopo che la legge era stata presentata, non aveva però indugiato a reclamare la propria parte (cfr. Cic., *Tusc.* 3.48).

<sup>117</sup> Come rileva L. FEZZI, *In margine alla legislazione frumentaria di età repubblicana*, in «Cahiers du Centre Gustave Glotz», XII, 2001, p. 94.

<sup>118</sup> Machiavelli, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, 1-37. Sul punto cfr. MARTINO, *Appiano di Alessandria. I gracchi cit.*, p. 4.

Se leggiamo Appiano la prospettiva non cambia molto. Ritroviamo nelle sue pagine il resoconto della progressiva acquisizione della terra da parte dei ricchi a scapito dei più indigenti<sup>119</sup>, ma anche l'attestazione delle difficoltà incontrate da Tiberio a confrontarsi con il senato e, precisamente, con i senatori ricchi i quali, come nel racconto di Plutarco, chiudono con lui ogni trattativa per passare subito all'invettiva politica<sup>120</sup>.

Rispetto a Plutarco, però, la scala sociale si arricchisce di un'ulteriore componente. Tra i ricchi e i poveri si inseriscono gli schiavi<sup>121</sup> i quali costituiscono, al tempo stesso, una fonte di guadagno per i primi e una causa di immiserimento per i secondi. Il lavoro servile è il principale fattore propulsore della espansione delle grandi proprietà e porta inesorabilmente alla rovina il contadino italico, rimasto prima senza terra e poi senza lavoro<sup>122</sup>. La cesura tra chi ha tutto e chi non ha niente non poteva essere più netta<sup>123</sup>. Non è giusto che i beni comuni siano spartiti? Un cittadino non è più utile rispetto ad uno schiavo? Sono queste le domande che Tiberio avrebbe rivolto al popolo per convincerlo dell'utilità sociale della sua proposta<sup>124</sup>.

Ora, vi è da dubitare<sup>125</sup> che le cose stessero esattamente come le presenta Appiano, vale a dire che l'economia contadina, ruotante attorno alla piccola proprietà terriera, fosse stata soppiantata da quella schiavistica e dall'avanzata del latifondo. È però plausibile, incrociando la testimonianza di Plutarco, che Tiberio credesse davvero che una condivisione dei terreni pubblici, allargata ai più bisognosi, si sarebbe

<sup>119</sup> App., *Bell. Civ.* 1.7.29: «I ricchi occuparono gran parte di questa terra indivisa». I piccoli appezzamenti confinanti «o li compravano usando il convincimento o li prendevano con la forza».

<sup>120</sup> App., *Bell. Civ.* 1.12.50-51: «Quindi i ricchi spinsero i tribuni a rimettersi al senato [...]. Gracco [...] corse verso la curia. Ma lì [...] venne oltraggiato dai ricchi».

<sup>121</sup> Sul punto si è già soffermato MARTINO, *Appiano di Alessandria. I gracchi* cit.

<sup>122</sup> App., *Bell. Civ.* 1.7.30-31: «Così i potenti si arricchivano sempre di più e il numero degli schiavi aumentava nei campi mentre la penuria di mezzi e di uomini opprimeva gli Italici, estenuati dalla povertà [...] poiché la terra era posseduta dai ricchi» e, *ivi* 1.10.40: «Al che i poveri protestavano contro i ricchi, i quali invece che adoperare uomini liberi, cittadini, soldati, prendevano degli schiavi, una classe [...] non arruolabile».

<sup>123</sup> Le effettive ricadute dell'impiego degli schiavi braccianti sull'economia contadina e sulla piccola proprietà verranno considerate con maggior prudenza in seguito.

<sup>124</sup> App., *Bell. Civ.* 1.11.44.

<sup>125</sup> Come meglio spiegheremo nel terzo capitolo di questo libro.



tradotta in un vantaggio anche per coloro che adesso dovevano cedere parte di quei terreni. Compare qui un messaggio che in Plutarco avevamo potuto solo intuire. I ricchi (πλούσιοι) erano stati invitati da Tiberio a considerare quella terra contesa come un regalo offerto a chi avrebbe cresciuto dei figli (=i futuri soldati) per la grandezza di Roma<sup>126</sup>. Il problema che Appiano ha in mente è quello della assenza di cittadini reclutabili e del calo delle nascite, la cui attualità ai tempi dei Gracchi è tutta da verificare. Pienamente coerente con il programma di Tiberio è invece l'esortazione ad accrescere il senso di partecipazione al bene pubblico, anche concretamente inteso, come sostrato di un futuro rinnovamento della Roma repubblicana.

Ma questa volta l'eloquenza di Tiberio non era riuscita a catturare il consenso dei ricchi<sup>127</sup>. La crisi della repubblica nasce anche da qui, da una chiusura individualistica che avrebbe non solo accresciuto l'insoddisfazione dei poveri nei confronti dei possidenti, con ovvie ricadute sociali, ma anche generato un senso di disaffezione dalle istituzioni repubblicane, per le quali in pochi sarebbero stati, di lì a poco, disposti a lottare.

<sup>126</sup> App., *Bell. Civ.* 1.11.46.

<sup>127</sup> Appiano (*ivi* 1.12.51) dice che trovò al suo interno pochissimi sostenitori, probabilmente gli stessi che avevano supportato la proposta di Lelio.



## CAPITOLO SECONDO

### I TEMPI E I LUOGHI DELLA VOTAZIONE

#### 2.1. Una storia in tre atti

La vicenda della approvazione della legge di Tiberio può essere suddivisa in tre atti ed un epilogo: un primo tentativo di votazione della legge agraria, interrotto dal veto di Ottavio; un secondo tentativo interrotto, ancora una volta, dal veto di Ottavio; una terza votazione, andata a buon fine grazie alla destituzione, di poco precedente, di quest'ultimo e, infine, il discorso pronunciato da Tiberio al popolo per giustificare la sua presa di posizione nei confronti del collega.

Ci appresteremo a ricostruire questa sequenza astenendoci per il momento da ogni giudizio circa il suo impatto sul sistema giuridico-costituzionale, che riserveremo dopo una più compiuta visione d'insieme.

È una ricostruzione che non si prospetta facile, se non altro perché le due principali fonti di riferimento, Appiano e Plutarco<sup>128</sup>, oltre a non essere, per ragioni diverse, pienamente attendibili<sup>129</sup>, presentano

<sup>128</sup> Per una rassegna delle fonti greche e latine su Tiberio Gracco si può vedere TAEGGER, *Untersuchungen zur römischen Geschichte und Quellenkunde. Tiberius Gracchus* cit., *passim* e G. CARDINALI, *Studi graccani*, l'«Erma» di Bretschneider, Roma 1965, pp. 1-89.

<sup>129</sup> È stato osservato da PERELLI, *I Gracchi* cit., pp. 8-9, che lo stampo biografico del testo di Plutarco tenderebbe ad enfatizzare eccessivamente le gesta del 'personaggio' Tiberio, ponendo in secondo piano il contesto storico e, per quanto ci riguarda, gli aspetti tecnico-giuridici dell'*iter* legislativo. Per altro verso, la testimonianza di Appiano è stata giudicata per certi versi «anacronistica» (cfr. M. SORDI, *La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la propaganda contemporanea*, *Scritti di storia romana*, Vita e

alcune discordanze, di cui daremo conto, che ci costringono ad un ulteriore sforzo ricostruttivo<sup>130</sup>.

Tuttavia riteniamo fondamentale, per valutare se e quanto le scelte di Tiberio abbiano deviato rispetto alla tradizione costituzionale repubblicana, partire dal *modus votandi* della riforma agraria, più che dal suo, nel complesso moderato, contenuto precettivo, tanto più se si considera che la destituzione di Ottavio non rappresentò, a ben vedere, l'unico scollamento dalla prassi deliberativa delle *leges publicae*.

Ulteriori 'anomalie' si registrarono nella mancata consultazione del senato al momento della promulgazione del disegno legislativo e nell'adozione, tra la prima e la seconda votazione, di una misura straordinaria, qual era il *iustitium*, che, almeno stando a Plutarco, provocò la temporanea interdizione delle principali attività istituzionali. Un'iniziativa quest'ultima che, fino a quel momento, rappresenterebbe addirittura un *unicum* da parte di un tribuno della plebe.

Il silenzio tenuto dagli altri colleghi, che ben avrebbero potuto intervenire per riportare Tiberio sul tracciato 'ordinario', rivela inoltre l'esistenza di un fronte comune schierato contro Ottavio, pronto, pur di difendere gli interessi della plebe, a seguire procedure alternative. Per contro Tiberio mostrò comunque di rispettare i tre snodi focali dell'*iter legis*: la promulgazione del progetto<sup>131</sup>, la sua discussione pubblica e la votazione da parte dei concili della plebe. Prima di ripercorrere nel dettaglio i vari passaggi della legge, diciamo subito che è rispetto a questa fase centrale, dedicata all'esame del testo nelle adunanze popolari (*conciones*), che si riscontrano le più significative divergenze narrative tra Plutarco e Appiano. Certo non è un caso, perché è proprio in questo limbo precedente la votazione che ha luogo il confronto dialettico tra i soggetti istituzionali e tra le parti politiche in generale. È in questo spazio temporale che Tiberio da un lato e il

---

Pensiero, Milano 2002, p. 273) perché troppo influenzata dalla posizione e dalle esigenze degli italici, che poca parte avrebbero avuto, invece, nelle vicende graccane.

<sup>130</sup> Divergente rispetto ad entrambe le fonti sopracitate è poi la versione fornita da Cassio Dione su alcuni passaggi salienti delle operazioni di voto. Anche altre fonti (l'Anonimo della *Retorica ad Herennium* e Diodoro Siculo) saranno d'aiuto ma solo marginalmente, essendo incentrate soprattutto sulle fasi finali (le più tragiche e concitate) della carriera di Tiberio.

<sup>131</sup> Che sarà del tutto omessa da Marco Antonio in svariate occasioni, almeno secondo le accuse rivoltegli da Cicerone (*Phil.* 1.25: «*Illae enim sine ulla promulgatione lata sunt*»).

senato dall'altro hanno modo di ponderare i propri appoggi e affinare le armi. Si capisce, altresì, che è nelle pieghe dei dibattiti tra 'poveri contadini' e 'ricchi proprietari' che la storiografia antica poté valorizzarne le diverse esigenze sociali finendo, più o meno volutamente, per schierarsi a sua volta.

## 2.2. La prima votazione e il primo veto

Plutarco riferisce<sup>132</sup> che, non appena eletto per il 133, Tiberio si dedicò ad attuare la riforma agraria.

Stando a Dionigi di Alicarnasso<sup>133</sup> i primi tribuni assunsero il potere<sup>134</sup> quando mancavano quattro giorni alle idi di dicembre. Pare anche che da allora quel giorno venne riservato all'entrata in carica dei magistrati plebei<sup>135</sup> in modo da ovviare al rischio che i consoli, i quali assumevano il potere circa un mese dopo (ovvero il primo gennaio), potessero governare, seppur per breve tempo, senza temere alcun freno da parte dei tribuni<sup>136</sup>.

Incrociando questi dati, è quindi verosimile che Tiberio abbia promulgato il disegno di legge già nel dicembre del 134, avendolo precedentemente ideato assieme ai suoi sostenitori come punta di diamante del suo programma politico<sup>137</sup>. Una celerità che potrebbe stupire il lettore moderno e che invece era tutt'altro che inconsueta nella Roma repubblicana, giacché sappiamo che anche il tribuno Plubio Clodio

<sup>132</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.6.

<sup>133</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 6.89.2.

<sup>134</sup> Secondo tradizione la creazione dei primi tribuni risale al 494 a.C., anno della secessione della plebe sul Monte Sacro.

<sup>135</sup> A sottolinearlo è sempre Dionigi di Alicarnasso (*ibid.*). Una conferma ci viene da Cicerone (*Att.*, 16.15.3) con riferimento al tribunato di Publio Servilio Casca e da Livio (39.52.4), con riferimento al tribunato di plebe Marco Nevio (*iniit [...] tribunatum ante diem quartum idus Decembres*).

<sup>136</sup> Le ragioni di tale 'sfasamento' tra i tempi di entrata in carica delle due magistrature sono state recentemente messe in luce da M. BALBO, *I dodici anni che cambiarono Roma. La vicenda dei Gracchi nella crisi della Repubblica*, Edizioni Saecula, Zemerghedo 2018, p. 65.

<sup>137</sup> Si deve tener presente che tra il momento dell'elezione che avveniva in estate e l'effettiva entrata in carica trascorrevano svariati mesi, durante i quali era possibile mettere a punto le riforme da proporre e farne trapelare in contenuto ai *cives*.

Pulcro, per portare l'esempio forse più eclatante, dopo due soli giorni dalla sua entrata in carica, presentò ben quattro *rogationes*<sup>138</sup>.

Come abbiamo già accennato in precedenza<sup>139</sup>, Tiberio non consultò il senato sull'opportunità di procedere o meno alla promulgazione della legge, lanciando così un primo segnale di rottura. Seppur non obbligatorio e vincolante, il parere senatorio costituiva infatti un atto ampiamente consigliato, quanto meno sotto un profilo politico. Ciò in particolare da quando la *Lex Hortensia* del 287 a.C., parificando l'efficacia normativa dei plebisciti a quella delle leggi, aveva implicitamente richiesto che i primi seguissero lo stesso iter formativo delle seconde, inclusa quindi l'acquisizione del parere (positivo) del senato alla promulgazione della *rogatio* da parte dei tribuni proponenti<sup>140</sup>.

Va detto però che Tiberio non fu il primo a contravvenire a questa prassi, ammesso che essa fosse effettivamente seguita. Prima di lui le fonti annoverano altri esempi<sup>141</sup> di plebisciti promulgati senza che il senato fosse stato consultato o addirittura in contrasto al suo volere<sup>142</sup>. Per esempio, nel 232 la *rogatio* proposta dal tribuno Gaio Flaminio, volta alla distribuzione delle terre sottratte ai Galli Senoni in favore dei contadini romani, fu approvata nonostante la contrarietà del senato, cui spettava la facoltà di procedere alle assegnazioni di *ager publicus*. L'*auctoritas* sarebbe stata qui negata non solo perché la legge era sgradita ai senatori, ma anche perché invadeva una loro specifica sfera di competenza<sup>143</sup>.

Quello di Flaminio si configura, per molti aspetti, come un provvedimento antesignano della riforma di Tiberio. Non a caso raccolse severe critiche da Cicerone, che vi intravvide addirittura un tentati-

<sup>138</sup> Sul contenuto di tali proposte cfr. Cass. Dio 38.13.5.

<sup>139</sup> *Supra* cap. 1 § 3.

<sup>140</sup> Come osserva M. HUMBERT, *I 'plebisciti' prima dell'equiparazione alle leggi (con la Lex Hortensia del 287 ca)*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.L. Ferrary, IUSS Press, Pavia 2012, p. 307 ss., la parificazione dei plebisciti alle leggi avrebbe comportato come contraltare a tale 'vittoria' plebea, la necessità di sottoporli al parere preventivo del Senato.

<sup>141</sup> Sul punto si può vedere E. BADIAN, *Tiberius Gracchus and the Beginning of Roman Revolution*, in «ANRW», I, 1, Berlin-New York 1972, pp. 692-695.

<sup>142</sup> FERRARY, *Dall'ordine repubblicano ai poteri di Augusto* cit., p. 10.

<sup>143</sup> Di questa idea è di U. LAFFI, *La colonizzazione romana tra la guerra latina e l'età dei Gracchi. Aspetti istituzionali*, in U. LAFFI, *Studi di storia romana e di diritto*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2001<sup>1</sup>, p. 101.

vo di sedizione<sup>144</sup>, ma anche da Polibio<sup>145</sup> che giudicò la distribuzione dei lotti in questione come un atto demagogico che avrebbe cagionato un'inarrestabile corruttela del popolo.

Ma ancor più significativo è forse il caso<sup>146</sup> del tribuno Valerio Tappone, che nel 188 propose di concedere il diritto di voto ad alcune comunità dell'Italia alle quali era stata estesa la cittadinanza *sine suffragio*: fu in tale occasione che quattro tribuni posero il proprio veto motivandolo sulla base del fatto che non era stata chiesta l'*autoritas* senatoria<sup>147</sup>. Venne così chiarito (con ogni probabilità da parte degli altri tribuni) che era al popolo che spettava il diritto di decidere e non al senato (*populi esse, non senatus ius suffragium, quibus uelit*) e, dunque, il veto fu ritirato.

La prevalenza della plebe deliberante rispetto agli interessi della classe dirigente e in particolare dei senatori patrizi, cui era riservata la prerogativa di concedere o meno la propria *auctoritas*, aveva dunque iniziato a farsi largo e ad essere in qualche modo recepita, se non altro come istanza politica, prima ancora dell'età dei Gracchi<sup>148</sup>.

Si tratta insomma di episodi che avevano suscitato scandalo ma al tempo stesso creato dei precedenti che, vi è da ritenere, abbiano autorizzato Tiberio a confidare di portare a termine la riforma senza troppi clamori nonostante l'eventuale diniego senatorio o il veto di uno (o più colleghi), come in effetti era accaduto per la *Lex Flaminia*.

Certo che, eseguita la *promulgatio*, il lavoro era ancora in buona parte da compiere. Si trattava ora di convincere della bontà del pro-

<sup>144</sup> Cic., *inv.* 2.52: «*Flaminius...cum tribunus plebis esset, invito senatu et omnino contra voluntatem omnium optimatum per seditionem ad populum legem agrariam ferebat*». L'episodio è menzionato da Cicerone anche in *acad. pr.* 2.5.13 («*C. Flaminium... qui legem agrariam aliquot annis ante secundum Punicum bellum tribunus plebis tulerit*») e in *Cato* 11 («*Flaminio tribuno plebis, quoad potuit, restitit agrum Picientem et Gallieum viritim contra Senatus auctoritatem dividenti*»). Un'ulteriore testimonianza si trova in *Val. Max.* 5.4.5 («*Cum tribunus pl. legem de Gallico agro viritim dividendo invito et repugnante senatu promulgasset*») che diverge tuttavia da quella di Cicerone nella parte conclusiva: Flaminio avrebbe ritirato la legge subito prima della votazione per dare ascolto all'accorato appello del padre.

<sup>145</sup> Polyb. 2.21.8.

<sup>146</sup> Narrato da Livio (38.36.7-9).

<sup>147</sup> Cfr. PERELLI, *I Gracchi* cit. p. 97.

<sup>148</sup> Sul potere delle assemblee popolari e, in particolare, dei concili tributivi della plebe di superare le azioni oppostive dei patrizi, anche dissimulate attraverso la manifestazione del veto di un tribuno a loro legato ci soffermeremo più avanti al Capitolo IV, § 3.

getto non tanto l'assemblea votante, ma in generale i possidenti. A tal proposito Appiano racconta che Tiberio illustrò i punti salienti della riforma<sup>149</sup>; che dunque era sua intenzione fissare un limite massimo di 500 iugeri, cui se ne aggiungevano ulteriori 250 nel caso in cui l'assegnatario avesse della prole. La terra così risultata in esubero sarebbe stata assegnata ai nullatenenti ad opera di una commissione di tre cittadini da nominarsi annualmente.

Rimandando per ora l'esame di queste disposizioni, ci sembra che almeno un aspetto vada messo subito in luce. Ad Appiano (forse più che a Tiberio) preme sottolineare che i possidenti d'ora in poi non avrebbero più potuto aggirare la legge perché era fatto divieto a chi avesse ricevuto i lotti in proprietà di rivenderli ai vecchi concessionari. Emerge dunque che il problema retrostante la riforma gracciana non era la mancata previsione di un limite al possesso di terre pubbliche che tutelasse i piccoli proprietari, bensì la scarsa effettività di tale previsione. È infatti sempre Appiano a ricordare che per far fronte allo strapotere dei concessionari terrieri, ora ulteriormente avvantaggiati dal facile reperimento di schiavi braccianti, era stato approvato (e sottolinea: «μὸλις», a fatica) un plebiscito, che lo storico sembra collocare in un passato recente<sup>150</sup>, nel quale erano fissati i medesimi limiti al possesso di *ager publicus* poi riproposti da Tiberio<sup>151</sup>. Tecnicamente una *lex minus quam perfecta* perché, aggiunge Appiano, non poneva nel nulla gli atti abusivi, disponendo la requisizione delle terre possedute oltre la misura stabilita e la loro immediata attribuzione a sogget-

<sup>149</sup> Appiano (1.9.35-37) sottolinea che si trattava di un discorso solenne, forse il primo in cui Tiberio presentò ufficialmente il suo progetto.

<sup>150</sup> Sull'identificazione di tale plebiscito è però d'obbligo la cautela. Parte della dottrina (cfr. per tutti e recentemente A. MANZO, *La Lex Licinia sextia de modo agrorum*, Jovene, Napoli 2001, p. 120) ritiene che Appiano si riferisca alla *Lex Licinia Sextia de modo agrorum* del 367 a.C. il cui iter, almeno stando al racconto di Livio (su cui *infra* nt. 391), fu indubbiamente travagliato. G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, in «Athenaeum», XXVI (1948-1949), p. 230 dubita, invece, che la legge richiamata da Appiano sia stata realmente approvata perché in tal caso sarebbe stata applicata, a differenza di quanto sostiene lo storico greco, scatenando una dura risposta nei confronti (e da parte) dei suoi trasgressori. Questa ipotesi tuttavia non convince perché Appiano, subito dopo spiega come taluni possidenti riuscirono ad aggirare le predette prescrizioni. La carente effettività della legge potrebbe trovare ragione anche in una certa complicità (se non addirittura in una coincidenza) tra chi era istituzionalmente tenuto a far rispettare la legge e chi la violava.

<sup>151</sup> App., *Bell. Civ.* 1.8.33.



ti indigenti. Ciò nonostante, i ricchi erano riusciti ad aggirare la legge attraverso delle cessioni fittizie a persone di famiglia o a prestanomi.

Che dunque Tiberio avesse già elaborato la riforma e fosse pronto ad attuarla al momento della sua elezione è reso ancor più plausibile dalla ricostruzione della situazione, anche normativa, preesistente. Avendo avuto sotto gli occhi il provvedimento di cui parla Appiano come base dalla quale partire, Tiberio potrebbe essersi limitato ad apportarvi qualche emendamento, prevedendo in particolare che le terre in esubero venissero da subito distribuite in proprietà ai poveri, non potendo confidare, visti gli abusi pregressi, che gli attuali assegnatari si adeguassero spontaneamente.

Plutarco, da parte sua, non si sofferma né sui contenuti della riforma, accennando solo alle ridistribuzioni disposte in favore dei poveri, né sulla posizione assunta dai concessionari di cui invece dà ampio conto Appiano. Il suo punto di vista prediletto è, e resta, quello del popolo che, per l'appunto, avrebbe incoraggiato Tiberio nella sua impresa, riempiendo vari spazi pubblici e privati (come i portici, i muri delle abitazioni e i sepolcreti) di frasi che caldeggiavano la restituzione della terra.

Non ci pare qui di scorgere una contraddizione tra le fonti ma semmai una loro diversa angolazione che arricchisce, più che confonde, la nostra ricostruzione. Si percepisce bene da entrambi i racconti che Tiberio aveva raccolto i segnali di favore da parte del popolo ma anche percepito l'ostilità dei ricchi i quali, dal canto loro, avevano fatto circolare la voce che «egli volesse sconvolgere lo Stato<sup>152</sup>» e iniziato a costituire dei gruppi di protesta<sup>153</sup>.

Non sappiamo quanto tempo sia precisamente trascorso tra la promulgazione della legge e il suo primo tentativo di votazione. Ai tempi di Tiberio non era ancora obbligatorio, per quanto fosse comunque usuale, far intercorrere tra questi due momenti un *trinundinum*, ovvero l'arco temporale ricomprendente tre mercati<sup>154</sup>, tale regola essendo stata fissata con la *Lex Caecilia Didia* del 98 a.C.<sup>155</sup>.

<sup>152</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.3.

<sup>153</sup> App., *Bell. Civ.* 1.10.39.

<sup>154</sup> A tale requisito accenna Livio (3.35.2), a proposito delle elezioni dei decemviri «*creandis in trinum nundinum*».

<sup>155</sup> Come attesta Cicerone (*Phil.* 5.8: «*Ubi Lex Caecilia et Didia? Ubi promulgatio*

Sappiamo però che prima della votazione era consuetudine che si svolgesse un'ultima riunione informale, a conclusione della quale si procedeva alla lettura della proposta da parte di un banditore. Così «dalla *concio* si passava ai *comitia* o al *concilium*<sup>156</sup>» veri e propri, operazione che - immaginiamo - non richiedesse particolari tempi di attesa, giacché i cittadini già presenti dovevano solo riunirsi nelle rispettive unità votanti (in questo caso in tribù). Prima di passare ai voti, Tiberio pronuncia all'assemblea un discorso che viene riportato da Plutarco e da Appiano in termini molto diversi.

Secondo il primo<sup>157</sup>, Tiberio si concentrò sulla penosa condizione del 'contadino soldato', un vero e proprio mito per i romani, caduto ora, si potrebbe dire, in disgrazia perché privato della sua terra a causa della cupidigia dei potenti. Lo fa dalla tribuna<sup>158</sup>, guardando il popolo riunito nel foro<sup>159</sup>:

---

*trinundinum*)» quando si scaglia contro Antonio per non aver rispettato il termine di tre mercati.

<sup>156</sup> Così FERRARY, *Dall'ordine repubblicano ai poteri di Augusto* cit., p. 20.

<sup>157</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.5-6.

<sup>158</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.5.

<sup>159</sup> I dati archeologici attestano che in età gracciana la tribuna con i rostri era collocata sul bordo perimetrale del *Comitium*. La posizione era politicamente strategica perché da lì gli oratori potevano guardare da un lato la *curia Hostilia*, dove si riuniva il senato, e dal lato opposto la piazza del Foro (sul punto sono utili, per quanto risalenti, i rilievi di F. M. NICHOLS, *The roman forum. A topographical study*, Longmans and Company, Rome 1877, p. 198. Più recentemente cfr., per tutti, F. COARELLI, *Il foro romano. II. Periodo Repubblicano e augusteo*, Edizioni Quasar, Roma 1985, p. 22). Che Tiberio avesse parlato rivolto al Foro è l'ipotesi più probabile anche se Plutarco stesso ci indurrebbe a pensare il contrario. Secondo lo storico greco fu infatti Caio Gracco a introdurre l'abitudine 'democratica' di salire in tribuna mostrando le spalle al senato e da allora si sarebbe fatto sempre così (*Cai. Gr.* 26.5.4). La storicità di tale testimonianza è stata confutata da L. ROSS TAYLOR, *Roman voting assemblies. From the hannibal war to the dictatorship of Caesar*, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1966, p. 23-25 sulla base di due passi del *de amicitia* di Cicerone e del *de re rustica* di Varrone. Entrambe le fonti latine fanno risalire al tribuno della plebe Caio Licinio Crasso (dunque al 145 a.C., anno in cui questi ricoprì tale carica) la novità che Plutarco attribuisce al minore dei Gracchi: in *Lael.* 96 Cicerone attesta che Crasso fu il «*primus instituit in forum versus agere cum populo*»; in termini simili si esprime Varrone (*rust.* 1.2.9: «*primus populum ad leges accipiendis in septem iugera forensia e comitio eduxit*»). Peraltro, a giudizio della storica statunitense, i tribuni da sempre si ponevano di fronte al Foro quando tenevano le *conciones* che precedevano le votazioni, perché è con il popolo che cercavano innanzitutto un confronto. L'innovazione di Crasso sarebbe stata un'altra. Egli avrebbe deciso di chiamare le singole tribù a votare non più nel comizio, ma direttamente nel Foro (come suggerisce Varrone con l'espressione «*e comitio eduxit*»),

Tutti gli animali che popolano l'Italia hanno una tana, un luogo dove riposare, un riparo, invece coloro che combattono e vengono uccisi per l'Italia non dispongono che dell'aria e della luce del sole e se ne vanno errando portando con sé i figli e le mogli, senza dimora e senza posa. I comandanti ingannano i soldati impegnati in battaglia, spingendoli a combattere i nemici per difendere i sepolcri e le cose sacre perché, di tanti Romani, nessuno ha un altare familiare, né una tomba degli antenati, ma fanno la guerra e muoiono per la mollezza e la ricchezza altrui; sono detti padroni del mondo, invece non hanno nemmeno una sola zolla di terra<sup>160</sup>.

Secondo Appiano<sup>161</sup>, invece, Tiberio si era soffermato nuovamente sul problema del calo demografico, dovuto alla perdita dei campi da parte dei piccoli proprietari e alla loro conseguente incapacità di mantenere delle famiglie numerose. Tale quadro forniva da pretesto per esortare i ricchi a cedere le proprie terre ai poveri, in modo da incoraggiare le nascite e favorire, grazie a nuove giovani reclute, il rilancio di una politica di espansionismo militare.

Quale delle due versioni deve ritenersi più fedele? Nel primo caso Tiberio si rivolge evidentemente ai poveri, nel secondo caso ai gran-

---

ragion per cui, durante i discorsi che introducevano le votazioni e durante le votazioni stesse, i tribuni (Tiberio compreso) non avrebbero più avuto motivo di 'girarsi' verso il comizio e il senato. Proprio dal resoconto della *Lex agraria* di Plutarco emerge poi un ulteriore elemento che ci sembra possa suffragare la tesi di Ross Taylor: quando le prime diciassette tribù avevano già votato per la destituzione di Marco Ottavio, Tiberio interrompe le operazioni sperando di poter ancora convincere il collega a ritirare il veto e lo bacia «sotto gli occhi del popolo»; allora Ottavio «volge lo sguardo ai ricchi e ai possidenti che stavano riuniti» (*Tib. Gr.* 12.4). L'interpretazione più logica è che tale luogo di riunione fosse il *comitium*, al cui interno tradizionalmente si radunavano i patrizi, e che Ottavio si fosse più precisamente 'voltato indietro' per consultarli. Da Appiano (*Bell. Civ.* 12.51) sappiamo inoltre che Tiberio convocò la plebe per la votazione nell'*agorà*, che è indubbiamente la piazza del Foro.

<sup>160</sup> *Tib. Gr.* 9.5-6: «ὡς τὰ μὲν θηρία τὰ τὴν Ἰταλίαν νεμόμενα καὶ φωλεὸν ἔχει, καὶ κοιταῖόν ἐστιν αὐτῶν ἐκάστῳ καὶ κατάδυσις, τοῖς δ' ὑπὲρ τῆς Ἰταλίας μαχομένοις καὶ ἀποθνήσκουσιν ἄερος καὶ φωτός, ἄλλου δ' οὐδενὸς μέτεστιν, ἀλλ' ἄοικοι καὶ ἀνίδρυτοι μετὰ τέκνων πλανῶνται καὶ γυναικῶν, οἱ δ' αὐτοκράτορες ψεύδονται τοὺς στρατιώτας ἐν ταῖς μάχαις παρακαλοῦντες ὑπὲρ τάφων καὶ ἱερῶν ἀμύνεσθαι τοὺς πολεμίους· οὐδενὶ γάρ ἐστιν οὐ βωμὸς πατρῶος, οὐκ ἡρίον προγονικὸν τῶν τοσοῦτων Ῥωμαίων, ἀλλ' ὑπὲρ ἀλλοτρίας τρυφῆς καὶ πλοῦτου πολεμοῦσι καὶ ἀποθνήσκουσι, κύριοι τῆς οἰκουμένης εἶναι λεγόμενοι, μίαν δὲ βῶλον ἰδίαν οὐκ ἔχοντες».

<sup>161</sup> Oro aver svolto un confronto con altre traduzioni disponibili delle Vite parallele di Plutarco (già richiamate alla nota 105) abbiamo scelto di riportare nel presente lavoro quella tratta dall'edizione dell'opera curata da Gabriele Marasco, edita da UTET, Torino, 1994 (volume V) che ci è parsa particolarmente affidabile, pur essendocene discostati in alcuni punti, che abbiamo segnalato.

<sup>161</sup> App., *Bell. Civ.*, 1.11.44-46.

di possidenti. Ma si deve considerare che l'uditorio era composto più dai primi che dai secondi, ragion per cui è maggiormente credibile la versione di Plutarco, anche se non può escludersi che Tiberio abbia tentato fino all'ultimo di propiziarsi l'appoggio dei ricchi, ponendo l'accento sulla necessità di salvaguardare il benessere dello Stato di cui tutti, in fondo, si sarebbero avvantaggiati<sup>162</sup>.

Terminato il suo discorso, ordina al banditore di procedere alla lettura della legge, che viene impedita dall'*intercessio* di Ottavio. Sul fatto che quest'ultimo si sia opposto immediatamente prima della votazione, i due storici greci sostanzialmente concordano. Ottavio, secondo Appiano, ordina di tacere al banditore, mentre Plutarco precisa che nessuno degli avversari osa contrastare Tiberio, preferendo rivolgersi ad Ottavio che, inizialmente riottoso, pone infine il veto. Un simile tentennamento potrebbe far pensare a una decisione dell'ultimo minuto, ma è più plausibile che Ottavio abbia atteso di proposito fino alla fine prima di svelarsi, sperando che Tiberio ritirasse la legge perché sapeva di avere i senatori contro.

Al di là di questi possibili fattori contingenti, Livio dà conto di una prassi consolidata (*cum ita traditum esset*) secondo la quale i tribuni non esercitavano l'*intercessio* prima che i cittadini avessero manifestato la propria opinione, perché era successo spesso che chi aveva intenzione di opporsi, alla luce di quanto era emerso nei dibattiti pubblici desistesse da tale proposito, e, viceversa, chi si era inizialmente dichiarato favorevole, si opponesse<sup>163</sup>. Tenuto conto di questa consuetudine, si palesa allora tutta la strumentalità dell'azione di Ottavio il quale esercita il veto nonostante l'assemblea si fosse espressa chiaramente a favore del magistrato proponente, come poi sarà confermato in sede di votazione.

<sup>162</sup> La questione destava l'interesse anche di chi risiedeva fuori Roma. Solo Appiano nota però che, in rappresentanza delle opposte fazioni, arrivò in città una folla proveniente dalle colonie e dai municipi. PERELLI, *I Gracchi* cit. p. 104 ritiene però più attendibile la versione di Diodoro Siculo (34-35.6, *exc. de Sent.*, pp. 386-387), secondo cui gli uomini venuti dalle campagne «come fiumi che si gettano in mare» erano tutti dalla parte di Tiberio. Sul punto e sulla discussione dottrinale cfr. anche FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* cit., p. 84 nt. 3.

<sup>163</sup> Liv. 45.21.6.

### 2.3. La seconda votazione e il secondo veto

Le fonti tornano invece a divergere in ordine ai fatti immediatamente successivi all'*intercessio*. Secondo Appiano, dopo aver rivolto parole di biasimo al suo avversario, Tiberio decide di rinviare la votazione all'adunanza successiva<sup>164</sup>. Plutarco non accenna ad alcun rinvio ma afferma invece che Tiberio ritirò la proposta per presentarne una di nuova, addirittura più severa nei confronti «di coloro che avevano violato le leggi precedenti<sup>165</sup>». In tal caso però avrebbe dovuto pubblicarla con nuovo editto e attendere i tempi necessari (che fossero o meno tre mercati) per consentire la discussione pubblica. Il che, seppur tecnicamente possibile, non è verosimile sotto il profilo logico. Perché Tiberio avrebbe dovuto emendare il progetto per presentarne uno ancora più sfavorevole ai possidenti che già mal digerivano il primo? È anche vero che se la proposta fosse rimasta, come crediamo, invariata, non avrebbe avuto senso riattivare la procedura da capo. Egli deve essersi piuttosto limitato, come ipotizza Fraccaro<sup>166</sup>, a rimandare la votazione ad altro *dies comitialis* e, quindi, se è corretto quanto afferma Appiano, otto giorni dopo, trascorso il successivo mercato. I rinvii 'endo procedurali' della medesima *rogatio* non erano peraltro cosa nuova o inusitata. Basti pensare all'*obnuntiatio*, il presagio funesto che, tratto (spesso pretestuosamente<sup>167</sup>) prima che le assemblee popolari si riunissero, ne determinava l'interruzione<sup>168</sup>. A margine ci si potrebbe anche chiedere come mai gli altri magistrati (e dietro di loro il senato) non avessero sfruttato questa possibilità, di ricorrere cioè agli auspici, per

<sup>164</sup> App., *Bell. Civ.*, 1.12.49.

<sup>165</sup> Plut., *Tib. Gr.* 10.4. Qui Plutarco conferma quanto osservato da Appiano in ordine alla mancata osservanza delle precedenti disposizioni agrarie («τούς προτέρους νόμους» nel testo greco) che già ponevano dei limiti al possesso delle terre pubbliche.

<sup>166</sup> FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* cit., p. 96.

<sup>167</sup> Gli abusi di questo tipo diventarono ricorrenti in età tardorepubblicana, come lamenta Cicerone (*Phil.* 3.9) rinfacciando ad Antonio di aver usato gli auspici per invalidare l'elezione del collega e al tempo stesso rimpiangendo il rispetto serbato dagli antichi re per i presagi religiosi (cfr. anche *Phil.* 2.99). Cassio Dione (38.13.5), illustrando il clima politico in cui operò il tribuno Publio Clodio, attivo nel I sec. a.C., annota con disappunto che per impedire la votazione di una legge o l'entrata in carica di un magistrato bastava far ricorso ai segni celesti.

<sup>168</sup> L'interruzione era disposta con la specifica formula '*alio die*'. Sul punto cfr. A. ZIOLKOWSKI, *Storia di Roma*, Bruno Mondadori, Milano 2000, p. 255.

annullare le operazioni di voto. Tanto più che pochi anni prima, su impulso della *nobilitas*, era stata approvata una legge<sup>169</sup> che estendeva ai consoli e ai pretori il potere di presagire segni sfavorevoli dal cielo, allo scopo di impedire che le deliberazioni delle assemblee plebee<sup>170</sup> e di disincentivare eventuali proposte ‘democratiche’.

Il ricorso agli auspici poteva forse costituire un’alternativa, rispetto al veto di Ottavio, per ostacolare la votazione della *Lex agraria*. Tuttavia, se pensiamo alla coppia di consoli in carica nel 133 questa ipotesi resta esclusa: Publio Mucio Scevola era stato, come sappiamo, il probabile redattore del testo della legge e certo non la avrebbe osteggiata, mentre il suo collega, Lucio Calpurnio Pisone, era assente da Roma, avendo ricevuto l’incarico di sedare una rivolta di schiavi scoppiata in Sicilia. Da parte sua Scipione Nasica, che assieme a Ottavio darà prova di essere il più acerrimo nemico di Tiberio, avendo assunto l’iniziativa di ucciderlo, ricopriva allora la carica di pontefice massimo che non lo legittimava alla rivelazione degli auspici, essendo riservata al collegio degli auguri. A questi si sarebbero potuti rivolgere gli altri magistrati con diritto di auspicio ma va comunque considerato che un utilizzo strumentale dei *signa* avrebbe prodotto solo un effetto dilatorio, mentre l’obiettivo era quello di far naufragare definitivamente la riforma. Il veto di un tribuno ‘del popolo’ rappresentava allora il mezzo, almeno in apparenza, più sicuro e più efficace anche perché non immediatamente riconducibile alla parte aristocratica.

Solo Plutarco si sofferma poi a raccontare i fatti intercorsi tra la prima e la seconda votazione, che non sono di poco conto. Lo storico greco riferisce che, durante i vari dibattiti ‘dalla tribuna’, Tiberio si offrì di indennizzare Ottavio per le decurtazioni che avrebbe subito in forza della riforma (è da intendersi: purché ritirasse il veto) e dal momento che l’avversario rifiutava la sua offerta, «impedì l’esercizio di tutte le altre magistrature» fino al giorno della nuova votazione; inoltre pose i propri sigilli alle porte del tempio di Saturno, impedendone l’accesso, e irrogò delle multe a chi avesse trasgredito a tale divieto<sup>171</sup>.

<sup>169</sup> La *Lex Aelia et Fufia* del 150 circa di cui offre notizie Cicerone in *Sest.* 15 e *Att.* 2.9.1.

<sup>170</sup> Come nota PERELLI, *I Gracchi* cit., p. 31.

<sup>171</sup> Plut., *Tib. Gr.* 10.7.

Se assunse davvero queste misure, a torto o a ragione, è un'altra questione che dobbiamo affrontare.

Alcuni storici moderni<sup>172</sup> si sono domandati se l'iniziativa presa da Tiberio possa essere identificata con il cosiddetto *iustitium*, un provvedimento estremo che portava all'interdizione delle attività istituzionali, prime fra tutte quella dei magistrati giurisdicenti, per fronteggiare uno stato di allerta generale. Proprio in ragione della criticità della situazione presupposta, Roma vi ricorse raramente, tant'è che per rintracciare un precedente dobbiamo risalire al 296 a.C. quando, stando a Livio, il senato lo ordinò nel corso della guerra contro i Sanniti<sup>173</sup> richiamando contestualmente alla leva gli uomini di tutte le classi (*senatus ...iustitium indici, dilectum omnis generis hominum haberi iussit*) nell'intento di concentrare le forze nella difesa della città.

Anche altre fonti associano questo rimedio alla presenza di una minaccia estrema per la comunità, per lo più di natura militare<sup>174</sup>, che, tuttavia, non consta essersi palesata a Tiberio. La mancata approvazione della legge non costituiva un pericolo attuale per Roma, né le lotte tra le fazioni, per quanto accese, potevano far presagire un'imminente

<sup>172</sup> Tra gli autori che si sono interrogati sulla possibilità che Tiberio avesse formalmente indetto un *iustitium* cfr. R. THOMSEN, *Erliebt Tiberius Gracchus ein Iustitium?*, in «Classica et Medievalia», VI, 1944, p. 60 ss. che ipotizza sia stato il console Publio Mucio Scevola ad adottarlo; J. CARCOPINO, *Autour des Gracques. Études critiques* cit., p. 18 il quale considera il *iustitium* di Tiberio un «hapax della storia romana», il che varrebbe a provarne la «falsità»; FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* cit., p. 100 e nt. 3 e P. P. BONENFANT, *Le iustitium de Tibérius Sempronius Gracchus*, in *Hommages à M. Renard, éd. J. Bibauw*, II, Peeters Publishers, Bruxelles 1969, p. 113-119 i quali ritengono invece affidabile il racconto di Plutarco. Una più ampia rassegna delle tesi degli storici che escludono l'indizione di uno *iustitium*, sul principale rilievo che nessun tribuno della plebe lo aveva adottato in precedenza, e di quelli che viceversa lo ritengono possibile, non essendo prevista alcuna norma che lo precludesse ai magistrati plebei si trova in URSO, *Cassio Dione e i sovversivi* cit., pp. 100-101. Secondo l'A., la sospensione delle varie attività pubbliche sarebbe una naturale conseguenza degli scontri tra le opposte fazioni. Per una trattazione generale sul tema cfr. L. GAROFALO, *In tema di iustitium*, in *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Cedam, Padova 2008, pp. 61-83 [= in «Index», XXXVII, 2009, pp. 113-130= in *Biopolitica e diritto romano*, Jovene, Napoli 2009, p. 117-142.

<sup>173</sup> La notizia è data da Liv. 10.21.3-4. Successivamente al 296, è sempre Livio (26.26.9) ad attestare che nel 222, sotto il consolato di Marco Marcello, era stata adombrata la possibilità di ricorrere alla possibile indizione di questa misura straordinaria («*Ac prope iustitium omnium rerum futurum uidebatur donec alter consul ad urbem venisset*»).

<sup>174</sup> Alcuni esempi in Cic., *Phil.* 5.31; Liv. 3.3.5; *id.*, 3.5.4; *id.*, 3.27.2; *id.*, 4.26.12; *id.*, 4.31.9; *id.*, 6.2.6; *id.*, 7.6.12; *id.*, 7.9.6; *id.*, 10.4.1-2.

guerra sociale che giustificasse la paralisi delle principali attività cittadine. Al di là della sua opportunità politica bisogna valutare, anche qui, se si trattò di un atto ‘incostituzionale’. Tiberio sarebbe stato infatti il primo (e anche l’ultimo) magistrato plebeo ad attribuirsi un simile potere, il che ha riproposto ulteriori dubbi sulla veridicità del racconto di Plutarco<sup>175</sup>. Ad ogni modo, uno degli aspetti più discussi è proprio quello della legittimazione ad ‘*edicere iustitium*’, secondo l’espressione che ricorre costantemente nelle fonti latine<sup>176</sup> (mentre in Plutarco (10.8) troviamo διαγράμματι – reso dai traduttori moderni con ‘editto’ – τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἀπάσας ἐκώλυσε). *Edicere* designa «l’atto precettivo tipico del magistrato» dotato di *ius edicendi*<sup>177</sup> che, tuttavia, con riferimento ai tribuni della plebe aveva una portata limitata, racchiudendo il diritto di riunire (appunto con un editto) il popolo in *concione* o di pubblicare le *rogationes*.

D’altro canto, pur non esistendo un’espressa preclusione per i tribuni, gli unici magistrati che le fonti attestano aver indetto la sospensione delle attività pubbliche sono il dittatore<sup>178</sup>, i consoli<sup>179</sup> e i pretori<sup>180</sup>. Nell’adozione del *iustitium* molta parte aveva anche il senato che poteva indirettamente disporlo, ordinandolo ad un magistrato, come fu in occasione della guerra contro i Sanniti cui abbiamo accennato prima. In ogni caso, prima di ricorrere a una soluzione così drastica i magistrati con l’eccezione, forse, del dittatore avrebbero certamente chiesto il parere dei senatori.

<sup>175</sup> Come vedremo meglio anche l’*abrogatio* di Ottavio costituì un *quid novi* che fu da esempio per successive abrogazioni.

<sup>176</sup> Si veda Cic., *de har. resp.* 26.55: «*Iustitium edici oportere*»; *id.*, *Phil.*, 5.31: «*Tumultum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi, sublatis vacationibus*»; *id.*, 6.2: «*Tumultum esse decerni, iustitium edici, saga sumi dixi placere*»; Liv. 3.27.2: «*Iustitium edicit*»; *id.* 4.26.12: «*Dilectus simul edicitur et iustitium*»; *id.* 7.9.6: «*Iustitium edixisset*». Alcune varianti si trovano in Liv. 3.5.4: «*Iustitium per aliquot dies servatum*»; *id.*, 10.4.1-2: «*Ita iustitium indictum*»; *id.* 10.21.3: «*Iustitium indici*» e in Tacito (*ann.* 1.16): «*Iustitium...intermiserat*».

<sup>177</sup> C. MASI DORIA, *Salus populi suprema lex esto. Modelli costituzionali e prassi del ‘Notstandsrecht’ nella ‘res publica’ romana*, in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, III, Jovene, Napoli 2008, p. 1263.

<sup>178</sup> Cfr. Liv. 6.2.6; *id.* 7.6.12; *id.* 7.9.6; *id.* 10.4.1-2.

<sup>179</sup> Cfr. Liv. 3.3.5-6; *id.* 3.5.4; Tac., *ann.* 1.16.

<sup>180</sup> Cfr. Liv. 10.21.3-4, su cui E. CUQ, s.v. *Iustitium*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, a cura di C. Daremberg, E. Saglio, III, Paris 1900, p. 779. In Liv. 6.7.1 è attestato anche un caso di indizione da parte dei tribuni consolari.



Dobbiamo allora concludere che se davvero Tiberio decise di indire il *iustitium* compì un atto di portata eccezionale sotto molteplici profili: perché fu il primo tribuno a disporlo, perché le ragioni che lo determinarono non erano realmente emergenziali e perché, ancora una volta, non aveva interpellato il senato. Forse troppo eccezionale, persino per Tiberio che, ignorando il veto di Ottavio, aveva già significativamente alterato gli equilibri costituzionali.

Viene semmai da ipotizzare che, nello scompiglio generale, egli cercò, con mezzi e modalità che erano stati studiati *ad hoc*, di prevenire una crisi sociale più seria e al tempo stesso di salvaguardare la sua riforma<sup>181</sup>. Così, la sigillatura delle porte del tempio di Saturno, sede dell'erario, forse disposta per evitare che i possidenti versassero i *vectigales* arretrati e regolarizzassero, almeno in parte, la propria posizione<sup>182</sup>, non viene per esempio mai annoverata tra gli atti imposti dal *iustitium*. Lo stesso vale per l'irrogazione delle multe previste nei confronti dei trasgressori che, peraltro, rientrava nel normale ambito della *coercitio* tribunizia<sup>183</sup>. La tensione sociale che Tiberio cercava di controllare aveva già portato a un rallentamento delle attività pubbliche. È infatti Plutarco stesso a chiarire che i magistrati cessarono dalle proprie funzioni perché «impauriti» dalle possibili reazioni dei tribuni e dunque, viene da credere, non per effetto di un preciso ordine editale. Questa impressione trova riscontro anche nel racconto di Cassio Dione, il quale, nel commentare gli esiti del veto di Ottavio, descrive una situazione analoga a quella presentata da Plutarco (i magistrati si

<sup>181</sup> A. GUARINO, *Minima de Gracchis*, in «ANA», XCI, 1980, pp. 329-340 e in particolare p. 348 (ora anche in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, Milano 1982, pp. 53-67) dopo aver escluso che si trattasse tecnicamente di *iustitium*, non ritiene credibile nemmeno sotto un profilo politico che Tiberio avesse adottato le misure straordinarie indicate da Plutarco, non essendoci a suo dire ragione di ricorrere ad un simile 'atto di forza' per costringere il popolo a votare la sua legge alla quale era in grado di dare autonomamente impulso.

<sup>182</sup> Come ipotizza BALBO, *I dodici anni che cambiarono Roma* cit., p. 69, ritenendo che i possidenti intendessero prendere tempo per ottenere attraverso i funzionari dell'erario delle false attestazioni proprietà dei terreni posseduti. Ma, considerando il grande numero di assegnatari da un lato, e la diffusa consapevolezza degli abusi, questo obiettivo appare poco realistico.

<sup>183</sup> Come osserva D.C. EARL, *Tiberius Gracchus: A Study in Politics*, Latomus, Bruxelles-Berchem 1963, p. 81 Tiberio Gracco poteva ottenere gli stessi effetti del *iustitium*, pur in assenza di una sua formale dichiarazione, facendo uso dell'*intercessio*, coadiuvato dalla *coercitio*.

astengono dalle proprie funzioni, i processi e le contrattazioni restano sospese), senza fare alcun riferimento ad una formale indizione di uno *iustitium*<sup>184</sup>.

La città si trovava ora in una fase di stallo che favoriva un clima di sospetto e di nervosa attesa. Così i «ricchi» – riprende Plutarco – presero ad aggirarsi per il Foro indossando il lutto e ostentando un aspetto misero e trasandato. Un'immagine quasi teatrale che però non viene descritta solo per rendere vivida la scena narrativa: vestirsi a lutto rappresentava a Roma un espresso segnale di protesta politica che i senatori utilizzarono almeno in un'altra occasione, nel 49 a.C., quando decisero di «mutare abito<sup>185</sup>» in odio a Marco Antonio e Cassio Longino, allora tribuni della plebe, i quali avevano impedito che la votazione con cui era stato licenziato l'esercito di Cesare venisse ratificata. Al lutto, assunto in situazioni di grave frizione politica, ben poteva accompagnarsi, come in effetti avvenne nel 133 a.C., la chiusura delle attività pubbliche e commerciali, radunate nella zona del Foro, che a questo punto dobbiamo immaginare quasi deserto. Così non stupisce che Tiberio, nell'attesa che si riunissero nuovamente i concili, avesse assoldato delle guardie<sup>186</sup> e girasse egli stesso armato di un pugnale<sup>187</sup>.

In un'atmosfera solo apparentemente silente si arriva al giorno della seconda votazione. Nonostante il banditore riesca a recitare in parte il testo della legge, cresce subito l'animosità tra le parti e i «ricchi»<sup>188</sup> asportano le urne per impedire la votazione. Ciò verosimilmen-

<sup>184</sup> Cass. Dio 24, fr. 83.6 Boissevain.

<sup>185</sup> Cfr. Cass. Dio 41.3.1. Il passo precisa che, poiché i tribuni si erano opposti anche alla ratifica della decisione del senato di assumere il lutto, tutti uscirono dalla curia per indossarlo lo stesso. Su tale vicenda si veda recentemente L. FEZZI, *Il dado è tratto. Cesare e la resa di Roma*, Laterza, Bari, 2017, p. 171. Cfr. anche Plut., *Pomp.* 59.1 secondo il quale i senatori in lutto attraversarono il Foro andando incontro a Pompeo per rivolgergli un accorato appello a salvare lo Stato. In Liv. 2.54.3 sono invece gli ex consoli a indossare il lutto dopo essere stati posti sotto accusa dal tribuno della plebe Gneo Genucio; in Cic., *Att.* 3.15.5 e in *Planc.* 87 è lo stesso Cicerone a ricordare di averlo utilizzato, assieme ai cavalieri e ai *patres conscripti*, in risposta alla *Lex de exilio* presentata contro lui stesso dal tribuno Clodio. Tiberio stesso lo indossò (Plut., *Tib. Gr.*, 13.6: *infra* p. 71).

<sup>186</sup> App., *Bell. Civ.* 1.12.49. Sappiamo infatti che i tribuni non godevano del fasto dei magistrati superiori ragion per cui, oltre a non possedere insegne del potere, non erano nemmeno seguiti dai littori.

<sup>187</sup> Plutarco (*Tib. Gr.* 10.9) precisa che si trattava di un *dolon*, ovvero di una particolare spada serbata all'intero in un bastone.

<sup>188</sup> Plut., *Tib. Gr.* 11.4.

te avviene prima dell'opposizione del secondo veto: il che non fa che accentuare la faziosità di Ottavio, avendo egli apertamente dimostrato di assecondare la manovra violenta dei possidenti.

Interrotte le operazioni di voto, Tiberio viene convinto dai suoi stessi seguaci a consultare il Senato e ci va di corsa<sup>189</sup>. Questo suo rapido spostamento ci fa desumere che il *concilium plebis* si fosse riunito nuovamente nell'area del Foro e non negli altri luoghi a ciò alternativamente deputati (il Campidoglio e il Campo Marzio<sup>190</sup>). Prendendoli tutti in considerazione come punto di partenza, si deve concludere che quella dal foro alla Curia fosse l'unica distanza percorribile a piedi per due volte nell'arco di poco tempo (in tal caso si sarebbe trattato davvero di pochi passi). Tiberio, infatti, non avendo ottenuto alcun risultato dalle consultazioni con il senato, torna subito indietro, sempre di «corsa»<sup>191</sup>, facendo rientro, riferisce Appiano, all'*agorà*, termine che, come è noto, per i greci indica sia l'assemblea deliberante che il luogo fisico ove essa si riunisce, ovvero la piazza del mercato che a Roma è, indubbiamente, il Foro. A favore di questa ricostruzione depone anche il fatto che quando Tiberio tenterà di farsi rieleggere tribuno per l'anno successivo, il luogo espressamente indicato per la sua votazione sarà, invece, il Campidoglio<sup>192</sup>.

Ritornato, quindi, quasi certamente nel Foro e non essendo riuscito a convincere l'avversario a ritirare il veto, Tiberio preannuncia che la prossima assemblea sarà chiamata a votare sulla legge e su Ottavio, dovendosi decidere se «dovesse mantenere la carica di tribuno chi agiva contro gli interessi del popolo<sup>193</sup>». Il tema, di assoluta centralità nella nostra storia, è introdotto in un passaggio laconico, o forse lacunoso, del racconto di Appiano che, senza lasciare commenti, passa direttamente a narrare la votazione finale. Se però prendiamo a raffronto il testo di Plutarco, riusciamo a far luce sui motivi che indussero Tiberio a sottoporre ai concili questa ulteriore, provocatoria, questione. Tornato dalla Curia senza alcuna speranza di ricevere il

<sup>189</sup> App., *Bell. Civ.* 1.12.50.

<sup>190</sup> Sui luoghi delle adunanze plebee si v. G. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe*, Hoepli, Milano 1932, p. 61 ss.

<sup>191</sup> App., *Bell. Civ.* 1.12.51.

<sup>192</sup> Plut., *Tib. Gr.* 17.3.

<sup>193</sup> App., *ibid.*

sostegno del senato, egli tenta ripetutamente di redimere il collega, esortandolo ad assecondare la plebe che, in fondo, chiedeva il «giusto (δίκαια)» accontentandosi del «poco (μικρά)»<sup>194</sup>. Ma Ottavio nuovamente rifiuta e, così facendo, per riprendere le parole Appiano, «va contro il popolo». Ora non ci sono più dubbi che quel veto serva a se stesso, al senato e al potere oligarchico che esso rappresenta. Certo non alla plebe che lo aveva eletto *suo* tribuno e lo scopriva ora suo oppositore.

#### 2.4. La terza votazione e la destituzione di Ottavio

È in questo momento che nasce il proposito, probabilmente concertato insieme a Publio Mucio Scevola<sup>195</sup>, di destituire Ottavio, «non essendo rimasto altro mezzo per far votare la legge<sup>196</sup>». Tiberio, messo alle strette, lancia al collega una sfida: che sia la plebe a decidere chi tra i due ha diritto a proseguire nel mandato. Nel farlo ostenta notevole sicurezza, poiché propone di votare prima su sé stesso, dichiarandosi pronto a scendere dalla tribuna e a tornare alla vita privata, se questo fosse stato il desiderio del popolo. Ottavio, per parte sua, non poteva sperare di avere successo, tanto più che Tiberio aveva parlato davanti alle tribù ancora riunite e in attesa di esprimersi a favore della riforma. Rifiuta, dunque, di sottoporsi a questa verifica, e tenacemente mantiene il veto. L'assemblea viene quindi sciolta per la seconda volta e la procedura ulteriormente posticipata.

Arriviamo dunque alla faticosa, ultima votazione. A ben leggere le fonti, in verità le votazioni sono due.

Innanzitutto si vota per la destituzione di Ottavio. Sul punto le testimonianze di Appiano e di Plutarco convergono, seppur attraverso percorsi diversi. Secondo il primo, in attesa di riconvocare i concili per la terza volta, Tiberio aveva dichiarato di voler votare subito sulla legge agraria e poi sui poteri di Ottavio. Sembra così di capire che egli sperasse ancora di far recedere il collega dal veto: se ci fosse riuscito, i

<sup>194</sup> Plut., *Tib. Gr.* 11.5.

<sup>195</sup> Sul probabile coinvolgimento del giurista (e console) nelle scelte di Tiberio ci siamo soffermati *supra* cap. 1 § 2.

<sup>196</sup> Il commento è di Plutarco (*Tib. Gr.* 11.4) e ci pare calzante.

concili avrebbero agevolmente approvato la *rogatio* senza che ci fosse più motivo di pronunciarsi sulla destituzione. Ma le cose non andarono così e poiché, appunto, persisteva l'*intercessio*, Tiberio è costretto ad invertire l'ordine delle votazioni, dimostrando, ancora una volta, di aver concepito l'*abrogatio* come l'ultima delle strade percorribili. In senso analogo, nella versione di Plutarco, Tiberio preannuncia al popolo che si voterà su Ottavio<sup>197</sup>, a meno che questi non cambi idea sul veto, confermandosi l'*abrogatio* come una soluzione eventuale ed estrema<sup>198</sup>.

Alcuni dubbi sono sorti in ordine alla natura di tale deliberazione. Concordiamo con Fraccaro<sup>199</sup> che non si trattasse di un suffragio elettorale (per la conferma o, viceversa, la revoca dell'elezione del magistrato in carica), ma di una deliberazione legislativa. Lo studioso rileva che la destituzione venne approvata chiamando al voto ogni tribù singolarmente. Da ciò desume che dovette trattarsi di una deliberazione legislativa, poiché nelle procedure elettorali il suffragio avveniva invece simultaneamente. Vi sono altri due elementi che sostengono questa tesi. Il primo riguarda ancora una volta il luogo della consultazione: le elezioni dei tribuni si sarebbero dovute svolgere in Campidoglio o nel Campo Marzio, mentre tutto fa supporre che l'assemblea si fosse riunita, ancora una volta, nel Foro<sup>200</sup>.

Il secondo riguarda l'oggetto della votazione. Appiano, come si è detto, precisa che si sarebbe votato su un principio generale, ovvero se un tribuno potesse mantenere la carica qualora avesse agito contro il popolo. Posta in questi termini, la questione non investiva solo la posizione di Ottavio ma, *pro futuro*, di chiunque avesse violato le finalità del proprio mandato elettorale. Plutarco sembrerebbe smentire questa ipotesi, riferendosi espressamente a una legge presentata da Tiberio (εἰσήνεγκε νόμον) allo scopo preciso e unico di privare Ottavio del

<sup>197</sup> Plut., *Tib. Gr.* 11.8.

<sup>198</sup> Poco prima (Plut., *Tib. Gr.* 11.4) Plutarco era stato ancora più esplicito nel dire che l'*abrogatio* era rimasta l'unica via da seguire e che sarebbe stata votata alla prossima assemblea.

<sup>199</sup> P. FRACCARO, *La procedura del voto (1913-14)*, in «Opuscola», II, 1956, pp. 235 ss. Sul punto si veda specificamente anche GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio* cit., p. 304 e nt. 11.

<sup>200</sup> Lo si deduce dai molteplici riferimenti alla tribuna sulla quale si confrontano i due tribuni e dalla quale Ottavio viene, infine, fatto scendere con la forza (Plut., *Tib. Gr.* 12).

tribunato<sup>201</sup>. Quale che fosse la sfera di efficacia (particolare o generale), del provvedimento sottoposto al vaglio dei concili, il riferimento è però innegabilmente, anche in Plutarco, ad una procedura legislativa. Si sarebbe pronunciato in questo senso anche Livio, annotando che Ottavio fu spodestato attraverso una legge (*potestatem lege lata abrogare*<sup>202</sup>).

Lo scrutinio viene interrotto da Tiberio dopo che si erano espresse, tutte a favore della destituzione, diciassette tribù e ne mancava solo una per raggiungere la maggioranza necessaria per l'approvazione: egli torna a pregare Ottavio e a far leva sulle prerogative della carica ricoperta, esortandolo a non spegnere l'ardore del popolo «ai cui desideri era invece consono che si conformasse, essendo lui un tribuno<sup>203</sup>». Si tratta del tentativo estremo di risparmiare ad Ottavio il disonore (ατιμία) della abrogazione, ma soprattutto di scansare da sé stesso la responsabilità di un atto politico così grave. Tiberio sembra insomma temere le conseguenze del suo gesto e, forse per mettersi preventivamente al riparo da future contestazioni, chiama gli dei a testimoni, perché garantiscano per lui di fronte alla comunità. La legge sulla destituzione viene quindi approvata e Ottavio, trascinato giù dalla tribuna da una folla senza controllo, esce di scena. Solo in un secondo tempo (per quanto immediatamente successivo) viene votata, senza più clamori e ostacoli, anche la legge agraria.

<sup>201</sup> Plut., *Tib. Gr.* 12.1

<sup>202</sup> Liv. *per.* 58.

<sup>203</sup> App., *Bell. Civ.* 1.12.53: «μηδὲ σπουδὴν τοῦ δήμου τοσήνδε ἀνατρέψαι ᾧ τι καὶ παρενδοῦναι προθυμουμένῳ δήμαρχον ὄντα ἥρμοζε». Nella traduzione di Gabba (*Appiani Bellorum Civilium* cit., p. 358) la subordinata relativa (da «ᾧ τι» a «ἥρμοζε») è resa diversamente: «le cui esigenze, come tribuno, sarebbe piuttosto stato conveniente che egli favorisse». Ci sembra, come abbiamo riportato sopra, che nel contesto del discorso il verbo ἀρμόζω (all'imperfetto ἥρμοζον) riferito alla funzione di tribuno, indichi propriamente ciò che 'è connaturale' all'esercizio di tale carica e non solo ciò che ad essa 'si conviene'. Tiberio intendeva probabilmente rimarcare ad Ottavio che conformarsi alla volontà della plebe rappresentava l'essenza stessa della funzione di tribuno e pertanto era doveroso che egli ritirasse il veto che tradiva tale finalità (in questo senso si possono vedere HORACE WHITE, *Appian's Roman History* cit., p. 26 e MARTINO, *Appiano di Alessandria. I gracchi* cit. che traducono le parole ᾧ τι καὶ παρενδοῦναι προθυμουμένῳ δήμαρχον ὄντα ἥρμοζε rispettivamente con «whose desires he ought rather to share in his character of tribune» e «era del tutto naturale che un tribuno si adeguaesse ai desideri del popolo»).

## 2.5. Il discorso di Tiberio al popolo

Le operazioni sulla ripartizione delle terre, subito affidate ad una commissione triumvirale, di cui faceva parte lo stesso Tiberio, procedevano tuttavia a rilento a causa delle reticenze del senato a stanziare i finanziamenti necessari<sup>204</sup>. Ciò non faceva che accrescere le preoccupazioni dei piccoli proprietari che temevano di vedere nuovamente disattese le disposizioni sancite in loro favore. D'altro canto in città erano rimasti in pochi a sostenere Gracco, perché i contadini, accorsi in massa per votare la riforma e trattenutisi oltre il tempo previsto a causa dell'ostruzionismo di Ottavio, erano rapidamente rientrati nelle campagne.

Il cerchio cominciava a stringersi attorno a Tiberio, sempre più invisibile ai possidenti. Si parla anche di morti misteriose tra le fila dei graccani e di possibili, imminenti, rappresaglie contro Tiberio il quale, vestendo pubblicamente il lutto, arriva ad affidare al popolo i propri figli e la madre Cornelia, quasi sentisse vicina la fine. L'enfasi del gesto infiamma la plebe urbana tanto quanto indigna l'aristocrazia terriera.

Il manifesto graccano non si esaurisce però in un'abile operazione di retorica politica. Proprio in quei giorni giunge la notizia della morte del re Attalo di Pergamo e del tesoro che questi aveva assegnato a Roma, designandola erede del suo regno. Tiberio pensa subito di sfruttare il lascito per portare a compimento la riforma agraria e si affretta a presentare una legge che prevede la distribuzione delle ricchezze ereditate a favore dei nuovi assegnatari terrieri, in modo che siano loro garantiti i mezzi per avviare le attività agricole. Si tratta dell'ennesimo affronto al senato, cui invero spettava l'amministrazione delle risorse finanziarie dello Stato.

Piovono le accuse su Tiberio e tra esse si fa largo per la prima volta la voce che egli intenda aspirare alla tirannide, secondo un *cliché* che verrà riproposto anche al momento della sua uccisione e per tutta

<sup>204</sup> Pare che venne negata alla commissione anche un riparo dove svolgere i lavori di estimo, contrariamente a quanto accadeva anche in occasione di incarichi pubblici meno rilevanti (cfr. Plut., *Tib. Gr.* 13.3). Dopo la morte di Tiberio la commissione riuscì comunque a lavorare senza particolari contestazioni (cfr. *Id.*, 21.1). Sul punto cfr. A. LINTOTT, *Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic*, Cambridge University Press, Cambridge 1992, p. 45.

l'età tardorepubblicana, con l'emergere di figure dotate di poteri (ma anche di personalità) straordinari, debordanti dalle consuete maglie istituzionali<sup>205</sup>.

I nemici prendono ora corpo e volto all'interno del senato: tra questi Plutarco annovera Quinto Pompeo Rufo, colui che per primo avrebbe lanciato l'accusa di *adfectatio regni* nei confronti di Tiberio, Quinto Metello Macedonico il quale criticò apertamente la pericolosa deriva demagogica del movimento gracciano<sup>206</sup> e Tito Annio Lusco, uomo - dice Plutarco - «né mite né assennato» ma assai abile nel contraddittorio. Abilità di cui dà prova quando, in una seduta del senato<sup>207</sup>, sfida Tiberio «a dimostrare che aveva agito legalmente deponendo il collega che era sacro e inviolabile», e lo costringe a convocare appositamente i concili della plebe per avviare sul punto una pubblica discussione. Astutamente Annio prende per primo la parola e rivolge a Tiberio una domanda insidiosa:

se tu volessi privarmi dei miei diritti e oltraggiarmi e io chiamassi in aiuto uno dei tuoi colleghi e questi salisse sulla tribuna per soccorrermi e tu ti infuriassi, lo rimuoveresti dalla carica?<sup>208</sup>

Il tentativo è di sostenere la piena legittimità<sup>209</sup> del veto di Ottavio, il quale avrebbe agito proprio per soccorrere un cittadino oltraggiato e

<sup>205</sup> Naturalmente l'esempio più celebre è costituito da Cesare che, nonostante avesse rifiutato il diadema, simbolo della regalità ellenistica, offertogli da Antonio durante i Lupercali del 44 a.C., fu subito sospettato di aspirare al regno. L'episodio sarà determinante per convincere i congiurati a mettere in atto il suo assassinio.

<sup>206</sup> Plut., *Tib. Gr.* 14.4. Ad essere criticata è, in particolare, l'abitudine di Tiberio di accompagnarsi a persone estratte dai ceti più bassi, allo scopo di accattivarsi le simpatie del popolo. L'accusa fa parte di una studiata invettiva politica, essendo noto come i Gracchi frequentassero i migliori esponenti dell'élite greca e romana.

<sup>207</sup> Sembra plausibile che il luogo di riunione fosse la Curia, dal momento che Plutarco (Plut., *Tib. Gr.* 14.5) specifica che Tiberio, messo alle strette dalla domanda di Annio e dagli applausi dei sostenitori di costui «si lancia fuori» per convocare, evidentemente in altro luogo e in ambiente a lui meno ostile, la plebe. Una conferma in questo senso la offre Livio (*per.* 58) che fa iniziare la contesa tra Annio e Tiberio all'interno del senato.

<sup>208</sup> Plut., *Tib. Gr.* 14.8: «ἂν σὺ μὲν ἀτιμοῦν με βούλη καὶ προπηλακίζεις, ἐγὼ δὲ τίνα τῶν σῶν ἐπικαλέσωμαι συναρχόντων, ὁ δὲ ἀναβῆ βοηθήσων, σὺ δ' ὀργισθῆς, ἄρα γ' αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἀφαιρήσῃ».

<sup>209</sup> Non era in discussione la validità formale del veto, perché un tribuno (incluso Ottavio, come osservano M. G. MORGAN, J.A. WALSH, *Ti. Gracchus (TR. PL. 133 B.C.), The Numantine Affair, and the Deposition of M. Octavius*, in «Classical Philology», LXXIII, 1978, p. 406 e nt. 27, a partire da Liv. 45.21.6), ben poteva opporsi all'atto di un altro collega, quanto la sua fondatezza sostanziale.



non per recare danno al popolo. C'è un passaggio che rischia di sfuggire in questa artificiosa ricostruzione. Quel cittadino messo in pericolo dalla redistribuzione delle terre pubbliche volute da Tiberio è, *in thesi*, lo stesso Annio, ovvero un senatore, un uomo ricco<sup>210</sup> e, soprattutto, un plebeo<sup>211</sup>. Il suo intento era quindi di far leva su un'altra prerogativa dei tribuni, l'*auxilii latio*, in forza della quale essi potevano intervenire in favore di un singolo cittadino plebeo minacciato da un atto dei consoli. Possiamo pensare che Annio volesse rivendicare (per lui e per i suoi pari) il diritto di essere 'eccezionalmente' difeso da un tribuno contro un altro tribuno<sup>212</sup>. La prospettiva è insomma radicalmente rovesciata: ora è Tiberio il nemico della plebe non solo perché è andato contro gli interessi dei suoi singoli componenti, ma anche perché ha osato privare della carica Ottavio che proprio quegli interessi stava proteggendo. Si tratta di una argomentazione fuorviante, oltre che giuridicamente debole, ma che va a segno. Tiberio, in visibile difficoltà, scioglie l'assemblea e, solo in un secondo momento, torna a parlare dell'*abrogatio* di Ottavio.

Lo fa con un discorso rimasto celebre e tuttora studiato non tanto per la sua forza persuasiva<sup>213</sup>, quanto per le idee democratiche che ha veicolato fino alla modernità. A tramandarcelo, in modo ritenuto fedele, è Plutarco:

Egli disse che il tribuno è sacro e inviolabile perché è consacrato al popolo e lo protegge. Perciò se, comportandosi diversamente, danneggia il popolo, ne reprime il potere e lo priva del voto, si spoglia da sé stesso della carica, perché non fa quello per cui l'ha ottenuta. Perché, se anche distruggesse il Campidoglio e desse fuoco all'arsenale, da tribuno bisognerà lasciare che lo faccia: se si comporta in questo modo, è un cattivo tribuno, ma se annienta il popolo, non

<sup>210</sup> È Livio (*per.* 58) a ricordarne il rango consolare.

<sup>211</sup> Appartenente alla antica *gens Annia*.

<sup>212</sup> Situazione che si era in effetti già verificata in anni non lontani al tribunato di Tiberio Gracco, quando i colleghi del tribuno Cotta avevano offerto il loro *auxilium* in difesa delle ragioni dei creditori del medesimo (cfr. Val. Max. 6.5.4 su cui ci soffermeremo *infra*...)

<sup>213</sup> Le prodezze oratorie dei Gracchi erano talmente famose che in molti dovettero far tesoro dei loro scritti originari. Cicerone, in *Brut.* 104, attesta di avere delle orazioni dei due fratelli e in *Tusc.* 3.48 formula polemicamente un invito a leggere i discorsi di Caio Gracco per comprenderne la portata demagogica (con particolare riferimento alla *Lex frumentaria* proposta da quest'ultimo). Anche Plinio il Vecchio (*nat.* 13.83) testimonia di aver visto presso l'abitazione del suo amico Pomponio Secondo alcuni manoscritti di Caio e Tiberio, risalenti a duecento anni prima.

è un tribuno. Come non sarebbe un'assurdità, dunque, che il tribuno possa arrestare il console mentre invece il popolo non possa privare un tribuno del suo potere, quando questi lo usa contro chi glielo ha conferito? Infatti il popolo elegge sia il console che il tribuno. Il potere regio certamente riuniva in sé ogni potere ed era consacrato alla divinità con i più importanti rituali religiosi; ciò nonostante la città cacciò Tarquinio perché si era reso colpevole e, a causa dello strapotere di un solo uomo, si pose fine al potere originario che aveva fondato Roma. Cosa c'è a Roma di così sacro e venerabile come le vergini che vegliano e proteggono il fuoco eterno? Tuttavia, se una di loro commette peccato, viene seppellita viva, perché, quando si comportano in modo empio verso gli dèi, non mantengono l'inviolabilità che posseggono grazie agli dèi. Ne consegue che non è nemmeno giusto che un tribuno che danneggia il popolo mantenga l'inviolabilità attraverso il popolo, perché distrugge quello stesso potere da cui trae la sua autorità. Per di più, se ha correttamente ottenuto la carica di tribuno con i voti della maggioranza delle tribù, come non sarebbe ancor più correttamente rimosso dall'unanimità dei loro voti? Niente è tanto sacro e inviolabile quanto le offerte votive agli dèi ma mai nessuno ha proibito che il popolo ne facesse uso, li spostasse e li trasferisse come meglio gli aggradava; Quindi al popolo è consentito trasferire anche il tribunato ad un altro, come un'offerta votiva. Che la carica tribunizia non sia inviolabile né irremovibile è reso evidente dal fatto che molte volte alcuni che la detenevano si sono rifiutati di ricoprirla e si sono dimessi di propria volontà<sup>214</sup>.

Nel giustificare il proprio comportamento nei confronti di Ottavio, Tiberio delinea, probabilmente ispirato dai propri maestri greci, l'idea

<sup>214</sup> Plut., *Tib. Gr.* 15.2-9: «ἔφη γὰρ ἱερὸν τὸν δῆμαρχον εἶναι καὶ ἄσυλον, ὅτι τῷ δήμῳ καθωσιῶται καὶ τοῦ δήμου προέστηκεν. ἂν οὖν μεταβαλόμενος τὸν δήμον ἀδικῆ καὶ τὴν ἰσχὺν κολούῃ καὶ παραιρῆται τὴν ψῆφον, αὐτὸς ἑαυτὸν ἀπεστέρηκε τῆς τιμῆς, ἐφ' οἷς ἔλαβεν οὐ ποιῶν. ἐπεὶ καὶ τὸ Καπετώλιον κατασκάπτοντα καὶ τὸ νεώριον ἐμπιπράντα δῆμαρχον ἔαν δεήσει· καὶ ταῦτα μὲν ποιῶν δῆμαρχός ἐστι πονηρός· ἔαν δὲ καταλύῃ τὸν δήμον, οὐ δῆμαρχός ἐστι. πῶς οὖν οὐ δεινόν, εἰ τὸν μὲν ὕπατον ὁ δῆμαρχος ἄξει, τὸν δὲ δῆμαρχον οὐκ ἀφαιρήσεται τὴν ἐξουσίαν ὁ δήμος, ὅταν αὐτῇ κατὰ τοῦ δεδωκότος χρήται· καὶ γὰρ ὕπατον καὶ δῆμαρχον ὁμοίως <ὁ> δήμος αἰρεῖται. καὶ μὴν ἢ γε βασιλεία πρὸς τῷ πᾶσαν ἀρχὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῇ συλλαβοῦσα καὶ ταῖς μεγίσταις ἱερουργίαις καθωσιῶται πρὸς τὸ θεῖον· ἀλλὰ Ταρκύνιον ἐξέβαλεν ἡ πόλις ἀδικοῦντα, καὶ δι' ἐνὸς ἀνδρὸς ὕβριν ἢ πάτριος ἀρχῆς καὶ κτίσασα τὴν Ρώμην κατελύθη. τί δ' οὕτως ἄγιον ἐν Ρώμῃ καὶ σεμνόν, ὡς αἱ περιέπουσαι παρθέναι καὶ φυλάττουσαι τὸ ἄφθιτον πῦρ; ἀλλ' εἴ τις ἂν αὐτῶν ἀμάρτη, ζῶσα κατορύσσεται· τὸ γὰρ ἄσυλον οὐ φυλάττουσιν ἀσεβοῦσαι [εἰς] τοὺς θεοὺς, ὃ διὰ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν. οὐκ οὐκ οὐδὲ δῆμαρχος ἀδικῶν <τὸν> δήμον ἔχειν τὴν διὰ τὸν δήμον ἀσυλίαν δίκαιός ἐστιν· ἢ γὰρ ἰσχύει δυνάμει, ταύτην ἀναίρει. καὶ μὴν εἰ δικαίως ἔλαβε τὴν δημαρχίαν τῶν πλείστων φυλῶν ψηφισαμένων, πῶς οὐχὶ κἂν ἀφαιρηθεῖ δικαιοτέρον πασῶν ἀποψηφισαμένων; ἱερὸν δὲ καὶ ἄσυλον οὐδὲν οὕτως ἐστίν, ὡς τὰ τῶν θεῶν ἀναθήματα· χρῆσθαι δὲ τούτοις καὶ κινεῖν καὶ μεταφέρειν ὡς βούλεται τὸν δήμον οὐδεὶς κεκάλυκεν. ἐξῆν οὖν αὐτῷ καὶ τὴν δημαρχίαν ὡς ἀνάθημα μετενεγκεῖν εἰς ἕτερον. ὅτι δ' οὐκ ἄσυλον οὐδ' ἀναφαιρέτον ἢ ἀρχῆς, δηλόν ἐστι τῷ πολλακίς ἔχοντας ἀρχὴν τινὰς ἐξόμνησθαι καὶ παραιτεῖσθαι δι' αὐτῶν».

che i tribuni che disattendono al proprio dovere di difendere il popolo non possono conservare la carica e l'assemblea che li ha votati ha pieno diritto di rimuoverli. Si tratta di una concezione che ridefinisce il rapporto tra popolo elettore e magistrato eletto, ponendo al centro il rispetto della fiducia che il primo ripone sul secondo. Tale vincolo limita, anzi impedisce, l'esercizio arbitrario dell'*intercessio* da parte del tribuno e consente una valutazione del suo operato anche in corso di mandato. Sono, questi, elementi di assoluta novità che rappresentano la vera anima rivoluzionaria del pensiero graccano e sui quali ci soffermeremo in seguito.

Qui dobbiamo chiederci chi indusse Tiberio a parlare all'assemblea in simili termini. Furono i suoi avversari e, in particolare, Tito Annio che tanto abilmente lo aveva sfidato a dimostrare di aver agito a buon diritto? O i suoi compagni politici, impauriti dal continuo levarsi di accuse contro di lui? O, ancora, Publio Mucio Scevola che, venuto a conoscenza della provocazione lanciata da Annio ne temeva le possibili conseguenze giuridiche?

Certo è che si discuteva, ora, a gran voce di una *sacrosanctitas* violata ed era sotto gli occhi di tutte le parti che qualcosa era cambiato. Stava a Tiberio chiarire in che termini, difendere le proprie ragioni e, con esse, quelle del popolo. La stura in questa direzione la offre indubbiamente Tito Annio con la sua richiesta di chiarimenti<sup>215</sup>.

Plutarco sottolinea però che Tiberio aveva percepito che il popolo non vedeva più di buon occhio la destituzione di Ottavio. Un cambiamento di prospettiva che appare inspiegabile, dal momento che erano stati proprio i concili della plebe ad approvare l'abrogazione. A giustificazione di tale *revirement* va però ipotizzato che, a causa della lentezza delle operazioni di assegnazione delle terre, i ceti meno abbienti iniziassero a portarsi dalla parte aristocratica. Come infatti abbiamo già osservato, a Roma era rimasto solo il proletariato urbano che, non possedendo alcunché, era facile preda del clientelismo. Se seguiamo questa ipotesi, allora Tiberio fu indotto a giustificarsi, non solo dai propri avversari ma anche dal popolo, o meglio da quella parte che l'aristocrazia era riuscita a ripiegare contro di lui.

<sup>215</sup> Un frammento del discorso di Annio si trova in Fest. p. 416.18-21 Lindsay, su cui *infra* nota 413.

Chi ispirò i contenuti del suo discorso fu però certamente qualcun altro. Abbiamo già evidenziato l'influenza esercitata, seppur in modo silente, da Blossio di Cuma e da Publio Mucio Scevola nella elaborazione del linguaggio politico di Tiberio. C'è però un'altra figura che non va trascurata ed è quella dell'omonimo padre.

Se leggiamo le fonti postume alle riforme graccane, notiamo come spesso esse enfatizzino il contrasto tra i due fratelli tribuni, presentati come sovvertitori dello *status quo* oligarchico, e il padre, ricordato come un «aristocratico d'antico stampo, nonostante le sue tendenze popolari»<sup>216</sup>. Cicerone accentua particolarmente questa distanza e scrive che mentre l'uno, *homo prudens et gravis*, fu la salvezza dello Stato<sup>217</sup>, gli altri due *rem publicam dissipaverunt*; o, ancora<sup>218</sup>, immagina che il padre verrà lodato fino a che si avrà memoria di Roma, al contrario dei figli che annovera tra coloro che furono giustamente uccisi. Ed è sempre Cicerone a porre in diretto confronto Tiberio padre e figlio, sostenendo che il primo «si adoperò dare stabilità alla *res publica*, il secondo per distruggerla»<sup>219</sup>.

Livio, al contrario, appare più neutrale presentando un Tiberio padre decisamente animato da istanze popolari. Ciò, almeno, è quanto si ricava dalle parole che questi avrebbe pronunciato in occasione del veto minacciato dal tribuno Marco Aburio per impedire il trionfo chiesto dal proconsole Marco Fulvio:

Non è di buon esempio dar sfogo alle proprie inimicizie personali attraverso l'esercizio di una magistratura. In particolare che un tribuno della plebe si faccia sostenitore delle altrui rivalità è vergognoso e indegno delle leggi sacrate e della potestà di quel collegio...nè deve sostenere un console in collera, nè tener conto del mandato affidatogli privatamente da Marco Emilio, nè scordare che la carica tribunizia gli è stata conferita dal popolo romano, una carica volta

<sup>216</sup> FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* cit., p. 30.

<sup>217</sup> Cic. *orat.* 1.38. Similmente in *orat.* 1.121, l'Arpinate scrive su di lui che era «uomo in grado di guidare lo Stato» e in *off.* 2.80 retoricamente si domanda se i Gracchi, figli di tanto padre, non andarono forse in rovina a causa delle loro riforme. Tiberio padre è messo a confronto con Tiberio figlio, seppur non in termini dicotomici, anche da Diodoro Siculo: il primo (34-35.5, *exc. de Virt. et Vit.*, p. 306) è tratteggiato come un onorevole politico e un brillante condottiero, il secondo come un capacissimo oratore e un uomo di straordinaria intelligenza e coraggio.

<sup>218</sup> Cic., *off.* 2.43.

<sup>219</sup> Cic., *fin.* 4.65.

a garantire la difesa e la libertà dei singoli cittadini e non a sostenere la tirannia di un console (*pro auxilio et libertate privatorum*)<sup>220</sup>.

L'episodio risale al 187 a.C., anno in cui il padre dei Gracchi ricopriva il tribunato della plebe. Il console Marco Emilio Lepido aveva convinto Aburio ad esercitare l'*intercessio* nell'intento di danneggiare Marco Fulvio, che pur meritava il trionfo per i successi militari ottenuti qualche anno prima. Tiberio accusa il collega di agire esclusivamente per un tornaconto personale e con ciò di travisare il compito che il popolo gli aveva affidato: difendere la libertà dei cittadini.

Le similitudini con il discorso del 133 a.C. sulla destituzione di Ottavio sono marcate<sup>221</sup>, al punto da essere state giudicate con sospetto. L'ipotesi avanzata da alcuni storici<sup>222</sup> è che l'orazione riportata da Livio sia stata ricostruita a posteriori nell'intento di individuare in Tiberio padre una fonte delle idee democratiche del figlio. Il principale indizio di tale mistificazione risiederebbe proprio nel richiamo alla *libertas populi* che, è stato sostenuto<sup>223</sup>, rappresenta il *liet motiv*, ben più tardo, delle lotte condotte dai *populares* dell'ultima repubblica. Può essere che sia così, che Livio abbia fatto ricorso alla retorica della libertà per accrescere il mito 'antiaristocratico' dei Gracchi, retrodatando le loro radici 'popolari' agli inizi del II secolo. Non crediamo però di essere di fronte ad un'operazione di falsificazione storica. Quanto meno Livio non sarebbe l'unico ad essersi lanciato in questa sorta di retrospettiva del pensiero democratico. Anche Sallustio, infatti, si sofferma sul progetto di Caio e Tiberio Gracco di *vindicare plebem in libertatem*<sup>224</sup>

<sup>220</sup> Cfr. Liv. 39.5.4: «*Ne suas quidem simultates pro magistratu exercere boni exempli esse: alienarum vero simultatum tribunum plebis cognitorem fieri turpe et indignum collegii eius potestate et sacratis legibus esse. suo quemque iudicio et homines odisse aut diligere et res probare aut improbare debere, non pendere ex alterius voltu ac nutu nec alieni momenti animi circumagi, adstipularique irato consuli tribunum plebei; et quid privatim M. Aemilius mandaverit meminisse, tribunatum sibi a populo Romano mandatum oblivisci, et mandatum pro auxilio ac libertate privatorum, non pro consulari regno*».

<sup>221</sup> Su tali analogie si è recentemente soffermato U. VINCENZI, *La Costituzione di Roma antica*, Laterza, Roma-Bari 2017, p. 56 e nt. 73.

<sup>222</sup> In questo senso cfr. H.H. SCULLARD, *Roman Politics, 220-150 B.C.*, Oxford Clarendon Press, Oxford 1973<sup>2</sup>, p. 297 e M. PANI, *Echi in Livio conservati nel discorso di Tiberio Gracco contro Gaio Ottavio?*, in «*Politica Antica*», I, 2013, p. 104.

<sup>223</sup> PANI, *ibid.*

<sup>224</sup> Sall., *Iug.* 42.

contro le infamie dell'oligarchia dominante, inserendolo in una più antica tradizione familiare.

Anche ammettendo che nell'originario discorso pronunciato contro Aburio mancasse un richiamo alla *libertas privatorum*, essa appare comunque sottintesa nelle parole di Tiberio padre, come principio cardine cui un tribuno deve tendere nell'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, al momento di fare ricorso all'*intercessio*. Il mandato che egli riceve dal popolo non vale a soddisfare gli altrui egoismi (*non pendere ex alterius vultu...non pro consulari regno*), né può essere concepito come uno strumento di lotta politica. Questo Tiberio padre può averlo detto, anche perché di deviazioni del potere tribunizio ve ne erano state, e molte, anche in anni a lui precedenti. Livio stesso ricorda che il patrizio Appio Claudio, nipote di uno dei decemviri, aveva rivelato che la *nobilitas* ricorresse abitualmente all'*intercessio* di qualche tribuno 'corrotto' o comunque simpatizzante per frenare le iniziative degli altri tribuni<sup>225</sup>. La *libertas privatorum*, intesa in questo contesto come libertà dei cittadini dallo strapotere di un magistrato (qui di uno stesso tribuno eterodiretto) doveva essere un valore condiviso dai Gracchi e maturato proprio in ambito familiare; già a partire dal nonno di Tiberio che, di ritorno dalla battaglia di Benevento, nel 214 a.C., si era recato presso il tempio della Libertà, fatto costruire sull'Aventino dal suo stesso padre: lì vi avrebbe depresso un dipinto che ritraeva la festa in occasione della quale i voloni, gli schiavi volontari, erano stati affrancati come ricompensa per aver contribuito alla vittoria di Roma<sup>226</sup>. La libertà dei cittadini dal potere egemonico. La libertà della comunità tutta dal potere tirannico. Sono valori diffusi sin dalle origini della repubblica e che i Gracchi coltivavano da anni.

Tiberio nel 133 ovviamente si spingerà oltre, richiamando espressamente i tribuni al loro ruolo di difensori del popolo e il popolo a difensore della libertà della *res publica*, attraverso meccanismi di controllo diretto sull'operato dei magistrati mutuati anche dalla cultura greca.

---

<sup>225</sup> Liv. 4.48.6.

<sup>226</sup> Liv. 24.16.6-19.

## CAPITOLO TERZO

### LE RAGIONI POLITICHE DELLO SCONTRO

#### 3.1. La situazione delle campagne

Perché Tiberio si spinse così in fondo, ignorando una prassi costituzionale che gli avrebbe imposto di arrestarsi di fronte al veto di Ottavio? Perché teneva così tanto a una riforma i cui contenuti non sovvertivano l'assetto agrario tradizionale, mirando piuttosto a ripristinare un ordine ripetutamente violato?

Per cercare di dare una risposta, occorrerà fare un passo indietro, o meglio allargare lo sguardo alla situazione delle campagne italiche.

Un primo nodo da sciogliere riguarda l'identità giuridica e sociale dei piccoli proprietari terrieri, tradizionalmente contrapposti ai grandi possidenti nelle concitate fasi di approvazione della riforma agraria. Alcuni studiosi<sup>227</sup> anche recentemente hanno criticato la versione di Appiano che dipinge i territori italici, specie centromeridionali, ancora devastati dalla guerra annibalica a causa della quale i contadini sarebbero stati costretti a lasciare i propri campi e a far sì che venissero accorpati, anche forzatamente, ai grandi possedimenti, ove abbondava il lavoro servile. Un quadro di desolante abbandono che invero affiora

---

<sup>227</sup> L. PERELLI, *I populares dai Gracchi alla fine della repubblica*, Giappichelli, Torino 1981, p. 75; A. GIARDINA, *Analoga, continuità e l'economia dell'Italia antica*, saggio introduttivo a G. SALVIOLI, *Il capitalismo antico. Storia dell'economia romana*, a cura di A. Giardina, Laterza, Bari 1984, pp. 323-369; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 'Una lunga storia', in J. CARLSEN e E. LO CASCIO, *Agricoltura e scambi nell'Italia tardo repubblicana*, Edipuglia, Bari 2010, p. 21.

anche in Plutarco, il quale accenna<sup>228</sup> allo spopolamento dell'Etruria di cui Tiberio avrebbe personalmente preso coscienza mentre si accingeva a partire per la guerra Numantina.

Tuttavia gli elementi desumibili dai racconti dei due storici greci sono troppo frammentari e la realtà fondiaria italica troppo differenziata, anche geograficamente<sup>229</sup>, per concludere che già agli inizi del II secolo a.C. la piccola proprietà agricola fosse finita per soccombere a favore (e a causa, come dirà Plinio il Vecchio<sup>230</sup>) di un sistema latifondista, contro cui Tiberio avrebbe per l'appunto combattuto la propria battaglia politica.

Se si assume, come ha fatto parte della dottrina<sup>231</sup>, che il latifondo abbia dominato lo scenario agricolo delle regioni italiche del II secolo,

<sup>228</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.9. Questo accenno si sarebbe trovato all'interno di un libro composto dal fratello Caio nel quale egli ricordava la forte impressione ricevuta da Tiberio alla vista del gran numero di schiavi impiegati nella pastorizia, oltre che nei campi, e il degrado generale in cui versavano le terre etrusche.

<sup>229</sup> Sulla situazione dei territori etruschi cfr. W.V. HARRIS, *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford University Press, Oxford 1971, p. 204 e D. BRENDAN NAGLE, *The Etruscan Journey of Tiberius Gracchus*, in «Historia», XXV, 1976, pp. 487-489; su quelli campani cfr. G. FRANCIOSI, *La Romanizzazione della Campania antica*, I, Jovene, Napoli 2002, in particolare p. 72 e p. 165. La disomogeneità riguardava anche la diversa ampiezza delle terre assegnate in proprietà da parte della *res publica*, come evidenzia R.P. DUNCAN JONES, *Alcune conformazioni della proprietà della terra nell'impero romano*, in *La proprietà romana. Guida storica e critica*, a cura di M.I. Finley, Laterza, Roma-Bari 1980, pp.7-8, rilevando, sulla base della testimonianza di Livio che, ad esempio, in occasione della fondazione di Aquileia ai fanti erano stati conferiti cinquanta iugeri, ai centurioni cento e ai cavalieri centoquaranta ciascuno (Liv. 40.34.2), mentre poco dopo, a seguito della vittoria del 173 a.C. sui Liguri, ai Romani ne erano stati dati dieci e ai Latini appena tre *pro capite* (Liv. 42.4.4). Una disparità che poteva tener conto, come in questo caso, della condizione sociopolitica dei destinatari, ma anche, osserva Duncan Jones, di altri fattori, come la quantità di terreno acquisito e la sua conformazione geofisica.

<sup>230</sup> Plin., *nat.* 18.35: «*Latifundia perdidere Italiam*».

<sup>231</sup> Si possono vedere in tal senso G. TIBILETTI, *Ricerche di storia agraria romana*, in «Athenaeum», XXVIII, 1950, pp. 183-266; *id.*, *Lo sviluppo del latifondo in Italia dall'epoca graccana al principio dell'impero*, in *Storia dell'antichità. Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche*, II, Sansoni, Firenze 1955, p. 237-292, 275; FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* cit., p. 73 ss. e C. NICOLET, *Les Gracques. Crise agraire et révolution à Rome*, 1967 (nuova edizione rivista 2014), Gallimard, Malesherbes, pp. 129-130. *Contra*, tra gli altri, V.I. KUZIŠČIN, *L'espansione del latifondo in Italia alla fine della repubblica*, in *L'agricoltura romana* cit., p. 44 secondo il quale, anche dopo l'età dei Gracchi, nel I sec. a.C. i grandi possedimenti terrieri non avevano la struttura dei latifondi, ovvero di enormi tenute, non frazionate e sfruttate in modo omogeneo. Sempre secondo l'Autore (*id.*, *La grande proprietà agraria nell'Italia romana*, Editori Riuniti, Roma 1984, p. 271, ed. or. *Genesis rabovladel'českich latifundij v Italii (II v. do n.e.–I*



comprimendo in una stretta esiziale la tradizionale figura del contadino soldato, di esso andrebbero anche spiegate morfologia e struttura giuridica, mentre sul punto regna la vaghezza<sup>232</sup>. Del corrispondente termine latino, *latifundium*, non esiste una definizione. Dai singoli contesti testuali si comprende che doveva trattarsi di appezzamenti molto estesi di cui tuttavia non sono indicate, né ricavabili in modo sufficientemente certo, le misure e le caratteristiche tecniche.

Emerge invece un altro dato che vale la pena evidenziare, vale a dire che il latifondista è annoverato come proprietario e non come mero affittuario o possessore precario. Che il *latifundum* sia suscettibile di compravendita tra privati è per esempio rimarcato da Plinio il Vecchio<sup>233</sup> il quale, nel descrivere la pregevolezza delle mense fabbricate con il legno di cedro, ne menziona un esemplare venduto al prezzo esorbitante di 1.300.000 sesterzi, pari – è il suo commento - a quanto sarebbe stato richiesto per l'acquisto di un latifondo. La natura privatistica del *lati fundum* viene suffragata anche da Varrone<sup>234</sup> e da Seneca<sup>235</sup>. Già questo fatto dovrebbe indurre ad usare cautela nell'asso-

---

v. n. e.), Moskov 1976) seppur le prime forme di latifondo fossero comparse a partire dal II sec. a.C. «rimasero formazioni isolate con un peso insignificante sull'economia generale».

<sup>232</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 'Una lunga storia' cit. p. 21 avverte che latifondo è un termine «pericoloso», perché rimanda a un modello fondiario che non corrisponde a quello presente in età repubblicana. Anche nella sua introduzione a *L'agricoltura romana. Guida storica e critica*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, Laterza, Bari 1982, VIII, l'Autore ha rilevato come il latifondo sia «un'immagine ricca di suggestioni e, insieme, indeterminata», una sorta di «fata morgana» da sempre rincorsa dagli storici dell'economia rurale. D. STOCKTON, *The Gracchi*, Clarendon Press, Oxford 1979, p. 11 ritiene invece che, per quanto il termine *latifundia* compaia nelle fonti latine solo a partire dalla prima età imperiale, non può escludersi che il modello fondiario descritto con tale termine fosse già presente nel II sec. a.C.

<sup>233</sup> Plin., *nat.* 13 (29). 91-93: «*Interiit nuper incendio a Cethegis descendens, HS XIII permutata, latifundii taxatione, si quis praedia tanti mercari malit*». Da questo particolare aneddoto F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, La Nuova Italia, Firenze 1979, p. 238 ha tratto argomento per dimostrare che l'estensione di un latifondo ai tempi di Plinio non fosse particolarmente estesa. In particolare, prendendo come riferimento il prezzo medio di uno iugero determinato dalla *tabula Veleiana* in 2000 sesterzi, ha calcolato che la dimensione di un latifondo dovesse raggiungere i 700 iugeri.

<sup>234</sup> Varro, *rust.* 1.16.5: «*Quam partem latifundi divites domesticae copiae mandare solent*».

<sup>235</sup> Sen., *epist.* 88.10-12. Il passo contrappone in particolare la bieca avidità di quel proprietario che si rivolge al geometra per misurare i propri latifondi, «*metiri latifundia*» [...] a colui che non bada affatto ai calcoli, traendo la propria felicità da un patrimonio meno esteso «*non esse feliciorum cuius patrimonium tabularios lassat*».

ciare il latifondo che, da quanto si ricava dalle fonti citate, va ricondotto nell'alveo dei domini privati, all'*ager publicus* che può avere come proprietario solo lo Stato<sup>236</sup> e alla cui ridefinizione miravano specificamente le riforme graccane.

Per altro verso, gli scavi archeologici condotti presso alcune ville rustiche del centro Italia attestano come i poderi privati, quanto meno nella forma di appezzamenti unici, non si avvicinavano nemmeno lontanamente alla misura di 500 iugeri (ovvero al limite massimo di possesso previsto dalla riforma graccana e dalla precedente legislazione agraria)<sup>237</sup>. Anche l'ideale di azienda agricola descritto da Catone corrisponde ad un podere di 100 iugeri<sup>238</sup> ed è inequivocabilmente di proprietà privata: «quando riterrai di comprare un terreno, *praedium quom parare cogitabis*», queste sono le parole con prende avvio il primo capitolo del suo *de agri cultura*).

Dobbiamo allora supporre che, a fianco di queste ville di dimensioni ancora contenute<sup>239</sup>, si affiancassero estese tenute demaniali, queste sì esorbitanti i limiti imposti dalla legislazione agraria, di cui i ricchi da tempo approfittavano più o meno incontrastati e che spesso, svilendone le potenzialità produttive, tenevano a pastura, come suggerisce la limitazione imposta da Tiberio sul numero di capi di bestiame da condurre nelle terre pubbliche<sup>240</sup>.

<sup>236</sup> S. KENDALL, *Gorgias Studies in Classical and Late Antiquity. II. The Struggle for Roman Citizenship: Romans, Allies, and the Wars of. 91-77 BCE*, Gorgias Press, Piscataway 2013, p. 147, nt. 15.

<sup>237</sup> Sull'estensione tutto sommato contenuta, ancora in età tarda repubblicana, delle ville di proprietà delle famiglie senatorie cfr. A. CARANDINI, *Settefinestre. Una villa schiavistica nell'Etruria romana* (a cura di A. Carandini e A. Ricci), I. *La villa nel suo insieme*, Edizioni Panini, Modena 1985, p. 16; M. DE FRANCESCHINI, *Ville dell'agro romano*, l'«Erma» di Bretschneider, Roma 2005, p. 333 e A. MARZANO, *Roman Villas in Central Italy: A Social and Economic History*, Brill, Leiden – Boston 2007.

<sup>238</sup> Cat., agr. 1.: «*Praedium quod primum siet [...] sic dicam: de omnibus agris optimoque loco iugera agri centum vinea est prima*». Qui emerge anche la diversa destinazione dei terreni privati per i quali, a differenza degli *agri publici*, veniva decisamente prediletto un tipo di coltivazione intensiva quale, appunto, il vigneto.

<sup>239</sup> Secondo L. PERELLI, *Questioni graccane*, in «Rivista di Filologia e Istruzione Classica», CXVIII, 1990, pp. 237-238 le ville rustiche, peraltro di medie dimensioni, si sarebbero diffuse solo tra la fine del II secolo a.C. e gli inizi I secolo a.C.

<sup>240</sup> Anche se di questa disposizione della legge parla solo Appiano (1.8.33). Un accenno al divieto si trova anche in un passaggio dell'orazione pronunciata nel 167 a.C. da Catone il Censore (Cato, ed. Calboli p. 267 fr 5 = Gell. 6.3.37) in difesa dei Rodiesi, ove egli spiega che il popolo greco non poteva essere punito per il solo fatto di aver desiderato

Prestando attenzione ai racconti di Appiano e di Plutarco l'unico dato che si evince con chiarezza è proprio che la grande 'avanzata' dei ricchi avvenne sulle terre pubbliche e non su quelle private e, d'altro canto, che non si trattò di un fenomeno repentino ma del frutto di una lenta sedimentazione storica. Resta invece da capire come ciò sia avvenuto da parte dei potenti, se sottraendo poco a poco le terre ai piccoli concessionari o giocando di anticipo rispetto a questi ultimi al momento della originaria presa di possesso. Sul punto le fonti tornano ad essere confuse e divergenti.

Desta anzitutto perplessità l'ipotesi avanzata da Appiano, secondo cui i ricchi avrebbero ampliato i propri possedimenti demaniali acquistando i numerosi campicelli confinanti<sup>241</sup>. Vengono qui sovrapposti due piani, quello pubblico e quello privato, che mal si conciliano: perché i 'ricchi' avrebbero dovuto comprare i terreni dei contadini se già godevano, senza particolari aggravii, di poteri demaniali notevolmente più estesi? Verrebbe invece da credere che alle 'proprie' terre pubbliche avessero cercato di annetterne altre della medesima natura<sup>242</sup>, non dovendo in tal caso nemmeno versarne un prezzo. Anche rispetto a questa ipotesi, che resta la più plausibile, va però osservato che i piccoli agricoltori disponevano di minime quantità di *ager publicus* la cui acquisizione non poteva fare la differenza, al punto da trasformare i terreni dei ricchi in πεδία μακρά, in grandi ('lati') fondi<sup>243</sup>.

La contraddizione è, a ben leggere, svelata dallo stesso Appiano che, prima di descrivere lo stato delle campagne italiche, svolge un'importante premessa, ossia che i «ricchi» si erano impossessati della maggior parte delle terre indivise sottratte ai nemici.

Uscendo dal racconto dello storico greco, troviamo altre fonti che

---

di far guerra a Roma, esattamente come non poteva essere sanzionato chi desiderava di possedere più di 500 iugeri di terra o un numero superiore di capi di bestiame («*Ecqua tandem lex est tam acerba, quae dicat [...] si quis plus quingenta iugera habere voluerit, tanta poena esto; si quis maiorem pecuum numerum habere voluerit. Tantum damnas esto?*») L'allusione è evidentemente a una legge agraria che avrebbe potuto ispirare quella del 133. Che si tratti della *Lex Licinia* del 367 a.C. o di una successiva, di età contemporanea, a Catone, è questione dibattutissima e non ancora sopita, sulla quale ora non possiamo addentrarci (per le posizioni assunte dalla dottrina cfr. *supra* nt. 151).

<sup>241</sup> App., *Bell. Civ.* 1.7.29.

<sup>242</sup> Vale a dire pubbliche e indivise.

<sup>243</sup> *Ibid.*

attestano la veridicità di questo dato: l'*ager publicus* in origine era stato appannaggio delle antiche *gentes*<sup>244</sup>, poi dei membri del patriziato, infine – e più in generale – di coloro che avevano grandi patrimoni da investire per mettere a reddito la terra, confidando nel fatto che lo Stato non avrebbe svolto delle indagini sulla sua produttività. Siculo Flacco ci informa circa la tendenza dei più ricchi a impossessarsi di tutto ciò che fosse anche solo astrattamente sfruttabile, per cui «ciascuno occupò non soltanto quel che poteva coltivare ma anche quanto sperava di poter coltivare in futuro»<sup>245</sup>. Ciò, va detto, era stato possibile – contrariamente da quanto osserva Appiano – a prescindere dall'assenza dei contadini impegnati nelle campagne militari. Tutto fa pensare, anzi, che questa occupazione sia stata avviata dopo, e non durante, le guerre di conquista e che la disparità tra ricchi e poveri in ordine al possesso degli *agri publici indivisi* si fosse creata già in origine, man mano che Roma acquisiva nuovi territori nemici.

Una conferma in questo senso la offre Livio il quale riferisce che nel 173 a.C. il console Postumio era stato inviato in Campania con l'incarico di delimitare i terreni pubblici confiscati a seguito della vittoria

<sup>244</sup> Secondo L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Grandi proprietari contadini e coloni nell'Italia romana (secoli II-III d.C.)*, in *Società Romana e Impero Tardoantico*, I, Istituzioni, ceti economiche, a cura di A. Giardina, Laterza, Bari 1986, pp. 325-365, l'*ager* appartenente alla comunità era qualificato, almeno fino alla legge Licinia Sestia del 367 a.C., come *gentilicius*, perchè gestito collettivamente dalle antiche *gentes* e lavorato dai loro clienti. Contro questo strapotere insorge la plebe chiedendo di partecipare alla distribuzione. Questa posizione è ripresa e abbracciata anche da C. J. SMITH, *The Roman Clan: The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 239. Secondo O. SACCHI, *La nozione di ager publicus populi romani nella lex agraria del 111 a.C. come espressione dell'ideologia del suo tempo*, in «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis», LXXIII (1-2), 2005, pp. 19-42 e *id.*, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi*, Jovene, Napoli 2006 p. 47 la nozione di *ager publicus* quale «modo tecnico proprio ad indicare l'appartenenza della terra alla *res publica*» viene introdotto per la prima volta con le riforme di Tiberio Gracco.

<sup>245</sup> Sic. Flacc., *de condic. agr.* 101.9-13 Th (= 137.17-20 Lach): «*Singuli (s) deinde terram, nec tantum occupaverunt quod colere potuissent, sed quantum in spe (m) colendi reservavere*». Che il permesso ad occupare i terreni pubblici indivisi fosse condizionato dalla capacità, anche solo auspicata (*spes*), dell'occupante a coltivarli, si desume anche in altri passi dei gromatici come in Sic. Flacc. (*de cond. agr.* 102.9-13 Th = 138.11-155 Lach), Ps. Agenn. (*comm. de agr. qual.* 53.3-8 Th) e Hyg. (*de cond. agr.* 115.4-8 Lach). Che l'intento occupatorio fosse determinato anche dalla mera cupidigia degli occupanti che si affidavano alla mera aspettativa di poter mettere a frutto i terreni incolti si veda in particolare D. MANTOVANI, *L'occupazione dell'ager publicus e le sue regole prima del 367 a.C.*, in «Athenaeum», LIIIV, 1997, p. 578.

su Annibale e di cui in molti si erano poi impossessati, allo scopo di allargare i propri possedimenti privati<sup>246</sup>. Sussisteva dunque il rischio che la proprietà privata, in assenza di adeguate verifiche da parte dello Stato, sconfinasse su quella pubblica, mentre è inverosimile il contrario, ovvero che i detentori di *ager publicus* intendessero occupare o addirittura comperare le proprietà confinanti dei cittadini poveri.

Questi ultimi, da parte loro, non avendo risorse da mettere a frutto, preferivano farsi assegnare la terra in proprietà, piuttosto che in concessione<sup>247</sup>. Così, in effetti, era stato disposto già in tempi precedenti alla *Lex Licinia de modo agrorum* del 367 a.C., ma con eccessiva parsimonia da parte dello Stato, se è vero quanto riferisce Livio che la *divisio* e la *adsignatio* della terra fruttava a ciascun plebeo un modico appezzamento di due iugeri, sufficiente appena «per la casa e per la tomba»<sup>248</sup>. La conquista di Veio del 393 a.C. rappresentò la prima piccola rivincita<sup>249</sup> della plebe rurale che riuscì ad ottenere dei lotti più consistenti, pari a sette iugeri a testa<sup>250</sup>. A questa assegnazione ne seguì almeno un'altra, della medesima misura, che il senato dispose<sup>251</sup> nel 273 a.C. sulla base delle confische eseguite all'esito della vittoria su Pirro. Le istanze popolari che stimolarono tali disposizioni verranno poi riproposte e recepite nell'ambito della riforma di Tiberio che imponeva anche un vincolo di inalienabilità sulle terre assegnate ai poveri, valevole a escludere un loro successivo riscatto da parte dei ricchi.

Va quindi chiarito un equivoco sul quale si potrebbe cadere, accordando eccessiva fiducia alla versione di Appiano che parla di vendita o, alternativamente, di cessione forzata dei propri campi da parte di contadini: Tiberio non voleva redistribuire la proprietà privata, piccola

<sup>246</sup> Liv. 42.1.7-12: «*Senatui placuit L. Postumium consulem ad agrum publicum a privato terminandum in Campaniam ire, cuius ingentem modum possidere privatos paulatim proferendo fines constabat?*».

<sup>247</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi*, I. *Età arcaica*, La Sapienza libreria universitaria, Roma 1981, p. 7.

<sup>248</sup> Liv. 6.36.11: «*Cum bina iugera agri plebi dividerentur [...] plebeio homini vix ad tectum necessarium aut locum sepulturae suus pateret ager*».

<sup>249</sup> Come osserva A. MANZO, *La Lex Licinia sextia* cit. p. 98, a partire da questo momento furono gettate «le basi della futura classe dei piccoli contadini» e, dunque, presumibilmente dei piccoli proprietari terrieri.

<sup>250</sup> Il fatto è riferito da Livio (5.30.8).

<sup>251</sup> La notizia è riportata da Valerio Massimo (4.3.5).

o grande che fosse<sup>252</sup>, ma organizzare più equamente la gestione dei territori statali rimasti indivisi a seguito delle vittorie militari. Il fatto è che i ricchi vi avevano messo le mani in modo smodato, superando le misure indicate dalla legge agraria. Per i contadini che, al rientro dalla guerra, trovavano il proprio campo incolto, ancor prima che occupato, ciò rappresentava già un problema. A differenza dei ricchi, non potevano infatti contare sullo sfruttamento dell'*ager publicus* che gli era stato concesso, come abbiamo accennato, solo in sporadiche occasioni. Ne ricordiamo due: nel 210 a.C.<sup>253</sup> e nel 172<sup>254</sup> i censori, adottando una misura eccezionale, avevano concesso in locazione alla plebe parte del fertile, e conseguentemente ambito, *ager Campanus*<sup>255</sup>. Con ogni probabilità si trattava, come sostiene Livio, della stessa terra che lo stato era riuscito a recuperare dai privati dopo che il console Postumio aveva ripristinato i confini pubblici violati. Concedere uno spazio agricolo ai plebei poveri era insieme un modo per calmierare le loro esigenze ma anche per scongiurare nuovi abusi da parte della aristocrazia terriera. L'iniziativa era rivolta, come annota significativamente Livio, contro la *cupiditas privatorum* e proveniva, non a caso, da un tribuno della plebe, Marco Lucrezio, che idealmente creava già un ponte verso Tiberio: come avverrà con la legge agraria del 133, anche in questa occasione si intendeva redistribuire la terra pubblica di cui si erano impadroniti i ricchi per concederla, seppur solo in locazione, ai poveri.

Un quadro non troppo dissimile si può ricavare da Plutarco il quale spiega, anche se è difficile comprendere a quale zona geografica e a

<sup>252</sup> Lo chiarisce anche Cicerone quando, scagliandosi contro la *Lex agraria* di Rullo, critica le riforme dei Gracchi, i quali «distribuirono alla plebe i terreni pubblici precedentemente posseduti dai privati (*leg. agr. 2.10*)» come se fossero propri.

<sup>253</sup> Liv. 27.11.7-8: «*Ut agrum Campanum fruendum locarent, ex auctoritate patrum latum ad plebem est*».

<sup>254</sup> Liv. 42.19.1-2: «*Ut agrum Campanum censores fruendum locarent, quod factum tot annis Capuam non fuerat, ut in vacuo vageretur cupiditas privatorum*». In merito a questo episodio Livio precisa che era proprio dalla presa di Capua, avvenuta nel 211 a.C., che non veniva disposta una distribuzione di lotti in concessione a favore della plebe.

<sup>255</sup> Un ampio riscontro sulla bellezza di questo territorio ci viene dalle fonti antiche, a partire da Cicerone che enfaticamente lo definisce come (*leg. agr. 2.76*) «*Orbi terrae pulcherrimus*». Più spesso ne viene sottolineata la prosperità legata alla morfologia della sua terra morbida e facilmente arabile: si veda Cato, *agr. 107*; *id.*, 135; *id.*, 160; *id.*, *agr. 2.80*; Colum., 2.10; Hor., *sat. 2.8.54*; Varro, *rust. 1.20*; Plin., *nat. 18.82*; *id.*, 18.109-111; Fest., *verb. 1.7*; *ibid.* 18.10.

che periodo si riferisse, se precedente o meno l'intervento di Postumio in Campania, che l'agro pubblico era stato in parte affittato ai cittadini poveri dietro il pagamento di una modica contribuzione<sup>256</sup>. Poi però i ricchi, anche servendosi di prestanomi, avevano escluso i poveri ottenendo la conduzione di quei lotti e, così facendo, erano arrivati a detenere la massima parte dei terreni pubblici.

Anche dalla versione di Plutarco si evince che tutta la propaganda di Tiberio Gracco è dunque condotta contro l'occupazione abusiva dell'*ager publicus* (δημοσίους ἀγρούς<sup>257</sup>) e non contro l'usurpazione dei terreni privati. Il che fa supporre che, per quanto in crisi, la piccola proprietà terriera fosse ancora viva e che per essa la vera minaccia non fosse costituita dalle guerre (che avevano proporzionalmente arricchito anche il ceto medio, tanto che a partire dal 167 non era più dovuto il *tributum*) ma da altri fattori. Lo sviluppo di tecniche agricole più moderne e destinate all'esportazione che, ad esempio, danneggiava chi aveva capitali e proprietà modesti o, semplicemente, la concorrenza schiacciante che i ricchi, avendo largamente occupato le terre non assegnate, erano in grado di esercitare già a livello di agricoltura (o pastorizia) estensiva.

Il timore dei piccoli proprietari non era di perdere i propri terreni, bensì di non ricavarne più un adeguato sostentamento, essendo la sopravvivenza, più che la redditività, l'obiettivo da raggiungere: l'assegnazione ai più bisognosi dell'*ager publicus* illecitamente detenuto da altri poteva in effetti risollevarne le sorti della piccola proprietà, peraltro senza danneggiare di molto i ricchi possidenti.

Quando dunque Appiano descrive la preoccupazione della aristocrazia di perdere, a causa della riforma di Tiberio, quelle terre che sarebbero dovute passare in eredità ai figli o le tombe che vi erano state erette o, ancora, il prezzo versato per comprarle (Appiano, 1.10.39) fotografa una situazione che non è del tutto verosimile. Sull'*ager publicus* non esisteva *ius sepulcri*, né potevano essere vantati dei veri e

<sup>256</sup> Si trattava di *ager vectigalis*. Secondo la definizione di Festo (p. 508.18-19 Lindsay) *vectigal* è un canone da pagare («*vectigal aes appellatur, quod ob tri->butum et stipendium et aes equestre et hordiar<i>um>um populo debetur*»)

<sup>257</sup> Cfr. Plut., *Cai. Gr.* 42.1, dove lo storico greco svolge un confronto tra i due fratelli, Tiberio e Caio, sostenendo che il principale obiettivo del primo era, appunto, quello di recuperare i terreni pubblici.

propri diritti successori<sup>258</sup>. Inoltre, sia Plutarco che Appiano descrivono una situazione che corrisponde al possesso dell'*ager vectigalis* il cui regime giuridico imponeva al concessionario il versamento di un canone in denaro (es: canone di affitto) o di una decima del seminato<sup>259</sup> escludendo, per converso, il pagamento di una somma iniziale a titolo di acquisto. Ma proprio per questo non appare coerente sotto il profilo giuridico che essi avessero paura di perdere un prezzo di acquisto in effetti mai versato né ai coloni immiseriti, né tanto meno allo stato.

Che l'aristocrazia volesse impedire le ridistribuzioni prospettate da Tiberio e che l'intento fosse quello di conservare la primazia sulla gestione dell'*ager occupatorius* non è, credo, un aspetto sul quale si possa dubitare. Sono le ragioni di un così fervido attaccamento alle terre pubbliche, spesso lasciate incolte, che faticano ad emergere nella storiografia antica, a cominciare da Appiano, e che andranno scavate.

### 3.2. I destinatari della terra

Dunque coesisteva in capo ai ricchi una proprietà terriera altamente produttiva<sup>260</sup> e un possesso esteso ad ampie porzioni di *ager publicus* sfruttato estensivamente o, per meglio dire, sfruttato male. Per i piccoli proprietari invece la concessione delle terre pubbliche rappresentava di fatto solo un'alternativa alla proprietà che restava il primo obiettivo da raggiungere e da preservare.

In questo senso gli agricoltori avevano subito delle perdite pesanti, principalmente fisiche, a causa della leva prolungata, ma non irreparabili perché, come abbiamo ritenuto di interpretare dalla lettura delle fonti, le prevaricazioni dei ricchi si erano principalmente distinte nell'ambito di una vera e propria invasione dei territori pubblici.

Se è così, bisogna anche chiedersi chi fossero gli effettivi destinatari delle assegnazioni agrarie disposte da Tiberio. Erano i piccoli

<sup>258</sup> Eccezionalmente potevano essere vantati dei diritti successori nel caso in cui si era conclusa una vendita tramite i questori, con riferimento al cui intervento si parlava di *ager quaestorius*.

<sup>259</sup> Quindi non si trattava di *ager privatus vectigalis*.

<sup>260</sup> È Catone (*agr.* 1) ad indicare i quattro tipi di coltivazioni intensive maggiormente redditizie: la vigna, l'orto irriguo, il saliceto e l'oliveto. Solo al quinto posto compare il prato e, poi in successione, la cerealicoltura e il bosco.



proprietari in crisi ma ancora proprietari di qualcosa, o i nullatenenti? E in tal caso, questi ultimi erano costituiti da quegli ex proprietari (invero la minoranza) rimasti senza terra a causa della guerra, come suggerirebbe Appiano, o anche coloro che di terre non ne avevano mai avute, dipendendo di fatto dai potenti?

Il problema non è banale perché apre degli interrogativi sulle dinamiche politico-sociali, oltre che strettamente giuridiche, che interessano non tanto il rapporto tra piccoli e grandi proprietari, quanto la dicotomia, che abbiamo già evidenziato in principio, tra ricchi e poveri, o poverissimi. In altri termini, se i nullatenenti avessero finalmente raggiunto, grazie a Tiberio Gracco, una propria autonomia economica, si sarebbe aperta una falla nel sistema clientelare sul quale si reggeva da tempo immemore il ceto aristocratico.

Un punto di vista tradizionalmente accolto dagli storici, sul quale a questo punto vale la pena soffermarsi, ritiene che gli schiavi, giunti copiosi come bottino di guerra e poi impiegati nei campi, sarebbero stati la principale fonte di disoccupazione e di immiserimento dei contadini liberi. Ciò avrebbe ingrossato le fila di chi si spostava in città in cerca di fortuna e, non trovandola, finiva per rinserrarsi all'ombra di qualche potente al quale poteva offriva in cambio un voto sicuro.

Si tratta di una ricostruzione che non è andata esente da critiche, fondate principalmente sul rilievo che l'afflusso degli schiavi, per quanto nutrito, sarebbe stato pur sempre compatibile con l'impiego di braccianti liberi. I dati più significativi in tal senso provengono dagli studi archeologici che hanno evidenziato nella zona di Saturnia e dell'agro di Heba, proprio in quella Etruria che Tiberio avrebbe trovato 'semideserta', la presenza di ville periferiche del II secolo a.C. affiancate da case rurali, forse corrispondenti a piccole proprietà private, e agglomerati abitativi che facevano da «serbatoio della manodopera»<sup>261</sup>, non solo servile.

L'ipotesi che la plebe rurale fosse ancora stabilmente impiegata nei possedimenti della aristocrazia terriera è, per altro verso, avvalorata dal fatto che per votare la legge agraria era arrivato dalle campagne

<sup>261</sup> Cfr. E. REGOLI, *Il paesaggio delle ville (II secolo A.C. - Metà I A.C.)*, in *Paesaggi d'Etruria. Valle dell'Albegna, Valle d'Oro, Valle del Chiarone, Valle del Tarone. Progetto di ricerca italo-britannico seguito allo scavo di Settefinestre*, a cura di A. Carandini e M. Celuzza, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2002, p. 154.

un gran numero di persone, che erano però rapidamente defluite per riprendere le attività agricole<sup>262</sup>.

La gente che era accorsa in massa per approvare il progetto di Tiberio non era allora così uniforme come potrebbe far pensare la contrapposizione, cara a Plutarco e Appiano, tra ricchi e poveri. Vi era chi ancora coltivava il campicello, forse proprio i *bina iugera* di cui ci parla Livio<sup>263</sup> e chi, invece popolava i villaggi satellite delle grandi ville rustiche nelle quali era impiegato come bracciante giornaliero<sup>264</sup>. Naturalmente tra le due, era quest'ultima categoria ad essere più facilmente sedotta dai grandi imprenditori agricoli e, al tempo stesso, ad essere maggiormente interessata al successo della riforma graccana.

Il dilemma della dipendenza politica, oltre che economica, dei plebei nullatenenti rispetto alle élite terriere e schiaviste è stato lungamente percorso dalla letteratura, specie di stampo marxista, giocando fin troppo su una drastica contrapposizione, proprio a partire dall'età dei Gracchi, tra classi sociali, tra 'have' (grandi proprietari) e 'have nots' (proletari)<sup>265</sup>. È pur vero, però, che l'indebitamento, di lunga memoria, dei plebei più poveri nei confronti dei patrizi si era riverberata sulla politica, causando l'incapacità dei primi di incidere liberamente nella vita pubblica. C'era poi il problema irrisolto dell'usura, attraverso la quale i ricchi stringevano i loro lacci attorno a una plebe minuta

<sup>262</sup> Come osserva PERELLI, *I populares* cit., p. 78 a partire da App., *Bell. Civ.* 1.10.41 e 1.13.57.

<sup>263</sup> L'assegnazione di terra in tale misura a favore della plebe è annoverata dallo storico patavino come una pratica adottata quanto meno fino agli anni del compromesso Licinio Sestio («*cum bina iugera agri plebi dividerentur*»: Liv. 6.36.11). Un riferimento si trova anche in Giovenale (*Sat.* 14.163) il quale ricorda che ai tempi delle guerre puniche i soldati si erano accontentati, per i servizi resi a Roma, di un modesto riconoscimento contenuto nei limiti di due iugeri di terra (*vix iugera bina*). L'episodio del primo conferimento legato alla mitica spartizione compiuta da Romolo ad ogni cittadino (Varro, *rust.* 1.10.2) avrebbe dunque una reale valenza, fermo restando che l'entità delle assegnazioni poteva variare a seconda dei casi, come si è detto sub. nt. 229.

<sup>264</sup> CAPOGROSSI COLOGNESI, *Introduzione a L'agricoltura romana* cit., p. XXXIV-XXXV, rileva a tal proposito che nel II secolo a.C. e in particolare dopo le guerre annibaliche non può dirsi che il lavoro servile avesse bruscamente soppiantato quello dei braccianti liberi, che ancora trovavano impiego nelle ville rustiche.

<sup>265</sup> Il rimando ad Appiano è esplicito nel Capitale di Marx (al Capitolo 1. 24, nt. 211). Critico verso quella parte della storiografia che ha ideologicamente interpretato il programma graccano come un prodromo della rivoluzione del proletariato è F. COSTABILE, *Tem e problemi dell'evoluzione storica del Diritto pubblico romano*, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 103.

da cui traevano facili profitti. Non è un caso che Catone il Censore proponesse come anti modello del cittadino agricoltore, del *vir bonus*, proprio il *foenerator*, colui che presta denaro ad interesse<sup>266</sup>.

Ora però si prospettava la concreta possibilità di concedere uno spazio (privato) e una voce (pubblica) a chi non ne aveva. Ed ecco che viene a delinearsi una possibile ragione della ferrea resistenza dei più ricchi alla riforma agraria.

Se andiamo a guardare, l'interlocutore ideale della propaganda graccana non è un *demos* impersonale e collettivo, ma proprio colui che, al suo interno dalla guerra, non ha nemmeno una «zolla di terra». È insomma al nullatenente o, comunque sia, al più indigente che si rivolge Tiberio. Questo è detto piuttosto esplicitamente da Plutarco quando illustra il contenuto della legge agraria e, in particolare, riferisce che essa imponeva di lasciare le terre possedute oltre i limiti ai cittadini bisognosi di aiuto. Quindi in primo luogo i «senza terra». I riscontri in tal senso sono numerosi e, nella loro ricorrenza, indubbiamente significativi: Tiberio propone di dividere il tesoro di Attalo di Pergamo tra il popolo, perché sa bene che i destinatari delle assegnazioni non erano in grado di far fronte alle spese di avviamento delle attività agricole<sup>267</sup>. Difficile pensare che egli avesse in mente, primo fra tutti, il piccolo proprietario che, pur nella sua modestia, gli attrezzi per coltivare doveva ben averli. Non era poi scontato che chi era riuscito a conservare il campo, dove aveva anche l'altare e le radici dei culti familiari, fosse disposto ad abbandonarlo per trasferirsi altrove<sup>268</sup>, fermo

<sup>266</sup> Cat., *agr.*, *praef.* 1-2.

<sup>267</sup> Plut., *Tib. Gr.* 1.14.

<sup>268</sup> A tal proposito Livio (3.1.7) riferisce che dopo che era stata conquistata Anzio, nel 467 a.C., la plebe tornò a chiedere, attraverso i tribuni, di avere della terra. La controproposta del console Quinto Fabio Vibulano, che interpretava le istanze dei possessori, fu di dedurre una colonia nei pressi della città conquistata, inviandovi dei cittadini plebei. Questi, tuttavia, per lo più rifiutarono, perché speravano di avere della terra a Roma piuttosto che altrove, il che evidenzia come non tutti fossero disposti a spostarsi. Per altro verso, come mette in luce V.I. KUZIŠČIN, *L'espansione del latifondo in Italia alla fine della repubblica*, in *L'agricoltura romana* cit., p. 44, nel I sec. a.C. i grandi possidenti avevano normalmente più appezzamenti ubicati a distanza, anche ragguardevole, l'uno dall'altro (in tal senso si veda anche CAPOGROSSI COLOGNESI, *Introduzione in L'agricoltura romana* cit., XXIII). Evidentemente i mezzi per gestire più fondi a distanza mancavano ai piccoli proprietari.

restando che non sarebbe stato nemmeno facile reperire dei terreni in immediata prossimità.

Poveri, più probabilmente nullatenenti, erano dunque i beneficiari della riforma agraria. Plutarco aggiunge, senza incertezze, anche cittadini. Appiano invece tira in mezzo le popolazioni italiche, alle quali sarebbe stata miratamente rivolta la legge agraria e, così divergendo, riaccende i dubbi degli storici. Da Plutarco leggiamo che erano stati i *polites* ad aver lasciato i campi a favore degli schiavi<sup>269</sup> e ad essere poi beneficiati dalla legge<sup>270</sup>. Ciò risulta in modo ancora più chiaro nel discorso pronunciato da Tiberio prima di procedere alla votazione della legge, durante il quale accuratamente parla ai (soli) Romani<sup>271</sup>.

Gli italici sono invece evocati da Appiano come l'uditorio privilegiato di Tiberio, ma la posizione degli alleati non pare sia stata contemplata dalla riforma agraria, entrando solo successivamente nel programma politico di Caio Gracco<sup>272</sup>.

Non si spiegherebbe altrimenti perché i concili della plebe, cui prendevano parte solo i cittadini, avessero così calorosamente accolto una proposta di legge che avrebbe comportato la spartizione delle terre promesse con i soci italici.

Anche Cicerone ci lascia un'importante testimonianza in questo senso: «Tiberio Gracco perseverò nei confronti dei cittadini, ma dimenticò i diritti e i trattati con gli alleati e i Latini (*iura ac foedera*)»<sup>273</sup>. Il passaggio, tratto dal *De re publica*, è pervenuto tronco e non è di semplice lettura<sup>274</sup>. Si inserisce probabilmente<sup>275</sup> nel momento in cui fu

<sup>269</sup> Plut., *Tib. Gr.* 8.4. Livio (*per.* 58) offre una versione diversa che però è meno logica. Egli riferisce che, poiché la terra non bastava per tutti, Tiberio aveva previsto con una seconda legge di distribuire il denaro proveniente dal lascito del re Attalo a favore di coloro che fossero rimasti esclusi dalle assegnazioni.

<sup>270</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.3.

<sup>271</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.6.

<sup>272</sup> Anche Plutarco accenna al fatto che Tiberio avrebbe poi proposto la cittadinanza agli italici, ma si confonde con Caio; in ogni caso si tratterebbe di una proposta legislativa successiva e separata rispetto a quella del 133.

<sup>273</sup> Cic., *rep.* 3.29 (41).

<sup>274</sup> Sulle difficoltà interpretative dettate dal testo mutilo cfr. E. GABBA, *Esercito e società nella repubblica romana*, La Nuova Italia, Firenze 1973, p. 573.

<sup>275</sup> I passaggi che precedono la frase «*Ti Gracchus, perseveravit in civibus, sociorum nominisque Latini iura neclexit ac foedera*» (Cic., *ibid.*) sono andati perduti, ad eccezione della parola «*Asia*», da cui possiamo desumere che Cicerone stesse inquadrando le questioni sollevate dal testamento di Attalo III. Il re di Pergamo aveva lasciato il proprio

avviata la divisione dell'eredità di Attalo, alla quale i cittadini indigenti avevano preso parte grazie all'intervento di Tiberio. Difficile stabilire a che *foedera* si riferisse Cicerone, ma il problema da lui introdotto è, per quanto a noi interessa, chiaro: gli Italici non solo non erano stati inclusi nelle spartizioni di terra pubblica<sup>276</sup>, ma rischiavano addirittura di perdere quanto gli era stato concesso ai tempi della loro conquista da parte dei Romani. È difficile comunque che Tiberio avesse ordinato di sottrarre la terra dei soci per assegnarla ai cittadini romani, non solo perché non abbiamo riscontri in tal senso, ma anche perché egli era sufficientemente edotto della precarietà degli equilibri tra Roma e le popolazioni alleate e della necessità di non alterarli. La violazione dei trattati di cui parla Cicerone dovette dipendere piuttosto da fattori contingenti, primo fra tutti la difficoltà di individuare i confini tra possedimenti pubblici e privati.

Tali difficoltà sono attestate anche da Livio il quale ricorda che Tiberio «creò triumviri sé stesso, il fratello Caio Gracco e il suocero Appio Claudio per provvedere alla divisione delle terre» e «promulgò un'altra legge agraria affinché i medesimi decidessero quali *agri* fossero pubblici e quali privati<sup>277</sup>».

In termini più tecnici, Siculo Flacco, annota che con riguardo ai campi *occupatorii*, quelli che Roma vincitrice aveva fatto propri, non era presente alcuna registrazione e alcuna pianta che facesse pubblica fede a favore dei possessori, «perché ciascun soldato prese la terra non in base alle misurazioni eseguite, ma perché la coltivò o la occupò nella speranza di coltivarla». Qualcuno si fece in proprio una mappa delle terre possedute, ma non era obbligante «per lui nei confronti dei vicini, nè per quest'ultimi nei suoi confronti»<sup>278</sup>.

---

regno a Roma e Tiberio, dopo la sua morte, aveva deciso, suscitando le proteste del senato, di servirsi di tale eredità per dare attuazione alla *lex agraria*.

<sup>276</sup> Di questa opinione è E. BADIÁN, *Foreign Clientelae (264-70 B.C.)*, Clarendon Press, Oxford 1958<sup>1</sup>, pp. 169 ss.; *id.*, *Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution* cit., pp. 700-702 e, più recentemente, S. SISANI, *L'ager publicus in età graccana (133-111 A.C.)*. Una rilettura testuale, storica e giuridica della *lex agraria epigrafica*, Edizioni Quasar, Roma 2015, p. 69.

<sup>277</sup> Liv. *per.* 58. Dal testo ricaviamo comunque che la speranza di Tiberio era di applicare la riforma a porzioni di *ager publicus* più ampie possibili (*latius agrum*) ma questo non ci autorizza a pensare che volesse ricorrervi attraverso abusi nei confronti degli italici.

<sup>278</sup> Sic. Flacc., *de condic. agr.*, 102.9-13 Th (= 138.11-155 Lach).

Dunque le difficoltà economiche e operative di procedere alle assegnazioni avevano esacerbato gli animi, non solo della aristocrazia romana che si era vista sottrarre dalle mani persino il tesoro di Attalo, ma anche dei soci che dopo aver intravisto nella riforma agraria un'occasione per ottenere un futuro miglioramento del proprio *status* giuridico, si trovavano ora a confliggere sulla spettanza delle terre che Roma voleva distribuire ai propri cittadini.

### 3.3. Le ragioni di Tiberio

A questo punto possiamo escludere con ragionevole certezza che lo scopo della riforma agraria fosse finalizzata da un lato a contrastare l'espansione dei latifondi, dall'altro lato a ripopolare l'Italia e risolvere il problema della leva militare, in vista di una nuova stagione di conquiste<sup>279</sup>.

È una chiave di lettura in cui sembra credere soprattutto Appiano forse perché era portato a sovrapporla, anche a costo di qualche forzatura, al contesto storico dei suoi tempi. Egli aveva sotto gli occhi gli effetti benefici della politica evergetica di Nerva e di Traiano che aveva dato i suoi migliori frutti proprio nei confronti dei contadini poveri. Le iniziative a sostegno dell'agricoltura (si pensi alle disposizioni riportate nella *tabula* di *Veleia*) studiate dai due imperatori per contrastare lo spopolamento delle campagne e infoltire l'esercito, avevano assicurato allo Stato un notevole incremento di reclute.

Secondo Cassio Dione, Nerva avrebbe elargito ai cittadini bisognosi terreni stimati in 60.000 sesterzi, affidando al senato il compito di acquistarli e di distribuirli<sup>280</sup>, incontrando la dura resistenza dei mag-

<sup>279</sup> Cfr. G. PETRACCO, G. PETRACCO SICARDI, *Struttura delle dichiarazioni ed evoluzione del territorio e della proprietà fondiaria nella tavola di Veleia*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati Veleia-Lugagnano Val d'Arda, 20-21 Settembre 2013*, a cura di Pier Luigi Dall'Aglio, Carlotta Franceschelli, Lauretta Maganzani, Ante Quem, Bologna 2016, pp. 179-192.

<sup>280</sup> Cass. Dio 68.2.1. L'episodio ha un riscontro anche in Plin., *epist.* 7.31.4 dove si fa menzione delle donazioni di terra disposte «*ex liberalitate imperatoris Nervae*» per il cui acquisto e spartizione («*emendis dividendisque*») era stato incaricato Corellio Rufo, senatore e amico di Plinio. I. CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, Il Poligrafo, Padova 2010, p. 33 ritiene che i sussidi cui fanno cenno Cassio Dione e Plinio il Giovane siano stati avviati da Nerva e successivamente attuati da Traiano, sul modello degli antichi

giorenti dell'Italia settentrionale.

Appiano qui può aver colto un'analogia con i provvedimenti voluti da Tiberio per soccorrere i contadini immiseriti. Il sospetto che lo storico greco abbia ricostruito le ragioni della riforma graccana con qualche contaminazione ideologica delle vicende a lui contemporanee<sup>281</sup> è forte e, sotto questo profilo, fa ritenere più affidabile Plutarco, il quale non si sofferma tanto sul calo demografico e dei coscritti, quanto invece sul divario sociale tra un popolo che muore e combatte e una aristocrazia che cresce e prospera<sup>282</sup>.

Le campagne militari in verità fanno solo da sfondo ai discorsi di Tiberio. Egli ne parla per spiegare la causa (o una concausa) delle sciagure economiche dei contadini, ma non le include affatto tra gli obiettivi del suo programma politico. Si coglie semmai uno sguardo critico nei confronti di quei comandanti che, con atteggiamento ingannevole, incitavano i soldati a profondere il massimo sforzo per proteggere i beni familiari, mentre invece questi non avevano di che vivere<sup>283</sup>. Che il rafforzamento del contingente bellico fosse fuori dai piani di Tiberio è attestato anche dal fatto che, quando decise di candidarsi per la seconda volta al tribunato, nell'intento di conservare l'appoggio del popolo presentò una legge che riduceva la durata del servizio militare<sup>284</sup>.

Il tragico epilogo della storia di Tiberio non ci consente di prevedere se egli sarebbe riuscito ad attuare appieno la riforma agraria e chi in particolare ne sarebbe stato favorito. Il collegio di triumviri preposto alle operazioni di assegnazione, di cui faceva parte lui stesso, non aveva portato a compimento molte attribuzioni. Se prendiamo a modello l'Etruria che, secondo quanto riferito da Plutarco<sup>285</sup>, mostrava i segni di una profonda recessione, le distribuzioni furono abbastanza

---

«sistemi repubblicani di provvedimenti in favore del proletariato». Come si è detto, questi provvedimenti imperiali potrebbero aver fornito uno spunto ad Appiano per interpretare la riforma agraria di Tiberio Gracco.

<sup>281</sup> Cfr. *supra* cap. 2 § 3.

<sup>282</sup> Plut., *Tib. Gr.* 9.6

<sup>283</sup> *Ibid.*

<sup>284</sup> Di questa legge, di cui ci parla Plutarco (*Tib. Gr.* 16.1) non è invero rimasta traccia. Ciò però non stupisce dal momento che Tiberio, essendo stato di lì a poco ucciso, in ogni caso avrebbe avuto solo il tempo di pubblicarne la proposta.

<sup>285</sup> L'aneddoto giunge allo storico greco attraverso la testimonianza raccolta in un libro composto da Caio Gracco.

contenute<sup>286</sup>. Diversi riscontri si hanno invece nei territori campani, probabilmente più fertili e immediatamente fruttuosi, ove sono stati rinvenute diverse steli<sup>287</sup> che documentano i lavori dei triumviri anche successivamente alla morte di Tiberio. L'impegno, già preliminare (basta pensare all'individuazione dei confini tra terreni pubblici e privati e alle relative liti da dirimere con i soci italici), si prospettava immane e i suoi esiti si sarebbero visti troppo a lungo termine, se lo scopo fosse stato rinfoltire la popolazione e l'esercito<sup>288</sup>.

È più plausibile che Tiberio intendesse imprimere una scossa immediata al senato, sperando comprendesse che attraverso un più equanime accesso alla ricchezza, in primo luogo fondiaria, si sarebbe ottenuta anche una maggiore coesione sociale di cui Roma, aspirando a divenire un impero, aveva primario bisogno.

La lotta non era quindi condotta contro i grandi possedimenti in sé, ma semmai contro un loro utilizzo estensivo<sup>289</sup> che sottraeva risorse a una vasta schiera di agricoltori e, mediamente, allo Stato.

Considerate poi le ragioni teoriche manifestate a sostegno dell'abrogazione di Marco Ottavio (un tribuno deve sempre rispettare il volere di chi lo ha eletto e non il contrario), è plausibile che Tiberio aspirasse a una riforma sociale con cui appianare le sperequazioni economiche e dare nuovo vigore, anche politico, al popolo.

Non è da escludere insomma che avesse intravisto nel clientelaresimo una piaga sempre più pericolosa per le istituzioni repubblicane. Perché, come si trova scritto in un'epistola a Cesare attribuita a Sallustio<sup>290</sup>, la povertà dei cittadini faceva preferire il pane, elargito da agiati protettori, alla libertà, alimentando il disinteresse per la cosa pubblica e lo scollamento tra autorità politica e base sociale.

<sup>286</sup> M. CELUZZA, *L'Italia romana nelle regiones. Regio VII Etruria*, Il Mondo dell'archeologia 2004.

<sup>287</sup> Per una indicazione dettagliata dei cippi e dei luoghi di rinvenimento si veda E. GABBA, *Il tentativo dei Gracchi*, in *Storia di Roma*, a cura di G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, II, 1, Giulio Einaudi editore, Torino 1990, p. 677 nt. 13.

<sup>288</sup> Di più veloce attuazione sembra furono i sussidi disposti dagli imperatori che disposero di comprare la terra e di assegnarla agli indigenti.

<sup>289</sup> Come ipotizzano H.H. SCULLARD, *Storia del mondo romano*, II. *Dalle riforme dei Gracchi alla morte di Nerone*, Rizzoli, Milano 1983, pp. 35-36.

<sup>290</sup> Sall., *Epist. ad Caes.* 2.5-6. La paternità della lettera è stata, in verità, fortemente messa in dubbio; purtuttavia ci pare offra una descrizione realistica del comune sentire e della condizione sociopolitica dei cittadini più poveri.



Anni dopo, Tacito giudicherà con disappunto questo perverso meccanismo, prendendo le distanze da un passato in cui era consuetudine che le famiglie aristocratiche e in vista corteggiassero la plebe, gli alleati e persino i re stranieri per ricevere privilegi e favori, fregiandosi della clientela acquisita al pari della sontuosità della propria dimora<sup>291</sup>.

Non è forse un caso che quello della limitata libertà politica sia un tema ricorrente negli anni del pieno declino repubblicano. Esempio è, in questo senso, il discorso del tribuno della plebe Gaio Licinio Macro, ove è posto drammaticamente in luce come il popolo non si serva più del voto per eleggere i propri difensori (*in primis* i tribuni), bensì i propri padroni.

È il 73 a.C. quando Licinio sale in tribuna per rivendicare i diritti sottratti alla plebe dalle riforme sillane, dichiarando a gran voce che «voi, come gli animali, vi offrite per essere dominati e usati dai singoli, privati di ogni cosa ad eccezione del diritto di votare<sup>292</sup>».

Le affinità, anche sul piano espressivo, con le parole che Tiberio Gracco aveva rivolto ai concili della plebe prima dell'approvazione della sua legge sono significative<sup>293</sup>. In Tiberio c'era un popolo sovrappiù dalla leva militare che con il proprio sacrificio costruiva la ricchezza di pochi altri. Qui ritroviamo quello stesso popolo, rimasto povero, ma che ha anche perduto la libertà di esprimersi, essendosi consegnato fiaccamente nelle mani della oligarchia. Cinque moggi, non più della razione di un carcerato, era la misura di cereali distribuita ai più poveri in base a una recentissima legge frumentaria: questo, incalza Licinio, era il valore della libertà di un cittadino indigente. Una libertà che era stata smarrita anche dai magistrati plebei i quali, preferivano agire dietro compenso piuttosto che comportarsi gratuitamente secondo rettitudine (*meliusque habent mercede delinquere quam gratis recte facere*).

<sup>291</sup> Tac., *ann.* 3.55: «*Nam etiam tum plebem socios regna colere et coli licitum; ut quisque opibus domo paratu speciosus per nomen et clientelas inlustrior habebatur*». Il cambiamento di rotta, secondo Tacito, sarebbe avvenuto grazie all'ingresso in senato di *novi homines* provenienti dai municipi, dalle colonie e dalle province i quali introdussero a Roma la parsimonia dei loro luoghi d'origine.

<sup>292</sup> Sall., *Hist. frg.*, 3.48.6 Maur.

<sup>293</sup> Cfr. *supra* p. 59.

Tiberio aveva compreso che questa era la china verso la quale si stava incamminando lo Stato. A differenza di Licinio non aveva affrontato il tema della libertà politica, solo perché di fronte aveva un'assemblea di cittadini pronti a votare senza timori per la propria emancipazione economica. L'esito dello scrutinio era già stato preannunciato dalle scritte sui muri che inneggiavano alla restituzione delle terre<sup>294</sup>. Ciò non toglie che Tiberio temesse un attacco alla volontà popolare, come gli era stato suggerito dal recente fallimento della proposta agraria di Gaio Lelio, caldeggiata dal popolo, ma subito ritirata per le pressioni degli aristocratici. Che poi le aspettative della plebe potessero essere vanificate dagli stessi tribuni era un fatto, più che un timore. Appena quattro anni prima che Tiberio presentasse la sua riforma era stata votata, in un clima di assoluta ostilità, la *Lex Cassia tabellaria* che introduceva il voto segreto nell'ambito dei giudizi pubblici.

Una piccola conquista di libertà per il popolo che rivela quanto fosse presente e insidioso il fenomeno delle votazioni pilotate. Anche in quella occasione però un tribuno della plebe, Marco Anzio Brisonne, si era opposto lungamente (*diu restitit*<sup>295</sup>) trovando l'appoggio del console Marco Lepido: Cicerone<sup>296</sup> sostiene che il veto fu ritirato grazie all'intervento di Scipione l'Africano, isolato all'interno del senato, ma all'evidenza assai autorevole. Che il buon esito di una proposta 'popolare' dipendesse dal provvido intervento di un esponente dell'aristocrazia, piuttosto che da un magistrato plebeo era contraddittorio e non poteva che destare preoccupazione nel contesto di una *libera res publica*.

### 3.4. Le ragioni di Ottavio

Le ragioni che spinsero Ottavio ad opporre il veto alla *Lex agraria* sono piuttosto evidenti e non richiedono un particolare sforzo ricostruttivo, avendo egli agito contro la palese volontà del popolo per favorire la nobiltà terriera, oltre che i propri interessi.

<sup>294</sup> Cfr. Plut., *Tib. Gr.* 8.10.

<sup>295</sup> Cic., *Brut.* 97.

<sup>296</sup> *Ibid.* Questa opinione è ribadita dall'Arpinate mentre si rivolge ad Attico in *leg.*, 3.37: «*Cassiae legis culpam Scipio tuus sustinet*».

Va piuttosto sottolineato che Ottavio non agì da vero e proprio *outsider*: da tempo il senato tentava di conservare le proprie prerogative facendo leva sull'*intercessio* di tribuni corrotti o, comunque, a lui vicini. Proprio nei decenni precedenti si erano verificati molteplici casi in cui il veto era stato minacciato allo scopo di inibire le iniziative popolari, come era accaduto per il plebiscito presentato nel 188 dal tribuno Valerio Tappone al fine di estendere il *suffragium* ad alcuni municipi<sup>297</sup> e per la già citata *Lex Cassia tabellaria* del 137.

La posizione e le aspettative dei ricchi finivano così per essere soddisfatte proprio da coloro che avrebbero dovuto osteggiarle e questo *trend* sembrava non conoscere alcuna inversione. Arroccate nelle proprie posizioni, le famiglie aristocratiche erano convinte che quella della terra potesse considerarsi una questione chiusa, per quanto si reggesse sull'abusivismo o, comunque, sulla precarietà delle concessioni pubbliche. Non erano comunque mancati i tentativi di motivare, anche giuridicamente, la legittimità di tali posizioni.

In questo senso sono illuminanti alcuni passaggi del primo libro del *De officiis*<sup>298</sup> in cui Cicerone, nel lanciarsi in difesa della proprietà privata, e fondiaria in particolare, enuncia la tesi, forse ispirata allo stoicismo del filosofo greco Panezio<sup>299</sup>, secondo cui la proprietà, pur non costituendo un diritto naturale (*sunt autem privata nulla natu-*

<sup>297</sup> Su cui cfr. *infra* cap. 2 § 2.

<sup>298</sup> In particolare Cic., *off.* 1.21 e ss.

<sup>299</sup> Molti studiosi (tra cui M. POHLENZ, *Antikes Führertum: Cicero de Officiis und das Lebensideal des Panaitios*, Teubner, Leipzig und Berlin 1935, p. 119 e, più recentemente, E. NARDUCCI, *Saggio introduttivo a I doveri*, BUR, Milano 2007, p. 15; S. GASTALDI, *Introduzione alla storia del pensiero politico antico*, Laterza, Roma-Bari 2014, pp. 223-226) hanno valorizzato questi passaggi per sostenere la loro ascendenza paneziana. Associare, come è stato fatto dagli autori sopra citati, le parole di Cicerone alle idee del filosofo greco è una operazione condivisibile in linea generale, ma non con riferimento al caso specifico. È vero che Cicerone stesso sostiene (cfr. Cic., *off.* 3.7) di avere seguito fedelmente Panezio nella stesura dei primi due libri del suo trattato sui doveri, ma, aggiunge, «con qualche modifica» (*correctione quadam*). La fin troppo calzante aderenza dei passi sopra riassunti (ma anche di Cic., *off.* 2.78-80 dove vi è una critica diretta a Tiberio) con la questione agraria e la posizione tenuta dalla aristocrazia terriera di fronte agli attacchi dei graccani, fa ritenere più plausibile che a parlare sia Cicerone in persona, magari stimolato da qualche spunto paneziano, ma nulla di più. Di questo avviso sono G. GARBARINO, *Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II secolo a.C.*, 1, Torino, 1973, pp. 43-45 e PERELLI, *I Gracchi* cit., p. 51 i quali ritengono inverosimile che Panezio nel suo trattato abbia deviato dalla discettazione teorica per svolgere delle 'incursioni' così esplicite nella attualità romana.

ra), può derivare da un'antica occupazione (*sed aut vetere occupatione*). Riportato al contesto della riforma graccana, ciò significava che la detenzione da tempi immemori dell'*ager publicus* ad opera dei nobili possidenti doveva essere equiparata al *dominium*. È un corollario chiaramente espresso poco più avanti: «poiché le cose che erano comuni per natura diventano private, ognuno si tenga (ma dobbiamo leggere= è legittimato a tenersi) ciò che ebbe ad ottenere (*quod cuique optigit, id quisque teneat*)». E di tale raggiunta intangibilità dovrà farsi carico anche colui che *rem publicam administrabit* badando «che ognuno si tenga il suo e che i beni privati non vengano decurtati a causa di una pubblica espropriazione<sup>300</sup>».

A questo punto, guardando indietro nel passato, Cicerone rivolge una severa critica a Tiberio Gracco e a quelli che, come lui, ancora «fanno leva sulla questione agraria perchè i possessori siano mandati via dalle loro sedi<sup>301</sup>»; sottrarre le sostanze ai ricchi per donarle ai poveri non avrebbe portato a un maggior equilibrio sociale: al contrario avrebbe dissolto la *concordia* su cui poggiava lo Stato, erodendone le fondamenta.

Non c'è nemmeno equità nella riforma di Tiberio<sup>302</sup>. Di questo Cicerone si mostra pienamente convinto, ritenendo inammissibile che la terra posseduta da svariate generazioni da parte della stessa famiglia dovesse finire in mano a chi non l'aveva posseduta mai. La domanda che retoricamente si pone sottende un giudizio tranciante: «le lotte per la questione agraria non condussero i nostri Gracchi alla rovina?».

Cicerone, che meglio di ogni altro era in grado di comprendere le inquietudini del ceto aristocratico di cui faceva parte, ci svela dunque una seconda, forte, motivazione dell'opposizione a Tiberio e, per quanto lo riguarda da vicino, ai *populares*<sup>303</sup>. Se i nobili verranno depredati di ciò che essi considerano intangibile, l'odio e la discordia tra privati finiranno per mettere in pericolo la vita dello stesso Stato.

<sup>300</sup> Cic., *off.* 2.73.

<sup>301</sup> Cic., *off.* 2.78.

<sup>302</sup> Cicerone lo afferma espressamente in due momenti ravvicinati in *off.* 2.78: «*Deinde aequitatem, quae tollitur omnis, si habere suum cuique licet*» e in *off.* 2.79: «*Quam autem habet aequitatem, ut agrum multis annis aut etiam saeculis ante possessum qui nullum habuit habeat, qui autem habuit amittat?*».

<sup>303</sup> Si pensi solo alla sua dura presa di posizione nei confronti della proposta di legge agraria presentata nel 63 a.C. dal tribuno della plebe Publio Sulpicio Rufo.

L'analisi di Cicerone si eleva cioè dalla prospettiva particolare dei possidenti a quella generale della *res publica* che non potrà sopravvivere se gli 'antichi' ordini verranno stravolti.

In Floro, vissuto a cavaliere tra il I e II secolo d.C., ritroviamo le medesime considerazioni circa l'iniuità delle leggi agrarie e, in generale, di tutte le iniziative popolari promosse dai tribuni della plebe, il cui potere è presentato come sedizioso e demagogico. La prospettiva del poeta e storico adrianeo è interessante perché, rovesciando i termini della riforma graccana, mette in luce l'ingiustizia delle spogliazioni eseguite ai danni dei nobili, ritenendo che ai loro diritti siano state ingiustificatamente anteposte le mere aspettative di altri cittadini ritenuti, al di là del bisogno, meno meritevoli di tutela:

In che modo si sarebbe potuto far tornare la plebe nelle terre, senza mandar via i possidenti, che erano essi stessi parte del popolo, quegli stessi possidenti che erano diventati quasi proprietari, in forza del tempo trascorso, delle terre ricevute dai propri antenati?<sup>304</sup>

Secondo questa chiave di lettura, i possessori abusivi sono fatti passare per proprietari abusati e la redistribuzione della terra una pratica che li discrimina, quasi che essi non concorressero, al pari dei cittadini più poveri, a formare il popolo romano.

Non dobbiamo però fare un salto così in avanti nel tempo per trovare traccia di una riflessione, da parte degli intellettuali romani, sulla intangibilità o meno di tali prerogative date per 'acquisite'.

L'incontro tra politica romana e filosofia greca aveva infatti favorito, già ai tempi dei Gracchi, una discussione sulle basi legittimanti della proprietà privata e sui limiti entro i quali fosse possibile difenderla.

Rispetto a questo tema la *nobilitas* patrizio plebea aveva potuto contare sul filosofo greco Panezio, membro assiduo del circolo scipionico e interprete di uno stoicismo moderato. Per quanto possiamo ricavare, ancora una volta da Cicerone, il suo pensiero pare intercettasse bene gli interessi della oligarchia dirigente che, anche nelle sue componenti più illuminate, scongiurava ogni torsione democratica. Proprio in ordine alla questione agraria è plausibile che Panezio avesse fornito una giustificazione ideologica agli oppositori di Tiberio o

<sup>304</sup> Flor., *epit.* 2.1.7 [3.13.7].

almeno ciò è quanto si desume dalle parole di un suo allievo, Ecatone di Rodi<sup>305</sup>:

E' proprio dell'uomo saggio curare il proprio patrimonio, senza andare in nessun modo contro i costumi, le leggi e le istituzioni. Infatti non vogliamo essere ricchi solo per noi stessi, ma anche per i figli, i parenti, gli amici e principalmente per lo stato. Le sostanze dei singoli costituiscono una ricchezza anche per la cittadinanza.

Questo passo, invero scarsamente considerato dalla letteratura che si è proposta di ricostruire il contributo di Panezio e della sua scuola rispetto al problema della equa (ri)distribuzione della ricchezza privata, si pone su una linea mediana. Qui non si parla di difendere il proprio patrimonio al punto da calpestare la legge, i *mores* e l'ordine costituito, cosa che i possidenti evidentemente negavano di aver fatto. Ma nemmeno di sottrarre ai ricchi ciò che già possiedono per darlo ai bisognosi. La ricchezza dei singoli giova all'economia dell'intera città e preservarla diventa addirittura doveroso.

Lo stoicismo paneziano pare mirasse a garantire, dunque, il benessere dello Stato, prima ancora che quello dei singoli possidenti, piccoli o grandi che fossero. Una visione che verrà appoggiata da Cicerone e che in fondo non scontentava chi intendeva conservare le vecchie posizioni.

Tuttavia preservare lo *status quo* non poteva bastare per assicurare una lunga vita alla repubblica. Perseguendo questo immobilismo l'ingranaggio istituzionale avrebbe finito per incepparsi, pressato com'era dalle richieste economiche dei cittadini poveri e, di rimando, dagli indebiti tentativi del senato di respingerle.

Se la 'naturale' e irreversibile trasformazione dell'antico possesso in proprietà costituiva la principale ragione ideologica dell'attacco a Tiberio, va anche considerato che le regole del diritto conducevano in altra, opposta, direzione e non solo in considerazione dei limiti al possesso imposti dalla precedente *Lex Licinia de modo agrorum*.

Vi è un principio che disciplina il regime dell'*ager publicus*. A ricordarlo incidentalmente è Seneca che, nel considerare la posizione di chi è costretto a lasciare un proprio terreno, osserva, secondo la sua visione filosofica, che questi non è padrone di alcunché, perché ciò

<sup>305</sup> E riportate da Cicerone nel terzo libro del *De officiis* (3.63).

che dice suo, invero, deve considerarsi pubblico, o meglio, di tutto il genere umano; ciò che è interessante notare è che per suffragare tale pensiero egli si richiama una regola di elaborazione giurisprudenziale in base alla quale sulle terre pubbliche non poteva essere acquistata la proprietà per usucapione (*negant iurisconsulti quicquam usu capi publicum*)<sup>306</sup>. Egli ovviamente si riferiva al regime giuridico a lui contemporaneo<sup>307</sup>, ma il fatto che Tiberio Gracco pensasse di assegnare ai cittadini più poveri l'*ager publicus* abusivamente occupato dai ricchi possidenti, fa comprendere che anche ai tempi dei Gracchi quelle terre non potevano rientrare nel *dominium* privato, a meno che non fosse lo Stato a stabilirlo attraverso una loro (legittima) redistribuzione.

<sup>306</sup> Sen., *epist.* 88.12.

<sup>307</sup> In età severiana il giurista Paolo ripropone il principio giuridico evocato da Seneca con riferimento al regime degli *agri vectigales*, escludendo cioè che tali terreni, pur essendo locati in perpetuo, diventino (si capisce, per usucapione) di proprietà dei conduttori, i quali a loro tutela potranno comunque esperire un'azione reale (D.6.3.1.1 Paul. 21 *ad ed.*: *Qui in perpetuum fundum fruendum conduxerunt a municipibus, quamvis non efficiantur domini tamen placuit competere eis in rem actionem adversus quemvis possessorem*). La regola della non usucapibilità delle terre pubbliche era ritenuta ancora valida dal gromatico romano Agenio Urbico (*de cont. agr.*, p. 69 ed. Goes.) il quale, prendendo in esame il caso dell'*insula in flumine nata*, affronta la questione della sua eventuale acquisizione da parte dei proprietari dei fondi rivieraschi e la risolve aderendo all'opinione di quei *iuris periti* secondo i quali non era ammessa da parte di nessun privato l'usucapione del suolo che dal principio apparteneva al popolo romano («*Negant illud solum, quod solum p(opuli) R(omani) coepit esse, ullo modo usu capi a[t] quoquam mortalium posse*»).





## CAPITOLO QUARTO

### GLI ESITI COSTITUZIONALI DELLO SCONTRO

#### 4.1. *Potentior est qui intercedit?*

Ma fino a che punto l'abrogazione di Marco Ottavio può considerarsi incostituzionale?

Il principale rilievo espresso da Plutarco è che, ricevuto il veto da parte del collega, Tiberio non aveva alternative, se non quella di ritirare la proposta legislativa e presentarne un'altra, cosa che effettivamente fece in un primo momento, seppur senza apportare emendamenti<sup>308</sup>. «Chi tra i tribuni pone l'*intercessio*, prevale sugli altri<sup>309</sup>»: un principio, questo, che lo storico greco ci presenta come costituzionalmente radicato e inderogabile, anche nel caso in cui il veto provenga da un singolo tribuno. Gli altri colleghi, afferma laconicamente Plutarco, seppur in maggioranza (οἱ πολλοὶ), «non possono concludere nulla<sup>310</sup>». Simili considerazioni sono svolte da Appiano; egli ritiene quasi un'ovvietà che Marco Ottavio, per il solo fatto di aver apposto il veto abbia una prevalenza assoluta<sup>311</sup> su Tiberio.

<sup>308</sup> Abbiamo già affrontato (cfr. *supra* cap. 2 § 3) la questione se il contenuto della prima *rogatio* differisse dalla seconda. Secondo l'opinione di taluni storici non vi fu nemmeno una nuova promulgazione, essendosi Tiberio limitato a rinviare la votazione al successivo giorno comiziale. Pur nell'incertezza in cui ci lasciano le fonti, l'ipotesi da ritenersi più verosimile è che Tiberio, dopo il primo veto di Ottavio, abbia disposto un rinvio del medesimo progetto.

<sup>309</sup> Plut., *Tib. Gr.* 10.3.

<sup>310</sup> *Ibid.*

<sup>311</sup> App., *Bell. Civ.* 1.12.48.

Anche in altro luogo, ripercorrendo lo svolgimento di una seduta del senato nella quale si era deciso di dichiarare Marco Antonio nemico pubblico, egli non si mostra affatto stupito che il tribuno della plebe Salvio, fosse riuscito, da solo, ad imporre un rinvio, perché, annota, «a Roma tra i magistrati prevale sempre quello che proibisce»<sup>312</sup>.

Il meccanismo per cui un tribuno poteva far valere il proprio veto sull'intero collegio, era stato osservato ancor prima da Dionigi di Alicarnasso per spiegare come mai i consoli, per ottenere il rilascio di un littore che era stato trattenuto da alcuni tribuni, avevano chiesto agli altri di intervenire. Il motivo è ormai chiaro: «nessuno può sospendere o proibire gli atti dei tribuni se non chi è lui stesso tribuno»<sup>313</sup>.

Lo stesso principio valeva addirittura nel caso in cui il veto venisse posto contro un atto decretato dal senato: è Polibio in questo caso a rilevare che «se anche un solo tribuno pone il veto, il senato non solo non può far eseguire alcuna sua deliberazione, ma non può tassativamente svolgere nemmeno delle sedute ufficiali o, in ogni caso, riunirsi»<sup>314</sup>.

Le fonti romane sembrano suffragare tale assunto, a cominciare da Livio il quale colloca nel 445 a.C., in uno dei momenti cruciali della lotta per la parificazione tra gli ordini patrizio e plebeo, il primo caso di intercessione contro un provvedimento del senato; i tribuni si erano opposti alla leva militare, materia rientrante nelle competenze sena-

<sup>312</sup> App., *Bell. Civ.* 3.50.206. Più volte Appiano rimarca la previsione di tale prassi nell'ordinamento romano, quasi a volerne sottolineare la peculiarità rispetto agli altri sistemi costituzionali, in primo luogo quelli delle *poleis* greche ove non esisteva uno strumento utile a contrastare nell'immediato le iniziative dei magistrati, anche in caso di collegialità. Un controllo sull'operato politico e sulla gestione economica era svolto all'uscita dalla carica attraverso un procedimento (*euthyna*), attivato dai cittadini, nel cui ambito il magistrato doveva obbligatoriamente presentare la resa dei conti (l'iter è esposto in Arist., *Ath. Pol.* 48.4-5 e 54.2). In caso di valutazione negativa era applicata una pena, talvolta anche capitale. Sussistevano inoltre dei controlli in corso di mandato in occasione delle dieci pritanie (cfr. Arist., *Ath. Pol.* 43.4 e 61.2) in cui era suddiviso ciascun anno (cfr. sul punto, P.J. RHODES, *Euthynai (Accounting). A Valedictory Lecture Delivered before the University of Durham* (9 May 2005), Durham 2005, pp. 1-15; A. EFSTATHIOU, *Euthyna. Procedure in 4th C.: Athens and the Case on the False Embassy*, «Dike» X, 2007, pp. 113-135; C. BEARZOT, A. ORANGES, *L'accusa di corruzione nel contesto di euthyna: verifica delle finanze e della fedeltà democratica dei magistrati*, in «Antesteria», V, 2016, pp. 81-97.

<sup>313</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 10.31.4.

<sup>314</sup> Polyb., 6.16.4.

torie, e i consoli non avevano potuto adottare alcuna contromisura, perché *cum per senatum intercedentibus tribunis nihil agit posset*<sup>315</sup>.

I *patres* provarono a contrastare, anche apertamente, queste azioni ostative dei tribuni della plebe, non potendo accettare che coloro che *potestas intercedendi habeant* si arrogassero il diritto di ritardare l'attività consultiva del senato arrivando a bloccarne le decisioni. Per mezzo di un senatoconsulto, portato in votazione nel 51 a.C.<sup>316</sup>, era stato previsto, con particolare riferimento alle decisioni da prendere sulla amministrazione delle province, che chiunque vi avesse apposto il veto avrebbe agito contro lo Stato, *qui impedierit prohibuerit [...] contra rem publicam fecisse*<sup>317</sup>. Nonostante l'ammonimento ricevuto, quattro tribuni<sup>318</sup> si opposero al predetto senatoconsulto, senza subire, a quanto pare, alcuna conseguenza personale. L'insindacabilità del veto è ulteriormente riscontrata da Cicerone il quale nel difendere la propria proposta di nominare l'ex tribuno della plebe Gabinio quale legato di Pompeo nella guerra contro i pirati e prevedendo le forti opposizioni da parte degli anticesariani, tiene a precisare che non si sarebbe fermato di fronte a nulla se non all'*intercessio* tribunizia<sup>319</sup>.

D'altra parte è sempre lui a ricordare che, per scongiurare l'uso della violenza e tutelare l'ordine su cui regge lo stato, non vi è nulla di più importante che obbedire all'*intercessio* al punto che è preferibile rinunciare a una buona iniziativa che mandarne in porto una di cattiva<sup>320</sup>. In altri termini, come afferma Plutarco, la forza del tribunato sta

<sup>315</sup> Liv. 4.6.6.

<sup>316</sup> Per questo e altri casi di veto apposti ai senatoconsulti si veda L. GAGLIARDI, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature: anni 52-50 a.C.*, Giuffrè, Milano 2011, p. 157.

<sup>317</sup> Cic., *fam.* 8.8.6.

<sup>318</sup> Lo si ricava sempre da Cicerone (*fam.* 8.8.7: «*Huic s.c. intercessit C. Caelius, L. Vinicius, P. Cornelius, C. Vibiu Pansa (trib. pl.)*»).

<sup>319</sup> Cic., *Manil.* 58.

<sup>320</sup> Cic., *leg.* 3.42. Qui Cicerone sembra quasi anticipare Aulo Gellio (13.12.9) il quale riconduce la nascita dei tribuni della plebe proprio alla necessità di impedire, la violenza attraverso il potere di *intercessio* («*ut vim fieri vetarent*»).

a ben vedere più nell'«impedire», che nel «fare<sup>321</sup>» connotandosi come un potere di contenuto precipuamente «negativo<sup>322</sup>».

Il punto di partenza, per comprendere in che misura Tiberio abbia rotto con la tradizione costituzionale romana, è dato quindi dalla prevalenza indiscussa anche del singolo veto rispetto al potere o all'iniziativa contro il quale esso veniva rivolto: tale rilievo dovrebbe condurci rapidamente a etichettare come sovversiva la destituzione di Marco Ottavio. Tale conclusione sarebbe, tuttavia, quanto meno affrettata se non spingessimo la nostra analisi alle radici e all'evoluzione storica della figura del tribuno della plebe e, in tale prospettiva non considerassimo da un lato il delicato tema dei rapporti tra il *ius intercessionis* e la *sacrosanctitas* del tribuno e dall'altro lato quello della legittimazione 'politica' del tribunato e degli eventuali limiti politici del proprio operato.

Quanto al primo aspetto (evoluzione storica del tribunato) occorre soffermarsi su temi quali il numero dei tribuni via via aumentato nel tempo, la collegialità delle loro attribuzioni anche con riguardo all'esercizio dell'*intercessio*, l'intersecarsi di tali attribuzioni con quelle degli altri magistrati e, in generale, degli altri poteri statali.

Fondamentale è poi un approfondimento sulla *sacrosanctias*, quale condizione legittimante l'esercizio nei confronti di altri soggetti istituzionali del *ius intercessionis*. In tale contesto sarà opportuno esaminare alcuni dei più significativi episodi in cui il veto sia stato esercitato magari da un solo tribuno per paralizzare l'azione politica di un potere statale cercando di individuare di volta in volta, sempre secondo una prospettiva storica, se l'*intercessio* costituisca o meno una deviazione del potere attribuito al tribuno dalla plebe. Ancora, in questo ambito, dovremmo considerare se l'invulnerabilità della persona del tribuno sia sempre stata rispettata, fermo ovviamente il giudizio di responsabilità esperibile una volta cessata la carica e, inoltre, se ciò sia avvenuto per motivi realmente 'religiosi-sacrali'.

<sup>321</sup> Il concetto è efficacemente espresso da Plutarco in *Cato min.* 20.3. Nello stesso luogo lo storico greco formula un commento che coincide con quello espresso a proposito del veto di Ottavio, ovvero che se uno dei tribuni avesse ostacolato gli altri, sarebbe stato lui a prevalere («τό κράτος ἐστὶ»).

<sup>322</sup> L'espressione è di E. COCCHIA, *Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria studiata in rapporto colla procedura civile*, Luigi Pierro e Figlio, Roma 1917, p. 152.

Il terzo ambito di indagine, intimamente connesso ai precedenti, è proprio quello del potere dei tribuni<sup>323</sup>, della sua fonte politica, dei suoi orizzonti applicativi e, soprattutto, dei suoi eventuali limiti con particolare riferimento alla tutela degli interessi della plebe che, per il suo patrimonio genetico è chiamato a garantire.

Fin dai primi decenni successivi alla creazione del tribunato, registriamo un tentativo da parte dei patrizi di avvicinare i magistrati plebei nel tentativo di condizionarne il potere e, per altro verso, l'assunzione della carica tribunizia da parte di ricchi proprietari terrieri i quali, pur appartenenti al ceto plebeo, guardavano con favore agli interessi dell'aristocrazia egemone. Nel contempo, a partire dal 367, come è noto, lo stesso ceto plebeo conquista anche il potere consolare. In questo intricato quadro, che ovviamente richiederebbe una trattazione molto più ampia di quella che potremmo dedicarvi in questa sede, assisteremo ad un progressivo deterioramento del potere di veto dei tribuni, potere che da iniziale presidio degli interessi plebei, regi-

<sup>323</sup> All'interno della copiosissima bibliografia sul tribunato della plebe ci limitiamo a segnalare i seguenti studi: F. STELLA MARANCA, *Il tribunato della plebe dalla "lex Hortensia" alla "lex Cornelia"*, Carabba, Lanciano 1901 [rist., Jovene, Napoli 1982]; COCCHIA, *Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria* cit.; NICCOLINI, *Il tribunato della plebe* cit.; id., *I fasti dei tribuni della plebe* cit.; J. BLEICKEN, *Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr.*, C.H. Beck, München 1968; R.T. RIDLEY, *Notes on the Establishment of the Tribunate of the Plebs*, in «Latomus», XXVII, 1968, pp. 535-554; S. MAZZARINO, *Note sul tribunato della plebe nella storiografia romana*, in «Helikon», XI-XII, 1971-1972, pp. 99-115 (ora anche in «Index», III, 1972, pp. 175-191); F. DE MARTINO, G. LOBRANO, *Fondamento e natura del potere tribunizio nella storiografia giuridica contemporanea*, in «Index», III, 1972, pp. 235-262; G. GROSSO, *Sul tribunato della plebe*, in «Labeo», XX, 1974, pp. 7-11; id., *Appunti sulla valutazione del tribunato della plebe nella tradizione storiografica conservatrice*, in «Index», VII, 1977, pp. 157-161; G. FLORIS MARGADANT, *El tribunado de la plebe: un gigante sin descendencia*, in «Index» cit., pp. 169 ss.; L. PERELLI, *Note sul tribunato della plebe nella riflessione ciceroniana*, in «Quaderni di storia», X, 1979, pp. 285-303; M.A. LEVI, *Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane*, Istituto editoriale Cisalpino – La Goliardica, Milano 1987; G. LOBRANO, *Il potere dei tribuni della plebe*, Giuffrè, Milano 1983; L. THOMMEN, *Das Volkstribunat der späten römischen Republik*, Steiner-Verlag Wiesbaden, Stuttgart 1989; W. EDER, *Zwischen Monarchie und Republik: das Volkstribunat in der frühen römischen Republik*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica* (Atti dei Convegni Lincei), C, Roma 1993, pp. 97-127; J.M. DAVID, *Conformismo e trasgressione: A proposito del tribunato della plebe alla fine della repubblica romana*, in «Studi storici», XXXIV, 1993, pp. 49-60 (traduzione di I. Tantillo); E. BADIAN, *Tribuni Plebis and Res Publica*, in *Imperium Sine Fine: T. Robert S. Broughton and Roman Republic*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1996, pp. 187-213.

stra una progressiva torsione verso strumentalizzazioni di carattere individualistico o verso posizioni politiche antitetiche.

Questa, infatti, risulta *ex professo* la ragione per la quale Tiberio aveva destituito il collega, ritenuto, dopo svariati tentativi di riflessione e di mediazione, del tutto confliggente con il contegno istituzionale proprio della figura del tribuno. In altri termini, l'atto conclusivo posto in essere da Tiberio può certamente dirsi rivoluzionario nei mezzi (se non altro perché non constano precedenti in tal senso) ma in fondo, profondamente rispettoso della natura e delle finalità dell'istituzione tribunizia.

#### 4.2. Brevi cenni sull'evoluzione storica del *ius intercessionis*

Sarà bene anzitutto chiedersi da quando e perché iniziò a operare il meccanismo 'antidemocratico', per cui una minoranza, se non addirittura un singolo, prevaleva sull'intero collegio.

Livio racconta che i primi tribuni furono creati in numero di due e ne riporta anche i nomi: Caio Licinio e Lucio Albinio. Vi è da credere che tale scelta fosse scaturita da una esigenza di parificazione rispetto alla coppia consolare e, conseguentemente, di bilanciamento tra i due ordini, patrizio e plebeo<sup>324</sup>. Egli però precisa che già i primi tribuni ne scelsero, sembrerebbe per cooptazione, altri tre. Dunque il numero si sarebbe allargato in tempi rapidissimi, ovvero già nell'arco dell'anno di carica dei primi due tribuni, se non addirittura in concomitanza con l'elezione di questi. La storiografia antica è però tutt'altro che convergente e, da parte sua, la dottrina non è ancora riuscita a dipanare la questione della originaria composizione del collegio<sup>325</sup>. Secondo quanto si legge in Cicerone<sup>326</sup>, in Cassio Dione, nell'epitome di Zonara<sup>327</sup> e in Giovanni Lido<sup>328</sup> originariamente furono creati due ma-

<sup>324</sup> Di questa opinione è COCCHIA, *Il tribunato della plebe* cit., p. 29.

<sup>325</sup> Si veda al riguardo A. MOMIGLIANO, *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1969, pp. 294-313 e G. URSO, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana*, Vita e pensiero, Milano 2005, pp. 55-57.

<sup>326</sup> Cfr. Cic., *rep.* 2.34.59, secondo cui la plebe riuscì a indebolire il senato «*duobus tribunis plebis per seditionem creatis*».

<sup>327</sup> Zon. 7.15.

<sup>328</sup> Ioan. Lyd., *de magistr.* 1.44, ove sono nominati espressamente quali primi tribuni Gaio

gistrati plebei. Dionigi di Alicarnasso invece propende per cinque<sup>329</sup>. Vi è poi Asconio Pediano<sup>330</sup> che riporta entrambe le tesi. Il giurista classico Sesto Pomponio, soffermandosi sulle origini delle magistrature repubblicane, ricorda che la plebe *tribuni sibi in monte sacro creabit* ma non precisa in che numero. Poi, però, spiegando che il termine *tribuni* potrebbe ricondursi alle *tres partes* in cui il popolo era originariamente diviso, apre la via ad un'altra ipotesi, che essi cioè fossero stati creati in numero di tre, uno per ciascuna tribù<sup>331</sup>. Ma tale spiegazione sembra smentita dalla storia, atteso che, ai tempi della secessione sul Monte Sacro, il numero delle tribù era già considerevolmente cresciuto, fino a ventuno<sup>332</sup>. Secondo un'ulteriore versione, riportata da Diodoro Siculo<sup>333</sup> ne furono creati quattro, ciascuno in rappresentanza di una delle quattro tribù urbane, ove erano ascritti i proletari senza terra. Tra tutte, quest'ultima è l'ipotesi che forse ha convinto meno gli storici, essendo improbabile che il tribunato fosse espressione della componente della plebe più povera e destinata ad essere asservita proprio a quel patriziato che la nuova magistratura intendeva contrastare. Sempronio Tuditano<sup>334</sup> ammette invece, come Livio, l'immediato ampliamento da due a cinque. A quest'ultima versione lo storico patavino sembra credere convintamente, quando ricorda che nel 471 a.C. per la prima volta i tribuni furono eletti nei comizi tributi<sup>335</sup> e critica l'annalista Pisone secondo il quale in tale occasione furono aggiunti tre componenti, quasi che, aggiunge con una certa ironia, in passato fossero stati solo due.

La ragione di questo aumento, lasciando la questione dei tempi, comunque rapidi<sup>336</sup>, in cui si sarebbe compiuta, potrebbe risiedere nel

Licinio e Lucio Albino.

<sup>329</sup>Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 6.89.

<sup>330</sup>Ascon., *Corn.* p. 60 Stangl.

<sup>331</sup>D. 1.2.20 (Pomp., 1. S. *enchir.*).

<sup>332</sup>NICCOLINI, *Il tribunato della plebe* cit. p. 19.

<sup>333</sup>Diod. Sic. 11.68.

<sup>334</sup>La sua opinione è ci riferita in Ascon., *Corn.* p. 60 Stangl.

<sup>335</sup>Liv. 2.58: «*Tum primum tributis comitiis creati tribuni sunt*».

<sup>336</sup>L'allargamento dei membri del collegio va fatto risalire quanto meno al 480 a.C., anno in cui, secondo il racconto di Livio, un tribuno si oppose alla leva miliare disposta dai consoli, avendo contro più di un collega: secondo Livio quattro, secondo Dionigi di Alicarnasso addirittura 9, ma quest'ultima versione non è attendibile essendo registrati per gli anni avvenire collegi composti da cinque, e non più, membri. Per il raddoppio da

fatto che i tribuni, fintanto che operavano in coppia, potevano frenarsi a vicenda senza essere costretti ad un accordo, con il rischio di alimentare divisioni e spostamenti di fronte all'interno della plebe.

La disparità numerica dei cinque membri poteva invece maggiormente favorire il raggiungimento di un compromesso e rinforzare il tribunato non solo di fronte ai consoli e al senato ma anche di fronte alla stessa plebe e questo perché, in ogni caso, si sarebbe potuto formare un gruppo prevalente in grado di imporsi sulle istanze eventualmente divergenti del popolo.

A questo punto, però, diventa fondamentale ricostruire il procedimento deliberativo che portava all'esercizio del veto (era necessariamente preceduto da un confronto tra i vari tribuni? Tale eventuale dibattito era pubblico o segreto?) e, soprattutto, se esso costituiva espressione di una necessaria deliberazione collegiale tra i tribuni oppure se poteva il singolo tribuno 'opporsi' anche ai suoi stessi colleghi.

La teoria che il veto tribunizio, per produrre realmente effettivi interdittivi, dovesse essere espressione della maggioranza dei membri del collegio è stata variamente esaminata e per lo più avversata dagli storici, a partire da Rein<sup>337</sup> e da Mommsen<sup>338</sup>.

L'indagine è complicata anzitutto dalla difficoltà di comprendere i meccanismi 'deliberativi' adottati dai tribuni all'interno del collegio e la loro eventuale permeabilità dall'esterno.

Verosimilmente tali meccanismi potevano variare a seconda del contesto in cui si esprimeva l'azione del tribuno e, per quanto riguarda in particolare il procedimento di formazione dei plebisciti, a seconda delle fasi di tale iter.

Per esempio Cicerone testimonia quanto gli fosse stato difficile dialogare con i tribuni nelle fasi di redazione della legge agraria di Rullo<sup>339</sup>, annotando che essi si riunivano in segreto e di notte pur di procedere inosservati. Ciò non toglie che in questa fase deliberativa vi potessero essere anche consultazioni con soggetti esterni, anche non

---

cinque a dieci membri si dovrà attendere la metà del V secolo a.C.

<sup>337</sup> W. REIN, *Die Majorität im Collegium der römischen Volkstribunen*, in «Philologus», V, 1850, pp. 137-140.

<sup>338</sup> T. MOMMSEN, *Le droit public romain*, I<sup>2</sup>, Thorin, Paris 1893 (trad Gibard), p. 305. Sulle posizioni della dottrina cfr. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe* cit. p. 83 nt. 2.

<sup>339</sup> Cic., *leg. agr.* 2.5.12.



istituzionali (si pensi all'aiuto prestato a Tiberio dai suoi precettori e da Publio Mucio Scevola nel delineare i punti programmatici del disegno di legge agraria), ma appare piuttosto verosimile che prima della *promulgatio* il collegio dei tribuni operasse in segreto.

Diversamente dobbiamo ritenere che, dopo la pubblicazione della legge, i tribuni fossero chiamati, o comunque adusi, a esprimere ciascuno il proprio 'voto' (prima ancora che veto) in forma pubblica. Un'indicazione in tal senso la ricaviamo ancora da Livio, il quale, nel riassumere le varie fasi del compromesso Licinio Sestio, ricorda che i promotori delle celebri leggi ne discussero il contenuto assieme ai colleghi che avevano manifestato il proprio veto, perché così era usanza fare prima di passare alla votazione (*solito primum certamine inter se tribunorum plebi ferentium legem intercedentiumque*). Ne deriva, inoltre, che se i tribuni, favorevoli e contrari, si confrontavano abitualmente (arrivando spesso anche a scontrarsi) sul testo di una *rogatio* già pubblicata, evidentemente non ritenevano che il raggiungimento di una maggioranza 'preventiva' costituisse condizione necessaria per la *promulgatio*<sup>340</sup>, con ciò dimostrando che, almeno fino a un certo periodo, la discussione davanti al popolo costituiva il baricentro della produzione legislativa plebiscitaria e la sede naturale di esercizio del potere tribunizio, intenso non solo nei suoi esiti interdittivi ma, prima e soprattutto, nel dispiegarsi del confronto politico.

Questo collegamento tra l'azione dei tribuni e la sua naturale manifestazione (e, in un certo senso, giustificazione) in forma pubblica davanti al popolo, va tenuto ben presente nel contesto del nostro discorso perché, come abbiamo visto e come diremo ancora, intercetta il fondamento dell'accusa mossa da Tiberio a Marco Ottavio che dà poi luogo alla destituzione di quest'ultimo.

Tornando al caso da ultimo citato, Licinio e Sestio si trovarono isolati all'interno del collegio, ed è difficile credere che di ciò non avessero avuto sentore anche nelle prime fasi del procedimento legislativo. Del resto non avrebbe senso attribuire alla *rogatio* la natura di un atto collegiale se poi ciascuno conservava la facoltà di esprimere il proprio il veto successivamente, nel corso delle *conciones*: solo nel corso di tali

<sup>340</sup> Leggendo Liv. 6.38.3 emerge infatti che Licinio e Sestio decisero di procedere alla promulgazione nonostante il veto fosse stato espresso già prima da parte degli altri.

adunanze popolari, i tribuni riuscivano infatti a formarsi un giudizio prognostico sul ‘gradimento’ della proposta legislativa da parte del popolo<sup>341</sup> ed era anzi usuale che, in tali contesti, vi fosse chi mutava il proprio iniziale orientamento.

Le fonti ci offrono poi un’ulteriore conferma di tale conclusione: l’attestazione di un veto tribunizio è sovente accompagnata dalla specificazione del numero di tribuni dissenzienti, per cui è ragionevole pensare che in sede di discussione nelle *conciones* la posizione di ciascun tribuno, favorevole all’atto oppure indirizzata verso l’*intercessio*, venisse espressa pubblicamente.

Appare quindi importante sottolineare, come primo tratto distintivo dell’azione politica dei tribuni, la pubblicità delle loro decisioni, tendenzialmente manifestate con l’indicazione delle singole opinioni favorevoli o contrarie (sempre che il confronto dal quale erano scaturite non fosse addirittura avvenuto di fronte alle assemblee popolari) e spesso anche con le ragioni a sostegno delle diverse deliberazioni.

Altro punto interessante da approfondire, come anticipato, è se le deliberazioni di volta in volta adottate fossero o meno espressione, in caso di opinioni contrastanti emerse in seno al collegio tribunizio, di un criterio di maggioranza.

Prendiamo le mosse da un episodio collocabile nel 456 a.C., riportato da Dionigi di Alicarnasso, in cui, prima di decidere sul rilascio di un littore consolare che tenevano in ostaggio<sup>342</sup>, i tribuni avevano convenuto di decidere a maggioranza stabilendo altresì che nessun veto sarebbe potuto intervenire in violazione di tale criterio<sup>343</sup>.

Ancora con riferimento al *ius intercessionis*, e restando sempre ai primissimi tempi in cui i tribuni si trovarono ad operare, le fonti ci

<sup>341</sup> Stando a quanto riferisce Livio, in 45.21, nel corso dei dibattiti pubblici organizzati per discutere il contenuto della *rogatio*, accadeva molto spesso che i tribuni, *res melius prepressa*, revocassero il veto precedentemente espresso o, viceversa, lo opponessero nonostante si fossero dimostrati inizialmente favorevoli al provvedimento da portare in votazione.

<sup>342</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 10.31.3-6.

<sup>343</sup> E. SANTAMATO, *Dionigi il Politologo. Ragionamenti politici e società augustea*, Edizioni Universitarie di Lettere Economia e Diritto, Milano 2018, p. 119 rileva che in tale occasione i tribuni furono indotti a non perseguire nel loro intento (mettere a morte il littore consolare) da una frangia di senatori con cui si consultarono privatamente, muovendosi dunque lungo un canale informale.

mostrano che il veto manifestato da uno solo di loro in opposizione ad uno o più degli altri tribuni, non era ritenuto sufficiente per interdire le azioni politiche di un magistrato. In altre parole, chi subiva il 'veto' mostrava di ottemperarvi solo a condizione che esso provenisse da una uniforme deliberazione dei tribuni, o quantomeno dalla espressione più qualificata del loro consenso. Lo *ius intecessionis*, secondo il principio generale della collegialità delle cariche, poteva quindi essere liberamente esercitato da ciascun tribuno senza curarsi di essere approvato da suoi colleghi, ma se si trattava di un veto isolato e contrastato da opposte opinioni degli altri tribuni, il soggetto che lo subiva, di norma un magistrato patrizio, non si sarebbe certo piegato.

Esiste un episodio assai significativo al riguardo: secondo la versione pervenutaci da Dionigi di Alicarnasso<sup>344</sup>, nel 481 a.C. i consoli avevano deliberato la leva militare per fronteggiare da un lato gli Equi e, dall'altro lato, per marciare contro i Tirreni.

Un tribuno, tale Spurio Icinio<sup>345</sup>, si era opposto invocando, anche attraverso la convocazione delle *conciones*, la legge agraria quale condizione per permettere l'arruolamento.

Un certo Appio Claudio, esponente del patriziato, aveva allora suggerito all'aristocrazia che l'unico modo di contrastare e vanificare l'opposizione del tribuno, considerata l'inviolabilità della sua persona e la legittimità del suo sindacato, fosse quello di opporvi l'opinione di uno dei suoi colleghi, pari a lui per dignità e potere<sup>346</sup>.

L'avvertimento proveniente da Appio viene presentato (e sarà anche seguito) come monito per il futuro: i consoli e tutti i patrizi avrebbero dovuto cercare di procurarsi il favore di uno o più tribuni, in modo da paralizzare le iniziative popolari che intralciassero il loro operato.

La vicenda è riportata anche da Livio<sup>347</sup> il quale si limita ad attestare che il tribuno Spurio subì l'opposizione dei suoi colleghi e che, proprio grazie al loro intervento, i consoli riuscirono infine ad ordinare la leva. In ordine alla presa di posizione di Appio Claudio a favore di una saldatura politica tra magistrature patrizie e tribunato, lo storico

<sup>344</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 9.1.2.

<sup>345</sup> Spurio Licinio, secondo Livio (cfr. 2.43.3 e 2.44.1).

<sup>346</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 9.1.2.

<sup>347</sup> Liv. 2.43.

patavino si sofferma su un episodio analogo, accaduto l'anno successivo a quello narrato da Dionigi di Alicarnasso, il che non sposta però i termini della questione.

Il caso è quello del tribuno Tiberio Pontificio il quale – precisa Livio – seguendo le orme del collega Spurio Licinio, era riuscito a rinviare la leva sollevando nuovamente le proteste dei patrizi. È in tale contesto che avrebbe preso la parola Appio Claudio, invocando – come aveva già fatto in precedenza secondo la testimonianza di Dionigi di Alicarnasso<sup>348</sup> – l'aiuto dei tribuni sostenendo senza troppi giri di parole che «molti tribuni, se ve fosse stato bisogno, sarebbero stati pronti ad aiutare i consoli: ma ne bastava anche uno solo contro tutti gli altri<sup>349</sup>». Fu così che i consoli, vuoi concedendo favori, vuoi avvalendosi della propria autorità, vuoi semplicemente sfruttando le ambizioni personali e il desiderio di primeggiare sul collega, avevano ottenuto che i tribuni si mettessero a servizio dello stato.

Nel caso di specie, attesta sempre Livio<sup>350</sup>, ricevendo l'appoggio di quattro tribuni contro uno solo che cercava di opporsi al *publicus commodus*, i consoli avevano realizzato il proprio obiettivo senza peraltro dover scendere a patti con la plebe sulla questione agraria.

Appio Claudio aveva avuto insomma un'intuizione destinata a segnare il primo atto di una progressiva strumentalizzazione dei tribuni da parte del potere aristocratico.

Il secondo atto si compirà molto tempo più tardi, quando già il patriziato poteva godere di stabili 'infiltrazioni' presso i magistrati plebei e il senato, ancora interamente patrizio, comprese che se il veto di un singolo tribuno, anche contrapposto alle opinioni degli altri magistrati, avesse potuto spiegare piena efficacia interdittiva, questo avrebbe rappresentato un'arma impareggiabile per conservare il potere sulla plebe.

Ma torniamo alle fasi iniziali di questo processo, che non fu certo

<sup>348</sup> Lo stesso Livio (2.44.2), pur non facendovi esplicito riferimento, lascia intendere che Appio Claudio si fosse già espresso in termini simili in occasione dell'opposizione alla leva avanzata da Spurio Licinio nel 481, quando sottolinea che durante il tribunato di quest'ultimo si era trovato il modo di vincere la potestà tribunizia lasciando che essa venisse vanificata da se stessa e che tale precedente era stato richiamato proprio da Appio Claudio per contrastare Tiberio Pontificio nel 480.

<sup>349</sup> Liv. 2.44.3.

<sup>350</sup> *Ibid.*

lineare e impermeabile alle resistenze del popolo.

Spesso, anzi, si registravano forti scontri come quelli che segnarono il plebiscito del 471 a.C. con il quale il tribuno Publio Volerone aveva riformato il sistema elettorale dei magistrati plebei in modo da attribuire minor peso agli elettori nullatenenti, quelli numericamente più influenti ma, al tempo stesso, i più propensi a seguire, in cambio di favori, le indicazioni di voto dei patrizi.

Secondo Dionigi di Alicarnasso<sup>351</sup>, di cinque tribuni due si erano opposti al progetto, ma, essendo in minoranza, non erano riusciti a bloccare la legge. Livio<sup>352</sup> riporta una versione in parte diversa, secondo la quale gli aristocratici misero in atto ogni strategia per convincere «almeno un tribuno», reputando che ciò fosse sufficiente ad intercedere contro la proposta di Volerone, senza però riuscirci. Livio osserva che il veto era anche l'unico mezzo efficace che gli oppositori avevano per resistere, dimostrando che esso era già concepito come possibile *escamotage* per controllare la plebe con i suoi stessi poteri; ad ogni modo, non riuscendo a servirsene, in tale occasione avevano giocato come seconda carta quella di far eleggere console il figlio di Appio Claudio, noto come il padre per la sua strenua ostilità alla plebe<sup>353</sup>.

Un'altra tappa significativa è rappresentata dal raddoppio, da cinque a dieci, del numero dei tribuni, da collocarsi, secondo la versione di Livio, nel 457 a.C.<sup>354</sup>. Il quale rileva che, in un tempo in cui i conflitti tra i due ordini erano ancora accesi, fu la plebe a farne richiesta, nella convinzione che un numero maggiore di tribuni ne avrebbe rafforzato

<sup>351</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 9.41.3.

<sup>352</sup> Liv. 2.56.4: «*Ad resistendum erat, ut intercederet aliquis ex collegio, auctoritate aut consulum aut principium adduci posset*».

<sup>353</sup> La protervia dimostrata dai componenti della *gens Claudia* era, stando a Tacito, di lunga reminiscenza (*ann.* 1.4).

<sup>354</sup> La data è stata ricavata a partire da Livio (3.30.7) il quale testualmente annota che furono creati dieci tribuni dopo trentasei anni dai primi. La datazione fornita dallo storico patavino è tuttora oggetto di discussione. Sul punto cfr. per tutti: COCCHIA, *Il tribunato della plebe* cit. p. 33; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, I, Jovene, Napoli, 1972, p. 349 ss.; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Giuffrè, Milano 1981 p. 184; A. MOMIGLIANO, *Ricerche sulle magistrature romane*, III. *L'origine del tribunato della plebe*, in *Roma arcaica*, Firenze 1989, p. 278 ss. Secondo O. LICANDRO, *Plebiscitum Trebonianum de tribunis plebis decem creandis? Note sul tribunato della plebe nel V sec. a.C.*, in «IURA», ILVII, 1996, pp. 187-188, nel 457 si arrivò all'elezione di dieci tribuni sulla base di un accordo dal quale non scaturì tuttavia ancora una stabilizzazione del numero dei componenti del collegio.

i poteri<sup>355</sup>.

Stando al racconto liviano, i patrizi acconsentirono, temendo una sollevazione che avrebbe impedito di disporre la leva militare, secondo un gioco di mediazione, assai ricorrente, tra i tribuni che si opponevano ad estenuanti arruolamenti della plebe e i consoli che, per formare un esercito, erano spesso costretti a scendere a patti. Il senato, ad ogni modo, non parve del tutto ostile ad un allargamento dei componenti del tribunato. I motivi ce li indica Dionigi di Alicarnasso (10.30).

Secondo la sua interessante ricostruzione, sul punto si era creato un dibattito tra i senatori che vedeva contrapporsi due opposti orientamenti: da un lato quello espresso da Caio Claudio, discendente del già citato Appio Claudio, il quale avversava l'aggiunta di nuovi tribuni temendo che la plebe si sentisse incoraggiata ad avanzare maggiori pretese contro il senato.

Dall'altro lato, il più lungimirante Lucio Quinzio Cincinnato aveva invece cercato di rassicurare i *patres*, sostenendo che non solo non vi era alcun pericolo per la repubblica, ma che era anzi interesse del senato che i tribuni si duplicassero, dal momento che «in molti ci si accorda peggio che in meno<sup>356</sup>» e che sarebbero così aumentate le possibilità che uno fosse dissenziente, come aveva, egli sottolinea, auspicato proprio Appio Claudio.

Questa intuizione aristocratica di insinuarsi nelle maglie del potere tribunizio per rivolgerlo contro la plebe, continuerà infatti a prendere corpo: è il 416 quando un altro discendente del solito Appio Claudio, nel prendere posizione contro una proposta dei tribuni della plebe Spurio Mecilio e Marco Metilio di distribuire tra tutti i cittadini i territori sottratti ai nemici, sostiene di essersi portato «da casa» un antico *consilium* familiare che era già stato mostrato ai patrizi per abbattere la potestà tribunizia: l'*intercessio* attraverso i colleghi.

<sup>355</sup> Liv. *ibid.* Un'attestazione circa un collegio di dieci tribuni è, invero, offerta da Livio anche in 3.54.13-15, subito dopo la fine del decemvirato legislativo. Non offre invece alcun riferimento temporale il passo di Pomponio (D.1.22.34, Pomp., 1. S. *enchir.*) dal quale si ricava solo che la composizione del collegio tribunizio si assestò nel numero di dieci.

<sup>356</sup> In età moderna il passaggio da cinque a dieci tribuni verrà colto come un segnale dell'indebolimento del tribunato anche da Rousseau (*Du contract social*, 5) secondo il quale fu proprio il senato a consentirlo nella speranza, ben riposta, «*de contenir les uns par les autres*».

Questo è quanto riferisce ai tribuni:

gli uomini nuovi si fanno facilmente indurre dall'autorità dei cittadini più influenti a cambiare opinione; il loro animo muta in base alle circostanze del caso: se vedessero che i colleghi che hanno promosso una determinata iniziativa hanno conquistato il favore della plebe [...] appoggerebbero volentieri il senato, in modo da ottenere il gradimento di tutto l'ordine e, particolarmente, dei senatori più autorevoli<sup>357</sup>.

Non è difficile scorgere dietro a questo discorso di Appio Claudio le idee precedentemente espresse dal suo ascendente e la volontà di proseguire per una strada che quest'ultimo aveva tracciato. Fu una possibilità che i senatori non si lasciarono sfuggire, se è vero quanto afferma Livio che essi diedero l'incarico di indurre all'opposizione tutti i tribuni che ciascuno potesse. Usciti dalla curia, i nobili non persero tempo ad abordarli e, facendo uso della persuasione, dell' ammonimento e delle promesse, riuscirono a portarne dalla loro parte sei dei dieci che componevano il collegio.

Il giorno dopo i senatori, commentando il buon esito del loro operato, pronunciavano parole inequivocabili che segnano un cambiamento di rotta nei rapporti tra senato e tribunato della plebe:

la repubblica sopraffatta si rifugiava sotto la protezione del potere tribunizio, come un privato cittadino bisognoso di aiuto. Era un onore per loro e per la loro carica che il tribunato non avesse maggior forza per ostacolare il senato e per seminare discordia tra gli ordini che per resistere a dei cattivi colleghi<sup>358</sup>.

In tale discorso non va trascurato un altro elemento di assoluta rilevanza, pure questo già anticipato nel discorso del più vecchio Appio Claudio: i tribuni filosenatori non sono magistrati della plebe ma magistrati della *res publica*<sup>359</sup>, ma non secondo l'accezione democratica di cui si fece portavoce Tiberio, ossia di un potere che trae legittimazione dal popolo tutto.

Sono considerati uomini di Stato<sup>360</sup>, una sorta di nuova classe dirigente che concorre a reggere le redini della oligarchia aristocratica.

Questo *maquillage* emerge fin troppo chiaramente nella stessa mo-

<sup>357</sup> Liv. 4.48.7-10.

<sup>358</sup> Liv. 4.48.13-14.

<sup>359</sup> Di questa opinione è NICCOLINI, *Il tribunato della plebe* cit., p. 84.

<sup>360</sup> Sulla perdita della carica rivoluzionaria dei tribuni e la loro trasformazione in 'uomini di Stato' cfr. S. MAZZARINO, *Note sul tribunato della plebe nella storiografia romana*, in «Index», III, 1972, p. 175.

tivazione che i sei tribuni ‘deviati’ adducono per spiegare le ragioni del proprio veto al disegno di legge agraria presentato dai colleghi: il Senato ritiene quella proposta sovversiva dell’ordinamento dello Stato (*senatus censeat dissolvendae rei publicae esse*).

Il tribunato si sta quindi saldando con gli altri soggetti istituzionali e questa commistione segna il progressivo snaturamento di tale magistratura, per quanto fossero ancora forti le istanze rivoluzionarie da parte dei tribuni opposti: se il senato ringraziò senza pudore gli oppositori, per altro verso gli opposti, convocati i concili della plebe, chiamarono i colleghi traditori della plebe (*proditores plebis*) e schiavi dei senatori.

In ogni caso, con ulteriore conferma del principio della maggioranza nelle deliberazioni tribunizie, furono infine costretti a lasciar cadere la propria proposta di legge.

Il patriziato continuò a coltivare il proprio obiettivo, attraverso un’incessante propaganda denigratoria nei confronti dei tribuni, rappresentandoli come turbatori della *concordia ordinum* e nemici della stessa plebe. Solo qualche anno più tardi, a seguito della polemica sollevata dai tribuni sulla eccessiva durata della leva militare, sempre Appio Claudio, colui che – commenta efficacemente Livio – «aveva trovato il modo di annientare la potestà tribunizia attraverso il veto dei colleghi<sup>361</sup>», accuserà i capi della plebe di incitarla a contrastare ogni proposta dei patrizi, anche la più liberale<sup>362</sup>, pur di consolidare il proprio potere. Presentandosi come il promotore di una ‘politica di conciliazione’ egli auspica un avvicinamento dei patrizi ai plebei e – svelando qui il suo reale pensiero – chiederà ai tribuni di dismettere le loro vesti rivoluzionarie in modo che i *patres* possano raccoglierne il consenso dei plebei rendendoli finalmente inoffensivi<sup>363</sup>.

Per assistere a quella che abbiamo individuato come ‘seconda fase’ del controllo del potere tribunizio da parte dei patrizi, dobbiamo co-

<sup>361</sup> Liv. 5.2.13.

<sup>362</sup> I tribuni avevano accusato i patrizi di aver concesso uno stipendio ai militari allo scopo di tenere il più lontano possibile da Roma i giovani plebei che infoltivano l’esercito, emarginandoli dalla vita politica. Per parte sua, l’aristocrazia qui rappresentata da Appio Claudio, aveva cercato di convincere la plebe di essere vittima di una demagogia di facile presa e di non essere adeguatamente rappresentata dai suoi capi.

<sup>363</sup> Liv. 5.3.



munque attendere gli inizi del IV secolo, allorché pare consolidarsi la prassi per cui il veto di un solo tribuno o di una minoranza di tribuni prevale sulle posizioni opposte della maggioranza.

Un primo interessante episodio ci viene riportato ancora una volta da Livio: siamo nel 393 quando due tribuni da poco cessati dalla carica, Aulo Verginio e Quinto Pomponio, venivano sottoposti a giudizio di responsabilità con l'unica accusa di aver esercitato, efficacemente, il diritto di veto contro una legge proposta dagli altri tribuni e di aver fatto ciò con il proposito di assecondare gli interessi dei senatori<sup>364</sup>.

Più procediamo in avanti e più la situazione si stabilizza nei termini che aveva prospettato il primo Appio Cieco. Troviamo così altri casi in cui anche un solo tribuno dimostra di avere il potere di inibire le iniziative dei propri colleghi o di altri magistrati.

Nel 321 a.C. due tribuni, secondo quanto riferisce Livio<sup>365</sup>, si oppongono alla proposta del console Spurio Postumio di riprendere la guerra contro i Sanniti a seguito del vergognoso episodio delle forche caudine, ottenendo di non essere consegnati ai nemici non solo perché, facendo da garanti alla pace<sup>366</sup>, avevano salvato l'esercito romano ma soprattutto perché erano sacrosanti.

Nel 206 a.C. il tribuno Tito Sempronio Longo inizialmente intercede contro l'*ovatio* concessa dal senato al proconsole Lucio Cornelio Lentulo, ma poi, *victus consensu patrum*<sup>367</sup>, rinuncia a fare opposizione.

Nel 196 a.C. due tribuni si oppongono al fatto che l'assegnazione dei territori di competenza di ciascun console sia stabilita a sorteggio, ottenendo che venisse prima consultato il popolo<sup>368</sup>.

Nel 195 a.C. i tribuni Marco Fundanio e Lucio Valerio chiedono l'abrogazione della *Lex Oppia*, di catoniana memoria, che limitava il lusso femminile. Ricevuta l'opposizione<sup>369</sup> di altri due colleghi riescono a portare avanti il loro progetto solo grazie alle violente proteste delle

<sup>364</sup> Liv. 5.29.6.

<sup>365</sup> Liv. 9.8.15.

<sup>366</sup> La partecipazione dei tribuni alla *pax Caudina* in qualità di *sponsores* è però comunemente (cfr. per tutti: FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* cit., pp. 46-47) attribuita alla fantasia degli annalisti che avrebbero inteso creare un precedente della *dedito* del console Mancino in occasione della pace con i Numantini.

<sup>367</sup> Liv. 31.20.5-6.

<sup>368</sup> Liv. 33.25.6

<sup>369</sup> Liv. 34.1.4.

matrone che convincono i due oppositori a ritirare il veto<sup>370</sup>.

Nel 191 a.C. il tribuno Publio Sempronio Bleso si oppone al trionfo chiesto dal console Publio Cornelio Scipione Nasica chiedendo che la cerimonia venga differita<sup>371</sup>, sul rilievo che questi non aveva ancora portato a compimento le operazioni militari affidategli; solo a seguito dell'intervento del senato rinuncerà ad esercitare il veto<sup>372</sup>.

Nel 188 a.C. il tribuno Valerio Tappone promulga una legge per concedere il diritto di voto a tre città. Quattro tribuni vogliono porre il veto ma poi si astengono perché si persuadono che sia il popolo e non il senato (che non aveva concesso l'*auctoritas* preventiva) a dover decidere<sup>373</sup>.

Vi è poi il caso emblematico, di cui ci siamo già occupati<sup>374</sup> di Tiberio Gracco padre, che nel 187 a.C. riesce a persuadere il collega Aburio a ritirare il veto che questi aveva apposto alla celebrazione del trionfo di un console allo scopo dichiarato di favorire l'altro console e violando così la potestà tribunitia. Ancora, nel 184 a.C. Tiberio Gracco padre, avendo tutti i colleghi contro, pone il veto all'incarcerazione di Lucio Scipione sul rilievo che era contrario alla dignità dello stato che venisse così aspramente punito senza tener conto dei meriti acquisiti nella guerra contro Antioco III<sup>375</sup>. Sempre connesso a tale vicenda è il veto opposto, e poi ritirato in forza dell'autorità esercitata da Catone, da due tribuni contro la proposta di istruire un processo per verificare la destinazione del denaro incassato da Scipione l'Africano dal re Antioco da parte dei pretori invece che del senato (al cui interno si temeva che gli Scipioni contassero ancora molti appoggi)<sup>376</sup>. Ancora, Tiberio Sempronio Gracco padre, con riferimento alla censura ricoperta nel 169 a.C. aveva chiesto assieme al collega una proroga per

<sup>370</sup> Liv. 34.8.1-2.

<sup>371</sup> Liv. 36.39.4.

<sup>372</sup> Liv. 40.10.11: «*Senatus [...] tribunum plebis auctoritate sua compulit ad remittendam intercessionem*»

<sup>373</sup> Liv. 38.37.7-8.

<sup>374</sup> Liv. 39.5.4 (vedi *supra* p. 77).

<sup>375</sup> Liv. 38.60.3-4; Gell. 19.5. Anche Cicerone in *prov.* 8.18.18 ricorda l'episodio, lodando la presa di posizione assunta dal padre dei Gracchi, «*solus ex toto illo collegio*». Sempre Livio, in *per.* 38, commenta che per tale 'benefico' veto il padre dei Gracchi ricevette in moglie Cornelia; dunque forse non era del tutto vera la sua dichiarata neutralità nei confronti degli Scipioni.

<sup>376</sup> Liv. 38.54.11.

sovrintendere ad alcuni lavori pubblici dati in appalto, ma il tribuno Gneo Trebellio aveva fatto opposizione<sup>377</sup>.

Nel 184 si era creata una contesa tra i pretori risultati eletti per quell'anno e i sostenitori dei due uscenti circa l'opportunità di richiamare dalla Spagna gli eserciti che questi ultimi stavano conducendo. Anche il tribunato della plebe si trovava diviso su due fronti di cui ciascuno appoggiava uno dei due consoli: il primo schieramento aveva preannunciato di porre il veto al decreto del senato che avesse disposto il rimpatrio, il secondo aveva a sua volta minacciato di impedire con il veto ogni altro provvedimento<sup>378</sup>.

Nel 178 a.C. i tribuni Aulo Licinio Nerva e Caio Papirio Turdo chiedono che non venga prorogato l'*imperium* al proconsole Manlio Vulzone di cui avevano criticato l'operato (secondo alcuni studiosi su precisa indicazione di una frangia di senatori<sup>379</sup>) in modo che questi fosse chiamato a giustificarsi subito dopo il termine del mandato. Un solo tribuno oppose il veto, e pur subendo dure contestazioni, riuscì a paralizzare la proposta dei colleghi<sup>380</sup>.

In progresso di tempo si metteranno in luce addirittura delle figure, come quella dei tribuni della plebe Cecilio<sup>381</sup> e Curione<sup>382</sup> che dimostrano di schierarsi abitualmente con il senato e di far uso del veto per sostenerne l'indirizzo politico.

Non va comunque dimenticato che a partire dal IV secolo con il raggiungimento per i plebei e patrizi di una parificazione politica con riferimento all'accesso alle cariche pubbliche, non può più parlarsi di

<sup>377</sup> Liv. 45.15.9.

<sup>378</sup> Liv. 39.38.9.

<sup>379</sup> Sulla ricostruzione dello scenario politico che fece da cornice all'episodio e, in particolare, sulle ipotesi di un possibile complotto ordito da alcuni senatori contro Vulzone, tramite i due tribuni Nerva e Turdo, si può vedere V. VEDALTI IASBEZ, *Magistrati romani ad Aquileia in età romana*, in «Aquileia repubblicana e imperiale», XXXV, 1989, pp. 91-92 con la bibliografia ivi richiamata.

<sup>380</sup> Liv. 41.6.2.

<sup>381</sup> Cicerone (Cic., *Sull.* 22.65) lo ricorda come un fedelissimo sostenitore delle decisioni del senato («*senatus auctoritatem numquam impedivit*») tanto è vero che fu pronto ad apporre il veto alla legge agraria proposta dal tribuno della plebe Rullo («*agrariae legi... se intercessorem fore professus est*»).

<sup>382</sup> In Cic., *ad fam.* 13.2 è indicato dall'Arpinate come «*Curionem nostrum*», a sottolineare la sua vicinanza alla classe dirigente e dopo che aveva posto un veto dall'«*exitum lautum*».

una plebe che lotta attraverso i suoi magistrati contro il patriziato.

La plebe ricca inizia a saldarsi con la nobiltà, con la conseguenza di un sempre più frequente ricorso al veto contro la plebe povera.

Esistevano ancora posizioni reticenti a questa strumentalizzazione, ma diventavano sempre più isolate: come il caso di Tiberio padre, che per non destare sospetti agli occhi del popolo al quale era sempre stato fedele, si era sentito in dovere di giurare all'assemblea, prima di porre il veto alla sua incarcerazione, che con Scipione non aveva ristabilito alcun rapporto di vicinanza.

O come il tribuno Servilio Casca che nel 212, mosso da un senso del pudore, non aveva accettato di piegarsi alle pressioni dei publicani che lo avevano incitato ad intercedere contro il processo instaurato dai colleghi nei confronti di un suo parente, colpevole di aver truffato lo stato mettendo in atto dei finti naufragi<sup>383</sup>.

Le conseguenze di questa lenta e complessa deriva che abbiamo sin qui sinteticamente descritto sono facilmente intuibili: già ai tempi del compromesso Licinio Sestio, annota Livio, «ormai i tribuni della plebe erano disdegnati perché attraverso il veto spezzavano da soli il proprio potere»; a questo punto per la plebe l'unica forma di «tutela della propria libertà<sup>384</sup>» rimaneva quella di poter accedere al consolato.

#### 4.3. *Intercessio e vox populi*: una possibile antinomia

Anche dopo che, con le rogazioni Licinie Sestie, i plebei ottennero un proprio console da affiancare annualmente a quello patrizio, il conflitto tra gli ordini non poteva considerarsi risolto. Nei decenni successivi, l'accordo sulla composizione patrizio/plebea della coppia consolare venne infatti frequentemente disatteso<sup>385</sup>. I contrasti ripresero e non mancarono occasioni in cui il tribunato si schierò compatto contro il patriziato, esercitando il veto in difesa di quelle istanze plebee che avevano contrassegnato la matrice rivoluzionaria della magistratura. In questa fase finale della parificazione tra i due ordini, un'attenzione

<sup>383</sup> Liv. 25.3.15.

<sup>384</sup> Liv. 6.37.3.

<sup>385</sup> Come ricorda U. VINCENTI, *Ius publicum. Storia e costituzione delle istituzioni pubbliche di Roma antica*, Jovene, Napoli 2018, p. 44 solo a partire dal 320 risulterà regolarmente eletto un console plebeo.

particolare va però dedicata al ruolo costituzionale svolto dal popolo, o quanto meno di quella sua parte chiamata a partecipare in via diretta alla vita pubblica, attraverso l'esercizio del voto. Nel momento in cui l'assemblea si esprime per approvare una proposta legislativa o eleggere i propri magistrati, essa si palesa come un soggetto istituzionale in grado di imporsi sugli altri organi della *res publica*, arrivando anche a vanificare il veto tribunitio, specialmente se posto su sollecitazione patrizia.

I casi che porteremo ad esempio sono tutti significativi perché ci mostrano come esistesse, ancora prima di Tiberio Gracco, uno spazio in cui l'assemblea popolare, e della plebe in particolare, detenesse un potere 'sovrano' che poteva esercitare anche contro la volontà contraria dei suoi magistrati.

L'occasione principe in cui può manifestarsi questo attrito è la presentazione del veto da parte di un tribuno. Se esso è posto nel rispetto dei tempi e dei modi consentiti (ovvero, prima che la votazione sia compiuta e in sintonia con gli interessi della plebe) il problema non sorge, perché il tribuno dimostra di agire conformemente alla propria funzione di garante della plebe *adversus consules* e, mediamente, della *libertas rei publicae*. Se, invece, viene meno il rispetto di questi principi cardine dello *ius intercessionis*, allora è la volontà popolare ad avere la meglio su quella dei tribuni renitenti e, come vedremo, a quel punto per i patrizi gli unici mezzi per contrastarla è ricorrere a misure straordinarie, come la nomina di un dittatore o, uscendo dal perimetro costituzionale, l'uso della forza.

In questa prospettiva, c'è un primo episodio degno di nota, avvenuto nel 356 a.C. Arrivato il momento di procedere all'elezione dei nuovi consoli, quello patrizio era impegnato in battaglia e non poteva convocare i comizi. Volendo scongiurare il pericolo che se ne occupasse il collega plebeo presente a Roma, i patrizi fecero in modo di instaurare l'*interregnum* che terminò con l'elezione di due consoli estratti dal loro ordine. Fu allora che i tribuni, ravvisando una violazione delle leggi Licinie Sestie nella parte in cui prevedevano che uno dei due fosse plebeo, posero il veto alla votazione per impedirne la ratifica finale.

Qui emerge un fatto assai significativo: che l'opposizione risultò inutile. Livio riferisce che un interrè, per porre fine alla discussione

suscitata dall'intervento dei tribuni, aveva richiamato un precetto delle Dodici Tavole secondo cui «ciò che ha deciso il popolo per ultimo è legge<sup>386</sup>» e che, applicandosi tale principio a tutte le votazioni assembleari, i due consoli dovevano essere insigniti della carica, come in effetti avvenne.

Il senato naturalmente si era guardato bene dal negare la propria *auctoritas* per consentire la ratifica delle elezioni, ma il giudizio di 'legittimità' formulato in tale sede dai *patres* poteva in ogni caso ritenersi corretto, rientrando nel potere del popolo quello di derogare ad una legge attraverso una successiva deliberazione. A ciò si aggiunga che la sede naturale dell'esercizio del veto erano le adunanze informali che precedevano la votazione vera e propria. Al momento del voto l'assemblea doveva invece essere libera di esprimersi senza più impedimenti, ragion per cui, nel contesto in esame, i tribuni, avendo agito 'fuori tempo massimo', avevano poche possibilità di cambiare gli esiti della votazione, seppur i loro intenti fossero retti<sup>387</sup>.

Vi furono anche deliberazioni popolari assunte nonostante il veto tribunizio le avesse, più regolarmente, precedute; ed è significativo registrare che ciò accadde proprio quando i tribuni si servirono del *ius intercessionis* per tutelare interessi configgenti con quelli della plebe.

Questa specifica ipotesi si realizzò quanto meno in tre episodi, che ci interessano molto perché sembrano anticipare la situazione di fronte alla quale si verrà a trovare Tiberio quando presenterà la sua legge agraria.

<sup>386</sup> Liv. 7.17.16: «*Legem esse ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*». A. GUARINO, *Il dubbio pubblicistico delle XII tavole*, in «Labeo», XXXIV, 1988, p. 323 (anche in A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, IV, Jovene, Napoli 1994, p. 95), nell'esaminare il principio del codice decemvirale riportato nel passo liviano, non ha dubbi che «il suo senso elementare» sia che «nel succedersi delle leggi l'una all'altra, l'ultima legge è quella che conta».

<sup>387</sup> All'interno dei comizi centuriati, tra le cui prerogative rientrava l'elezione dei consoli, la plebe aveva, nei fatti, un potere deliberativo attenuato rispetto a quello dei patrizi o, comunque, dei cittadini più ricchi; quest'ultimi riuscivano facilmente ad avere il controllo delle votazioni, essendo inseriti nelle centurie dei cavalieri e in quelle della prima classe che da sole raggiungevano la maggioranza. Anche per tale ragione, onde evitare che risultassero eletti due consoli patrizi, i tribuni avrebbero dovuto opporsi prima delle votazioni, facendo in modo che non si tenessero. Nel 354 risultò nuovamente eletta una coppia di consoli patrizi, nonostante la plebe, memore di quanto era accaduto nel 356, avesse disertato in massa le elezioni (cfr. Liv. 6.18) nel tentativo di boicottarle.

Il primo si era già verificato nell'ambito del compromesso Licinio Sestio: nel 368 i due tribuni presentarono le leggi, dopo un precedente tentativo del 377, nonostante il veto dei colleghi<sup>388</sup>; i patrizi, non avendo altri strumenti di contrasto, decisero allora di far nominare un dittatore, Marco Furio Camillo, affinché intervenisse in loro favore in sede deliberativa. Alla presenza di quest'ultimo, riferisce Livio, i tribuni che si opposero e quelli che sostennero la legge aprirono una discussione e, nonostante il veto in linea di diritto avrebbe dovuto prevalere (*quanto iure potentior intercessio erat*), esso venne vinto dal favore di cui godevano le proposte legislative, tanto che le prime tribù iniziarono ad approvarle. Camillo sulle prime pose l'attenzione sull'insindacabilità dell'*intercessio*; nel farlo si rivolse, non a Licinio e a Sestio, ma all'assemblea, accusandola di essere la diretta responsabile dello svilimento della funzione tribunitia, perché, se avesse proseguito nella votazione, avrebbe dimostrato di non tenere nel dovuto conto il diritto di *intercessio*.

L'assemblea è, non a caso, il soggetto istituzionale con il quale il dittatore interloquisce, essendo l'effettiva detentrica del potere deliberativo. La plebe che persiste nel sostenere i 'suoi' tribuni, nonostante l'intervento ostativo degli altri colleghi, diventa pericolosamente protagonista della scena politica e, in una prospettiva aristocratica, deve essere sedata attraverso misure straordinarie che contemplano anche il ricorso alla forza pubblica. Cicerone lo dirà espressamente che, nonostante i tribuni godano di un potere eccessivo, la *vis populi* è

<sup>388</sup> Liv. 6.38.3: «*Nec intercessio collegarum latoribus obstaret*». L'espressione, non limpidissima, è stata intesa diversamente da I. D'ARCO, *Il culto di Concordia e la lotta politica tra IV e II sec. a.C.*, Tip. «Don Bosco», Roma 1998, p., 9, nel senso che rispetto ai precedenti tentativi di far approvare le *rogationes* «ormai non c'era più l'ostacolo dell'intercessione» da parte dei colleghi. Ci sembra che a far chiarezza sia quanto viene aggiunto subito dopo da Livio, ovvero che il senato, non sapendo più come contrastare la proposta, decise di ricorrere a un dittatore. Da questo fatto possiamo desumere che Licinio e Sestio avessero promulgato le leggi nonostante (e non in assenza) del veto di altri colleghi (in questo senso si veda la traduzione di L. PERELLI, in *Livio, Storie Libri VI-X - Classici latini UTET*, UTET, Torino 1979<sup>1</sup>, p. 144, nt. 1). Si spiega così l'allarme creato tra i senatori che evidentemente avevano confidato nell'efficacia dell'*intercessio* venendo poi smentiti dalla forte presa di posizione dei due tribuni. Che quest'ultimi avessero contro alcuni colleghi è confermato anche dal fatto che successivamente alla *promulgatio* si era «aperto il consueto confronto tra i tribuni che avevano posto il veto e quelli che invece se ne erano astenuti» (Liv. 6.38.5).

ancora più sfrenata e pericolosa, cosicché è meglio che essa abbia dei capi sui quali l'aristocrazia possa più facilmente influire, raggiungendo una mediazione<sup>389</sup>. Così il dittatore Camillo, di fronte alla riluttanza di Licinio e di Sestio a sospendere le votazioni, ricorse all'intervento dei littori che, sotto la minaccia di disporre la leva militare, misero in fuga la plebe ma, si badi, rispettando l'incolumità dei due magistrati.

Anche in questa occasione, come in altre che abbiamo già considerato, il principio *potentior est qui intercedit*<sup>390</sup> viene strumentalmente utilizzato dall'aristocrazia<sup>391</sup>. Il tentativo operato dal patriziato di servirsi dell'*intercessio* in funzione anti plebea e antidemocratica, può dirsi tuttavia pienamente compiuto negli ultimi decenni della repubblica, tanto è vero che Cicerone tranquillizza i senatori esortandoli a non temere delle proposte di legge dannose quando ci sono dei 'buoni' tribuni pronti a fare opposizione<sup>392</sup>.

La frattura tra veto tribunizio e volontà popolare emerge anche nel corso dell'approvazione della *Lex Ogulnia* del 300 a.C., tramite la quale venne concessa ai plebei la possibilità di far parte dei collegi sacerdotali, ricoprendo la carica di pontefice e di augure; si trattò di un'altra importante conquista, dal momento che i sacerdoti, traendo gli auspici, potevano rinviare le votazioni, esercitando quindi un controllo sulle attività assembleari<sup>393</sup>. Il popolo aveva già espresso la volontà

<sup>389</sup> Cic., *leg.* 3.10.23.

<sup>390</sup> L'espressione è di Seneca il Vecchio (*Contr.* 1.5.3).

<sup>391</sup> Rivelatrice dello snaturamento del potere tribunizio è anche l'affermazione, pronunciata da Lucio Sestio, come atto di sfida nei confronti dei patrizi che nel 377 gli avevano messo contro i colleghi: «poiché volete che il veto abbia tanto valore, con quella stessa arma noi proteggeremo i plebei» (cfr. Liv. 6.35.8); in risposta all'ostruzionismo perpetrato tramite l'*intercessio* tribunizia, Licinio e Sestio si opposero a loro volta per un quinquennio alle elezioni comiziali degli altri magistrati. Sulle laboriose fasi del compromesso Licinio Sestio cfr. A. SANGUINETTI, *Osservazioni su Livius 6.39.1-2: un momento cruciale della storia della repubblica romana*, in *Diritto&Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, XVI, 2018, <http://www.dirittoestoria.it>.

<sup>392</sup> Cic., *Phil.* 1.25.

<sup>393</sup> In progresso di tempo, la frequente invocazione, specie da parte degli *optimates*, di un impedimento religioso al solo fine di interrompere le votazioni delle assemblee, indusse il tribuno della plebe Publio Clodio Pulcro a far votare nel 58 a.C. un plebiscito, la *Lex Clodia de auspicis*, che poneva importanti limitazioni all'utilizzo degli *auspicia* e dell'*obnuntiatio*, l'interpretazione dei *signa* celesti. Al momento della promulgazione del plebiscito, Clodio avrebbe inoltre vietato ai colleghi di fare opposizione, «*ne quis legi intercederet*» (Cic. *Sull.* 13.33): evidentemente, nei torbidi della repubblica, il veto ormai appresentava per i *populares* un pericolo, più che una garanzia costituzionale, dei loro



di procedere alla votazione e la legge si dava per approvata, quando a causa del veto di alcuni tribuni la votazione venne rinviata. Gli oppositori vennero però dissuasi dal mantenere il veto<sup>394</sup> e, aggiunge Livio, la legge passò *ingenti consensu*<sup>395</sup>. Ancora una volta la pressione esercitata dall'assemblea era riuscita a contrastare le mire 'antipopolari' di un tribuno, inducendolo, verosimilmente, a ritirare il veto. È infatti interessante notare che la deliberazione era stata preceduta da uno scontro diretto tra Appio Claudio Cieco, allora pontefice, e l'ex console Publio Decio Mure, che aveva ulteriormente eccitato il popolo<sup>396</sup>, inducendolo a chiedere ai tribuni di affrettare la convocazione delle tribù. Visto l'enorme consenso ottenuto dalla proposta di legge, il veto costituiva un tradimento delle funzioni dei tribuni i quali non potevano non esserne avveduti, tant'è che prudentemente decisero di tornare sulle proprie posizioni.

Che i magistrati plebei, anche i più vicini ai patrizi, mostrassero un certo timoroso ritegno ad agire in contrasto con la volontà della plebe, lo dimostrano altri episodi, tra cui quello del tribuno Aburio che 'messo alle strette' dalle censure mossegli da Tiberio Gracco padre, aveva ritirato un veto usato in modo palesemente pretestuoso per favorire la sua amicizia con un console<sup>397</sup>; o quello dei quattro tribuni che si opposero al plebiscito del 188 a.C. sulla concessione del *suffragium* ai municipi di Formia e di Fondi, ritenendo che dovesse esprimersi in

---

diritti. Personaggio dotato di uno spiccato opportunismo politico, nato patrizio, Clodio scelse di farsi adottare dal plebeo Publio Fonteio allo scopo di accedere alla carica di tribuno e guadagnare consenso presso il popolo. Cicerone, il suo più severo oppositore, non perse occasione per criticare la *Lex Clodia de auspiciis* proprio nella parte in cui negava il diritto di veto ai colleghi (cfr. Cic., *Vatin.* 7.17: «*Quae tanta in te fuerit audacia, quae tanta vis ut, quod novem tui conlegae sibi timendum esse duxerit...inridendum putares?*»; *ibid.* 7.18: «*Cum te tribuno plebis esset etiam tum in re publica Lex Aelia et Fufia, quae leges saepe numero tribunicios furores debilitarunt et represserunt, quas contra praeter te nemo umquam est facere conatus...una cum auspiciis, cum intercessionibus, cum omni iure publico conflagraverunt*»)

<sup>394</sup> L'espressione *deterritis tribunis*, usata da Livio (10.9.1), fa pensare che i tribuni fossero stati indotti a ritirare il veto proprio dal clamore popolare che aveva suscitato la proposta di legge.

<sup>395</sup> *Ibid.*

<sup>396</sup> Liv. 10.9.1.

<sup>397</sup> Liv. 39.5.6.

primo luogo il senato, salvo poi riconoscere, per tale materia, la competenza esclusiva del popolo<sup>398</sup>.

Sulla medesima scia dei casi che abbiamo finora preso in esame si pone poi la vicenda del console Postumio il quale, rientrato a Roma nel 294 dopo aver condotto con successo varie campagne militari, chiese la concessione del trionfo al senato che, diviso sulla questione, finì per non esprimersi. La discussione si trasferì allora in seno al collegio tribunizio, dove anche i tribuni entrarono in disaccordo; venne infine radunato il popolo, al cui cospetto Postumio rammentò che già Marco Orazio e Lucio Valerio, consoli nel 449 a.C., al termine del decemvirato legislativo, erano riusciti a trionfare non per decisione del senato ma *iussu populi*<sup>399</sup> e che lui stesso lo avrebbe chiesto proponendo una legge, se non fosse stato per alcuni tribuni servi dei nobili (*mancipia nobilium*) che erano pronti ad opporsi. Sta di fatto che, nonostante il veto di addirittura sette tribuni e il parere contrario del senato, Postumio trionfò, *celebrante populo*, forte del favore espresso, a quanto pare per spontanea acclamazione, dai cittadini<sup>400</sup>.

Da quanto si è detto sinora, possiamo trarre una prima conclusione, ovvero che i tribuni non erano necessariamente obbligati ad adeguarsi all'*intercessio* dei colleghi, qualora essa tradisse le aspettative della plebe o servisse a soddisfare un interesse personale dell'opponente.

Mosso unicamente dal proprio tornaconto fu, per esempio, il tribuno Publio Rutilio quando pose il veto ad un ordine di abbattimento di un muro che i censori, uno dei quali era proprio il padre di Tiberio

<sup>398</sup> Liv. 38.36.8: «*Edocti populi esse, non senatus ius suffragium, quibus velit, impertire, destiterunt incepto*».

<sup>399</sup> Postumio, sempre secondo Livio (10.37.10) si sarebbe rifatto anche al più recente caso del trionfo di Caio Marcio Rutulo sul quale però lo storico patavino non fornisce ulteriori notizie (un breve accenno alle sue capacità militari si trova in Liv. 9.17.8). Il precedente di Marco Orazio e Lucio Valerio è attestato da Livio (3.63.9-11) come il primo caso in cui fu celebrato un trionfo *iussu populi* e contro il volere del senato cui invece sarebbe spettato decidere (sul tema si è recentemente soffermato G. FIRPO, «*Allora per la prima volta si celebrò un trionfo per ordine del popolo, senza il consenso del senato*» (Liv. 3.63.11; cf. Dion. Hal. 11.50.1). *Qualche considerazione di metodo*, in «*Athenaeum*», XXVI, 2007, pp. 97-117).

<sup>400</sup> R. LAMBERTINI, *Aspetti "positivo" e "negativo" della sacrosancta potestas dei tribuni della plebe*, in *Diritto&Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 7, 2008, <http://www.dirittoestoria.it>, sottolinea come l'aspetto dirimente del trionfo di Postumio sia il fatto che i tribuni rimasti in minoranza avevano «dalla loro parte il popolo» e per tale ragione «non c'è *intercessio* che tenga».

Gracco, avevano impartito a un suo liberto. Qui il popolo non venne immediatamente coinvolto; furono i censori a ignorare l'*intercessio* e, noncuranti, a procedere egualmente, infliggendo una multa al destinatario della misura. Questo fatto porterà Rutilio a proporre, in odio ai censori, una legge volta ad invalidare la gara d'appalto bandita per la riscossione dei tributi dalla quale erano stati esclusi i precedenti aggiudicatari. Al momento della votazione, davanti a una assemblea silente, Tiberio sollevò per primo le sue proteste, mentre il collega Caio Claudio Pulcro fu costretto a ricorrere all'intervento del banditore per richiamare su di sé l'attenzione generale. Ritenendo di essere stato illegittimamente scalzato dall'assemblea che presiedeva, Rutilio accusò di *perduellio* entrambi i censori, contestando rispettivamente a Tiberio Gracco di aver ignorato il suo veto e a Claudio Pulcro di aver oltraggiato la sua carica, violandone la *sacrosanctitas*<sup>401</sup>.

Poiché i comizi si erano già orientati a favore della condanna di Claudio, Tiberio anticipò che avrebbe seguito la stessa sorte del collega, senza attendere che si votasse sulla sua imputazione, pur sapendo che la plebe era pronta a sollevarlo da ogni accusa.

L'opposta valutazione delle posizioni dei due censori era stata probabilmente influenzata dal prestigio personale e dalla fiducia che il padre dei Gracchi si era conquistato e di cui trassero indubbio vantaggio anche i due figli al momento della loro entrata in politica. Vi è tuttavia da pensare che la plebe ritenesse che il veto di Rutilio, per quanto in grado di interdire gli atti dei censori, alla pari di quelli degli altri magistrati, non dovesse essere rispettato, essendo motivato da un mero capriccio; al contrario, intralciare le funzioni di un tribuno, sollevandolo dal suo ruolo nel corso di una assemblea da lui stesso presieduta, rappresentava un'inaccettabile violazione della *sacrosanctitas* tribuni-

<sup>401</sup> A. TARWACKA, *Come vendicarsi dei censori? Scontri politici e responsabilità penale dei guardiani della morale*, in «Diritto&Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», XIV, 2016, <http://www.dirittoestoria.it>, p. 9 rileva che Rutilio aveva pretestuosamente sollevato la questione dell'inviolabilità della sua carica, all'unico scopo di rivalersi nei confronti di Claudio Pulcro. Il tema è interessante perché anche a Tiberio Gracco verrà immediatamente contestato di aver violato la *sacrosanctitas* di Marco Ottavio; l'inviolabilità tribunitaria costituiva un argomento molto forte e suggestivo anche per il popolo e fu quindi abilmente sfruttato dall'aristocrazia terriera nei confronti di Tiberio, costringendolo ad una difficile difesa, così come era stato difficile per Claudio Pulcro andare assolto.

zia. Non deve stupire, dunque, se – nonostante il solidale intervento di Tiberio - Claudio Pulcro riuscì ad evitare la condanna solo per una manciata di voti.

Quanto alla condotta di Rutilio, l'essersi servito di un potere pubblico per soddisfare i propri privati interessi costituiva un disonore che pesò probabilmente nel *iudicium de moribus* successivamente condotto contro di lui; a tal proposito fa sapere Livio che egli venne declassato dalla propria tribù e privato del cavallo pubblico che ne qualificava l'appartenenza all'ordine equestre<sup>402</sup>. La sanzione, com'era di regola, venne inflitta quando Rutilio aveva già concluso il suo mandato. I tempi vengono scanditi con precisione da Livio: l'ottavo e il settimo giorno prima delle calende di ottobre furono convocati i comizi per il giudizio di alto tradimento nei confronti di Claudio Pulcro, mentre alle idi di dicembre si svolse il censimento in occasione del quale Rutilio subì il declassamento di tribù<sup>403</sup>. Ma poiché sappiamo, da Dionigi di Alicarnasso<sup>404</sup>, che i nuovi tribuni entravano in carica cinque giorni prima delle idi di dicembre, quando subì la nota censoria Rutilio era certamente tornato a vita privata, seppur da pochissimi giorni.

Anche in altre occasioni vi furono dei tribuni sottoposti a giudizio per aver abusato dei propri poteri, ma sempre e rigorosamente a fine mandato: abbiamo, per esempio, già accennato ai due ex tribuni Aulo Virginio e Quinto Pomponio entrambi condannati al pagamento di una multa per essersi serviti dell'*intercessio* secondo le direttive politiche del senato. Questi episodi ci confermano da un lato che la *sacrosanctitas* costituiva una prerogativa indefettibile della funzione tribunizia, il che spiega anche lo scalpore suscitato dalla decisione di Tiberio Gracco di proporre al popolo la destituzione di Marco Ottavio, e dall'altro lato che, pur attendendo la cessazione dalla carica, venuta

<sup>402</sup> Liv. 44.16.8: «*Censum idibus Decembribus severius quam ante habuerunt: multis equi ademti, inter quos P. Rutilio, qui tribunus plebis eos violenter accusarat; tribu quoque is motus et aerarius factus*». Secondo M. HUMM, *Il regimen morum dei censori e le identità dei cittadini*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, IUSS Press, Pavia 2010, p. 300, in questo contesto temporale l'espressione *tribu movere* indicherebbe lo spostamento da una tribù rustica ad una tribù urbana, con ovvio peggioramento nella sfera sociale e politica del cittadino colpito dalla misura.

<sup>403</sup> Liv. 44.16.8.

<sup>404</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 6.89.2.

meno la ‘schermatura’ dell’inviolabilità tribunizia, il magistrato che aveva deviato dalla propria funzione veniva comunque sanzionato.

L’esercizio del *ius intercessionis* non è dunque insindacabile, essendo – seppur implicitamente – vincolato nei fini. Come ricorderà a molti anni di distanza Aulo Gellio, i tribuni della plebe erano stati creati, non per amministrare la giustizia o promuovere dei processi, ma per esercitare il veto in via emergenziale contro provvedimenti ingiusti e situazioni di sopruso<sup>405</sup>. Se viene a mancare questa finalità, viene meno anche la legittimazione ad esercitarlo.

Traendo le fila del discorso, in una corretta dinamica costituzionale, il veto espresso da un tribuno contro un altro tribuno è da ritenersi vincolante tutte le volte in cui è espressione della volontà popolare. Ma la prospettiva può mutare se questo potere vale a perseguire finalità legate a logiche partitiche che rappresentano una stortura, forse fin troppo invalsa nel corso della repubblica, e che proprio Tiberio Gracco avrà l’ardire di denunciare attraverso una misura eccezionale, l’*abrogatio* di Marco Ottavio.

Nel valutare la condotta politica di Tiberio con riferimento alla destituzione del collega, si dovrà dunque considerare che quest’ultimo, opponendosi ad un progetto di legge accolto con estremo favore dai plebei, aveva abusato dei suoi poteri di tribuno ed era stato il primo a violare la funzione demandatagli.

A Tiberio Gracco è stata attribuita la paternità di una nuova<sup>406</sup> concezione della sovranità popolare e del potere di rappresentanza, improntato sul vincolo di mandato<sup>407</sup> che lega la plebe eletttrice al tribuno eletto e che obbliga quest’ultimo a rispondere nell’immediatezza delle azioni da esso devianti. Indubbiamente Tiberio fu colui che applicò questa teoria fino alle sue estreme conseguenze, lasciando al popolo la

<sup>405</sup> Gell. 13.12.9.

<sup>406</sup> Va precisato che il principio della sovranità diretta proposto da Tiberio e avvertito come rivoluzionario nel sistema costituzionale della Roma repubblicana, poggiava le sue radici nella tradizione democratica delle *poleis* greche. A tal proposito cfr. PERELLI, *I populares* cit., p. 83 e nt. 48, con la bibliografia ivi richiamata.

<sup>407</sup> Si veda recentemente B. STRAUMANN, *Crisis and Constitutionalism. Roman Political Thought from the Fall Republic to the Age of Revolution*, Oxford University Press, New York, 2016, pp. 121 ss. il quale riconduce a Tiberio e in particolare al suo più famoso discorso (Plut., *Tib. Gr.* 15.2-5) una «*delegate conception*» in cui il tribuno «*is to act on binding instructions from the assembly*».

decisione sulla destituzione di Ottavio, ma non può dirsi che essa fosse del tutto divergente rispetto al retroterra costituzionale della *res publica*, come ci mostrano gli esempi che abbiamo preso in considerazione.

Già prima dell'avvento di Tiberio Gracco il diritto di veto aveva mostrato delle falle, traducendosi spesso in uno strumento di controllo, più che di garanzia della plebe; tuttavia è proprio in tali occasioni che essa seppe riprendere le forze, disubbidendo ai tribuni che infedelmente la rappresentavano e sostenendo, con il proprio voto, quelli rimasti ligi alla propria funzione.

#### 4.4. Tiberio e il 'suo' collegio

Nei casi che abbiamo appena preso in considerazione, il tribuno che pone l'*intercessio* su sollecitazione dell'aristocrazia o comunque motivato da interessi personali non allineati a quelli della plebe, non subisce alcuna immediata conseguenza. Il veto fondato su finalità meramente ostruzionistiche, per lo più superato dalla deliberazione dell'assemblea, non sembra quindi – almeno fino a Tiberio – incompatibile con la prosecuzione delle funzioni del tribuno, comportando al massimo la sua successiva esposizione a un giudizio di responsabilità di natura essenzialmente politica. Poteva accadere, al massimo, che il tribuno contro il quale il veto era posto esprimesse più o meno esplicitamente il proprio biasimo nei confronti del collega opponente, talora anche inducendo quest'ultimo a tornare sui suoi passi.

Quando subisce il veto da parte di Marco Ottavio, Tiberio sceglie invece di percorrere una strada diversa, non prima però di aver provato quella 'ordinaria'.

Infatti, solo dopo aver constatato l'irremovibilità del collega ad opporsi alla legge agraria e aver rinviato più volte la data delle votazioni, nel vano tentativo di trovare una conciliazione, egli decide di sottoporre preliminarmente alla plebe la questione se un tribuno che agisca contro di essa possa conservare la propria carica. La decisione è affidata all'assemblea che lo ha eletto e a tale decisione Tiberio dichiara di volersi attenere, ben sapendo, tuttavia, che la plebe lo avrebbe appoggiato. L'esito lo conosciamo, Ottavio viene destituito dalla carica perché giudicato immeritevole di ricoprirlo.

Quel che preme evidenziare è che ogni iniziativa esperita da Tiberio, sia nella prima fase di ricerca di un confronto politico sul contenuto della legge agraria e delle ragioni di Ottavio, sia nel successivo tentativo di rinviare le votazioni, per finire con la decisione di mettere preliminarmente ai voti il diritto stesso del tribuno 'infedele' a ricoprire una carica che aveva dimostrato di svolgere in modo incompatibile con gli interessi che tale carica doveva perseguire, ogni sua iniziativa – dicevamo – si è sempre mantenuta su un piano politico, senza mai trascendere su quello personale.

Molto spesso, tuttavia, le fonti antiche hanno polarizzato i conflitti politico-sociali suscitati dalla *Lex agraria* del 133 riconducendoli allo scontro diretto tra i due tribuni, tratteggiando Tiberio come l'autore della destituzione di Ottavio e quest'ultimo come il suo isolato oppositore.

Abbiamo visto che non fu così, senza contare poi che entrambi operavano all'interno in un collegio, a quei tempi composto da dieci membri, e certamente ebbero modo di confrontarsi con gli altri colleghi, proprio considerando che la votazione della legge era stata più volte rinviata e discussa *in concione*.

Purtroppo, cosa sia accaduto dietro le quinte del teatrale scontro tra Tiberio e Ottavio le fonti non ci aiutano a comprenderlo. Ci pare utile, tuttavia, analizzare le poche informazioni di cui disponiamo e, soprattutto, confrontare il diverso atteggiarsi del collegio tribunizio tra la votazione della legge agraria del 133 e quella che ebbe luogo nei mesi seguenti, allorché si doveva decidere la rielezione di Tiberio. ostili

Nel 133, nessuna protesta era giunta dagli altri tribuni, né in occasione della votazione della legge agraria (erano stati i 'ricchi', infatti, a rivolgersi a Ottavio per indurlo ad opporsi) né al momento dell'abrogazione, contro la quale – per quanto ne sappiamo -non fu sollevato alcun veto<sup>408</sup>. Tiberio aveva potuto contare, con l'eccezione ovviamente di Ottavio, su una iniziale neutralità, se non addirittura

<sup>408</sup> Floro (3.14.3) sostiene che l'ostilità da parte di alcuni colleghi (*tribuni in partibus*) nei confronti di Tiberio si manifestò già in occasione della votazione della *Lex agraria*. A questa generica affermazione tuttavia lo storico latino non aggiunge altro, passando subito a riferire della destituzione di Ottavio. Sta di fatto che i tribuni non si opposero alla votazione; dunque tanto sfavorevoli non dovevano esserlo.

sull'appoggio dei colleghi.

Se confrontiamo il racconto dell'iniziativa legislativa del 133 con quello delle elezioni per il 132, emerge che in seno al collegio tribunizio gli equilibri erano cambiati, così come era cambiata l'ampiezza e la composizione dell'assemblea votante.

Nei mesi successivi alla votazione della *lex agraria*, la plebe rurale, dopo aver votato compatta a favore della riforma, aveva fatto ritorno nelle campagne e non era più disposta a rientrare a Roma solo per partecipare alle elezioni dei nuovi tribuni, dovendo occuparsi dei raccolti estivi.

Tiberio aveva compreso che la plebe urbana non poteva fornirgli il medesimo sostegno, non solo perché numericamente inferiore a quella registrata nelle tribù rustiche, ma anche perché politicamente instabile. Aveva così tentato di accattivarsi il consenso dei ceti più poveri presenti a Roma proponendo loro alcune nuove riforme volte a limitare il potere del senato<sup>409</sup>. Nel frattempo le voci che egli ambisse ad assumere un potere dispotico si facevano sempre più insistenti e iniziavano a fare breccia sulla massa; la stessa destituzione di Ottavio, che Tiberio aveva opportunamente fatto scaturire da una legittima espressione della volontà popolare, veniva denunciata dai suoi avversari come un attentato all'inviolabilità dei tribuni<sup>410</sup>.

Tutti questi elementi si rifletterono anche all'interno del collegio tribunizio.

Come accennato, sui suoi componenti e sul loro orientamento po-

<sup>409</sup> Plutarco (*Tib. Gr.* 16.1) riferisce che Tiberio avrebbe proposto tre leggi: la prima avrebbe ridotto la durata del servizio militare, la seconda avrebbe ampliato il diritto di *provocatio ad populum*, la terza avrebbe disposto che d'ora innanzi i giudici fossero scelti anche dall'ordine equestre, in numero pari a quelli di estrazione senatoria. Di tali progetti fa menzione anche Cassio Dione (24, fr. 83.7-8) il quale tuttavia li colloca in un momento precedente alla ricandidatura di Tiberio.

<sup>410</sup> Secondo Cassio Dione (24, fr. 83.7) Tiberio aveva sentore di essere sempre più esposto alle critiche e per questo aveva cercato di assicurarsi il consenso del popolo con delle leggi che lo favorissero, ma tale strategia si era rivelata un sostanziale insuccesso. Giunto al termine del suo mandato, avrebbe allora deciso di ricandidarsi per mettersi al riparo dalle schermaglie dei suoi avversari. Come osserva G. URSO, *Cassio Dione e i sovversivi* cit. p. 104 ss., richiamando M. HOSE, *Erneuerung der Vergangenheit. Die Historiker im Imperium Romanum von Florus bis Cassio Dio*, De Gruyter, Stuttgart-Leipzig 1994, p. 417, in questa versione dei fatti emerge uno sguardo critico su Tiberio che manca nella ricostruzione di Plutarco.



litico abbiamo scarse informazioni. Plutarco annovera tra i tribuni in carica nel 133 un certo Publio Satureio, al quale attribuisce un ruolo attivo nell'uccisione di Tiberio: scoppiato il caos, egli avrebbe colpito quest'ultimo al capo, servendosi di un frammento staccato da una seggiola.

Di Lucio Rufo, che successivamente si vanterà di aver impartito un altro colpo a Tiberio, non è precisata la funzione per cui, pur trovandosi in quel momento accanto a Satureio, non può dirsi con certezza se fosse anch'egli un tribuno.

Un secondo componente è annoverato da Appiano: si tratta di tale Rubrio, il quale presiedeva l'assemblea elettorale chiamata a votare la rielezione al tribunato di Tiberio per il 132 e la cui posizione è presentata come neutrale: viene infatti riportato che, dopo che due tribù si erano già espresse a favore di Tiberio, gli antigraccani contestarono la votazione e ne chiesero l'interruzione, sul rilievo che egli non poteva ricoprire per due mandati di seguito la stessa carica. Poiché Rubrio si mostrava titubante sul punto, gli venne chiesto da Mummio, tribuno vicino a Tiberio che era entrato in carica al posto di Marco Ottavio, di lasciare a lui la presidenza dell'assemblea, con ciò sollevando ulteriori proteste da parte degli altri colleghi che invece pretendevano di scegliere il presidente secondo l'iter abituale, ovvero il sorteggio. Naturalmente pure questi ultimi non erano tanto interessati alla regolarità formale della procedura, quanto a sottrarre la regia dell'elezione di Tiberio a un tribuno a lui vicino.

Dobbiamo dunque presumere che nella votazione per la rielezione di Tiberio, Mummio, il sostituto di Ottavio, fosse un graccano, Rubrio ricoprisse una posizione neutrale e Satureio si fosse schierato con i senatori. Degli altri non abbiamo notizia, ma le contestazioni sollevate in sede elettorale lasciano credere si fosse formato un solido fronte di oppositori. Appiano conferma questa ipotesi sostenendo che a un certo punto Tiberio si trovò in minoranza<sup>411</sup> e per questo fece rinviare la votazione elettorale al giorno seguente.

Il popolo votante aveva probabilmente iniziato a esprimersi dalla parte di Tiberio, almeno stando alla versione di Appiano, ma presto la votazione si interruppe per via della citata discussione sulla presiden-

<sup>411</sup> App., *Bell. Civ.* 1.14.62.

za del collegio e, parallelamente, sulla ritenuta ineleggibilità di Tiberio, per lasciare posto, il giorno successivo, ai tumulti che culminarono con la sua morte.

Dobbiamo chiederci, anzitutto, se questa scissione che in pochi mesi aveva scardinato il collegio tribunizio sia effettivamente dipesa dal diverso oggetto della votazione, ovvero – in altri termini – se la reiterazione della carica tribunizia potesse essere avvertita come una deroga non accettabile ai principi repubblicani (e proprio sfruttando questo argomento c'era già chi aveva accusato Tiberio di aspirare alla tirannide). Certamente le aspettative e il consenso che avevano accompagnato l'approvazione della riforma agraria non sono confrontabili con le più modeste dinamiche politiche che si snodavano intorno alla elezione (o rielezione) di un singolo tribuno, per quanto illustre e autorevole. In ogni caso, al nostro interrogativo va data risposta negativa, posto che in passato si erano registrati numerosi altri casi in cui i tribuni avevano ricoperto la carica per più mandati consecutivi<sup>412</sup>.

<sup>412</sup> Nel 471 Publilio Volerone ricoprì il tribunato dopo che aveva ricoperto la medesima carica l'anno precedente (Liv. 2.56.5). Nel 460 i patrizi erano insorti contro il plebiscito proposto dal tribuno della plebe Gaio Terentilio Arsa, volto a limitare il potere dei consoli e, per porre fine ai conflitti, il senato aveva sollecitato il raggiungimento di un accordo che prevedeva, tra l'altro, la rinuncia reciproca tra i due ordini a rieleggere i medesimi magistrati; accordo subito violato dai tribuni che, *reclamantibus consulibus, refecti* (Liv. 3.21.2). Nel 457 i patrizi avevano accettato di elevare a dieci il numero dei tribuni, a condizione che non venissero rieletti quelli in carica (*ne postea eosdem tribunos viderent*: Liv. 3.30.7) come, si intuisce, era accaduto in precedenza. Nel 449 a.C. i tribuni si erano nuovamente accordati con i patrizi per farsi rieleggere immediatamente consentendo, in cambio, la stessa possibilità ai consoli (Liv. 3.64.1). Sappiamo, inoltre, che dal 376 al 367 a.C., negli anni che precedettero il raggiungimento del compromesso Licinio Sestio, vennero reiterate con regolarità le cariche di alcuni componenti del collegio tribunizio; Livio riferisce poi che nel 342 un plebiscito Genucio aveva disposto che nessuno potesse ricoprire la stessa magistratura nell'arco di dieci anni (Liv. 7.42.2). Sui contenuti e sull'efficacia di tale provvedimento la dottrina ha lungamente discusso, arrivando anche a metterne in dubbio l'esistenza (in questo senso: DE MARTINO, *Storia della Costituzione romana*, II, cit., p. 432). Non possiamo soffermarci su queste questioni tuttora irrisolte, ma non vi è dubbio che le fonti attestino, anche successivamente al 342, varie 'deroghe' al divieto di reiterabilità della carica richiamato da Livio in 7.42.2. Ulteriori casi di rielezione senza intervallo di tempo, anche con riferimento ai magistrati plebei, sono presi dettagliatamente in esame da P. ZAMORANI, *Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet e il divieto di reficere consulem*, in «Annali dell'Università di Ferrara», Nuova Serie, IV, 1990, pp. 1-50. In merito alla ricandidatura di Tiberio per il 132, l'Autore (*op. cit.*, p. 43) sostiene che l'eccezione di ineleggibilità era stata strumentalmente sollevata dal fronte antigraccano, sulla base di un plebiscito (non

Le ragioni che in breve tempo alimentarono i contrasti dentro e fuori il collegio dei tribuni non vanno dunque cercate nella eleggibilità o meno di Tiberio, la quale peraltro, a ben vedere, non avrebbe rappresentato una frattura della prassi istituzionale più grave della *abrogatio* di Ottavio, attorno alla quale si era invece raccolto un consenso (o quantomeno un'astensione) unanime e per nulla scontato, giacché per la prima volta si decideva se il popolo potesse revocare la carica a un suo magistrato.

Piuttosto dobbiamo fare un passo indietro, e riconsiderare, nell'economia del nostro discorso, la diversa estensione e composizione del popolo votante.

Nel primo caso (legge agraria) abbiamo una base elettorale ampia e compatta, nel secondo caso (rielezione di Tiberio) una base elettorale assai più ridotta e incerta, anche per via delle perplessità e delle paure che inevitabilmente doveva aver destato, in certi ambienti, la crescente popolarità di Tiberio.

Da questo raffronto emerge un condizionamento stretto tra la compattezza dell'assemblea votante, da un lato, e il dispiegarsi dell'azione dei tribuni e l'efficacia del loro potere di *intercessio*, dall'altro.

Il rispetto del *demos*, il dovere di interpretarne e non tradirne le aspettative è, in fin dei conti, anche la principale chiave interpretativa per stabilire che Tiberio aveva agito nella 'legalità'.

#### 4.5. *Sacrosanctitas* 'assoluta' o 'funzionale'?

Abbiamo visto come agli occhi degli antigraccani l'abrogazione di Marco Ottavio rappresentasse un'intollerabile violazione 'costituzionale' da parte di Tiberio, un atto addirittura sacrilego perché attentava

---

il Genucio) che vietava la reiterazione immediata del consolato, divieto che si sarebbe dovuto estendere anche ai tribuni. Quale che fosse la regola invocata dagli avversari di Tiberio, essa non doveva essere comunque considerata come un principio costituzionale insuperabile. Di diverso avviso GABBA, *Appiani Bellorum Civilium* cit., p. 45, secondo il quale «anche i Graccani avevano riconosciuto l'illegalità del tentativo di rielezione di Tiberio», dal momento che proprio il tribuno Carbone si era fatto promotore di una legge che consentiva alla plebe di rieleggere i suoi tribuni *quotiens vellet* (Liv. *per.* 58). Tale notazione non ci sembra tuttavia decisiva, essendo plausibile che i seguaci di Tiberio, intendessero con ciò porre fine allo screditamento da parte del senato della sua condotta politica.

all'inviolabilità di un tribuno della plebe.

È questo il nucleo dell'accusa che il senatore plebeo Tito Annio Lusco<sup>413</sup> rivolge a Tiberio, sfidandolo a dimostrare di aver agito legittimamente nel deporre un collega «sacro e inviolabile». Accusa che viene ripresa anche dai futuri detrattori, i quali continueranno a dipingere Tiberio come un sovvertitore dei principi fondanti della potestà tribunizia e, indirettamente, dell'equilibrio tra i diversi poteri pubblici.

Lo stesso Cicerone, dichiaratamente ostile ai Gracchi, sosterrà che «proprio un oppositore», riferendosi evidentemente a Marco Ottavio, «che era stato non solo trascurato (*neglectus*), ma addirittura soppresso (*sublatus*), portò alla rovina Tiberio Gracco<sup>414</sup>».

Dobbiamo quindi chiederci se e in quale misura le iniziative di Tiberio nei confronti del collega destituito abbiano effettivamente violato la sua *sacrosanctitas*.

Per quanto sia arduo delinearne i contenuti<sup>415</sup>, non vi è dubbio che

<sup>413</sup> Festo (p. 416.19-21 Lindsay) riporta un breve passaggio di un discorso che Annio rivolse a Tiberio Gracco che sembrerebbe riconducibile a quello citato da Plutarco: «*Dixit adversus Ti. Gracchum: imperium quod plebes per saturam dederat, id abrogatum est*». Un accenno alla discussione con Tiberio si trova anche in Liv., *per.* 58. Con riferimento al frammento di Festo, condividiamo le perplessità espresse da A. SANGUINETTI, *Le rogationes per saturam prima della lex Caecilia Didia*, in «JusonLine», III, 2017, pp. 146-147 e nt. 67, <https://jusvitaepensiero.mediabiblos.it/> circa il fatto che possa essere stata votata una *lex satura* ricomprensiva della destituzione di Ottavio; ipotesi che non trova riscontro né in Appiano, né in Plutarco.

<sup>414</sup> Cicerone (*leg.* 3.24) si chiede, infatti, «cos'altro lo abbatté (Tiberio) se non l'aver destituito il collega che aveva esercitato il veto?». L'interrogativo è posto all'interno di un più ampio dialogo condotto con il fratello Quinto in merito alla *tribunicia potestas*. In questo passaggio Cicerone sta rassicurando il suo interlocutore sulla pericolosità sociale del potere dei tribuni, evidenziando come nessun collegio tribunizio sarà mai così «disperato» da non avere almeno uno dei dieci componenti sano di mente. La prerogativa attraverso la quale la classe senatoria può frenare la plebe è proprio il *ius intercessionis* e di ciò, secondo l'Arpinate, Marco Ottavio aveva dato buona prova, anche perché la sua destituzione si era poi rivolta contro lo stesso Tiberio Gracco che l'aveva proposta. Sulle divergenti posizioni di Cicerone e di Quinto, l'una più moderata e 'conciliativa', l'altra più radicalizzata e 'antidemocratica' cfr. G. GROSSO, *Sul tribunato della plebe*, in «Labeo», XX, 1974, pp. 7-11; *id.*, *Appunti sulla valutazione del tribunato della plebe nella tradizione storiografica conservatrice*, in «Index» VII, 1977, pp. 157-161.

<sup>415</sup> Tra gli studi dedicati alla *sacrosanctitas* e all'origine del potere dei tribuni della plebe segnaliamo: L. LANGE, *Römische Alterthümer*, I, Weidmann, Berlin 1876, pp. 590 ss.; *id.*, *De sacrosanctae potestatis tribuniciae natura eiusque origine commentatio*, Typis A. Edelmanni, Lipsiae 1883, pp. 40 ss.; E. HERZOG, *Die lex sacra und das sacrosanctum*, in

essa fosse avvertita come la prerogativa essenziale della *tribunicia potestas* dalla quale conseguiva non solo un'immunità politica, sicché nessun magistrato poteva essere sottoposto a giudizio finché era in carica, ma prima ancora una garanzia di intangibilità fisica.

La lesione di tale prerogativa implicava anzitutto una forma di empietà, alla quale conseguiva la sacertà del trasgressore: come riporta Cassio Dione, nell'epitome di Zonara «chiunque li urtasse (i tribuni) con dei fatti o con delle parole, sia che fosse un privato sia che fosse un magistrato» veniva «dichiarato ἱερὸς (*sacro*)<sup>416</sup>» e ritenuto sacrilego. Quanto in particolare all'intangibilità del tribuno, essa non solo era volta ad impedire che la sua persona subisse restrizioni o conseguenze fisiche<sup>417</sup>, ma non tollerava neppure un qualsiasi atto che gli impedisse di manifestare la sua volontà, per esempio quella di opporre o ritirare il veto.

Le fonti non sono tuttavia concordi nel fissare i tempi e le modalità con le quali questa speciale prerogativa tribunicia assunse carattere assoluto e vincolante per tutti i cittadini.

Anzitutto non è chiaro se essa sia il frutto di un compromesso tra patrizi e plebei ovvero se la sua fonte derivi esclusivamente da un'iniziativa rivoluzionaria di questi ultimi.

Livio sostiene la prima ipotesi («si iniziò a discutere per arrivare ad un accordo che fu stretto in questi termini: che i plebei avessero i

---

«Neue Jahrbücher für Philologie» CXIII, 1876, pp. 364 ss. Tra gli studi meno risalenti cfr. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe* cit., p. 25 ss.; V. GROH, *Potestas sacrosancta dei tribuni della plebe*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, II, Palermo 1936, pp. 1-9; F. ALTHEIM, *Lex sacrata. Die Anfänge der plebeischen Organisation*, Pantheon, Amsterdam 1940, p. 25; C. GIOFFREDI, *Il fondamento della tribunicia postestas e i procedimenti normativi dell'ordine plebeo* ("sacrosanctum - lex sacrata - sacramentum"), in «SDHI», XI, 1945, pp. 37-64; A. DELL'ORO, *La formazione dello Stato patrizio-plebeo*, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano Varese 1950, pp. 87 ss.; LEVI, *Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane* cit., pp. 10 ss.; G. LOBRANO, *Fondamento e natura del potere tribunizio nella storiografia giuridica contemporanea*, in «Index» III, 1972, pp. 235-250 al quale rimandiamo per la ricostruzione del dibattito dottrinale sui fondamenti della *tribunicia potestas*. Sul difficile inquadramento dei contenuti semantici del termine *sacrosanctitas* cfr. C. SANTI, *Alle radici del sacro. Lessico e formule di Roma antica*, Bulzoni Editore, Roma 2004, pp. 182 ss.

<sup>416</sup> Zon., 7.15.

<sup>417</sup> Nell'orazione *Pro Tullio* (20.47) Cicerone si sofferma su questo specifico aspetto, l'intangibilità della persona del tribuno, accennando alla *lex sacrata* che legittimava l'uccisione di colui che *tribunum pulsaverit*.

propri magistrati *sacrosancti* i quali avessero il diritto di intervenire contro i consoli<sup>418</sup>»).

Dionigi di Alicarnasso e Cicerone tengono invece distinti due momenti, quello in cui i plebei ottennero i loro magistrati e quello, successivo, in cui fu loro attribuita l'inviolabilità attraverso un giuramento.

Sulla natura di questo giuramento, però, le due fonti divergono ulteriormente.

Secondo lo storico greco, dopo che il popolo, riunito nei comizi curiati, elesse i primi tribuni, su consiglio di Lucio Giunio Bruto li rese sacri e inviolabili, garantendone la sicurezza con una legge e con un giuramento. La legge avrebbe sancito «che nessuno obbligasse un tribuno della plebe, come una persona qualunque, a fare qualsiasi cosa contro la sua volontà, né lo frustasse o lo uccidesse, né ordinasse ad altri di farlo<sup>419</sup>»; prevedendo inoltre che «il trasgressore fosse maledetto e i suoi beni fossero consacrati a Demetra» e soprattutto «che chi uccidesse un reo di tali crimini, restasse impunito<sup>420</sup>».

A tutti i romani venne quindi ordinato di giurare di rispettare per sempre tale prescrizione e il giuramento venne accompagnato da una preghiera agli dei di essere indulgenti nei confronti di chi osservasse la legge e ostili verso verso il suo trasgressore, reo del più grave sacrilegio.<sup>421</sup> Secondo Dionigi, dunque, il riconoscimento della inviolabilità avvenne in due separati momenti e si 'perfezionò' con il giuramento da parte dall'intera *civitas*.

La ricostruzione di Cicerone sembra in parte diversa: dopo sedici anni dalla cacciata dei re, la plebe creò due tribuni attraverso delle leggi sacrate e il monte sacro, dove erano stati istituiti, fu consacrato ad eterna memoria<sup>422</sup>.

<sup>418</sup> Liv. 2.33.1. Nello stesso senso si veda anche Livio (4.6.7) ove si fa riferimento al patto stipulato con la plebe attraverso il quale i tribuni erano stati riconosciuti sacri e inviolabili.

<sup>419</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 6.89.3.

<sup>420</sup> Sul contenuto della *sacrosanctitas* tribunizia e sugli effetti sanzionatori che colpivano colui che vi attentasse cfr. anche Festo (p. 422.17-20 Lindsay: «*Sacrosanctum dicitur quod iure iurando interposito est institutum, si quis is violasset, ut morte poenas penderet*»).

<sup>421</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 6.89.4.

<sup>422</sup> Cic., *Ascon.*, *Corn.* p. 60 Stangl: «*Leges sacratas ipsi sibi restituerent, duos tribunos crearent, montem illum trans Anienem, qui hodie mons Sacer nominatur, in quo armati consederant, aeternae memoriae consecrarent. Itaque auspicato postero anno trib. pl. comitiis curiatis creati sunt*». Per il significato di *lex sacrata* possiamo ricorrere alla

Per l'Arpinate, insomma, l'atto costitutivo del tribunato e l'attribuzione della *sacrosanctitas* sembrano avvenire nel contesto di un atto corporativo che quindi non avrebbe immediatamente obbligato il ceto patrizio<sup>423</sup>.

In effetti, ulteriori fonti attesterebbero che il riconoscimento del tribunato e delle sue prerogative sia avvenuto gradualmente da parte dei patrizi e che tale estensione potesse dirsi pienamente raggiunta ai tempi dei Gracchi.

Il caso più eclatante, e probabilmente anche l'unico, in senso contrario risale infatti al 473 quando il tribuno Gneo Genucio, il quale aveva citato in giudizio i consoli appena usciti di carica perché avevano fatto ostruzionismo ad una legge agraria<sup>424</sup>, venne trovato morto il giorno stesso del processo, con grande sollievo da parte dei patrizi che, stando a Livio, facevano addirittura a gara per rivendicare la responsabilità di tale atto<sup>425</sup>.

Già nel 449 a.C., solo pochi decenni dopo tale episodio, la *sacrosanctitas* tribunizia vide un importante consolidamento.

A conclusione del decemvirato legislativo, furono reintrodotti le varie magistrature che erano state sospese nel biennio precedente, anche il tribunato fu suggellato da un nuovo atto costitutivo, in accoglimento della richiesta rivolta dalla plebe ai legati senatorii di *repetere* la *tribunicia potestas*. Secondo Livio, il compito di creare i nuovi tribuni, ovvero di presiederne le elezioni, era stato assegnato, tramite senatoconsulto, al pontefice massimo<sup>426</sup>, certamente un esponente del patriziato. La presenza, sancita dal senato, della massima autorità religiosa avanti ai concili della plebe<sup>427</sup>, conferma da un lato la sacralità dei tri-

---

definizione di Festo (p. 422.25-30 Lindsay: «*Sunt qui esse dicant sacratas, quas plebe iurata in monte sacro sciverit*»).

<sup>423</sup>Osserva L. M. MIGNONE, *The republican Aventine and Rome's Social Order*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2016, p. 22 che «*the leges sacratae sworn at Monte Sacer here in Cicero's text seem to pertain to the establishment of the institution of the tribunate itself, rather than those sacred laws subsequently sworn to guarantee collectively the magistracies' sacrosanctity*».

<sup>424</sup>Sul contenuto dell'accusa di Genucio nei confronti dei consoli cfr. Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 9.37.3.

<sup>425</sup>Liv. 2.54.10.

<sup>426</sup>Liv. 3.53.5: «*Factum senatus consultis ut...Q. Furius pontifex maximus tribunos plebis crearet*».

<sup>427</sup>L'espressione di Liv. 3.54.9 «*praesto erit pontifex maximus qui comitia habeant*»

buni, dall'altro lato che essa sia stata infine approvata da entrambi gli ordini.

Sempre nella versione di Livio, nel 449 a.C. una delle leggi consolari Valerio – Orazio avrebbe anche ripristinato «alcune cerimonie di cui si era quasi persa la memoria che facevano apparire i tribuni sacri e inviolabili», con la precisazione che «non soltanto con la religione li resero inviolabili ma anche con una legge in base alla quale chi li avesse offesi sarebbe stato consacrato a Giove e i suoi beni sarebbero stati messi in vendita presso il tempio di Cerere, di Libero e di Libera<sup>428</sup>».

Significativa è anche l'opinione di alcuni *iuris interpretes*<sup>429</sup>, riportataci sempre dallo storico patavino, secondo la quale, benché la legge Valeria Orazia avesse stabilito la sacertà per coloro che avessero offeso i tribuni, gli edili e i *iudici decemviri*, solo i tribuni, tra i magistrati plebei, erano sacrosanti, proprio in forza dell'antico giuramento pronunciato dalla plebe quando creò tale magistratura.

Se a sancire la *sacrosantitas* intervennero delle deliberazioni popolari, la sua efficacia venne certamente confermata da quell'*ethos*, condiviso dalla generalità dei romani, di cui parla Dionigi di Alicarnasso<sup>430</sup>.

In effetti, indipendentemente da quali fossero le sue basi fondative, soprattutto dopo il 449 l'invulnerabilità della carica tribunitia fu avvertita come un principio consuetudinario osservato anche da personaggi come Tito Quinzio Capitolino Barbato, rimasto celebre per un discorso pronunciato nel 446 nel quale aveva incitato il popolo a ritrovare

---

porterebbe ad escludere che si trattasse dei concili della plebe ma, come osserva C.M.A. RINOLFI, *Plebe, pontefice massimo, tribuni della plebe: a proposito di Liv. 3.54.5-14*, in «Diritto&Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», V, 2006, <http://www.dirittoestoria.it>, p. 3 e nt. 27, Livio utilizza anche in altri luoghi il termine *comitia* riferendosi invece ai concili della plebe.

<sup>428</sup> Liv. 3.55.7.

<sup>429</sup> Sul passo liviano e la posizione espressa dai giuristi ivi richiamati cfr. F. SINI, *Una sentenza di iuris interpretes sulla invulnerabilità dei tribuni della plebe*, in «Diritto&Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», VI, 2007, <http://www.dirittoestoria.it>, pp. 1-18.

<sup>430</sup> Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 6.89.4: «Da ciò», intendendo il giuramento sacro al quale avrebbero preso parte tutti, «ebbe origine tra i Romani la consuetudine di ritenere sacri i tribuni, consuetudine (ἔθος) che è sì e conservata anche ai giorni nostri».



la concordia tra gli ordini<sup>431</sup>, che in una successiva occasione<sup>432</sup> aveva esortato i patrizi ad astenersi da ogni violenza nei confronti dei tribuni che erano *sacrosancti* in virtù del patto stretto con i plebei (*foedere icto cum plebe*)<sup>433</sup>.

Da queste poche premesse emerge dunque che, almeno in astratto, la destituzione di un tribuno per impedirgli di esercitare le proprie funzioni (dicevamo che la *sacrosantitas* era chiamata a preservare non solo l'incolumità fisica del tribuno ma anche le condizioni che gli consentivano di esprimere la sua azione politica) aveva compromesso la sua inviolabilità e che, per altro verso, tale 'aggressione' riguardava un principio sancito e percepito come di portata generale.

Per questo, quando Annio rivolge la sua accusa a Tiberio, astutamente difende un principio divenuto garanzia per tutto il popolo, un principio generalmente percepito come fondante lo stesso ordinamento giuridico romano.

Non era certo facile per Tiberio difendersi, di fronte ai *concilii*, da una accusa così abilmente delineata.

Per farlo distingue la sacralità del tribuno, precisando però che lo stesso è *consacrato al popolo*, dalla sua inviolabilità.

Seguendo attentamente il suo innovativo ragionamento, vedremo che la sacralità consegue automaticamente alla assunzione della carica del tribuno (indipendentemente dal fatto che questi eserciti o meno le sue funzioni o da come lo faccia), mentre l'inviolabilità, che attiene più propriamente all'aspetto civile/giuridico della prerogativa, è invece intimamente collegata al *corretto* esercizio delle funzioni tribunizie, essendo finalizzata – per definizione – a garantirne il pieno svolgimento.

*Sacrosantitas* è dunque la combinazione di due prerogative distinte e complementari: la consacrazione del tribuno, che come ribadivano gli interpreti citati da Livio a proposito della *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* del 449, derivava dall'antico giuramento pronunciato dalla plebe sul monte sacro; la '*sanctitas*' (che, almeno a partire dall'età repubblicana, sposta il suo baricentro semantico dalla sfera divina a quella civile e politica) attiene invece a quella che abbiamo definito

<sup>431</sup> In quell'anno Quinzio ricopriva il consolato. Cfr. Liv. 3.67-68.

<sup>432</sup> Nel 444 a.C., anno in cui era stato nominato *interrex*.

<sup>433</sup> La stessa posizione di Capitolino era stata assunta da Lucio Quinzio Cincinnato (Liv. 4.6.7).

‘inviolabilità’, ovvero l’assenza di ostacoli fisici e giuridici all’espletamento delle funzioni.

Il tribuno, inteso come persona fisica, è e rimarrà quindi consacrato fino alla formale cessazione della carica, ma – come osserva Tiberio – questa sacralità non è ‘a servizio’ degli dei: il tribuno della plebe è infatti consacrato al popolo ed è votato alla sua protezione:

Egli disse che il tribuno è sacro e inviolabile perchè è consacrato al popolo e lo protegge<sup>434</sup>.

Questo primo riferimento, al tempo stesso fondativo e teleologico della sacralità, non va inteso, almeno a nostro avviso<sup>435</sup>, come un empio tentativo di laicizzazione dello *potestas* tribunizia. Come vedremo meglio nei passaggi successivi del discorso, ovviamente per come riportati da Plutarco, Tiberio presta infatti grande attenzione agli aspetti semantici, mostrando così di avere ben chiara la distinzione tra le implicazioni sacre e quelle giuridiche della prerogativa del magistrato.

Solo con riferimento a queste ultime, connesse con la possibilità per il popolo di revocare la carica ove questa non sia utilizzata a suo favore, il termine usato sarà sempre *asulos* (inviolabile) e mai *ieros* (sacro).

Ciò che distingue i due profili è che l’inviolabilità non può presidiare in maniera automatica il tribuno e ogni sua azione politica, ma solo quelle che egli pone in essere nel corretto esercizio del suo incarico:

Perciò se, comportandosi diversamente, danneggia il popolo, ne reprime il potere e lo priva del voto, si spoglia da sé stesso della carica, perché non fa quello per cui l’ha ottenuta. Perché, se anche distruggesse il Campidoglio e desse fuoco all’arsenale, da tribuno bisognerà lasciare che lo faccia: se si comporta in questo modo, è un cattivo tribuno ma, se annienta il popolo, non è più un tribuno.

Insomma, la garanzia ‘civile e politica’ non può fondarsi sulla presunzione che egli agisca sempre nell’interesse della plebe (presunzione sempre più smentita dal gioco delle complesse dinamiche che abbiamo sinteticamente ricordato) e per questo non può consentire al suo ‘temporaneo’ beneficiario di poter continuare ad agire impunemente contro chi lo ha eletto.

<sup>434</sup> Plut., *Tib. Gr.* 15.2.

<sup>435</sup> Alludiamo a M. SORDI, *La sacrosanctitas tribunizia* cit., p. 129, per cui «nel discorso di Tiberio il popolo viene sostituito agli dei come fonte del potere».

Va premesso che tale costruzione non era del tutto nuova: era già accaduto infatti che la *sacrosanctitas* non avesse ‘salvato’ il tribuno dalle conseguenze civili delle sue cattive azioni, benché commesse nella sua sfera privata e dunque al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni di magistrato.

In tali contesti era sembrato scontato come il *cattivo* tribuno non potesse ‘trincerarsi’ dietro l’invulnerabilità della carica ricoperta.

Un esempio viene riportato da Valerio Massimo: nel 196 a.C. il tribuno della plebe Caio Scantinio Capitolino, essendo stato accusato di *stuprum*, per sottrarsi al relativo giudizio<sup>436</sup> aveva fatto appello alla propria immunità, cercando sostegno nei colleghi. Essi, tuttavia, si erano rifiutati di intercedere in suo favore, senza mostrare a tal proposito alcuna esitazione (*totum collegium*), di modo che Capitolino venne condannato alla guisa di un comune cittadino.

Le cose non andarono diversamente per il tribuno della plebe Cotta (probabilmente lo stesso Lucio Aurelio Cotta che fu console nel 144 a.C.<sup>437</sup>), il quale si rifiutò di prestare *satisfactio*, in alternativa al pagamento dovuto ai propri creditori, pretendendo che la propria *sacrosanctitas*<sup>438</sup> fosse sufficiente a garantire per lui. I suoi colleghi, espressi ancora una volta all’unanimità, stabilirono che invece egli doveva adempiere o fornire un garante, altrimenti essi sarebbero intervenuti in difesa (*auxilium*) dei creditori. La risolutezza dei tribuni raccolse le lodi dei romani ai quali pareva palesemente ingiusto (*iniquum*) che la *maiestas publica* fungesse da pretesto per coprire un atto di privata «*perfidia*».

<sup>436</sup> Stando a Val. Max. 6.1.7, il crimine contestato a Capitolino sarebbe stato perseguito dinanzi ad una *quaestio perpetua*, perché vi si parla di «*quaestio pudicitiae*». Vi sono dei dubbi tuttavia che in età repubblicana il crimine in questione fosse già sottoposto alla *cognitio extra ordinem*.

<sup>437</sup> A giudizio di M. BALBO, *Riformare la res publica. Retroterra sociale e significato politico del tribunato di Tiberio Gracco*, Edipuglia, Bari 2013, p. 56 e nt. 59 tale identificazione è resa plausibile anche da alcuni tratti della personalità che accomunerebbero il tribuno Cotta all’omonimo console che è appunto ricordato nelle fonti come un uomo disonesto e truffaldino (si veda per esempio Cic., *Brut.* 82: «*Tum ipse L. Cotta est veterator habitus*»).

<sup>438</sup> Val. Max. 6.5.4: «*Magnam laudem et illud collegium tribunorum tulit, quod, cum unus ex eo L. Cotta fiducia sacrosanctae potestatis creditoribus suis satis facere nollet, decrevit, si neque solveret pecuniam neque daret cum quo sponsio fieret, se appellantis eum creditoribus auxilio futurum, iniquum ratum maiestatem publicam privatae perfidiae obtentu esse*».

Così Cotta -conclude Valerio Massimo- era uscito dal tribunato dove aveva cercato di rifugiarsi come in un «sacrario»: «*Itaque Cottam in tribunatu in aliquo sacrario latentem tribunicia inde iustitia extraxit*»<sup>439</sup>. Il testo latino non è chiarissimo, potendo alludere a un'estromissione ma anche a un atto dimissionario di Cotta<sup>440</sup>. Tra le due alternative quest'ultima appare la più verosimile, considerando che l'*auxilii latio* disposta a favore dei creditori, risultava già una misura adeguata<sup>441</sup> a sanzionare l'abuso di potere da parte di Cotta. Troverebbe quindi maggior spazio l'ipotesi che quest'ultimo sia stato indotto ad abbandonare la carica per non aggravare la propria posizione e perdere del tutto il consenso popolare che gli era indispensabile per proseguire nel *cursus honorum*. Ad ogni modo, ciò che maggiormente rileva è che l'uscita di un tribuno dal collegio costituiva un'opzione contemplata, per quanto in via eccezionale, dalla «*iustitia tribunicia*».

Dunque era già presente, nella sensibilità istituzionale romana, un confine oltre il quale il tribuno non poteva fare appello alla sua prerogativa: l'impudicizia o la disonestà dimostrata nella vita privata lo esponevano a una responsabilità per le proprie azioni.

Tiberio svolge però un ragionamento in parte diverso, distinguendo non tanto la sfera privata da quella istituzionale in rapporto ad un generico conflitto di interessi, bensì separando il corretto svolgimento della carica a favore della plebe dal suo contrario, ovvero dall'uso distorto del potere a discapito della stessa.

Così, anche colui che si macchi di azioni gravissime, come la distruzione del Campidoglio o l'incendio dell'arsenale, azioni per cui un comune cittadino sarebbe stato senz'altro sottoposto a giudizio, *da tribuno bisognerà lasciare che lo faccia*<sup>442</sup>.

Sarà certo un cattivo tribuno, ma pur sempre un tribuno perché è *sacro(sanctus)*<sup>443</sup>.

<sup>439</sup> *Ibid.*

<sup>440</sup> Questa ipotesi è stata ripercorsa da BALBO, *Riformare la res publica. Retroterra sociale e significato politico del tribunato di Tiberio Gracco* cit., p. 56.

<sup>441</sup> La decisione di garantire l'*auxilium* ai creditori è intesa da NICCOLINI, *Il tribunato della plebe* cit., p. 114 come una sorta di «autorizzazione a procedere» da parte loro nei confronti di Cotta.

<sup>442</sup> Plut., *Tib. Gr.* 15.3.

<sup>443</sup> Anche per questo motivo Tiberio mostra di riconoscere e rispettare la sacralità del tribuno e di non meritare, quindi, una affrettata accusa di empietà.

Ciò che invece lo priva (nel senso di renderlo immeritevole) della carica è solo il suo ribaltamento contro il popolo, perché in tale ritorsione sta il sommo tradimento nei confronti della plebe alla quale egli è consacrato.

Secondo Tiberio, insomma, essendo stato il popolo a eleggere il suo magistrato e a conferirgli l'inviolabilità, allo stesso modo e a maggior ragione il popolo lo potrà revocare. Si noti che nella costruzione teorica di Tiberio il tribuno che agisca contro il popolo *si spoglia da sé della carica* perdendo dunque automaticamente la sua inviolabilità; ciò nonostante il suo *status* sacro, derivando dalla sua carica e non da come essa viene esercitata, cessa solo con la formale revoca da parte del popolo stesso.

Vi è poi un ulteriore passaggio dimostrativo: la sacralità non è di ostacolo alla rimozione dalla carica dalla quale deriva. Tiberio porta due esempi a sostegno di questa tesi:

Il potere regio certamente riuniva in sé ogni potere ed era consacrato alla divinità con i più importanti rituali religiosi; ciò nonostante la città cacciò Tarquinio perché si era reso colpevole e, a causa dello strapotere di un solo uomo, si pose fine al potere originario che aveva fondato di Roma. Cosa c'è a Roma di così sacro e venerabile come le vergini che vegliano e proteggono il fuoco eterno? Tuttavia, se una di loro commette peccato, viene seppellita viva, perché, quando si comportano in modo empio verso gli dèi, non mantengono l'inviolabilità che posseggono grazie agli dèi. Ne consegue che non è nemmeno giusto che un tribuno che danneggia il popolo mantenga l'inviolabilità attraverso il popolo, perché distrugge quello stesso potere da cui trae la sua autorità.

È un passo assolutamente centrale per comprendere il pensiero di Tiberio. La premessa da tenere a mente per meglio inquadrare il problema è che, secondo il racconto di Plutarco, Tito Annio aveva sfidato Tiberio ad una *sponsio* chiedendogli di dimostrare di aver agito *legalmente* deponendo il collega, che era sacro e inviolabile. L'abile accusatore suggella la propria sfida con una maliziosa provocazione:

Se tu volessi privarmi dei miei diritti e oltraggiarmi e io chiamassi in aiuto uno dei tuoi colleghi e questi salisse sulla tribuna per soccorrermi e tu ti infuriassi, lo rimuoveresti dalla carica?

A questo punto Plutarco riporta che Tiberio rimase in silenzio, accorgendosi che – tra le sue azioni politiche – «quella nei confronti di Ottavio era considerata la più odiosa non solo da parte dei potenti, ma anche del popolo»: «sembrava infatti che la dignità (ἀξίωμα) dei

tribuni, che fino a quel giorno si era conservata piena ed onorata, fosse stata soppressa e ingiuriata<sup>444</sup>».

Il punto fondamentale era dunque conciliare la dignità della carica (che attribuiva al suo rappresentante le qualità di sacro e inviolabile) con il controllo sul suo corretto esercizio, contemplando e giustificando un rimedio contro l'aberrazione di un tribuno che agisca deliberatamente contro la plebe impendendole, in particolare, di votare.

Nessuno dei due principi, la sacralità della carica e la necessità di prevenirne un uso deviato, era recessivo o tantomeno sacrificabile.

Ma come il re Tarquinio (che era «consacrato» alle divinità dai più importanti riti religiosi<sup>445</sup>) nondimeno era stato cacciato da Roma per aver distorto il suo potere in tirannide, o come le vestali (anch'esse consacrate alla dea Vesta) venivano sepolte vive se si macchiavano di empietà perdendo l'invulnerabilità, a maggior ragione la carica di Ottavio, che non aveva carattere sacerdotale, doveva poter essere tutelata contro lo stesso Ottavio che l'aveva snaturata.

Così in effetti era accaduto nel 114/113 a.C., alle tre vestali Emilia, Marcia e Licinia che, riconosciute colpevoli di incesto, secondo le parole di Cassio Dione<sup>446</sup> avevano violato da un lato ciò che era sacro (qui reso con il termine ἅγιος) per la religione e dall'altro lato ciò che era incontaminato (ἄχραντος) per il diritto (in base al quale tutti i *cives* erano obbligati a non ledere l'integrità fisica delle sacerdotesse). La pena inflitta, questo è il punto, faceva venir meno l'intangibilità presidiata dal νόμος, ma non la consacrazione alla dea Vesta. Sappiamo infatti che per il *crimen incesti* era prevista la vivisepolitura, secondo un rituale che Plutarco descrive nel dettaglio<sup>447</sup>. Le vestali venivano condotte in un locale ipogeo, posto al riparo delle mura cittadine<sup>448</sup>,

<sup>444</sup> Plut., *Tib. Gr.* 15.1.

<sup>445</sup> Sulla figura sacrale del *rex* e sulla sua *inauguratio*, quale manifestazione del consenso divino alla sua designazione cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia delle istituzioni romane arcaiche*, Edizioni Ricerche, Roma 1978, pp. 89-92.

<sup>446</sup> Cass. Dio, 24, fr. 87.1-2. Per un'analisi del frammento si veda URSO, *Cassio Dione e i sovversivi* cit., pp. 122-126. Interessanti considerazioni sul processo alle tre vestali in M.C. MARTINI, *Le vestali. Un sacerdozio funzionale al «cosmo» romano*, éditions Latomus, Bruxelles, 2004, pp. 188-210.

<sup>447</sup> Plut., *Numa* 10.4-7.

<sup>448</sup> La sepoltura all'interno del pomerio cittadino rappresentava un fatto eccezionale che trovava giustificazione proprio nello *status* delle vestali, sacre alla dea.

all'interno del quale erano collocati un letto, un lume e alcune vivande di modo che, spiega lo storico greco, nessuno potesse pensare che fossero state lasciate morire di fame delle persone consacrate<sup>449</sup>. Tale spiegazione confermerebbe l'inscindibilità del legame tra la vestale e la divinità, che sottrae alla comunità la possibilità di sostituirsi a quest'ultima nel momento dell'esecuzione del castigo.

Non costituisce una contraddizione il fatto che le vestali, qualora lasciassero spegnere il fuoco sacro di cui erano custodi, venissero sanzionate con la flagellazione<sup>450</sup>. A colpirle era infatti direttamente il Pontefice massimo che agiva in funzione di intermediario degli dei e in un luogo buio; il corpo delle colpevoli doveva però essere opportunamente velato, perché si costituisse una simbolica separazione tra la dea che esse continuavano ad incarnare e il mondo esterno, pur macchiate di empietà<sup>451</sup>.

È dunque proprio il raffronto con le vestali e il re Tarquinio, entrambi consacrati e tuttavia spogliati dell'inviolabilità, a svelare la chiave di lettura del ragionamento di Tiberio; l'essere 'sacro' non avrebbe mai potuto tutelare la persona fisica più, o addirittura a discapito, della carica dalla stessa ricoperta.

Come dicevamo l'analisi semantica del testo di Plutarco conferma tale distinzione. In greco non esiste un termine corrispondente a sa-

<sup>449</sup> Plut., *ivi*, 10.5.

<sup>450</sup> Plut., *ivi*, 10.4.

<sup>451</sup> Secondo G. GIANNELLI, *Il sacerdozio delle vestali romane*, Galletti e Cocci, Firenze 1913, p. 79 nt. 3, le vestali, per quanto empie, rimanevano consacrate alla divinità e nessuno, se non un'autorità religiosa, aveva il diritto di toccarle. La loro investitura avveniva attraverso l'atto rituale della *captio*, di cui Valerio Massimo (1.12.14) ci ha tramandato la formula: *Sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae jus siet sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, Amata, capio*. Appare dunque coerente che il Pontefice Massimo avesse competenza 'esclusiva' anche in ordine all'esecuzione delle pene inflitte alle medesime (sul punto cfr.: Plut., *Numa* 10; Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 2.66 e, in modo più vago, Liv. 28.11.6); nel caso della vivisepolitura era infatti demandato a lui il compito di condurre le sacerdotesse all'ingresso del cubiculo. Più recentemente, M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali nella Roma repubblicana*, LED Edizioni universitarie, Milano 2021, p. 93 ha sottolineato che nella sepolitura da 'vive' la morte interveniva per cause naturali e non con un atto violento, proprio per preservare il sacro legame tra Vesta e le sue sacerdotesse. Tra i contributi più recenti, cfr. anche SANTI, *Alle radici del sacro* cit. (in particolare sulla vivisepolitura: pp. 137-145).

*cro sanctus*<sup>452</sup>. Così non solo Plutarco (si veda anche *Quaest. Rom.*, 81) ma anche Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 6.89.2) e Appiano (*Bell. Civ.*, 1.13.57; 2.108) per rendere il concetto ricorrono a una endiadi: ἱερὸς (l'essere sacro) e ἄσυλος (l'essere inviolabile, essenzialmente in senso fisico).

Dopo un iniziale riferimento alla sacralità dei tribuni (ἱερὸν τὸν δῆμαρχον εἶναι καὶ ἄσυλον) l'unico aggettivo ad essere utilizzato in rapporto alle vicende della carica rimane quello di ἄσυλος, inviolabile.

Per di più, se ha correttamente ottenuto la carica di tribuno con i voti della maggioranza delle tribù, come non sarebbe ancor più correttamente rimosso dall'unanimità dei loro voti? Niente è tanto sacro e inviolabile quanto le offerte votive agli dèi ma mai nessuno ha proibito che il popolo ne facesse uso, le spostasse e le trasferisse come meglio gli aggradava; Quindi al popolo è consentito trasferire anche il tribunato ad un altro, come un'offerta votiva. Che la carica tribunizia non sia inviolabile né irremovibile è reso evidente dal fatto che molte volte alcuni che la detenevano si sono rifiutati di ricoprirla e si sono dimessi di propria volontà<sup>453</sup>.

La conclusione del discorso chiarisce ulteriormente la distinzione, temporalmente lieve, ma concettualmente importantissima tra componente 'sacra' e componente 'giuridica' della protezione connessa allo *status* di tribuno. Se il magistrato pone un veto per impedire al popolo di votare egli, come aveva detto precedentemente, si priva da solo della carica, nel senso che non è più meritevole della tutela giuridica del suo esercizio, ovvero – in altri termini – della sua inviolabilità.

Tuttavia la sua persona continua ad essere sacra fintanto che non intervenga un formale atto di destituzione. Tale è il voto unanime del popolo che si pronuncia sulla revoca del magistrato, la cui messa ai voti (questo il lieve scarto temporale) non sarebbe concepibile se permanesse l'invulnerabilità.

Se a prima vista può sembrare una precisazione trascurabile, essa permette di rileggere lo svolgimento dei fatti per come narrati dallo stesso Plutarco, cogliendone ulteriori spunti di riflessione: al momento dell'ultima votazione, dopo aver tentato in tutti i modi Ottavio a desistere dalla sua azione oppositiva, Tiberio (queste le parole di Plutar-

<sup>452</sup> SANTI, *ivi.*, p. 79.

<sup>453</sup> In questo senso si è espressa M. SORDI, *La sacrosanctitas tribunizia e la sovranità popolare in un discorso di Tiberio Gracco*, in «CISA», VII, 1981, p. 129.



co) “si risolse ad una azione inconsueta ed estrema, consistente nella destituzione di Ottavio dalla carica”. Se analizziamo anche lo svolgimento della votazione su tale destituzione vediamo che solo dopo che si era conclusa la votazione (che peraltro era stata pure interrotta da Tiberio per sollecitare un nuovo ripensamento da parte del collega oppositore), solo allora Tiberio ordinò a uno dei suoi liberti di trascinare Ottavio giù dalla tribuna<sup>454</sup>. Rileggendo i fatti alla luce dell’ultimo discorso di Tiberio possiamo rilevare che la sua azione non solo non fu violenta (se per violenza intendiamo quella esercitata contro la persona di Ottavio) ma al contrario che essa fu rispettosa della *sacrosanctitas* del collega, che venne *fisicamente* rimosso solo dopo che lo fu ‘giuridicamente’. Peraltro, questa rimozione giuridica avvenne verosimilmente – data l’allusione contenuta nell’ultima parte del discorso – attraverso una votazione del popolo ancor più ampia, se non addirittura unanime, di quella che aveva portato alla sua elezione.

Premessa dunque la differenza ontologica e giuridica tra le due componenti della *sacrosanctitas*, soffermiamoci ancora un momento sulla sacralità, o, meglio, sulla consacrazione al popolo.

Una sacralità proveniente dal ‘basso’, priva di alcuna intermediazione divina era cosa talmente estranea al pensiero giuspolitico romano che dubitiamo potesse essere stata concepita da Tiberio<sup>455</sup>. Questo

<sup>454</sup> Come attestato in Cic., *Vatin.* 10.24, i rostri della tribuna erano inaugurati ed era considerato un sacrilegio che vi accedessero uomini politicamente indegni. L’immediato allontanamento di Marco Ottavio si riempie dunque ulteriormente di significato, come se Tiberio volesse impedirgli di rendere impuro quel luogo.

<sup>455</sup> Abbiamo già evidenziato all’inizio della ricerca il ruolo giocato da Publio Mucio Scevola nella redazione della *Lex agraria* del 133 e la sua vicinanza a Tiberio. Secondo GUARINO, *La coerenza di Publio Mucio* cit., pp. 29 ss.; *id.*, *L’abrogazione di Ottavio* cit., p. 263 egli avrebbe suggerito a Tiberio anche l’abrogazione di Ottavio. Se così fosse stato, a nostro giudizio un giurista della statura di Publio Mucio difficilmente avrebbe indotto Tiberio a sovvertire i fondamenti religiosi connessi alla *sacrosanctitas* dei tribuni. Come ben evidenziato da BAUMANN, *Lawyers in Roman Republican Politics* cit., p. 284, emerge piuttosto che, quando nel 131 ricoprì la carica di pontefice massimo, Publio Mucio avesse cercato di «erodere la linea di divisione» tra *ius sacrum* e *ius civile*, ritenendo che, anche negli ambiti di pertinenza del primo, i sacerdoti, nell’adempire alle proprie attività religiose, dovessero previamente vagliare la volontà dei *cives*. Cicerone racconta che (*dom.* 136), pronunciandosi a nome del collegio dei pontefici, Publio Mucio aveva sostenuto che la *dedicatio* di un luogo da parte di una vestale (nel caso di specie di un altare, un tempio e un pulvinare sulla Rupe Sacra dell’Aventino) non bastava a renderlo sacro (*sacrum non videtur*), in mancanza dell’approvazione popolare (*iniussi populi*). Tale posizione non può dirsi peraltro dirompente, dal momento che lo stesso

è piuttosto quello che i suoi avversari vollero far credere. Dimostrare l'empietà del ragionamento di Tiberio si rivelò infatti la via più diretta per attaccarlo e per giustificarne l'uccisione. A tal proposito ci sembra significativo quanto afferma Appiano circa il fatto che, successivamente all'approvazione della *lex agraria*, gli oppositori di Tiberio avessero preso a dire che non avrebbe dovuto stare tranquillo una volta che fosse cessato la carica, avendo violato una carica 'sacra e inviolabile'<sup>456</sup>.

In termini simili ad un precedente racconto di Cicerone<sup>457</sup> Valerio Massimo riferisce che per porre rimedio ai disordini<sup>458</sup> provocati da Tiberio e per favorire il ritorno della calma sociale, il senato decretò di rendere omaggio a Cerere, alla quale venivano offerti i beni di colui che attentava alla persona di un tribuno<sup>459</sup>, inviando una delegazione di sacerdoti, i *decemviri sacri faciundis*, fino ad Enna, ove la dea aveva avuto i natali. Il rito propiziatorio, suggerito dalla consultazione dei libri sibillini che secondo prassi invalsa era disposta dal senato per interpretare i prodigi, aveva, verosimilmente, più uno scopo politico che religioso: anzitutto quello di rimarcare l'accusa di empietà che condusse a morte Tiberio, così giustificandone l'uccisione a fronte delle reazioni che questa provocò da parte del popolo; ma anche quello di addossargli preventivamente ogni responsabilità di una crisi istituzionale che appariva ormai sempre più vicina.

La necessità di ricostruire, attraverso la spedizione al tempio di Cerere, la *pax deorum* turbata da Tiberio, era insomma l'ultimo capitolo di una propaganda denigratoria volta a dipingerlo come un pericoloso

---

Cicerone, nel riferire il caso, premette che i pontefici nell'ambito del *ius publicum dedicandi* si conformarono sempre *ad populi iussa*.

<sup>456</sup> App., *Bell. Civ.* 1.13.57.

<sup>457</sup> Cic., *Verr.* 2.4.108: «*Cum Tiberio Graccho occiso [...] inventum est Cererem antiquissimam placare opertere*».

<sup>458</sup> Val. Max. 1.1.1.: «*Cuius cum in urbe pulcherrimum templum haberent, Gracchano tumultu moniti Sibyllinis libris ut vetustissimam Cererem placarent*». Sulla spedizione per rendere i *piacula* alla dea a seguito della morte di Tiberio cfr. N. SUDANO, *I 'decemviri sacri faciundis' in Sicilia: l'espiazione a Cerere del 133 a.C.*, in «*Dialogues d'histoire ancienne*», suppl. X, 2017, *Conseillers et ambassadeurs dans l'Antiquité*, pp. 195-210.

<sup>459</sup> Il riferimento si trova anche in Livio (3.55.7) il quale precisa che il colpevole era consacrato a Giove e i suoi beni messi in vendita presso il tempio di Cerere, Libero e Libera. Cfr. sul punto anche Dionigi di Alicarnasso (10.42) secondo il quale, contrariamente a quanto sostengono le altre fonti, la pena consisteva nella sottrazione del patrimonio del reo in favore della dea Cerere.

sovversivo e un profanatore dei culti religiosi<sup>460</sup>.

Ommaggiando la dea, si intendeva forse accostare la morte di Tiberio a quella del console Spurio Cassio accusato di tirannide e ucciso per mano del padre, il quale poi aveva fatto erigere con il peculio del figlio una statua dedicata proprio a Cerere<sup>461</sup>.

Del resto, lo stesso Tiberio aveva avvertito sin da subito il rischio di esporsi ad un'accusa di empietà, se sentì il bisogno di invocare gli dèi a suoi testimoni, quasi a chiedere loro venia, prima di chiamare le tribù a votare contro Ottavio<sup>462</sup>.

Rischio che, dopo la deposizione del collega, divenne sempre più concreto come attestano, sia pure in chiave simbolica, i presagi funesti che, nel racconto di Plutarco, si palesarono a Tiberio il giorno della sua rielezione.

Il racconto della fine di Tiberio assume in Plutarco dei toni quasi epici: egli decise di ignorare i presagi funesti, contro ogni usanza romana, e si recò ugualmente al Campidoglio, dove trovò poi la morte. Ad incitarlo a proseguire era stato Blossio di Cuma, facendo leva sulle responsabilità che, da magistrato, doveva assumersi e sul freno che l'elemento religioso poneva alle istanze democratiche: «sarebbe stato il colmo della vergogna e della umiliazione se Tiberio, difensore del popolo romano, per paura di un corvo non avesse risposto alla chiamata dei cittadini<sup>463</sup>», queste sono le parole che attribuisce Plutarco al filosofo greco. Il popolo che chiama il suo tribuno non può essere messo a tacere da un modo di sentire che a Blossio appariva come una vana superstizione. La condotta non convenzionale di Tiberio risultava dirompente nell'ambiente romano, dove tutti i momenti salienti della vita pubblica, dalla convocazione delle assemblee, alla trattazione delle cause criminali, all'elezione dei magistrati, erano scanditi e condizionati dalla previa rivelazione degli auspici sui quali il senato esercitava il proprio controllo.

<sup>460</sup> Cfr. G. STANLEY SPAETH, *The Roman goddess Ceres*, University of Texas Press, Austin 1996, p. 74.

<sup>461</sup> Liv. 2.41.10. cfr. E. PAIS, *Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica*, Società tipografico-editrice nazionale, Torino 1908, p. 334.

<sup>462</sup> App., *Bell. Civ.* 1.12.54.

<sup>463</sup> Plut., *Tib. Gr.* 17.5. Anche nel Libro dei prodigi di Giuliano Ossequente (*Obseq.* 2.28) si accenna all'inosservanza dei prodigi da parte di Gracco nel giorno della sua morte.

Era necessario che anche il popolo avvertisse il pericolo e si convincesse che Tiberio avesse esposto sé stesso e l'intera *civitas* all'ira degli dèi.

I racconti della sua uccisione mostrano che questa operazione di discredito era proseguita senza sosta.

Non è forse un caso, per esempio, che sia Appiano che Plutarco attribuiscono al pontefice massimo Scipione Nasica, dunque alla principale autorità religiosa romana, la responsabilità della morte di Tiberio. Alcuni studiosi hanno riposto l'attenzione su un particolare che, seppur in modo implicito, alluderebbe al carattere sacrificale della sua uccisione e al tentativo della comunità di ricostruire, attraverso di essa, la *pax deorum*. Entrambe le fonti greche ritraggono Scipione Nasica nell'atto di coprirsi il capo con la toga poco prima che Tiberio venisse colpito a morte. La *velatio capitis* è il segno che vale a distinguere la funzione del pontefice ma è anche un gesto ricorrente nelle pratiche votive che, secondo Earl<sup>464</sup>, qui sarebbe servito a preannunciare l'imminente 'sacrificio' di Tiberio.

Vi è poi un secondo dettaglio, segnalato da Plutarco, circa il fatto che Tiberio Gracco e i suoi seguaci vennero uccisi con pietre e bastoni, senza ricorrere ad armi di ferro<sup>465</sup> che erano escluse nelle pratiche sacrificali<sup>466</sup>.

L'osservazione, apparentemente didascalica, potrebbe essere servita, attingendo dalla tradizione filosenatoria, a dimostrare che la strage fu compiuta con armi improvvisate e, dunque, senza premeditazione, ma anche ad accrescere nei cittadini la precisa suggestione che non

<sup>464</sup> EARL, *Tiberius Gracchus* cit., pp. 118-119. Tra chi interpreta tale gesto come un rimando ad un «atto sacrificale» si veda anche ROSSI, *Dai gracchi a Silla* cit., p. 55. Si è avvicinato a questa interpretazione GABBA, *Appiani Bellorum Civilium* cit., pp. 51-52 il quale ritiene che tra le tre diverse motivazioni offerte da Appiano in merito alla velatura del capo da parte di Nasica (ricordare la sua carica sacerdotale, dare un segnale di lotta a chi lo seguiva e nascondere agli dèi l'assassinio che stava per compiere) sia corretta la prima.

<sup>465</sup> Plut., *Tib. Gr.* 19.10. Anche Appiano (1.16.69) conferma che gli antigraccani si avvalsero di armi improprie (parti di seggiole e bastoni sottratti agli stessi graccani).

<sup>466</sup> L'osservazione è di CRAIGE B. CHAMPION, *The Peace of the Gods: Elite Religious Practices in the Middle Roman Republic*, Princeton che University Press, Princeton and Oxford 2017, p. 58. SANTI, *Alle radici del sacro* cit., p. 165 osserva invece che nei sacrifici era escluso in generale il ricorso alle armi. Distinguere se quelle utilizzate per l'uccisione di Tiberio fossero «proprie» o «improprie» non avrebbe quindi particolare rilevanza.

era l'odio antidemocratico ad aver guidato le mani gli assassini di Tiberio, bensì l'offesa recata al loro sentimento religioso.

Gli storici hanno fornito anche una seconda interpretazione sull'uccisione di Tiberio ritenendo che egli, ritenuto colpevole per aver attentato alla *sacrosanctitas* tribunitia, fosse stato colpito da sacertà. Secondo i precetti delle *leges sacratae*, sarebbe stato consacrato a Giove e bandito dalla comunità, con l'ulteriore conseguenza che qualunque cittadino avrebbe potuto attentare impunemente alla sua vita. Rimaneva in tal caso escluso che Tiberio, divenuto *sacer*, potesse essere sacrificato agli dèi da un'autorità religiosa<sup>467</sup>.

Tra le due interpretazioni che abbiamo ricordato (uccisione rituale e pena sacrale), quest'ultima ci sembra la più convincente, trovando implicita conferma in altri passi delle fonti antiche. Valerio Massimo<sup>468</sup>, nel descrivere nei dettagli gli ultimi momenti di vita di Tiberio, da un lato smentisce il gesto della *velatio capitis* (Nasica e il suo seguito, prima di raggiungere Tiberio sul Campidoglio, avrebbero utilizzato la toga per coprirsi il braccio sinistro e non il capo), dall'altro lato ritiene che, rimanendo uccisi, i graccani avessero ricevuto la pena che meritavano (*merebatur poenas persolvere coegit*).

L'allusione alla condizione di *homo sacer* di Tiberio, si deduce però anche da un altro importante episodio riferito da Plutarco. Prima di raggiungere Tiberio in Campidoglio accompagnato da un gruppo di belligeranti, Nasica aveva chiesto al console Publio Mucio Scevola di intervenire con urgenza in difesa della città e di «eliminare il tiranno<sup>469</sup>». Infatti mentre le tribù avevano iniziato a votare per la sua rielezione, Tiberio aveva fatto cenno di chiedere la corona o così almeno era sembrato ai suoi avversari. Evidentemente ad allarmare l'aristocrazia e lo stesso pontefice era che egli potesse acquisire ulteriore potere, non (o non soltanto) lo 'scadimento' della *sacrosanctitas* da *res deorum* a *res populi*. Il consenso, quanto meno da parte della plebe rurale, era anco-

<sup>467</sup> In questo senso si sono espressi molti autori. Si veda, tra gli altri: R. FIORI, 'Homo sacer'. *Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, p. 418; STANLEY SPAETH, *The Roman goddess Ceres* cit., p. 76-77; SANTI, *Alle radici del sacro* cit., pp. 162-164. Sul punto cfr. recentemente anche P. LAMBRINI, *I Gracchi. Il mito dei due fratelli rivoluzionari*, RCS MediaGroup, Milano 2020, pp. 134-136.

<sup>468</sup> Val. Max. 3.2.7.

<sup>469</sup> Plut., *Tib. Gr.* 19.4.

ra ampio per Tiberio e questi avrebbe potuto usarlo contro lo stato: un timore che però non basta a convincere un giurisperito come Mucio Scevola a condannare senza processo Tiberio. Il console, conoscendo le intenzioni di Nasica, rifiuta già in via preventiva di ratificare le violenze che seguiranno<sup>470</sup>; è in questo preciso momento che Nasica, non trovando sostegno nelle istituzioni repubblicane che Mucio Scevola rappresentava, decide di procedere, lo dirà Cicerone, da *privatus*<sup>471</sup> e, come tale, poteva sentirsi legittimato ad uccidere un *homo sacer*.

Anche le fonti questa volta di marca graccana<sup>472</sup> lo descrivono, in veste assai meno ieratica, come un feroce assassino che si scaglia contro un ormai inerme Tiberio.

Sacrificio o pena sacrale, la morte di Tiberio Gracco ha destato e continua a destare grande interesse negli studiosi anche per i diversi tentativi, contemporanei e successivi, di darne una copertura giuridica. La motivazione più ricorrente nelle fonti<sup>473</sup> è che egli si fosse reso colpevole del crimine di *adfectatio regni*, nel solco dell'accusa lanciata per primo da Quinto Pompeo Rufo<sup>474</sup>.

Speculare rispetto a questa è l'accusa di empietà rivoltagli da Tito

<sup>470</sup> Cfr. anche Val. Max. 3.2.17: «*Scaevola negavit se quicquam vi esse acturum*».

<sup>471</sup> Cic., *Tusc.*, 4.23: «*Graccho tum, cum consulem languentem reliquit atque ipse privatus, ut si consul esset, qui rem publicam salvam esse vellent, se sequi iussit. Nescio ecquid ipsi nos fortiter in re p. fecerimus: si quid fecimus, certe irati non fecimus*». Anche da parte di Valerio Massimo (3.2.17) Nasica viene accomunato ai privati cittadini (*boni cives*) che decisero di seguirlo per mettere in salvo la repubblica.

<sup>472</sup> *Rhet. ad Her.* 4.55.

<sup>473</sup> Cfr. Cic., *Lael.* 41: «*Ti. Gracchus regnum occupare conatus est vel regnavit is quidem paucos menses*»; Val. Max. 5.3.2e: «*Quis ignorat Scipionem Nasicam [...] Ti. Gracchi manu faucibus comprehensam rem publicam strangulari passus non est?*»; 6.3.1d: «*Viguit in nostra civitate Ti e C. Gracchorum [...] quia statum civitatis conati erant convellere, inseputa cadavera iacuerunt*»; 6.7.1: «*Inimicus patriae fuisse Ti. Gracchus existimatus est, nec inmerito, quia potentia suam saluti eius praetulerat*»; Flor., 3.16: «*Inde quum in Capitolium profugisset, plebemque ad defensionem salutis suae, manu caput tangens, hortaretur, praebuit speciem regnum sibi et diadema poscentis*». Tra le fonti greche, Diodoro Siculo (34-35.33, *exc. de Virt et Vit.* pp. 310-312) sostiene che Tiberio aveva aspirato al regno e attribuisce a Scipione Nasica un discorso in cui questi ammette di essere stato l'autore materiale della morte del tribuno e si giustifica dicendo che vi era il rischio che venisse istaurata la tirannide; un rischio, avrebbe aggiunto, che solo lui e il Senato avevano colto, a differenza del popolo che di fronte a tale rivelazione ora rimaneva muto.

<sup>474</sup> Cfr. *supra*.

Annio<sup>475</sup>, l'unica dalla quale Tiberio si difese nel suo noto discorso.

Quale che sia la ricostruzione, ci si è chiesti se Tiberio sia stato *iure caesus*<sup>476</sup>, oppure, come aveva sostenuto Floro, se la sua uccisione sia stata solo apparentemente legittima.

È interessante notare come dalla prima provocazione di Tito Annio, l'accusa contro Tiberio si sposta sempre più dal piano religioso a quello politico, al punto che a scatenare la risoluzione omicida sono stati, a seconda delle versioni, un gesto o delle iniziative comunque ritenute rivelatrici dell'aspirazione al potere tirannico.

A ben vedere, questo dato dimostra proprio la correttezza del ragionamento di Tiberio che nel legittimare la destituzione del collega, aveva posto l'accento sulla sua azione di ostacolo al potere democratico del popolo e aveva ricondotto la garanzia di inviolabilità del tribuno, più che a una dimensione divina, alla sua funzionalità rispetto a tale potere.

L'espedito politico era dunque più efficace ma, al tempo stesso, meno ancorato ai fatti dato che l'accusa di *adfectatio regni* si basava su gesti o intenzioni attribuiti a Tiberio in modo verosimilmente pretestuoso. Il vero scopo della sua eliminazione era sì politico ma connesso più che altro al suo tentativo di difendere e ampliare il potere del popolo a discapito del ceto egemone.

<sup>475</sup> Tale accusa verrà ripresa, seppur in termini più generali, da Plinio il Vecchio (*nat.*, 16.8), il quale attribuisce la responsabilità delle *seditiones* di età tardo repubblica a quei tribuni che pur essendo *sacrosancti*, «*omnia profana facere*». Sul passo di Plinio e sulla critica rivolta dal medesimo ai tribuni della plebe (Gracchi *in primis*) quali fautori della *discordia civilis* si veda L. COTTA RAMOSINO, *Plinio il Vecchio e la tradizione storica di Roma nella Naturalis historia*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2004, pp. 283 ss., in particolare p. 290.

<sup>476</sup> È servendosi di tale espressione che Scipione Emiliano avrebbe giustificato l'uccisione di Tiberio di fronte al tribuno della plebe Carbone che gliene chiedeva conto. A riferirlo sono sia Cicerone (*orat.* 2.106: «*Ut eidem Carboni tribuno plebis alia tum mente rem publicam capessenti P. Africanus de Ti. Graccho interroganti responderat iure caesum videris*») che Velleio Patercolo (2.4.4: «*Hic, eum interrogante tribuno Carbone, quid de Ti. Gracchi caede sentiret, respondit, si is occupandae rei publicae animum habuisset, iure caesum*»). L'episodio è citato anche da altre fonti che valgono a rafforzarne la storicità. Per una loro disamina cfr. G. MOSCONI, *Iure caesus. Storia politica di una formula giuridica (da Scipione Emiliano a Cicerone, da Cicerone a Svetonio)*, in «Rivista di cultura classica e medievale», IL, 2007, 1, pp. 49-70, in particolare p. 60.

#### 4.6. Un nuovo esempio

Da tempo i tribuni erano disancorati dalle proprie originarie funzioni e la plebe stessa aveva mutato composizione e aspettative, essendosi in parte saldata ai vertici politici. Destituire Ottavio perché aveva agito d'intesa con l'aristocrazia dominante, di cui i tribuni stessi facevano parte, piuttosto che con i piccoli proprietari terrieri, significava spezzare un assetto costituzionale che, lasciando sullo sfondo le antiche lotte tra ordini, si era ormai innestato su un solido asse tribunato/senato. È pur vero che vi erano stati, e alcuni li abbiamo già presi in esame, dei casi in cui l'assemblea votante si era imposta su un veto dichiaratamente antipolare, ma nessuno aveva mai pensato di offrire al popolo l'occasione di allontanare un tribuno renitente.

L'abrogazione di Marco Ottavio, rafforzando il potere di controllo dell'assemblea della plebe sul proprio magistrato, con il rischio che tale potere venisse poi esteso al popolo intero nei comizi maggiori, incideva su dinamiche politiche devianti ma radicate, che si erano consolidate anche sfruttando e distorcendo, a favore dell'aristocrazia egemone, il principio di intangibilità della carica tribunizia. Spezzare queste dinamiche per Tiberio era ormai divenuto necessario, ma – questo è il punto – come poterlo legittimare sul piano costituzionale?

Per rispondere si dovrà tener conto del fatto che l'ordinamento pubblico romano, non poggiando su una costituzione scritta, né tanto meno 'rigida'<sup>477</sup>, era in grado di tradurre in norma, più rapidamente di quanto avvenga nel nostro sistema, una nuova consuetudine costituzionale, a condizione (forse l'unica) che essa fosse rispettosa della *forma rei publicae*<sup>478</sup>. In questa specifica prospettiva, dobbiamo verificare

<sup>477</sup> Nel compiere un confronto tra i modelli costituzionali degli Stati Uniti e della Roma repubblicana, già J. HAMILTON LEWIS, *The Two Great Republics: Rome and the United States*, The Rand-McNally Press, Chicago 1913 (rist, 2020), p. 109 aveva osservato che in quest'ultima non esisteva nessuna legge che regolasse i metodi di revisione dei principi fondamentali, ragion per cui l'*abrogatio* di Marco Ottavio «*was unknown to the law, but it is hard to say that it was against the law*». Simili osservazioni in GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio* cit., p. 240.

<sup>478</sup> Mi sembra interessante e particolarmente coerente con la vicenda dell'abrogazione di Ottavio quanto osserva G. BRANCA, *Alcuni appunti di Giuseppe Branca sulle «convenzioni costituzionali» nell'antica Roma*, a cura di L. Garofalo, V. Mannino, L. Peppe, in «*Bollettino dell'Istituto di diritto romano*», XXX, 1988, p. 693 in ordine al fatto che nella Roma repubblicana prevaleva una «costituzione elastica» la cui base



se l'abrogazione di Ottavio, al di là degli iniziali sospetti di illegittimità<sup>479</sup>, sia stata recepita come un esempio replicabile in futuro.

L'anonimo autore del *De viris illustribus* sembra centrare perfet-

---

prevalente era formata «da convenzioni susseguenti a lotte più o meno aspre, ovvero da convenzioni accettate dalle parti in conflitto come dichiarazioni di pace, quasi come armistizi». Come diremo tra poco, dal conflitto tra Tiberio Gracco e Ottavio scaturì una nuova alternativa al veto tribunizio. Nel caso in cui non venisse ritirato dal tribuno opponente o accettato dall'altro che lo subiva, poteva essere valutata una *tertia via*: l'abrogazione. Un nuovo paradigma costituzionale, dunque, con cui la costituzione romana si arricchiva, secondo Tiberio o si sfregiava secondo i suoi avversari, ma che alla fine venne recepito e, nei termini in cui diremo tra poco, reiterato nei momenti di massima tensione istituzionale che accompagnarono l'epilogo della *res publica*. Come osserva, L. MAGANZANI, *La sanctio e il rapporto tra le leggi*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia University Press, Pavia 2011, pp. 72 e 80 portando ad esempio, tra gli altri, proprio l'abrogazione di Marco Ottavio, la costituzione repubblicana ammetteva la possibilità che i suoi principi fondamentali fossero derogati o ridefiniti attraverso il ricorso ad una nuova *lex*.

<sup>479</sup> Gli storici moderni si sono a lungo interrogati sui possibili profili costituzionali dell'abrogazione dei magistrati repubblicani dividendosi tra chi (cfr. per tutti G. NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Giuffrè, Milano 1940, VIII, nt. 1) non la ritiene possibile sul rilievo che l'eletto principale, condizionato dal rischio di perdere la carica, non sarebbe più in grado di agire in modo indipendente e chi, viceversa, come il Mommsen (*Römisches Staatsrecht*, I, 1887-88 (rist. 1952), p. 628 e nt. 12) sostiene che il magistrato, specie il tribuno della plebe, fosse revocabile in forza di un mandato al quale il popolo lo ritenesse vincolato. Una ricostruzione di tali posizioni dottrinali si trova in GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio* cit., pp. 310-11 il quale però inquadra il problema in modo diverso, ponendo una distinzione tra magistrati *cum imperio* e magistrati *sine imperio*. Quanto ai primi, non si sarebbe potuta attuare una destituzione diretta da parte delle assemblee popolari, poiché essi, successivamente alla loro elezione, venivano investiti da una apposita *lex publica*. Dunque, prima di procedere alla destituzione del magistrato da parte dell'assemblea elettiva, si sarebbe dovuta abrogare la legge di investitura. Invece per i magistrati *sine imperio*, come i tribuni della plebe, che non venivano investiti da una apposita legge, non sarebbe stato necessario ricorrere a questo doppio passaggio, (abrogazione della legge di investitura e successiva rimozione dalla carica). L'autore ravvisa che tale possibile discriminazione tra magistrati 'abrogabili' e 'non abrogabili' venne in ogni caso superata successivamente alla destituzione di Ottavio, allorché - come vedremo - si verificarono casi di *abrogatio* anche di magistrati *cum imperio* direttamente da parte del senato. Anche a nostro giudizio ha poco senso interrogarsi, in termini moderni, sulla costituzionalità o meno della destituzione di Marco Ottavio, tanto più che ad essa ne seguirono altre, giudicate evidentemente 'legittime'. Riteniamo invece che l'aspetto censurabile del precedente di Ottavio consistesse proprio nel fatto che egli era un tribuno della plebe e, come tale, protetto da *sacrosanctitas*. In altri termini, ci pare che fosse addirittura più difficile destituire un tribuno che, rispetto agli altri magistrati, era particolarmente 'intoccabile' nell'esercizio delle proprie funzioni e ciò a prescindere dal fatto che la destituzione fosse praticabile o meno a livello procedurale. Le critiche degli antigraccani non a caso si incentrarono proprio sull'aspetto sostanziale della lesione delle prerogative tribunizie.

tamente il punto quando afferma che Tiberio, attraverso un nuovo esempio<sup>480</sup>, fece destituire un magistrato (*Octavio collegae intercedenti novo exemplo magistratum abrogavit*).

La prima impressione che traiamo dalle fonti è che non vi siano altri precedenti al caso di Marco Ottavio, se si eccettua, forse, l'abrogazione del console Tarquinio Collatino attribuita da Cicerone nel *de officiis* ad un'iniziativa del collega Bruto (*collegae Brutus imperium abrogat*) per allontanare dalla neonata *res publica* (l'anno è significativamente il 509 a.C.) ogni congiunto dell'ultimo re etrusco *et memoriam regni esse tollendam*<sup>481</sup>. L'episodio è riportato anche nel *Brutus*<sup>482</sup> in termini assai simili, ovvero che l'abrogazione fu disposta *ut e civitate regalis nominis memoriam tolleret*. La versione di Cicerone è però meno convincente di quella offerta da Livio<sup>483</sup> il quale parla di abdicazione (*consul... abdicavit se consulatu*). Lo storico patavino riporta nel dettaglio un frammento del discorso che Bruto avrebbe rivolto a Collatino per convincerlo ad abbandonare la carica, incitandolo ad assecondare spontaneamente, *tua voluntate*, le richieste dei romani, i quali sentivano che la *libertas* della repubblica era in pericolo con un Tarquinio al potere.

Cicerone in fondo è il primo a rimarcare che Bruto aveva ottenuto quel risultato perché aveva saputo sfruttare la sua grande capacità persuasiva nei confronti del collega (*quod certe effici non potuisset, nisi*

<sup>480</sup> *Vir. ill.*, 64.4. Sul «ruolo costitutivo degli *exempla*» cfr. P. CERAMI, *Prassi e convenzioni costituzionali nel sistema della libera res publica romana*, in «AUPA», XLVII, 2002, pp. 121-149 e la letteratura ivi richiamata. Sul valore di 'precedente' della destituzione di Ottavio si sono soffermati in particolare GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio* cit., pp. 236-266; MORGAN, WALSH, *Ti. Gracchus (TR. PL. 133 B.C.), The Numantine Affair, and the Deposition of M. Octavius* cit., pp. 200-210; A. LAPIEZA ELLI, *Reflexiones sobre la abrogatio de M. Octavio*, in «Index», VII, 1977, pp. 163-169; DAVID, *Conformismo e trasgressione: A proposito del tribunato della plebe alla fine della repubblica romana* cit., pp. 49-59; CERAMI, «*Abrogatio magistratuum*» cit., pp. 349-356 e C. MASI DORIA, *Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2000, pp. 275-277. In ordine alla rimozione dei magistrati dalla carica si veda anche O. LICANDRO, *In magistratibus damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani nell'esercizio delle loro funzioni*, Giappichelli, Torino 1999, pp. 404 ss. e R.A. BAUMANN, *The Abrogation of Imperium: Some Cases and a Principle*, in «*Rheinisches Museum für Philologie*», I, 1968, pp. 37-50.

<sup>481</sup> Cic., *off.*, 3.10.40.

<sup>482</sup> Cic., *Brut.* 53.

<sup>483</sup> Liv. 2.2.10.

*esset oratione persuasum*). Il ricorso all'oratoria non sarebbe stato invece necessario se si fosse trattato di un'abrogazione in senso tecnico, rispetto alla quale il magistrato destituito non era chiamato ad esprimere alcuna adesione. Dal racconto ciceroniano traspare inoltre che Collatino non era stato allontanato per ragioni di demerito, avendo anzi fattivamente contribuito alla cacciata dell'ultimo re. La sua uscita di scena era stata determinata piuttosto dalla necessità di allontanare lo spettro della tirannide e ciò – a dirlo è sempre Cicerone – doveva apparire conveniente allo stesso Collatino, *ut etiam ipsi Collatino placere deberet*, espressione che depone a favore di una sua abdicazione volontaria, come attestato da Livio<sup>484</sup>. Va da sé che non sarebbe nemmeno servita un'opera di convincimento nei confronti del popolo, chiamato a pronunciarsi su una eventuale destituzione, dal momento che Cicerone presenta l'allontanamento di Collatino come una decisione già presa dai cittadini più eminenti (*cum autem consilium hoc principes cepissent*).

Sempre per gli anni precedenti a Tiberio Gracco, abbiamo notizia di alcuni tribuni che avevano proposto, senza successo, l'*abrogatio imperii* di magistrati o promagistrati. A differenza del caso di Collatino, in tali ipotesi era venuto in considerazione il comportamento scorretto o incauto di un comandante militare, nell'ambito di una campagna a lui affidata. Come si è accennato, si tratta di abrogazioni presentate ai concili e tutte respinte dalla plebe: è il caso del tribuno Gaio Sulpicio Bibulo che nel 209 a.C. si era adoperato per togliere il comando al proconsole Claudio Marcello (*de imperio abrogando eius agebat*<sup>485</sup>) e del tribuno Fabio Massimo il quale pochi anni prima, nel 204, aveva provato a fare lo stesso ai danni di Scipione Africano (*agique cum tribunis plebis ut de imperio eius abrogando ferrent ad populum*<sup>486</sup>). Almeno per

<sup>484</sup> Secondo CERAMI, «*Abrogatio magistratum*» cit., p. 349 nt. 1, non potendosi «ravvisare per quel tempo una vera e propria magistratura consolare» si sarebbe trattato di un atto di revoca da parte di Bruto, rispetto al quale Capitolino era *magister equitum* e, come tale, suscettibile di essere destituito direttamente dal suo superiore. La tesi è interessante ma ci sembra che quella dell'abdicazione sia più rispondente alle fonti citate nelle quali traspare l'urgenza di indurre Capitolino a spogliarsi di un potere 'forte', che corrisponde sicuramente meglio a quello di un console che a quello di un subalterno qual era il *magister equitum*.

<sup>485</sup> Liv. 27.21.2.

<sup>486</sup> Liv. 29.19.6

quanto riguarda la destituzione di Marcello, se prendiamo per buono quanto afferma Livio, si arrivò fino alla votazione davanti ai concili della plebe i quali bocciarono la proposta del tribuno (le parole *rogatio...antiquaretur* ci pare siano inequivoche in quanto l'espressione di voto negativo era resa attraverso l'incisione di una 'A' che stava, appunto, per 'antiqua'). In altra occasione l'*abrogatio* era stata solamente vagheggiata, come accadde nel 217 a.C. da parte del tribuno Metilio nei confronti del dittatore Quinto Fabio Massimo, accusato di tener fermi esercito e cavalleria per prolungare il suo tempo in carica<sup>487</sup>. È interessante notare che qui Metilio sapeva in partenza di non poter contare sulla plebe alla quale anzi rimproverava di aver smarrito l'*antiquus animus* rivoluzionario. Mancandogli l'appoggio del popolo non aveva nemmeno pensato di mettere ai voti la destituzione<sup>488</sup> e aveva percorso da subito un'altra strada, proponendo di assegnare pari poteri al dittatore e al *magister aequitum*, che lo affiancava, e che avrebbe così potuto sopperire alle mancanze del primo.

Al di là del loro esito inconcludente, nessuno di questi episodi presenta però delle significative analogie con l'abrogazione di Ottavio, dal momento che al centro della discussione è posto il comando militare (*de imperio abrogando*) del magistrato e non, almeno formalmente, la carica che ne ha legittimato l'esercizio<sup>489</sup>. Anzi, a ben vedere nei casi

<sup>487</sup> Liv. 22.25.10.

<sup>488</sup> La reticenza di Metilio ad avanzare la proposta di *abrogatio* non sembrerebbe quindi legata a motivi di 'inammissibilità' della procedura. Come osserva M. MILANI, *Anomalie nelle dittature tra il V e il III secolo a.C.*, in *La dittatura* cit., pp. 394-395, nel caso di specie Quinto Fabio Massimo aveva ottenuto la dittatura attraverso una votazione popolare e non, com'era di regola, tramite *dictio*, atto di competenza consolare. Proprio tale peculiarità avrebbe consentito, almeno in *thesi*, di ipotizzare l'*abrogatio* di Quinto Fabio Massimo, perché qui il popolo si sarebbe pronunciato sulla revoca della carica di dittatore da lui stesso conferita (fermo restando che si sarebbe dovuta preliminarmente abrogare anche la *lex* di investitura ufficiale). Assai difficile sarebbe stato viceversa ammettere che l'assemblea 'caducasse' un atto (la nomina del *dictator*) da parte di un console.

<sup>489</sup> Anche gli ulteriori casi indicati da DE SANCTIS, *Rivoluzione e reazione nell'età dei Gracchi* cit., p. 49 come proposte di *abrogatio* precedenti ai Gracchi, appaiono per lo più revoche dal comando militare: è il caso di Aulo Manlio (Liv. 41.6.2) ove sono tenuti chiaramente distinti il momento della revoca dell'*imperium* militare da quello dell'uscita dalla carica. La proposta dei tribuni fu infatti di non prorogare oltre il comando, affinché Manlio potesse comparire in giudizio non appena uscito di carica («*cum abisset magistratu*»). L'altro episodio, narrato da Livo (*per.* 56) riguarderebbe Marco Emilio Lepido, anch'egli in veste di proconsole, del quale manca però un esplicito riferimento

appena considerati la destituzione riguarda quasi sempre dei proconsoli che non detenevano più il consolato<sup>490</sup>, ma solo l'*imperium militiae* e per i quali, rispetto alle magistrature ordinarie, sussistevano regole meno rigide in ordine alla temporaneità della carica; per essi la possibilità di ottenere la *prorogatio imperii* poteva ben coniugarsi con quella di subirne, all'opposto, l'*abrogatio*.

Vi è anche da dire che se prima l'iniziativa era stata coltivata da un tribuno nei confronti di un altro magistrato (proconsole o dittatore), Tiberio si era raffrontato direttamente con il veto di un collega, palesemente sfavorevole alla plebe; ed è la scelta di ignorarlo, ma ancor più il mezzo usato per farlo (l'*abrogatio*, appunto) che stabilisce l'epicentro

---

alla sua destituzione. Sui precedenti al caso di Ottavio si è soffermato anche BAUMANN, *The Abrogation of Imperium* cit., p. 37 il quale rileva che in origine l'*abrogatio* riguardava tutti i magistrati o i pro-magistrati detentori di *imperium* che nell'esercizio dei loro poteri militari avevano colpevolmente compromesso gli esiti di una guerra. Da un punto di vista costituzionale la destituzione costituiva «*a preliminar step in the initiation of criminal proceedings*». Questi rilievi ci sembrano corretti quanto meno nelle loro premesse fattuali (prima del 133 le destituzioni sono indubbiamente legate alla revoca di un comando militare) ma non fanno che dimostrare il valore di precedente assoluto e la peculiarità del caso di Marco Ottavio, dal momento che questi, come tribuno, era *sine imperio* e venne destituito senza subire alcun processo o conseguenza sanzionatoria se non quella di tornare a vita privata. Baumann stesso (*op. cit.*, p. 48-49) sottolinea che, stando a Livio (*per. 67*: «*primi post regem Tarquinium imperiumque ei abrogatum*») il proconsole Quinto Servilio Cepione, fu il primo al quale venne abrogato l'*imperium*, essendosi reso responsabile del disastro di Arausio. Ma ciò è diverso dal dire, come leggiamo nel *de viris illustribus* (64.4), che «*Octavio collegae intercedenti novo exemplo magistratum abrogavit*». Si tratta evidentemente di due precedenti diversi: da un lato la revoca dell'*imperium* a un comandante militare, dall'altro la destituzione dalla carica di un magistrato, per giunta sacrosanto. Più recentemente R. FEIG VISHNIA, *State, Society and Popular Leaders in Mid-Republican Rome 241-167 B.C.*, Routledge, London and New York, 1996, p. 85, nell'esaminare in particolare le procedure di *abrogatio imperii* avviate ai danni di Scipione Africano e Quinto Fabio Massimo ritiene si trattasse di *iudicia publica*. In tal caso, sarebbe confermata un'ulteriore differenza tra i casi in questione e quello di Ottavio la cui destituzione, come si è precedentemente evidenziato venne votata nell'ambito di un'assemblea legislativa.

<sup>490</sup> Questa ipotesi trova espressa conferma nel caso di Claudio Marcello. A tal proposito Livio (27.22.4) racconta che non solo i concili della plebe avevano rigettato la proposta di revocare l'*imperium* a Marcello, ma che già il giorno successivo egli fu eletto console dai comizi centuriati («*consensu centuriae omnes crearent*»). In tale precisazione troviamo implicitamente conferma di quanto abbiamo detto, ovvero che la votazione sulla destituzione riguardava l'*imperium* proconsole e non la carica di console che fu, infatti, attribuita solo in un secondo momento. A tal proposito Mommsen (*Römisches Staatsrecht* cit., 629) in generale rileva che tutti i casi di abrogazione precedenti quello di Marco Ottavio riguardino esclusivamente dei pro-magistrati.

di una frattura con la pregressa tradizione costituzionale.

Possiamo quindi concludere, assieme all'anonimo redattore del *De viris illustribus* che la destituzione di Marco Ottavio rappresentasse, a tutti gli effetti, un *nuovo esempio* e ciò più per le finalità dell'atto (superare un veto ostruzionistico) che per l'atto in sé. La novità era stata immediatamente avvertita dai cittadini ma dobbiamo tornare a chiederci che impatto ebbe nell'ordinamento.

È interessante notare che nelle fonti romane l'espressione *novo exemplo* ricorre, quasi come una formula tralaticia, ad indicare quel precedente in grado di tracciare nuovi percorsi nomopoiетici. Così, a detta di Livio<sup>491</sup>, *novo maloque exemplo*, il pretore peregrino Manio Giovenzio Talna, aveva proposto, senza chiedere al senato alcun *consultum*, di dichiarare guerra ai Rodiesi. Sempre Livio, nel ricostruire il procedimento formativo della *Lex Manlia de vicensima manumissione* con cui era stata introdotta una tassa sull'affrancamento degli schiavi, non manca di evidenziarne le anomalie procedurali e, assieme, le novità. Il provvedimento era stato proposto e votato dai soldati riuniti in accampamento nei pressi di Sutri e non nei canonici luoghi assembleari. Il senato, che avrebbe potuto sindacare la regolarità formale della legge, ciononostante concesse la propria ratifica preferendo garantire all'erario un'entrata sicura<sup>492</sup>; e così rimarca Livio, la proposta di legge, *novo exemplo ad Sutrium in castris [...] tulit*<sup>493</sup>.

Dobbiamo quindi chiederci se il precedente di Ottavio sia rimasto isolato o abbia dato origine a una consuetudine costituzionale.

A favore di quest'ultima ipotesi depongono alcune abrogazioni disposte successivamente al 133 a.C. Sul finire della repubblica ad esserne colpiti non sono solo magistrati dotati di *imperium*, come il console Lucio Cornelio Cinna, i pretori Publio Cornelio Lentulo e Marco Celio Rufo, ma anche alcuni tribuni della plebe, come Cecilio Metello, Lucio Trebellio, Epidio Marulio con il collega Flavio Cesezio e il cesaricida Publio Servilio Casca<sup>494</sup>.

<sup>491</sup> Liv. 45.21.4.

<sup>492</sup> Questa è la motivazione, del tutto plausibile, offerta da Livio (*ibid.*: «*Patres, quia ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt*»).

<sup>493</sup> Liv. 7.16.7.

<sup>494</sup> Vi è poi il caso del proconsole Quinto Servilio Cepione, al quale venne revocato il comando (*abrogatio imperii*) dopo una clamorosa disfatta subita nel 105 a.C. da parte dei

Se però guardiamo al contesto politico che fece da cornice a questi episodi comprendiamo che l'*abrogatio* di un magistrato, *cum* o *sine imperio*, era divenuto uno dei tanti strumenti utilizzati dai *populares* da un lato, e dagli *optimates* dall'altro lato, per guadagnare terreno nella scena politica.

Il rispetto della volontà del popolo, il desiderio di allargarne la base rappresentativa, la necessità di raggiungere un miglior equilibrio sociale, la libertà della repubblica, tutti questi obiettivi che, dopo faticose consultazioni e vari tentativi di mediazione, determinarono Tiberio a non cedere di fronte ad Ottavio, sembrano ridotti a espedienti retorici utili ad allontanare uno scomodo avversario politico con una incisività sempre più distruttiva per le antiche istituzioni. Anche il confronto dialettico che traspare tra Tiberio e Ottavio e, ancor più nitidamente, tra Tiberio e Tito Annio sembra aver perso vigore, lasciando spazio alla violenza. L'*abrogatio* diventa una prassi istituzionale, ma senza conservare i presupposti tracciati da Tiberio, a partire dalla necessità che fosse il popolo ad esprimersi sulla permanenza al potere di un magistrato.

Così, il console Lucio Cornelio Cinna era stato destituito «*ex auctoritate senatus*»<sup>495</sup> dopo aver presentato una proposta di legge mirante a distribuire equamente i neocittadini italici nelle varie tribù e garantire loro una maggior forza in sede deliberativa. A osteggiarlo si era messo anche l'altro console, un Gneo Ottavio certamente parente del Marco che fronteggiò Tiberio Gracco. Un caso di abrogazione, dunque, eseguita direttamente dal Senato<sup>496</sup> (*auctoritate senatus consulatus ei abrogatus est*, ci riferisce Velleio Patercolo<sup>497</sup>) il quale offrì una motivazione che si avvicinava a quella offerta da Tiberio con riguardo ad Ottavio: Cinna, avendo messo in pericolo la città non poteva conservare la ca-

---

Cimbri (Liv. *per.* 67). L'episodio ha tuttavia una rilevanza solo marginale, non potendo la revoca dell'*imperium* di un proconsole essere associata (per le ragioni che abbiamo spiegato in precedenza) alla revoca dalla carica di un magistrato 'ordinario'.

<sup>495</sup> Vell., 2.20. Secondo Appiano (*Bell. Civ.* 1.65.296), oltre al consolato, gli fu tolta anche la cittadinanza romana.

<sup>496</sup> Tacito (*hist.* 3.37) riferisce che secondo gli esperti («*periti*») la deposizione del console Alieno Cecina, avvenuta sotto Vespasiano, fu la prima ad essere stata decisa in assenza di una deliberazione legislativa (*antea non abrogatio magistratu neque lege lata alium sufflectum*), ma evidentemente non prende in considerazione il precedente di Cinna.

<sup>497</sup> Vell., 2.20.

rica<sup>498</sup>. Rifugiatosi a Capua, quest'ultimo, privato delle insegne e degli onori, denuncerà alla presenza dei soldati, l'illegittimità del decreto del senato, richiamando le idee già espresse da Tiberio. Proprio lui, il destituito, tornava a sottolineare che, poiché il potere gli era derivato dai cittadini essi soltanto avrebbero potuto toglierglielo, mentre invece tale diritto se lo era arrogato il senato, senza consultarli<sup>499</sup>.

La notizia dell'abrogazione del pretore Marco Celio Rufo, avvenuta nel 48, è riportata nel *De bello civili* cesariano<sup>500</sup> e da Livio<sup>501</sup>. Secondo entrambe le fonti la misura era stata adottata per sedare i tumulti causati dalla proposta di Rufo, noto amico di Cicerone e aderente al partito anticesariano, di concedere alla plebe un condono dei debiti. Ancora una volta era stato il senato a deliberare la destituzione e ciò, non solo per ragioni di ordine pubblico, ma anche per la profonda avversione nutrita nei confronti di Rufo e della sua politica demagogica.

Abbiamo poi gli esempi del tribuno della plebe Cecilio Metello, rimosso dalla carica nel 62<sup>502</sup>, «*decreto patrum*», assieme a Giulio Cesare che nello stesso anno ricopriva la pretura, per aver proposto delle leggi «*turbolentissimas*<sup>503</sup>» e dei due tribuni Epidio Marullo e Flavio Cesezio i quali, per disposto l'arresto di un cittadino che aveva collocato una corona di alloro su una statua di Cesare, erano stati rimossi dalla carica su impulso di quest'ultimo<sup>504</sup>.

<sup>498</sup> Cfr. App., *Bell. Civ.* 1.65.296. Secondo Appiano Cinna si era allontanato da Roma per chiamare in raccolta le città, che avevano da poco ottenuto la cittadinanza, incitandole alla rivolta.

<sup>499</sup> Cfr. App., *Bell. Civ.* 1.65.298.

<sup>500</sup> Caes., *civ.* 3.21.2: «*Sublata priore lege duas promulgavit: unam, qua mercedes habitationum annuas conductoribus donavit, aliam tabularum novarum, impetuque multitudinis in C. Trebonium facto et nonnullis vulneratis eum de tribunali deturbavit. De quibus rebus Servilius consul ad senatum rettulit, senatusque Caelium ab re publica removendum censuit*».

<sup>501</sup> Liv., *per.* 111: «*M. Caelius Rufus praetor cum seditioes in urbe concitaret novarum tabularum spe plebe sollicitata, abrogato magistratu pulsus urbe Miloni exuli, qui fugitivorum exercitum contraxerat, se coniunxit*».

<sup>502</sup> La tendenza ad allontanare politici scomodi o sediziosi era ormai invalsa a Roma. Solo un anno prima, l'aver preso parte alla cospirazione contro Catilina, costò a Publio Cornelio Lentulo la rimozione dalla sua carica di pretore, anche se formalmente si trattò di un'abdicazione (in tal senso cfr. Sall., *Catil.* 47.3 e Cic., *Catil.*, 4.5).

<sup>503</sup> Svet., *Iul.* 16.1: «*Ceterum Caecilio Metello tribuno plebis turbolentissimas leges adversus collegarum intercessionem ferenti auctorem propugnatoremque se pertinacissime praestitit, donec ambo administratione rei publicae decreto patrum submoverentur*».

<sup>504</sup> Svet., *Iul.* 79.1. La corona evocava un potere regale al quale Cesare stesso non voleva



Quanto al cesaricida Publio Servilio Casca, dopo essere stato inserito nelle liste dei proscritti su sollecitazione di Ottaviano, egli era fuggito da Roma nel 42 ed era stato deposto dal consolato<sup>505</sup>. Il collega promotore dell'iniziativa gli aveva contestato di aver violato il divieto, imposto ai tribuni di assentarsi dalla città e di essere perciò diventato un fuorilegge<sup>506</sup>. L'uso strumentale di una regola antica e forse prossima alla desuetudine, non pare turbare affatto il popolo che infatti approva la destituzione di Casca per poi condannarlo come cesaricida, rendendo così palese il reale motivo della sua espulsione.

La vicenda del tribuno Trebellio è però, tra tutte, la più significativa perché da un lato segue, con sorprendente fedeltà, l'iter di quella di Ottavio, ma dall'altro se ne allontana, e di molto, nei suoi presupposti motivazionali. Il tribuno Gabinio<sup>507</sup> presenta nell'67 a.C. una proposta di legge per conferire a Pompeo, congiuntamente a numerose altre prerogative, il comando della guerra contro i pirati. Trebellio intercede, sollecitato dai senatori che temono un simile accentramento di poteri in capo a un solo uomo, peraltro a loro invisibile. Gabinio allora sospende la votazione sulla *rogatio* e, racconta Cassio Dione<sup>508</sup>, chiede ai concili di pronunciarsi in via immediata sulla destituzione di Trebellio<sup>509</sup>. Votano a favore diciassette tribù, come fu per Ottavio, circostan-

---

essere associato, per ovvie ragioni politiche. Svetonio attribuisce la destituzione dei due tribuni direttamente a Cesare, spiegando che egli si era infuriato per aver perso l'occasione di rifiutare pubblicamente l'omaggio del suo simpatizzante, mentre ora era caduto su di lui il sospetto che aspirasse al regno. Cassio Dione (44.10.3) offre una ricostruzione parzialmente diversa di questo fatto, ovvero che i tribuni avevano avviato un processo contro un cittadino che, alla presenza di altri che lo avevano imitato, si era rivolto a Cesare chiamandolo re. Fu allora che, su impulso di quest'ultimo, Marullo e Flavio vennero chiamati a rispondere del loro comportamento davanti al senato, venendo poi espulsi dalla curia e destituiti dalla carica. Lasciando da parte le divergenze ricostruttive tra le due fonti, ciò che appare chiaramente in entrambe è che l'*abrogatio* dei due magistrati non è rimessa a una decisione del popolo, che nemmeno viene convocato.

<sup>505</sup> Cass. Dio, 46.49.1.

<sup>506</sup> La prescrizione è attestata in Dion. Hal., *Antiqu. Rom.* 8.87.6; Val. Max. 12.7: Gell. 3.2 e 13.12.

<sup>507</sup> Sulla figura di Gabinio e sullo scontro tra questi e Trebellio si veda N.R. PEARCE, *The Political Career of Aulus Gabinus*, University of California, Berkeley, 1957, in particolare pp. 32 e 54.

<sup>508</sup> Cass. Dio, 36.30.1-2.

<sup>509</sup> ROTONDI, *Leges publicae populi romani* cit., p. 372 mette in luce un'anomalia procedurale che, come abbiamo evidenziato non riguarda la legge agraria di Tiberio:

za che è confermata dal grammatico Asconio Pediano, noto commentatore delle orazioni di Cicerone e a lui di poco successivo, il quale non fa mancare, peraltro, un esplicito rimando a Tiberio (*quo perseverante intercedere[...] intro vocare tribus Gabinius coepit, ut Trebellio magistratum abrogaret, sicut quondam Ti. Gracchus tr. M. Octavio collegae suo magistratum abrogavit*<sup>510</sup>). La maggioranza è quasi raggiunta ma Gabinio è costretto a interrompere nuovamente le operazioni per lasciare la parola a Catulo, che era *princeps senatus*<sup>511</sup>. Il suo discorso è riferito quasi<sup>512</sup> integralmente dallo storico greco e ci consente di conoscere, almeno indirettamente, le motivazioni del veto di Trebellio che, come detto, agiva quale *longa manus* dei senatori. I punti salienti sui quali si concentra Catulo costituiscono un appello ai valori repubblicani, oltre che al buon senso: egli ravvisa come l'accentramento di tanti e siffatti poteri in capo ad un'unica persona, già individuata in Pompeo, sia illegale e pericoloso, come avevano mostrato le precedenti esperienze di Mario e Silla. Per questa via si sarebbe dato vita, senza ragione, a una nuova magistratura lasciando alle vecchie solo il nome e il lustro di indossare una toga listata di rosso.

Sono parole profetiche rispetto a quello che avverrà sotto il principato di Ottaviano, con i magistrati ridotti a un simulacro di quelli repubblicani, e che tuttavia rimangono inascoltate.

Trebellio, lo sappiano sempre da Asconio<sup>513</sup>, ritira il veto prima che si concluda la votazione<sup>514</sup> perché a questo punto teme la reazione

---

Gabinio avrebbe sospeso la votazione della *rogatio* per far votare i concili della plebe direttamente sull'*abrogatio* di Trebellio, senza attendere il consueto intervallo del *triundinum* e senza nemmeno promulgare la relativa *rogatio*.

<sup>510</sup> In questo passaggio Asconio (*Corn.* p. 57 Stangl) sta commentando l'orazione pronunciata da Cicerone a favore di Cornelio, personaggio politicamente vicino a Pompeo.

<sup>511</sup> Cass. Dio 36.31.

<sup>512</sup> Le lacune riguardano la parte finale dell'intervento di Catulo. È andato smarrito anche l'esito finale della votazione di cui sicuramente Cassio Dione aveva dato conto. Ne abbiamo però notizia da Asconio il quale riferisce che Trebellio ritirò il veto e così la legge *de piratis persequendis* fu approvata (Ascon., *Corn.* p. 57 Stangl).

<sup>513</sup> Ascon., *ibid.*

<sup>514</sup> In verità all'inizio era stato portato dalla parte dei senatori anche un altro tribuno, Roscio, il quale tuttavia vedendo che la posizione di Trebellio era ormai in bilico, si limitò a proporre una soluzione di compromesso, ovvero che il comando venisse affidato congiuntamente a due titolari (cfr. Cass. Dio 36.30.1).

dell'assemblea ormai scalpitante per Pompeo<sup>515</sup>. Di fronte al collegio tribunizio non si trova il popolo indigente di Tiberio, che chiedeva attraverso lo strumento legislativo una più equa distribuzione della ricchezza e una maggiore libertà politica; c'è invece una massa divisa in fazioni pronte a ricorrere alla violenza e a consegnare la repubblica a colui che appaia, di volta in volta, più capace o più forte nel perorare i loro interessi. Lo squarcio istituzionale è compiuto, i ruoli e le prerogative dei soggetti politici sono confusi e manipolati a seconda del bisogno. L'interazione tra senato e assemblee popolari non si regge più su quel simbiotico equilibrio descritto da Polibio, in forza del quale: «il senato teme la moltitudine e tiene conto della volontà popolare. Allo stesso modo il popolo ha un rapporto di dipendenza nei confronti del senato e deve rispettarlo». crisi

A causa di questo progressivo scardinamento dell'assetto repubblicano anche l'abrogazione esce dai suoi binari originari; non è più la giusta sanzione di un tribuno (e, più in generale, di un magistrato) rivelatosi infedele al suo elettorato, ma una condanna che colpisce, inesorabile, colui che si è schierato dalla parte sbagliata<sup>516</sup>.

In un quadro politico così compromesso a pochi interessava che vi fosse corrispondenza tra l'operato dei singoli magistrati e la volontà popolare. L'unico valore che si cercava di salvare era l'unità politica di Roma. Negli ultimi barlumi della repubblica Antonio stesso sarà privato della carica<sup>517</sup> di console e della cittadinanza sul sospetto, alimentato da voci forse non del tutto infondate, che intendesse trasferire l'impero a Cleopatra.

<sup>515</sup> L'entusiasmo con cui la plebe accoglie la proposta di affidare a Pompeo un potere straordinario e amplissimo e, per altro verso, la prontezza dimostrata dalla stessa nel voler destituire Trebellio che, seppur istigato dal senato, aveva difeso i principi fondanti della *res publica*, mostra come i *leader* del popolo non fossero più i tribuni della plebe e il loro potere politico si fosse indebolito. Sul punto si veda l'attenta analisi di LOBRANO, *Il potere dei tribuni della plebe*, cit. pp. 236-237.

<sup>516</sup> È curioso che Cassio Dione (46.49.2) osservi che un infausto epilogo attendeva sempre chi destituiva un collega; a titolo di esempio egli annovera alcuni dei personaggi che abbiamo precedentemente ricordato: Bruto che perse la vita dopo aver destituito il console Collatino e lo stesso Tiberio Gracco, dopo aver cacciato Ottavio.

<sup>517</sup> Cass. Dio 5.4.3. La fonte non spiega però attraverso quale procedura Antonio perse la carica.

### Il lascito di Tiberio. Considerazioni conclusive

L'azione politica e il pensiero di Tiberio, pur senza aver comportato fratture per l'assetto giuridico costituzionale, si rivelano all'esito della nostra ricerca profondamente innovativi.

Ancorando la funzione pubblica dei tribuni all'espressione democratica del ceto plebeo, Tiberio impedì che l'egemonia costruita sull'asse senato-tribunato potesse continuare indisturbata a mantenere le redini della vita politica di Roma. Come dimostrano le concitate vicende che portarono alla sua uccisione, Tiberio Gracco era riuscito a scoperciare il tabù del sigillo divino sull'azione politica, che oramai era diventato più che altro un espediente per veicolare gli interessi dominanti dietro uno schermo che, senza Tiberio, avrebbe potuto consentire a magistrati plebei 'troppo indipendenti' di frenare le spinte democratiche che alimentavano la legge agraria e altre importanti riforme.

L'abrogazione di Marco Ottavio è intimamente legata alla *sacrosanctitas* e alla sua polarizzazione tra richiami religiosi, da un lato, e meccanismi giuridici e politici dall'altro.

Dal discorso di Tiberio riportato da Plutarco, da molti interpretato come un antesignano baluardo della sovranità popolare, abbiamo ricavato un dato estremamente interessante e forse sin qui trascurato: la puntuale e attenta suddivisione, anche semantica, tra la sfera del sacro (*ieros*), e quella del *sanctus*, dell'inviolabilità (*asulos*).

Il baricentro della tutela dei tribuni si sposta verso quest'ultima, che opera a favore non già (o almeno non in modo automatico) dei tribuni stessi, ma dell'effettività delle loro funzioni istituzionali (tutelare gli interessi della plebe).

Per tale ragione, l'accusa di empietà dalla quale si difese Tiberio rivela tutta la sua strumentalità a un disegno antipopolare, ribaltando il significato delle prerogative nascenti dalla *lex sacrata* e da una radicata consuetudine.

Viceversa, il vero baricentro della *sacrosanctitas*, così come della tormentata approvazione della riforma agraria, e ancora della decisione di eliminare Tiberio e le sue pericolose derive, poggia unicamente sul piano politico, dove si contrapponevano sempre più i due fronti. Ai

tentativi della classe abbiente di controllare il voto del popolo, Tiberio - anche grazie ai suoi illustri consiglieri- contrappose un rafforzamento di quello che in chiave moderna potremmo chiamare 'vincolo di mandato'. Per farlo dovette ricorrere alla costruzione giuridica in base alla quale il tribuno che mira a sabotare un'iniziativa popolare, perde *ipso iure* la sua legittimazione e, una volta formalmente destituito dal popolo, perde anche ogni protezione religiosa. In questo doppio passaggio, che rivela la sensibilità politica e giuridica di Tiberio e del suo *entourage*, si misura il fallimento dell'iniziale accusa di empietà, fallimento che ha portato alla luce, per quanto successivamente dissimulato attraverso l'omaggio reso alla dea Cerere, il reale intento politico di destabilizzazione condotto dalla classe egemone.

In questo senso possiamo anche rispondere alla domanda che ci eravamo posti inizialmente, ovvero se la destituzione di Marco Ottavio e le vicende che immediatamente ne seguirono abbiamo rappresentato il punto di rottura dell'assetto repubblicano.

La risposta ci pare debba essere affermativa, ma non nel senso che l'azione di Tiberio sia stata 'incostituzionale'. Al contrario, come abbiamo mostrato, alcuni suoi ideali (come il fatto che la *sacrosanctitas* tribunizia non avrebbe potuto tutelare l'operato di un magistrato corrotto o comunque mosso da fini esclusivamente personali e contrari a quelli istituzionali) avevano già trovato applicazione prima di lui. Piuttosto le sue idee, certamente amplificate dalla sua figura carismatica, sono state rivoluzionarie nella stessa misura in cui hanno mirato ad una restaurazione del potere e della legittimazione tribunizia, ancorandoli al 'soggetto politico' in difesa del quale erano stati creati. Il distacco rispetto al passato è, in altri termini, prospettato da Tiberio attraverso una diversa concezione di rappresentanza politica che consente al popolo di agire non solo attraverso ma, se del caso, anche contro il suo 'delegato'.

L'interlocutrice ideale di Tiberio non è pertanto la massa scomposta che imbracciò le armi sul Campidoglio, ma l'assemblea popolare che agisce (deve agire) nel suo spazio istituzionale; un'assemblea che vota per eleggere i propri rappresentanti e, solo laddove venga ostacolata in questa sua espressione dal magistrato eletto, (proprio questa è la premessa del discorso di Tiberio) ha diritto di tornare a votare per

rimuoverlo dalla carica. Non siamo quindi di fronte a un tentativo di sovvertire lo Stato da parte di Tiberio, il quale, abbiamo visto, si dimostrò anzi rispettoso della potestà tribunitia.

Lo dimostra il fatto che egli tentò ripetutamente e fino all'ultimo di convincere Marco Ottavio a ritirare il proprio veto, cercando allo stesso tempo un confronto con il senato. Solo dopo che era fallito ogni tentativo di conciliazione, egli prospettò, come estremo rimedio, la destituzione ma ponendo pur sempre su un piano paritario il proprio potere e quello del collega, demandando infine al popolo di scegliere 'quale fosse il suo tribuno'.

I tumulti sociali conseguiti alla sua azione politica hanno piuttosto origine dall'indisponibilità della parte avversa a trovare un compromesso che in molte altre occasioni aveva garantito la conservazione di un equilibrio tra i poteri dello stato e delle sue componenti.

L'atteggiamento di chiusura dimostrato dal senato, quanto meno da una buona parte dei suoi componenti, e la persistenza con cui ostacolò la riforma agraria, anche successivamente alla sua approvazione, fecero maturare in Tiberio l'ulteriore proposta di destinare il tesoro di Attalo a favore del popolo e poi, ancora, di farsi rieleggere per portare a compimento le assegnazioni di terra, iniziate a fatica, oltre che mettersi al riparo da possibili iniziative che altrimenti lo avrebbero colpito quando fosse tornato ad essere un privato cittadino.

Da qui alla formulazione dell'accusa di tirannide il passo fu davvero breve.

A fornirci questa chiave di lettura è la storiografia antica, ancor prima della critica moderna.

Plutarco commenta che dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo quella fu la prima sedizione che si concluse nel sangue (trecento furono le vittime, secondo la sua versione, duecento, secondo quella di Orosio), mentre in precedenza tutti i conflitti, anche di grave entità, si risolsero con un compromesso, perché «i ricchi temevano il popolo e il popolo rispettava del senato (*Tib. Gr.* 20.1)».

La violenza che si riversò sulle parti sociali, segnò profondamente le dinamiche tardo repubblicane. Appiano (*Bell. Civ.* 1.17.71), come notazione finale del capitolo dedicato alla vita di Tiberio, commenterà che «per via di un ottimo disegno politico, che tuttavia stava attuan-

do con l'uso della forza, egli fu ucciso in Campidoglio mentre ancora ricopriva la carica di tribuno». Una chiosa lapidaria ma densissima di significato: i progetti di Tiberio erano nei contenuti ineccepibili, le modalità scelte per attuarli lo furono assai meno, almeno per coloro che decisero di ucciderlo. «Fu il primo delitto commesso nell'ambito di un'assemblea popolare, tuttavia non fu l'ultimo», rimarca ulteriormente Appiano; a fronteggiarsi non ci sono più Tiberio e Ottavio, ma i gruppi sociali che questi avevano rappresentato. I seguaci del primo si dolevano per la sua tragica sorte e anche perché quello nel quale vivevano non era più uno stato «ma il teatro della tirannia e della violenza». Gli avversari invece «credevano che si fosse realizzato quello che volevano (*Bell. Civ.* 1.17.72)». Già, ma cosa volevano?

L'impressione è che l'aristocrazia senatoria si fosse adoperata in tutti i modi per non elevare Tiberio, già fin troppo protagonista della scena politica, a eroe della repubblica e per farlo dovette in primo luogo offrire una giustificazione giuridica della sua morte violenta. Non trovandola nelle istituzioni, che il console 'giurista' Publio Mucio Scevola incarnava agli occhi di tutti, dovette rintracciarla nella necessità di eseguire una 'giusta' condanna nei confronti di un nemico dello Stato.

In fondo, il conflitto tra Tiberio e Ottavio aveva messo a confronto non solo due diverse concezioni dell'esercizio del potere tribunizio, ma anche due diverse idee di *res publica*.

La prima, rivolta al futuro, mirava a dare maggiore forza partecipativa al popolo attraverso un potenziamento del potere di controllo di quest'ultimo sui propri magistrati, la seconda, avvinta a un passato rassicurante e a un presente sempre più incerto, rimaneva ferma a una concezione aristocratica del potere, affidato al Senato, che – dopo la parificazione tra i due ordini – aveva saputo garantire una concordia istituzionale.

Il 'nuovo' esempio dell'abrogazione di Ottavio fu recepito in questo terreno, ma secondo un uso distorto rispetto a quello auspicato da Tiberio. Sul finire della repubblica, la revoca del mandato di un magistrato diventa uno mero strumento di lotta politica, un atto repentino che poco ha a che spartire con il rispetto della *voluntas populi*, così come l'aveva democraticamente intesa Tiberio Gracco. Paradossal-

mente, l'aver disancorato il potere tribunizio dalla tradizionale concezione della *sacrosanctitas* tornò utile anche al senato per destituire autoritativamente magistrati pericolosi o comunque non allineati senza nemmeno passare per il voto popolare, come abbiamo visto accadere per i tribuni della plebe Cecilio Metello e il cesaricida Publio Servilio Casca. D'altra parte, le stesse assemblee della plebe mostrarono di non saper più riconoscere nei tribuni i propri 'capi', come avvenne nel caso di Lucio Trebellio, di cui era stata votata la destituzione perché si era opposto alla proposta di attribuire a Gneo Pompeo un *imperium extraordinarium* e senza limiti nella guerra contro i pirati, proposta che aveva anteposto la ragion di stato alla *libertas* repubblicana.

Se guardiamo alle idee democratiche che ne facevano da premessa, l'*abrogatio* di Marco Ottavio fu davvero un *unicum* nella storia romana. Un esempio che, seppur fu oggetto di strumentalizzazione politica nell'ultimo periodo della repubblica romana, è stato attentamente ripensato dagli studiosi moderni, soprattutto di area nordamericana.

Non potendoci soffermare sulle reviviscenze moderne del pensiero di Tiberio Gracco, che pur meriterebbero un apposito e ulteriore lavoro, ci limitiamo a svolgere qualche breve riflessione.

Non può per esempio essere ignorato che, anche sulla scorta dell'esperienza costituzionale romana, sia stata attentamente vagliata la possibilità di introdurre il potere di veto all'interno del procedimento legislativo americano, essendo obiettivo primario già dei padri fondatori quello di combattere ogni forma di corruzione e di abuso di potere da parte dei rappresentanti politici. Le critiche al diritto di *intercessio* formulate da Noah Webster, nel saggio scritto nel 1787 sulla neonata costituzione federale americana (*Examination into the Leading Principles of the Federal Constitution*) evidenziarono proprio il pericolo che tale potere venisse esercitato non in difesa, bensì contro la libertà dei cittadini, com'era stato fatto da parte di alcuni (troppi) tribuni della plebe nel corso della *res publica* romana. Così, quando Webster osserva che il veto tribunizio, per quanto proveniente da un magistrato 'del popolo', rischiava di soddisfare l'ambizione o di assecondare il risentimento del singolo opponente, coglie in pieno il punto debole e, al tempo stesso, la peggiore stortura di tale potere, com'era clamorosamente emerso in occasione della *Lex agraria* del 133.



Altrettanto significativo è che nell'offrire una personale rilettura dei fatti salienti del tribunato di Tiberio, alcuni esponenti della cultura giuridica statunitense come l'avvocato e politico James Hamilton Lewis (*The Two Great Republics. Rome and the United States*, 1913) e lo storico Frank Frost Abbott (*The Referendum and the Recall among the Ancients Romans*, 1915) abbiano rinvenuto proprio nell'*abrogatio* di Marco Ottavio l'origine della procedura referendaria di *recall vote*, letteralmente 'voto di richiamo', dei funzionari pubblici prevista da taluni stati federati americani, come la Pennsylvania che ne fece espressa menzione nella Costituzione che si diede già nel 1776.

Come pure è significativo che, nel distinguere tra rappresentanza con mandato imperativo (o vincolato) e rappresentanza plenipotenziaria, con riferimento a quest'ultima si sia recentemente parlato (Benjamin Straumann: *James Madison and Tiberius Gracchus on representative government*, 2016) di '*pre-Gracchan view*' o, alternativamente, di '*trustee conception*'.

Anche se – com'è noto – gli Stati Uniti adottarono questo secondo modello, scartando quello 'graccano', è significativo che il pensiero politico di Tiberio continui ad occupare i dibattiti costituzionali, come dimostrano i recenti approdi dottrinali cui abbiamo fatto cenno, e abbia contribuito a spiegare l'essenza, se non addirittura l'origine, di alcuni strumenti di democrazia diretta, tuttora adottati in taluni sistemi costituzionali.

Forse, al di là del tragico epilogo delle riforme agrarie e dello scontro sociale che ne derivò, il vero successo del pensiero politico di Tiberio sta proprio in questo, nell'aver influenzato, correndo sottotraccia nella Storia, la riflessione dell'occidente giuridico in molti ambiti del diritto pubblico, come testimonia la già citata procedura di *recall*.



## INDICE DELLE FONTI

**FONTI GIURIDICHE  
GIUSTINIANEE***Digesta*

1.2.20: p. 111, nt. 331

1.22.34: p. 111, nt. 355

6.3.1.1: p. 103, nt. 307

24.3.66 pr.: p. 29, nt. 55

50.7.18 (17): p. 31, nt. 60

**FONTI LETTERARIE**

## AGENNIUS URBICUS

*De controversiis agrorum* (ed.  
Goes.)

69: p. 103, nt. 307

## APPIANUS ALEXANDRINOS

*De bellis civilibus*

1.1.4: p. 14, nt. 2

1.7.29: p. 48, nt. 119; p. 83, nt. 241

1.7.30: p. 20, nt. 22; p. 48, nt. 122

1.7.31: p. 48, nt. 122

1.8.33: p. 56, nt. 151

1.9: p. 14, nt. 3

1.9.35: p. 17, nt. 10; p. 56, nt. 149

1.9.36: p. 56, nt. 149

1.9.37: p. 56, nt. 149

1.10: p. 36, nt. 74

1.10.39: p. 57, nt. 153; p. 87

1.11.44: p. 48, nt. 124; p. 59, nt. 161

1.11.46: p. 49, nt. 126

1.13.57: p. 90, nt. 262; p. 152; p.  
154, nt. 456

1.12.48: p. 38, nt. 83; p. 105, nt. 311

1.12.49: p. 61, nt. 164; p. 66, nt. 186

1.12.50: p. 48, nt. 120

1.12.51: p. 49, nt. 127

1.12.53: p. 70, nt. 203

1.12.54: p. 155, nt. 462

1.14.62: p. 137, nt. 411

1.16.68: p. 28, nt. 50

1.16.69: p. 157, nt. 465

1.17.71: p. 174

1.17.72: p. 175

1.18.73: p. 26, nt. 47

1.65.296: p. 44, nt. 100  
1.65.298: p. 168, nt. 500  
2.108: p. 152  
3.50.206: p. 106, nt. 312

ARISTOTELES

*Athenaion Politeia*

43.4: p. 106, nt. 312  
61.2: p. 106, nt. 312

*Ethica Nicomachea*

6.1139b.2-4: p. 27, nt. 48  
6.1140b.6-7: p. 27, nt. 48

ASCONIUS PEDIANUS

*Ciceronis Orationum Scholiastae*  
(ed. Stangl)

*Pro Cornelio*

57: p. 170, nt. 510  
60: p. 111, nt. 330 e nt. 334; p. 142,  
nt. 422

AUCTOR DE VIRIS ILLUSTRIBUS  
URBIS ROMAE

64.2: p. 17, nt. 10  
64.4: p. 162, nt. 480

CATO CENSORIUS

*De agri cultura*

*Praefatio* 1-2: p. 91, nt. 197  
1: p. 98, nt. 260  
107: p. 86, nt. 255  
135: p. 86, nt. 255  
160: p. 86, nt. 255

CAESAR

*Commentarii belli civilis*

3.21.2: p. 168, nt. 500

CICERO

*Academica Priora*

2.5.13: p. 33, nt. 66

*Ad Atticum*

2.9.1: p. 62, nt. 169  
3.15.5: p. 66, nt. 185  
16.15.3: p. 53, nt. 135

*Ad Familiares*

8.8.6: p. 107, nt. 317  
8.8.7: p. 107, nt. 318  
13.2: p. 123, nt. 382

*Brutus*

53: p. 162, nt. 482  
82: p. 147, nt. 437  
95: p. 43, nt. 98  
97: p. 98, nt. 295  
103: p. 16, nt. 7; p. 17, nt. 10; p. 19,  
nt. 20  
104: p. 17, nt. 9; p. 17, nt. 11; p. 18,  
nt. 15; p. 73, nt. 213  
222: p. 41, nt. 91

*Cato Maior*

11: p. 55, nt. 144

*De domo sua*

91: p. 29, nt. 55  
136: p. 153, nt. 455

*De finibus*

4.23: p. 20, nt. 23  
 4.65: p. 76, nt. 219

*De haruspicum responsis*

19.41: p. 19, nt. 20  
 26.55: p. 64, nt. 176

*De imperio Cn. Pompei*

58: p. 107, nt. 319

*De inventione*

2.52: p. 55, nt. 144

*De lege agraria*

2.5.12: p. 112, nt. 339  
 2.10: p. 86, nt. 255  
 2.76: p. 86, nt. 255

*De legibus*

3.10.23: p. 128, nt. 389  
 3.24: p. 140, nt. 414  
 3.37: p. 98, nt. 296  
 3.42: p. 107, nt. 320

*De officiis*

1.21: p. 99, nt. 298  
 2.43: p. 76, nt. 218  
 2.73: p. 100, nt. 300  
 2.78: p. 100, nt. 301  
 2.80: p. 76, nt. 217  
 3.7: p. 99, nt. 299  
 3.10.40: p. 162, nt. 481  
 3.51: p. 21, nt. 29  
 3.63: p. 102, nt. 305

*De oratore*

1.38: p. 76, nt. 217  
 1.121: p. 76, nt. 217  
 1.239-240: p. 29, nt. 56  
 2.106: p. 159, nt. 476

*De provinciis consularibus*

8.18.18: p. 122, nt. 375

*De republica*

2.34.59: p. 110, nt. 326  
 3.29: p. 92, nt. 273

*In Catilinam*

4.5: p. 168, nt. 502

*In Vatinius testem*

7.17: p. 129, nt. 393  
 7.18: p. 129, nt. 393  
 10.24: p. 153, nt. 454

*In Verrem secundam*

2.4.108: p. 154, nt. 457

*Laelius seu de amicitia*

37: p. 18, nt. 17; p. 19, nt. 18; p. 28,  
 nt. 53  
 41: p. 19, nt. 20; p. 158, nt. 473  
 96: p. 58, nt. 159

*Philippicae*

1.25: p. 52, nt. 131  
 2.99: p. 61, nt. 167  
 3.9: p. 61, nt. 167  
 5.8: p. 57, nt. 155

5.31: p. 63, nt. 174; p. 64, nt. 176  
6.2 : p. 64, nt. 176

*Pro Murena*

66: p. 20, nt. 23

*Pro Plancio*

87: p. 66, nt. 185

88: p. 29, nt. 55

*Pro Sestio*

73: p. 38, nt. 83

*Pro Sulla*

13.33: p. 129, nt. 393

22.65: p. 123, nt. 381

*Pro Tullio*

20.47: p. 141, nt. 417

*Tusculanae disputationes*

3.48 : p. 47, nt. 116

4.23: p. 158, nt. 471

COLUMELLA

*De re rustica*

2.10: p. 86, nt. 255

CORNELIUS NEPOS

frg. 59 (= Cornelia epist. frg. 1. 2):  
p. 42, nt. 95

DIO CASSIUS

*Historiae romanae*

5.4.3: p. 171, nt. 517

24, fr. 83.4: p. 37, nt. 77

24, fr. 83.6: p. 36, nt. 75; p. 66, nt.  
184

24, fr. 83.7: p. 136, nt. 409

24, fr. 83.8: p. 136, nt. 409

26, fr. 87.1-2: p. 150, nt. 446

36.30.1-2: p. 169, nt. 508; p. 171, nt.  
514

36.31: p. 170, nt. 511

38.13.5: p. 54, nt. 138

41.3.1: p. 66, nt. 185

44.10.3: p. 169, nt. 504

46.49.1: p. 169, nt. 505

46.49.2: p. 171, nt. 516

68.2.1: p. 94, nt. 280

DIODORUS SICULUS

11.68: p. 111, nt. 333

*exc. de Sent.*, pp. 386-387, 34-35, 6:  
p. 60, nt. 162

*exc. de Sent.*, pp. 386-387, 34-35, 7:  
p. 31, nt. 62; p. 32, nt. 64

*exc. de Virt. et Vit.*, p. 306, 34-35: p.  
76, nt. 217

*exc. de Virt. et Vit.*, pp. 310-312,  
34-35, 33.5: p. 22, nt. 31; p. 158, nt.  
473

DIONYSIUS HALICARNASSEN-  
SIS

*Antiquitates Romanae*

2.66: p. 151, nt. 451

6.89: p. 111, nt. 329;

6.89.2: p. 53, nt. 133; p. 132, nt.  
404; p. 152

6.89.3: p. 142, nt. 419

6.89.4: p. 142, nt. 421; p. 144, nt.

430

7.8: p. 22, nt. 31

8.87.6: p. 169, nt. 506

9.1.2: p. 115, nt. 344 e nt. 346

9.37.3: p. 143, nt. 424

9.41.3: p. 117, nt. 351

10.31.3-6: p. 114, nt. 342

10.31.4: p. 106, nt. 313

10.42: p. 154, nt. 459

FESTUS

*De verborum significatione* (ed. Lindsay)

416.18-21: p. 75, nt. 215; p. 140, nt. 413

422.17.20: p. 142, nt. 420

422.25-30: p. 143, nt. 422

508.18-19: p. 87, nt. 256

FLORUS

*Epitome*

2.1.7: p. 101, nt. 304

3.13: p. 30, nt. 58

3.14: p. 36, nt. 72

3.14.3: p. 135, nt. 408

3.16: p. 158, nt. 473

GELLIUS

*Noctes Atticae*

1.13.10: p. 33, nt. 67

3.2: p. 169, nt. 506

6.3.37: p. 82, nt. 240

13.12: p. 169, nt. 506

13.12.9: p. 133, nt. 405

19.5: p. 122, nt. 375

HORATIUS

*Saturae*

2.8.54: p. 86, nt. 255

HYGINUS MAIOR

*De condicionibus agrorum*

115.4-8 Lach.: p. 84, nt. 245

IOANNIS LYDUS

*De magistratibus*

1.44: p. 110, nt. 328

IULIUS OBSEQUENS

*Prodigiorum libri quae exstant*

2.28: p. 155, nt. 463

JOANNES STOBÆUS

*Eclogae physicae et ethicae*

2.7.13-15: p. 22, nt. 30

JUVENAL

*Saturae*

14.163: p. 90, nt. 263

LIVIUS

*Ab urbe condita*

2.2.10: p. 162, nt. 483

2.33.1: p. 142, nt. 418

2.41.10: p. 155, nt. 461

2.43.3: p. 115, nt. 345

2.44.1: p. 115, nt. 345

2.44.2: p. 116, nt. 348

2.44.3: p. 116, nt. 349

2.54.10: p. 143, nt. 425

2.56.4: p. 117, nt. 352

2.56.5: p. 138, nt. 412

- 3.1.7: p. 91, nt. 268  
 3.3.5: p. 63, nt. 174  
 3.5.4: p. 63, nt. 174  
 3.21.2: p. 138, nt. 412  
 3.27.2: p. 63, nt. 174  
 3.30.7: p. 117, nt. 354; p. 118, nt. 412  
 3.35.2: p. 57, nt. 154  
 3.53.5: p. 143, nt. 426  
 3.54.9: p. 144, nt. 427  
 3.54.13-15: p. 118, nt. 355  
 3.55.7: p. 144, nt. 428  
 3.63.9-11: p. 130, nt. 399  
 3.64.1: p. 138, nt. 412  
 3.67-68: p. 145, nt. 431  
 4.6.6: p. 107, nt. 315  
 4.6.7: p. 142, nt. 418  
 4.26.12: p. 64, nt. 176  
 4.31.9: p. 63, nt. 174  
 4.48.13-14: p. 119, nt. 358  
 4.48.6: p. 78, nt. 225  
 4.48.7-10: p. 119, nt. 357  
 5.2.13: p. 120, nt. 361  
 5.3: p. 120, nt. 363  
 5.29.6: p. 121, nt. 364  
 5.30.8: p. 85, nt. 250  
 6.2.6: p. 63, nt. 174  
 6.7.1: p. 64, nt. 180  
 6.35.8: p. 128, nt. 391  
 6.36.11: p. 85, nt. 248; p. 90, nt. 263  
 6.37.3: p. 124, nt. 384  
 6.38.3: p. 113, nt. 340; 127, nt. 388  
 6.38.5: p. 127, nt. 388  
 7.6.12: p. 63, nt. 174; p. 64, nt. 178  
 7.9.6: p. 63, nt. 174; p. 64, nt. 176; p. 64, nt. 178  
 7.16.7: p. 166, nt. 493  
 7.17.16: p. 126, nt. 386  
 7.42.2: p. 138, nt. 412  
 9.8.15: p. 121, nt. 197  
 9.17.8: p. 130, nt. 399  
 10.4.1-2: p. 63, nt. 173; p. 64, nt. 176; p. 67, nt. 178  
 10.9.1: p. 129, nt. 394; p. 129, nt. 396  
 10.21.3-4: p. 63, nt. 173; p. 64, nt. 176; p. 64, nt. 180  
 10.37.10: p. 130, nt. 399  
 22.25.10: p. 164, nt. 487  
 24.16.6-19: p. 78, nt. 226  
 25.3.15: p. 124, nt. 383  
 26.26.9: p. 63, nt. 173  
 27.3.4-5: p. 18, nt. 14  
 27.11.7-8: p. 86, nt. 253  
 27.21.2: p. 163, nt. 485  
 27.22.4: p. 165, nt. 490  
 28.11.6: p. 151, nt. 451  
 29.19.6: p. 162, nt. 486  
 31.20.5-6: p. 121, nt. 367  
 33.25.6: p. 121, nt. 368  
 34.1.4: p. 121, nt. 369  
 34.8.1-2: p. 122, nt. 370  
 36.39-4: p. 122, nt. 371  
 38.36.7-9: p. 55, nt. 146  
 38.36.8: p. 130, nt. 398  
 38.37.7-8: p. 122, nt. 373  
 38.54.11: p. 122, nt. 376  
 38.60.3-4: p. 122, nt. 375  
 39.5.4: p. 77, nt. 220; p. 122, nt. 374  
 39.5.6: p. 129, nt. 397  
 39.38.9: p. 123, nt. 378  
 39.52.4: p. 53, nt. 135



40.10.11: p. 122, nt. 372  
 40.34.2: p. 80, nt. 229  
 41.6.2: p. 123, nt. 380; p. 164, nt. 489  
 42.1.7-12: p. 85, nt. 246  
 42.4.4: p. 80, nt. 229  
 42.19.1-2: p. 86, nt. 254  
 44.16.8: p. 132, nt. 402 e nt. 403  
 45.15.9: p. 123, nt. 377  
 45.21.4: p. 166, nt. 491  
 45.21.6: p. 60, nt. 163; p. 72, nt. 209

*Periochae*

38: p. 122 e nt. 375  
 56: p. 164, nt. 489  
 58: p. 70, nt. 202; p. 92, nt. 269; p. 93, nt. 277; p. 139, nt. 412; p. 140, nt. 413  
 67: p. 165, nt. 489; p. 167, nt. 494  
 111: p. 168, nt. 501

PAULUS OROSIUS

*Historiae adversum paganos*  
 5.8.3: p. 40, nt. 87

PLINIUS MAIOR

*Naturalis Historia*  
 13.83: p. 73, nt. 213  
 13.91-93: p. 81, nt. 233  
 16.8: p. 159, nt. 475  
 18.35: p. 80, nt. 230  
 18.82: p. 86, nt. 255  
 18.109-111: p. 86, nt. 255  
 34.31: p. 18, nt. 16

PLINIUS MINOR

*Epistulae*

7.31.4: p. 94, nt. 280

PLUTARCHUS

*Caius Gracchus*

12.1: p. 38, nt. 82  
 26.5: p. 58, nt. 159  
 40.2: p. 18, nt. 16  
 42.1: p. 87, nt. 257

*Cato minor*

20.3: p. 108, nt. 321

*Numa*

10.4-7: p. 150, nt. 447; p. 151, nt. 450  
 10.5: p. 151, nt. 449

*Pompeius*

59.1: p. 66, nt. 185

*Tiberius Gracchus*

1.14: p. 91, nt. 267  
 4.2: p. 26, nt. 47; p. 42, nt. 94  
 7.5-6: p. 16, nt. 7  
 8.2: p. 45, nt. 103  
 8.3: p. 45, nt. 104  
 8.4: p. 45, nt. 105; p. 92, nt. 269  
 8.5: p. 21, nt. 26; p. 45, nt. 106  
 8.6: p. 17, nt. 8; p. 53, nt. 132  
 8.9: p. 20, nt. 22; p. 80, nt. 228  
 8.10: p. 26, nt. 43; p. 98, nt. 294  
 9.1: p. 26, nt. 45  
 9.2: p. 23, nt. 33  
 9.3: p. 45, nt. 107; p. 57, nt. 152; p. 92, nt. 270

- 9.4: p. 17, nt. 10; p. 46, nt. 108  
 9.5: p. 21, nt. 28; p. 58, nt. 158; p. 59, nt. 160; p. 92, nt. 271  
 9.6: p. 58, nt. 157; p. 59, nt. 160; p. 95, nt. 282  
 10.1: p. 42, nt. 97  
 10.3: p. 105, nt. 309  
 10.4: p. 23, nt. 36; p. 61, nt. 165  
 10.5: p. 39, nt. 84  
 10.7: p. 39, nt. 85; p. 62, nt. 171  
 10.9: p. 66, nt. 187  
 11.1: p. 46, nt. 109  
 11.4: p. 46, nt. 110; p. 66, nt. 188; p. 68, nt. 196; p. 69, nt. 198  
 11.5: p. 68, nt. 194  
 11.7: p. 31, nt. 63  
 11.8: p. 69, nt. 197  
 12.1: p. 70, nt. 201  
 12.4: p. 46, nt. 112  
 12.6: p. 46, nt. 113  
 13.2: p. 46, nt. 114  
 13.3: p. 71, nt. 204  
 14.4: p. 72, nt. 206  
 14.5: p. 72, nt. 207  
 14.8: p. 72, nt. 208  
 15.1: p. 150, nt. 444  
 15.2-9: p. 74, nt. 214; p. 146, nt. 434  
 15.3: p. 148, nt. 442  
 16.1: p. 95, nt. 284; p. 136, nt. 409  
 17.3: p. 67, nt. 192  
 17.5: p. 25, nt. 40; p. 155, nt. 463  
 18.3: p. 47, nt. 115  
 19.4: p. 29, nt. 55; p. 158, nt. 469  
 19.10: p. 157, nt. 465  
 20.4-5: p. 17, nt. 12  
 20.1: p. 174
- 21.1: p. 33, nt. 68  
 21.6: p. 28, nt. 50
- Quaestiones romanae*  
 81: p. 151
- POLYBIUS  
*Historiae*  
 2.21.8: p. 55, nt. 145  
 6.16.4: p. 106, nt. 314
- PSEUDO AURELIUS VICTOR  
*De viris illustribus*  
 64.4: p. 162, nt. 480
- PSEUDO CICERO  
*Rhetorica ad Herennium*  
 4.55: p. 158, nt. 472
- PSEUDO SALLUSTIUS  
*Epistulae ad Caesarem*  
 2.5-6: p. 96, nt. 290
- QUINTILIANUS  
*Institutiones oratoriae*  
 7.4.13: p. 17, nt. 10  
 11.2.50: p. 29, nt. 54  
 8.4.13: p. 16, nt. 7
- SALLUSTIUS  
*De bello Iugurthino*  
 42: p. 77, nt. 224
- De coniuratione Catilinae*  
 47.3: p. 168, nt. 502

*Historiarum reliquiae* (Mauren-  
brecher)

3.48.6: p. 97, nt. 292

SEMPRONIUS ASELLIO

*Historiae*

fr. 8 Pet.: p. 33, nt. 67

SENECA PHILOSOPHUS

*De consolatione Ad Marciam*

16.3: p. 18, nt. 16

*Epistulae*

88.10-12: p. 81, nt. 235

SENECA RHETOR

*Controversiae*

1.5.3: p. 128, nt. 390

SICULUS FLACCUS

*Liber gromaticus de condicionibus  
agrorum*

101.9-13 Th (= 137.17-20 Lach): p.  
84, nt. 245

102.9-13 Th (= 138.11-155 Lach):  
p. 84, nt. 245

SVETONIUS

*De vita Caesarum*

*Divus Augustus*

2.1: p. 37, nt. 78

*Divus Iulius*

16.1: p. 168, nt. 503

79.1: p. 169, nt. 504

TACITUS

*Annales*

1.4: p. 117, nt. 353

1.16: p. 64, nt. 179; p. 64, nt. 176

3.55: p. 97, nt. 291

*Historiae*

3.37: p. 167, nt. 496

VALERIUS MAXIMUS

*Factorum et dictorum memorabi-  
lium*

1.1.1: p. 154, nt. 458

1.12.14: p. 85, nt. 251

3.2.7: p. 157, nt. 468

3.2.17: p. 158, nt. 470

4.3.5: p. 85, nt. 251

4.7.1: p. 19, nt. 18

5.3.2e: p. 158, nt. 473

5.4.5: p. 55, nt. 144

6.1.7: p. 147, nt. 436

6.3.1d: p. 158, nt. 473

6.5.4: p. 147, nt. 438; p. 73, nt. 212

6.7.1: p. 159, nt. 473

8.7.6: p. 29, nt. 54

12.7: p. 169, nt. 506

VARRO

*De re rustica*

1.2.9: p. 58, nt. 159

1.10.2: p. 90, nt. 263

1.20: p. 86, nt. 255

1.16.5: p. 81, nt. 234

VELLEIUS PATERCULUS

*Historiae romanae*

1.13.3: p. 20, nt. 23

2.2.1-2: p. 16, nt. 7

2.4.4: p. 159, nt. 476

2.20: p. 167, nt. 495 e nt. 497

2.20.4: p. 44, nt. 99

ZONARAS

*Epitome historiarum*

7.15: p. 110, nt. 327



ISBN 978-88-6938-260-4



9 788869 382604

**€ 18,00**